

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL

RIORDINAMENTO DELLA STATISTICA GIUDIZIARIA  
CIVILE E PENALE.

---

SESSIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 1885.

---



ROMA

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI

—  
1886.



# INDICE

DELLE

## MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

Relazione a S. M. e R. decreto in data 24 maggio 1885 che modifica gli articoli 5 e 6 del R. decreto 20 aprile 1882, n. 742 serie 3<sup>a</sup>, concernente il riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale. . . . . Pag. IX

### Sessione del novembre-dicembre 1885.

Composizione della Commissione . . . . .	Pag. 1
Elenco dei temi posti all'ordine del giorno. . . . .	» 2
Relazione del Presidente della Commissione al Ministro Guardasigilli sui lavori e sulle proposte della medesima, nella sessione del novembre-dicembre 1885 . . . . .	» 3
a) Movimento della delinquenza nell'undicennio 1873-83. . . . .	» ivi e seg.
b) Relazioni sui discorsi dei Capi del P. M. letti per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1885 . . . . .	» 6 »
c) Scheda individuale per gl'imputati di crimini e delitti . . . . .	» 9 »
d) Istituzione dei registri giornalieri per la statistica dei lavori penali delle preture . . . . .	» 11
e) Scheda singolare per le cause civili. . . . .	» 12
f) Statistica del notariato. . . . .	» 13
g) Proposta di una statistica dei culti . . . . .	» ivi
h) Attribuzioni della Commissione . . . . .	» 14

### SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE.

S. E. il Ministro di grazia e giustizia, apre la seduta, e, dopo aver pregato la Commissione di esaminare la riforma giudiziaria da lui proposta, cede la presidenza al senatore Messedaglia . . . . .	» 15 e 16
Commemorazione del comm. Casorati fatta dal Presidente . . . . .	» 17

Svolgimento della Relazione Bodio sul movimento della delinquenza nel periodo 1873-84. . . . .	Pag. 18
a) Schema generale del lavoro e lacune che presenta . . .	» 19 e seg.
b) Risultamenti di fatto. . . . .	» 24 »
c) Confronto fra i dati dei diversi distretti di Corte d'appello del Regno . . . . .	» 39 »
d) Confronto per provincie . . . . .	» 55 »
e) Appunti di statistica comparata con altri Stati d'Europa	» 57 »
Discussione sulla Relazione Bodio . . . . .	» 70 »

SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE

Segue discussione sulla Relazione Bodio:

Osservazioni e proposta Ferri sul movimento della delinquenza. »	74 »
Seguito della discussione e risposta del relatore . . . . . »	82 »

SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE.

Segue discussione sulla Relazione Bodio:

Svolgimento della proposta di deliberazione Costa sui risultati della statistica del movimento della criminalità nell'ultimo sessennio. . . . .	» 89 »
Osservazioni pro e contra . . . . .	» 91 »
Proposta di deliberazione Costa (approvata dalla Commissione). »	93 »

SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE.

Svolgimento della Relazione Costa sulla scheda individuale per gli imputati di crimini e delitti . . . . .

»	95 »
a) Osservazioni generali e precedenti . . . . .	» ivi »
b) Esame dell'Allegato A « Esperimento circa il modo con cui vengono compilate le schede individuali per gli imputati di crimini e delitti. . . . . »	» 96 e seg.
c) Esame dell'Allegato B « Spoglio fatto delle Relazioni dei Procuratori Generali sul servizio della scheda: Osservazioni — Dubbi e quesiti — Proposte. » . . . . . »	» 97 »
Testo dell'Allegato A « Esperimento circa il modo con cui vengono compilate le schede	
— Metodo seguito nello spoglio delle schede . . . . . »	105 »
— Classificazione delle schede fatta per l'esperimento . . . . . »	ivi »
— Risultati dell'esperimento . . . . . »	107 »
Testo dell'Allegato B « Spoglio delle Relazioni dei Procuratori generali sul servizio della scheda. . . . . »	» 112 »
I. Osservazioni — A) In genere sul servizio della scheda — B) Forma della scheda — C) Distribuzione delle rubriche — D) Difficoltà per raccogliere i dati in genere — E) Difficoltà per raccogliere e registrare alcuni dati in ispecie — F) Spedizione della scheda . . . . . »	» ivi »
II. Dubbi e quesiti — A) Sulla scheda in genere — B) Sulle nozioni che debbono essere registrate . . . . . »	» 116 e seg.
III. Proposte — A) Sull'esistenza della scheda o sua riforma sostanziale — B) Sulla forma — C) Sulle notizie e sul modo di raccoglierle — D) Proposte accessorie per facilitare la compilazione della scheda. . . . . »	» 118 »

**Testo dell'Allegato C « Relazione presentata dal Direttore Generale della Statistica al Comitato esecutivo nell'Ottobre del 1885 sul numero degli impiegati che occorrerebbero per la compilazione della Statistica penale col mezzo di schede individuali per ciascun imputato di crimine o di delitto. . . . . »** Pag. 121 »  
— Per tutti gli imputati di crimine o delitto. . . . . » ivi »  
— Per gli imputati giudicati dalle Corti d'Assise e dai Tribunali correzionali in primo grado. . . . . » 124 »  
— Per i soli imputati di crimine. . . . . » 126 »  
Discussione della Relazione Costa . . . . . » 127 »  
Proposta del Comitato relativa alla scheda individuale (approvata dalla Commissione). . . . . » 130 »

SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE

Svolgimento della Relazione De' Negri sulla statistica notarile . . . . . » 132 o sog.  
a) Precedenti. . . . . » ivi »  
b) Osservazioni e proposte . . . . . » 133 »  
Discussione sulla Relazione De' Negri . . . . . » 137 »  
Proposta del Presidente relativa alle notizie statistiche da allegarsi al progetto di legge sull'ordinamento giudiziario (approvata dalla Commissione). . . . . » 145 «

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE

Segue discussione sulla Relazione De' Negri . . . . . » 146 »  
Proposte del relatore (approvate dalla Commissione). . . . . » 148 »

SEDUTA DEL 1° DICEMBRE

Svolgimento della Relazione Tondi sui discorsi inaugurati del Pubblico Ministero per gli affari civili . . . . . » 150 »  
a) Fine cui debbono mirare i discorsi inaugurati degli agenti del Pubblico Ministero . . . . . » ivi »  
b) Ostacoli e difficoltà di tali rassegne annuali, dipendenti non solo dalla gravità del lavoro, ma anche dal tempo in cui l'anno giuridico deve inaugurarsi. . . . . » 153 »  
c) Non può negarsi che anche negli ordini giudiziarii prevalga la sprezzante e superba mediocrità — Rimedii richiesti . . . . . » 155 »  
d) Sarebbe errore gravissimo abolire il Pretore e il sostituire il Giudice unico al collegio. . . . . » 160 »  
e) Dell'istituto della terza istanza. . . . . » ivi »  
d) Osservazioni sui Conciliatori e sul gratuito patrocinio » 161 »  
e) Osservazioni sui risulamenti del lavoro delle diverse autorità giudiziarie, nonchè delle Commissioni pel gratuito patrocinio . . . . . » 163 »  
f) Dello Stato civile e del notariato. . . . . » 171 »  
Discussione sulla Relazione Tondi . . . . . » ivi »

SEDUTA DEL 2 DICEMBRE

Svolgimento della Relazione De' Negri sulla istituzione di registri giornalieri per la statistica dei lavori penali delle Preture. . . . .	Pag. 174	»
a) Necessità di estendere alle Preture i registri giornalieri che fecero finora buona prova negli altri Uffici giudiziari . . . . .	» 174	»
b) Esame del registro . . . . .	» 176	»
Discussione sulla Relazione De' Negri. . . . .	» 185	»
Proposta De' Negri relativa al tempo in cui deve farsi il discorso inaugurale e la Relazione statistica annuale dei rappresentanti del P. M. (non si prende alcuna deliberazione). . . . .	» 185	»

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE

Segue discussione sulla Relazione De' Negri, esame del registro allegato e osservazioni del Commissario Curcio. . . . .	» 187	«
Mozione presentata dal Relatore e aggiunta del Presidente Auriti (approvate dalla Commissione). . . . .	» 193	»

SEDUTA DEL 4 DICEMBRE

Relazioni Ferri sui discorsi inaugurati del Pubblico Ministero (Parte penale) per gli anni 1881 e 1885 . . . . .	» 195	»
I. Risultanze statistiche. . . . .	» 193	»
1) Lavori degli Uffici del Pubblico Ministero. . . . .	» 197	»
2) Periodo istruttorio . . . . .	» 197	»
3) Periodo decisivo in primo grado . . . . .	» 203	»
4)       »       in secondo grado . . . . .	» 210	»
4) Durata delle istruttorie e del carcere preventivo . . . . .	» 213	»
5) Durata dei procedimenti . . . . .	» 216	»
6) Ammonizioni . . . . .	» 217	»
7) Recidivi . . . . .	» 218	»
II. Osservazioni speciali fatte dai rappresentanti il P. M. . . . .	» 218	»
1) Sulle statistiche giudiziarie . . . . .	» 219	»
2) Sull'andamento delle criminalità e sulle cause e forme prevalenti di esse nei vari distretti . . . . .	» 221	»
3) Sugli istituti giudiziari — (autori ignoti — citazione dicotta e direttissima — correzionalizzazione — giuri) . . . . .	» 233	»
III. Altre considerazioni svolte dai rappresentanti il Pubblico Ministero in ordine all'amministrazione della giustizia in ciascuna Corte d'appello (pena di morte — ammonizione — recidiva — disposizioni di legge errate o dannose — proposte di riforme giudiziarie). . . . .	» 242	»
Conclusioni e proposte del relatore. . . . .	» 247	»
Discussione sulla Relazione Ferri . . . . .	» 248	»

SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1885

Segue discussione sulla Relazione Ferri, spiegazioni del Commissario Bodio sui risultati della statistica degli anni 1883-84 raccolti nei prospetti sommari del P. M. . . . .	» 250	»
---	-------	---

Proposta di deliberazione Ferri (approvata dalla commissione) . . . . .	Pag. 252	*
Relazione De' Negri sulla scheda singolare per le cause civili . . . . .	» 253	»
a) Precedenti . . . . .	» ivi	»
b) Modificazioni alla scheda proposte da diverse Commissari e loro esame . . . . .	» 255	»
Discussione sulla Relazione De' Negri . . . . .	» 259	»
Proposta di deliberazione Costa . . . . .	» 261	»

SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1885

Segue discussione sulla Relazione De' Negri . . . . .	» 262	»
Proposta di deliberazione Costa colle modificazioni, approvata dalla Commissione . . . . .	» 267	»
Relazione Bodio circa l'istituzione di una statistica dei culti . . . . .	» 268	»
a) Precedenti . . . . .	» ivi	»
b) Stato presente di tale statistica . . . . .	» 270	»
c) Osservazioni del relatore . . . . .	» 271	»
Il Presidente dichiara chiusa la sessione ordinaria della Commis- sione per la statistica giudiziaria . . . . .	» 273	»

APPENDICE

1° Circolare, 20 dicembre 1885, concernente la compilazione della scheda individuale penale . . . . .	» 275	»
2° Scheda individuale penale per gl'imputati di crimine, in uso dal 1° gennaio 1886 . . . . .	» 276bis	«
3° Circolare 18 gennaio 1885, colla quale si revoca la disposizione relativa alla trasmissione al Ministero di grazia e giustizia degli elenchi mensili dei detenuti nelle carceri giudiziarie . . . . .	» 277	«
4° Circolare 12 dicembre 1885, concernente le copie degli annota- menti ai repertori notarili . . . . .	» 278	»
5° Schema di scheda per le cause civili proposto dal Commissario Giuriati . . . . .	» 280	»
6° Idem idem del Commissario Lucchini . . . . .	» 282	»
7° Idem idem del Commissario Tondi . . . . .	» 283	»



RELAZIONE A S. M., e *Regio decreto 24 maggio 1885, che modifica gli art. 5 e 6 del Regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>) relativo al riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale.*

SIRE,

Col decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>) sul riordinamento della statistica civile e penale, venne istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti una Commissione composta del Direttore generale della statistica e di altri quindici Membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia.

Per l'art. 6 del decreto stesso, i Membri della Commissione nominata dal Ministro, eccettuato quello fra di essi, che, a termini del suddetto art. 5, disimpegna le funzioni di Segretario permanente, si rinnovano per un terzo al principio di ogni anno, e possono essere confermati.

Tale disposizione presenta l'inconveniente che i Commissari, fra i quali deve aver luogo il sorteggio, sono quattordici, e quindi la esatta eliminazione annuale non è possibile, non essendo quel numero divisibile per tre, donde la necessità di portare ad un numero diverso i componenti la Commissione.

Dovendosi per tale motivo modificare questa parte del decreto, stimerei di cogliere l'occasione per aumentare sino a diciannove il numero dei Commissari, e ciò perchè ai lavori di statistica giudiziaria possa partecipare un contingente ancor maggiore di persone, che in questa materia specialmente emergono.

Per lasciar poi al Ministro più ampia libertà nella scelta dei Commissari, ed assicurare meglio l'attuazione dell'esposto concetto, avrei divisato di stabilire che i Membri sorteggiati non possano essere rinominati, se non trascorso un anno dal dì in cui cessarono di far parte della Commissione.

E nel proporre ciò mi conforta l'esempio di altri precedenti legislativi, come sarebbe quello della legge 17 febbraio 1881, n. 51 (serie 3<sup>a</sup>) sul Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale, nel suo articolo 5, contiene una disposizione identica a quella formulata nel presente decreto, che confido avrà l'onore di essere sanzionato dalla Maestà Vostra.

## UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>), col quale fu provveduto al riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale del Regno ;

Ritenuta la convenienza di modificare il disposto degli articoli 5 e 6 del decreto stesso ;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti :

Abbiamo decretato e decretiamo :

### Art. 1.

La prima parte dell'art. 5 del Regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>), è modificata come segue :

« La Commissione si compone del Direttore generale della statistica, e di altri diciannove Membri nominati dal Ministro della giustizia. ».

### Art. 2.

Al capoverso dell'art. 6 del decreto stesso è sostituito il seguente :


« I Membri che escono non possono essere confermati ; possono però venire nuovamente nominati dopo un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte della Commissione. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1885.

UMBERTO.

E. PESSINA.



# ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione del novembre-dicembre 1885.

## COMPONENTI LA COMMISSIONE. (\*)

### *Presidente:*

\* MESSEDAGLIA comm. ANGELO, professore di statistica nella regia università di Roma, senatore del Regno.

### *Commissari:*

\* AURITI comm. FRANCESCO, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma, senatore del Regno;

BELTRANI SCALIA comm. MARTINO, consigliere di Stato;

\* BODIO comm. prof. LUIGI, direttore generale della Statistica;

\* COSTA comm. GIACOMO, avvocato generale erariale;

CRISPI comm. avv. FRANCESCO, deputato al Parlamento;

\* CURCIO comm. GIORGIO, consigliere di Corte d'appello, deputato al Parlamento;

\* DE' NEGRI cav. avv. CARLO, capo dell' Ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della Statistica;

\* FERRI avv. ENRICO, professore di diritto e procedura penale nella regia università di Siena;

\* Sono contrassegnati con asterisco i nomi degli intervenuti.

- GABELLI comm. prof. ARISTIDE, dottore in leggi ;  
\* GUALA comm. avv. LUIGI, deputato al Parlamento ;  
\* INGHILLERI comm. CALCEDONIO, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia ;  
\* MAZZUCHELLI comm. avv. EDOARDO, direttore capo della Divisione di polizia giudiziaria e amministrativa nel Ministero dell' interno ;  
\* NOCITO comm. avv. PIETRO, professore di diritto e procedura penale nella regia università di Roma, deputato al Parlamento ;  
\* OLIVA comm. avv. ANTONIO, deputato al Parlamento ;  
\* PARENZO comm. avv. CESARE, deputato al parlamento ;  
\* TAMI cav. avv. ANTONIO, direttore capo di Divisione nel Ministero di grazia e giustizia ;  
\* TONDI comm. NICOLA, consigliere della Corte di cassazione di Roma, deputato al Parlamento ;  
VILLA comm. avv. TOMMASO, deputato al Parlamento ;  
ZANARDELLI comm. avv. GIUSEPPE, deputato al Parlamento ;

*Segretari :*

- \* BORGOMANERO cav. avv. LUIGI, segretario nel Ministero di grazia e giustizia ;  
\* BRUSCHETTI cav. avv. ANNIBALE, segretario nella Direzione generale della Statistica.

---

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Movimento della delinquenza negli anni 1873-1884. (*relatore BODIO*).
2. Scheda individuale per gli imputati di crimini e delitti (*relatore COSTA*).
3. Statistica notarile (*relatore DE' NEGRI*).
4. Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero - parte civile - (*relatore TONDI*).
5. Istituzione di registri giornalieri per la Statistica dei lavori penali delle Preture (*relatore DE' NEGRI*).
6. Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero - parte penale - (*relatore FERRI*).
7. Scheda singolare per le cause civili (*relatore DE' NEGRI*).

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (Messeda-  
glia) AL MINISTRO GUARDASIGILLI (Tajani) sui lavori e  
sulle proposte formulate dalla Commissione per la statistica  
giudiziaria nella sessione del novembre-dicembre 1885.**

ECCELLENZA,

Mi onoro di presentare a V. E. la Relazione dei lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria durante l'ultima sua sessione tenuta dal 24 novembre al 6 dicembre 1885, nella quale furono prese risoluzioni definitive su parecchie questioni, che erano rimaste in sospeso nelle precedenti sessioni.

In questa Relazione sono esposte partitamente le conclusioni, alle quali la Commissione è addivenuta dopo matura discussione, ed i voti che essa sottopone all'E. V., i quali, se accolti, varranno ad agevolare la raccolta dei dati elementari e la compilazione delle annuali statistiche.

*Movimento della delinquenza nell'undicennio 1873-83.*

Fin dalla sessione del febbraio 1884 la Commissione, su proposta del professore Ferri, esprimeva il desiderio che la Direzione generale della Statistica riassumesse tutte le notizie edite ed inedite che si avevano circa il movimento della criminalità nelle diverse provincie del Regno, rifacendosi addietro per il maggior numero di anni pei quali si potessero trovare dati comparabili.

Soddisfacendo a questo voto, il comm. Bodio presentava nella sessione del febbraio 1885 uno studio accurato sull'andamento della delinquenza durante gli undici anni 1873 a 1883.

Quel lavoro diede luogo a breve discussione, in seguito alla quale la Commissione deliberò che fosse messo in bozze di stampa per essere quindi comunicato ai singoli commissari (ciò che fu fatto qualche tempo appresso), rinviando ogni discussione e deliberazione sull'argomento alla futura sessione.

In questa nuova sessione, che si tenne dal 24 novembre al 6 dicembre dello scorso anno, il Direttore generale della Statistica ripresentò il lavoro medesimo definitivamente riveduto e corretto, illustrandolo con una perspicua Relazione, nella quale erano pur date notizie sommarie per l'anno 1884, e con tavole grafiche, rappresentanti la geografia della delinquenza per provincie, secondo i principali tipi o gruppi di reati denunciati.

Il prof. Bodio avvertì innanzi tutto come le ricerche non si fossero potute spingere più in là del 1873, i dati anteriori a quell'anno essendo manchevoli o troppo disparati da quelli che si possiedono per il periodo successivo, a cagione dei difetti e delle lacune che si riscontrano nelle scarse e saltuarie pubblicazioni statistiche d'allora; e passò quindi ad esporre le conclusioni che, a suo avviso, potevano trarsi dallo esame coscienzioso ed imparziale delle notizie raccolte, e ch'io mi studierò di riferire in brevi parole.

Le cifre delle denunce o querele sulle quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero dimostrano che, se i reati furono in aumento nel periodo 1878 a 1880, dal 1880 al 1884 havvi invece una progressiva e continua diminuzione. Ma è specialmente nell'alta criminalità, rappresentata dai giudizi i quali svolgonsi innanzi alle Corti d'assise, che la statistica attesta una sensibile diminuzione, la quale assume una importanza anche maggiore di quella che abbia a primo aspetto, ove si tenga calcolo dell'aumento di popolazione verificatosi nel periodo di tempo corrispondente.

Uno studio sulla criminalità riuscirebbe per altro incompleto e superficiale se si fermasse a considerarne il movimento complessivo.

Per valutare al giusto le condizioni morali del paese occorre esaminare separatamente le diverse categorie di reati. È questo esame, unito a quello della distribuzione geografica dei reati, che

solo può condurre a condizioni razionali e pratiche ad un tempo, giovando ad illuminare l'opera legislativa ed amministrativa.

Ora, scendendo a queste più particolari indagini, si nota che i più gravi reati di sangue e quelli contro le proprietà presentano, specialmente dal 1879 in poi, una diminuzione sensibile, e che non si ha aumento degno di nota se non nei reati contro il buon costume, contro la fede pubblica ed il commercio, e contro la pubblica amministrazione.

Per ultimo il relatore accennò ad un tentativo di confronti internazionali, impresa ardua e delicatissima, attese le differenze sostanziali e formali di legislazione, i modi disparati di compilazione delle statistiche e la circostanza che le nostre statistiche penali hanno cominciato solo da pochi anni ad essere compilate con metodo sicuro e continuo.

Tali confronti si limitarono pel momento all'Inghilterra, alla Scozia, all'Irlanda, alla Francia, al Belgio, alla Germania, all'Austria, all'Ungheria, alla Spagna, e soltanto per determinate categorie di reati, circa le quali le divergenze di legislazione non escludono la possibilità di una comparazione.

La Relazione Bodio fu argomento di lunga discussione. Da taluno si combattè l'asserzione che siavi una diminuzione della delinquenza, osservando che per giudicare con piena cognizione di causa del movimento della criminalità era necessario tener presenti i tre momenti principali dell'azione giudiziaria, cioè quelli *della denuncia, dell'istruttoria e del giudizio*; che non si doveva confondere il movimento della criminalità coll'attività dell'autorità giudiziaria, potendo quello essere massimo e questa minima; e che solo nel triennio 1881-83 si nota, quasi per ogni categoria di reati, un effettivo miglioramento nell'andamento della criminalità. Altri avvertì che nello studio delle condizioni della delinquenza non si può trascurare l'attività della polizia preventiva e di quella giudiziaria, il modo nel quale si svolge l'azione penale, il movimento della popolazione, l'emigrazione e la popolazione carcerata; nè si può dimenticare essere la delinquenza un fenomeno complesso di circostanze materiali e morali ad un tempo.

Argomento speciale di discussione fu l'istituto della correzionalizzazione, essendosi da parecchi commissari lamentato l'aumento nel numero dei crimini rinviati al giudizio dei Tribunali correzionali, sottraendoli a quello naturale delle Corti d'assise. Io non

ridirò qui le osservazioni presentate su questo soggetto; solo mi permetto di richiamare su di ciò l'attenzione di V. E. che potrà, ove lo creda opportuno, dare provvedimenti, affinchè non si abusi della facoltà accordata alle Sezioni di accusa di rinviare al giudizio del Tribunale correzionale imputati di crimini; quantunque l'istituto della correzionalizzazione abbia in sè caratteri tali, da non potersi dire *a priori* che se ne faccia abuso; onde, per emettere un giudizio in proposito, si dovrebbero esaminare, caso per caso, gli elementi e le circostanze di ciascun reato rinviato al giudizio correzionale.

Terminata la discussione, la Commissione approvò una risoluzione, con la quale, prendendo atto della Relazione del commissario Bodio, facendovi plauso e approvandone la pubblicazione, constatava che gli elementi in essa forniti sono sufficienti per determinare la tendenza della criminalità nell'ultimo sessennio, e dichiarava che nel suo complesso, e specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, accenna ad una diminuzione.

*Relazioni sui discorsi dei Capi del P. M.  
letti per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1885.*

A' termini del Decreto di sua costituzione, la Commissione deve esaminare le Relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico Ministero, e proporre a V. E. i provvedimenti che reputi utili per dare alle Relazioni medesime armonia ed unità d'intenti e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Ufficio centrale.

Nell'ultima sessione presentarono tale rassegna il commissario Tondi per la parte riguardante l'amministrazione della giustizia civile ed il commissario Ferri per la penale.

Crede superfluo riassumere queste due Relazioni, pregevolissime per chiarezza di esposizione e acutezza di osservazioni, tanto più che esse saranno pubblicate integralmente negli Atti della Commissione. Dirò soltanto che il consigliere Tondi passò in rassegna le principali considerazioni e proposte fatte dai rappresentanti il Pubblico Ministero.

Egli giustamente avvertì che i discorsi coi quali si inaugura l'anno giuridico non devono restringersi ad una arida esposizione numerica delle vicende dei procedimenti e dei giudizi iniziati o compiuti nel corso dell'anno, ma devono anche essere un commento illustrativo dei fatti stessi, per suggerire i provvedimenti necessari a che la tutela dei diritti dei cittadini sia pronta ed efficace, e per agevolare il sindacato di tutti i cittadini anche su quella importantissima tra le funzioni sociali che è l'amministrazione della giustizia.

Ma l'intento non si può ottenere completamente, poichè la legge del 28 novembre 1875 ha ridotto a pochissimi casi l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili, onde egli non può esercitare su questa parte dell'amministrazione della giustizia che un'azione assai scarsa. Con questa disposizione, dicono parecchi Ufficiali del Pubblico Ministero fu tolto al potere sociale un mezzo efficacissimo per compiere una delle sue principali funzioni, quale è quella di curare l'osservanza della legge e di vigilare a che la lotta del diritto proceda vigorosa e spedita sino alla restaurazione dell'ordine. Si aggiunge che fa d'uopo mantenere in onore presso gli Uffici del Pubblico Ministero lo studio del diritto civile, poichè da quegli Uffici non raramente occorre di dover trarre elementi per rifornire le file della magistratura giudicante. *E però si sostiene la necessità dell'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili.*

Su questo argomento la Commissione non presenta alcuna proposta, non essendo suo compito di farne; essa si limita a segnalare le considerazioni esposte nella Relazione intorno a tale argomento. Ma, oltrechè di questo, di parecchi altri ed importantissimi temi si occuparono i Procuratori Generali, e più particolarmente della *ri-forma dell'ordinamento giudiziario*, della *ricostituzione dell'avvocatura pei poveri* e del *diritto di famiglia*, chiedendo una legge, che stabilisca *l'obbligo della precedenza del matrimonio civile al rito religioso.*

Riferì quindi il professore Ferri sui resoconti dei Capi del Pubblico Ministero per quanto concerne l'amministrazione della giustizia penale, e toccò innanzi tutto delle risultanze statistiche quali emergono dai prospetti uniformi allegati ai discorsi; poscia delle osservazioni speciali che sulle risultanze medesime furono fatte dai vari oratori; ed infine delle considerazioni di altra natura svolte in ordine all'amministrazione della giustizia penale.

Taluni funzionari del Pubblico Ministero essendosi pure occupati dei modi di ottenere che le Relazioni annuali corrispondano sempre meglio allo scopo per il quale furono stabilite, la Commissione è ritornata ancora una volta sull'argomento, già tratto in precedenti sessioni.

Rispetto al tempo in cui avrebbe da farsi il discorso, si vorrebbero a alcuni che questo venisse ritardato in modo, che non solo si potessero riunire tutti i dati statistici, ma fosse possibile anche di studiarli, ed illustrarli con opportune osservazioni. Altri espressero il parere che la Relazione si continuasse a leggere in principio di gennaio e vi si esponesse soltanto l'andamento della giustizia nelle sue linee generali ed i risultati più salienti dei dati statistici fino a quel momento raccolti, ma che non si stampasse se non in febbraio coi dati statistici completi.

Ad evitare poi il pericolo che i discorsi inaugurali riescano altrettante monografie sopra tesi astratte, parrebbe utile che i Procuratori generali oltre a rappresentare i fatti giudiziarii più salienti avvenuti nei rispettivi Distretti, si occupassero di qualche problema o ricerca speciale, che lo stesso Ministro Guardasigilli potrebbe indicare, anno per anno. Essi dovrebbero inoltre coordinare le osservazioni e considerazioni, specialmente di fatto, loro presentate in precedenza dai Procuratori del Re, le quali, anche se limitate ad un piccolo ambiente, non per questo perdono d'importanza, rappresentando lo stato e le condizioni del luogo al quale si riferiscono.

È altresì opinione della Commissione essere conveniente che il Capo dell'Ufficio affidi l'incarico della Relazione (quando non intenda di riservarselo) ad uno dei suoi sostituti sino dal principio dell'anno sul quale dovrà poi riferire e nell'occasione in cui distribuisce tra loro le varie incumbenze, affinché il prescelto possa raccogliere e predisporre in tempo tutti gli elementi del lavoro.

Fu manifestato infine il desiderio che la Commissione abbia da occuparsi, ogni anno, della rassegna dei discorsi inaugurali del Pubblico Ministero in una sessione da tenersi nella primavera.

*Scheda individuale  
per gl' imputati di crimini e delitti.*

Con Circolare del 14 di luglio 1885, V. E. domandò notizie ai Procuratori generali presso le Corti di appello del modo con cui funzionava il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici concernenti la giustizia penale.

Comunicate le informazioni avutene al Comitato permanente, unitamente ad uno spoglio diligente di oltre un migliaio tra le schede già pervenute all'Ufficio centrale dalle varie parti del Regno, fu delegato il commissario Costa a riferire in proposito alla Commissione.

Dalla Relazione fatta risulta che nelle schede fin qui compilate si riscontrano due ordini di difetti: dipendenti gli uni da trascuranza dei compilatori, gli altri da condizioni intrinseche alla scheda stessa, e che rivelano non lievi difficoltà nel raccogliere quei dati che si riferiscono agli antecedenti dei singoli imputati. Del resto, i Procuratori generali attestano che, generalmente, il sistema della scheda fa buona prova; ma taluni esprimono il desiderio che la compilazione ne venga affidata al personale di cancelleria e segreteria, questo nuovo carico essendo poco appropriato ai magistrati gravati già di molti altri lavori.

La Commissione si è occupata delle difficoltà che presenta il procurarsi alcuni dei dati richiesti nella scheda, e reputerebbe urgente di provvedere a rimuoverle, affinchè dalla novella istituzione si possano ritrarre quei vantaggi che da essa si aspettano.

A fronte poi delle dichiarazioni fatte dal Direttore generale della Statistica, non potere l'Ufficio, per difetto di mezzi, assumere l'impegno di fare lo spoglio e la pubblicazione delle notizie contenute nelle schede per tutti gli imputati, tanto di crimini, quanto di delitti, essa si trovò nella necessità di raccomandare all' Eccellenza Vostra che la scheda sia per ora limitata ai soli imputati di crimini, siano questi rinviati al giudizio delle Assise, o a quello dei Tribunali correzionali pel concorso di circostanze attenuanti. È ben vero che, per avere una piena ed esatta rappresentazione delle condizioni morali del paese, conviene tener conto di tutti i reati, perchè la media delinquenza ha pure una grande importanza; ma, non potendo altrimenti, accettò il partito di rinviare a

miglior tempo la compilazione di schede individuali per gl'imputati di meri delitti.

Mi consta che V. E. ha già accolta questa proposta della Commissione, ed anche l'altra, secondo la quale la prima parte della scheda, contenente le notizie riguardanti la persona dell'imputato, deve essere riempita durante l'istruzione del processo dai funzionari di cancelleria addetti all'Ufficio d'istruzione, e la seconda parte, che comprende le notizie concernenti l'istruttoria ed il giudizio, dai funzionari del Pubblico Ministero.

Accennerò ora brevemente alle altre proposte della Commissione, le quali, se avranno l'onore di essere accolte, varranno a facilitare la compilazione della scheda.

In una delle rubriche di questa si chiede se l'imputato fu mai ammonito e se gli effetti dell'ammonizione erano, o no, cessati al tempo del commesso reato. Ora accade ben di frequente che i funzionari incaricati di riempire le schede non possano, malgrado ogni buon volere, ottemperare a questa richiesta.

A togliere un tale inconveniente, la Commissione propone l'istituzione di un *casellario delle ammonizioni*, che potrebbe facilmente stabilirsi, disponendo che una copia dei singoli verbali di ammonizione e di quelli che ne dichiarino la cessazione, o, meglio ancora, un cartellino che li riassume, fosse trasmesso entro brevissimo termine al Tribunale del circondario, nel quale è nato l'ammonito. Questo cartellino dovrebbe essere registrato in apposito prontuario e conservato.

A mio avviso codesto provvedimento, se attuato, riuscirebbe utilissimo non solo alla statistica, ma anche all'amministrazione della giustizia.

Nella scheda vi sono altresì due rubriche concernenti, una, *la sorveglianza della polizia*, l'altra *l'espiazione dell'ultima pena detentiva*, nel caso d'imputati recidivi; ed anche qui si presentano le stesse difficoltà accennate a proposito dell'ammonizione, onde la Commissione fa voto che V. E. voglia prendere accordi col suo collega Ministro dell'interno, per ottenere: 1° che l'Autorità politica, la quale ha provveduto per la espiazione della pena accessoria della sorveglianza della polizia, dia notizia della cessazione di essa al Procuratore del Re, cui spetta di curare l'esecuzione della sentenza; 2° che l'Autorità dirigente lo stabilimento penale cui fu assegnato un condannato a pena restrittiva della libertà

personale notificchi la fine della pena e l'avvenuta liberazione all'Ufficio del Pubblico Ministero presso l'Autorità giudiziaria che pronunciò la condanna.

Gioverebbe pure che a tutte le Autorità politiche, amministrative e militari fosse dai competenti Ministeri raccomandato di corrispondere con diligente sollecitudine alla richiesta di notizie fatte loro dalle Autorità giudiziarie per la compilazione della scheda.

Finalmente occorrerebbe provvedere affinchè la scheda individuale fosse pure compilata per gli imputati di crimine nei processi istruiti dai Consoli aventi giurisdizione nei paesi fuori di Cristianità, prendendo all'uopo gli opportuni concerti col Ministero per gli Affari esteri.

*Istituzione dei registri giornalieri  
per la statistica dei lavori penali delle preture.*

Presso i diversi Uffici giudiziarii, eccettuate le Preture, furono istituiti, a cominciare dal gennaio 1879, i registri statistici giornalieri per la raccolta delle notizie concernenti l'amministrazione della giustizia penale. Questa istituzione avendo fatta buona prova, il Comitato, per mezzo del commissario De' Negri, ha proposto di estenderla alle Preture, per potere in questo modo raccogliere giorno per giorno, e colla maggiore possibile esattezza, le notizie statistiche intese a rilevare il movimento dei processi, degl'imputati e dei reati deferiti al giudizio dei Pretori. Essendo stato deciso di limitare per ora la compilazione della scheda individuale agl'imputati di crimini, per la maggior parte dei delitti e per tutte le contravvenzioni non si avrebbero che notizie incomplete e poco sicure, mentre per potersi fare un giusto concetto delle condizioni reali della delinquenza, va tenuto calcolo anche dei reati minori.

A colmare questa lacuna, soccorrono i registri giornalieri. Questa riforma, se l'E. V. vorrà degnarla della sua approvazione, come la Commissione ne ha fiducia, non riuscirà di aggravio sensibile ai funzionari delle Preture. Soltanto per otto o dieci, che sono le urbane aventi sede nelle grandi città, occorrerà provvedere all'applicazione di un vice-cancelliere o di un alunno, distaccandolo da altro Ufficio in cui il lavoro sia scarso.

*Scheda singolare per le cause civili.*

Nella sessione del giugno 1882 la Commissione si occupò del riordinamento della statistica civile; ed anzi, con Circolare del 24 luglio 1883, l'on. Guardasigilli allora in carica dispose che presso alcune Autorità giudiziarie si sperimentasse una scheda destinata a raccogliere in forma descrittiva, e per ciascuna causa civile o commerciale trattata dai vari Collegi giudiziari, le notizie ritenute di maggior interesse per la statistica. Nelle successive sessioni fu dato conto alla Commissione dei risultati di quel primo esperimento, e di un altro che, con qualche modificazione, ebbe luogo in appresso. In quest'ultima il commissario De' Negri riferì su alcune proposte di ulteriori modificazioni, da introdursi nelle schede sperimentate.

Viva ed animata fu la discussione sorta sull'argomento.

Da taluno si sostenne essere incerta, sia l'utilità e l'efficacia, sia l'attuabilità del nuovo sistema, anche perchè esso imporrebbe un lavoro non lieve ai magistrati giudicanti; i quali sarebbero per tal guisa distratti, con danno della buona amministrazione della giustizia, dalla loro naturale funzione, che è quella di pronunciare sentenze. Epperò fu proposto d'abbandonarlo e di adottare altro mezzo d'investigazione, istituendo, ad esempio, registri giornalieri anche per gli affari civili, come già si è fatto da parecchi anni per gli affari penali.

Ma altri, per contrario, opinarono non essere il caso di abbandonare una istituzione di cui era evidente l'utilità, e che miglior consiglio era quello di cercare una forma di scheda di più facile intelligenza e compilazione, precisandone meglio i quesiti e tenendo più distinte le notizie di fatto e di diritto che essa deve contenere.

La Commissione adottò quest'ultimo partito, incaricando il Comitato di riprendere in esame i varii moduli di scheda sperimentati fino a qui, modificandoli in quelle parti nelle quali si sono dimostrati incompleti, inesatti o sovrabbondanti, e di concretare e sperimentare anche un altro modulo di scheda, proposto dal commissario Costa. La Commissione discusse altresì se convenisse estendere la compilazione della scheda anche alle cause di competenza dei Pretori, e di limitarla per tutte le magistrature

alle sentenze definitive, essendosi osservato da taluno che la statistica non deve fermarsi alle decisioni preparatorie, ma deve riferirsi alle definitive, le quali soltanto possono dare notizie concludenti circa i caratteri e le vicende delle singole cause; e concluse col delegare al Comitato lo studio ulteriore di questi due argomenti, ed anche di quello che si riferisce alla istituzione di registri giornalieri per le cause civili, già accennata più sopra, sospendendo intanto qualsiasi definitiva risoluzione circa il metodo di raccolta dei dati statistici concernenti l'amministrazione della giustizia civile.

#### *Statistica del notariato.*

Nella sessione del febbraio 1885, la Commissione aveva trattato anche dell'ordinamento di una statistica del notariato, rimanando però ogni decisione alla sessione seguente. Ed in questa ultima, su Relazione del commissario De'Negri, il tema fu di nuovo discusso minutamente.

In seguito a che, la Commissione, convinta della utilità di una ben ordinata statistica notarile, tanto sotto l'aspetto amministrativo, quanto sotto quello economico, sociale e legislativo, ne approvò il programma quale le fu presentato, delegando al Comitato permanente di studiare i particolari della esecuzione che possano meglio conferire al buon esito della nuova indagine statistica, ed esprimendo il voto che dal Ministero della Giustizia siano con apposita Circolare date particolareggiate istruzioni ai notai, affinchè nei loro repertorii abbiano sempre da indicare specificatamente la natura o qualità dei singoli atti, tanto rogati, quanto autenticati.

#### *Proposta di una statistica dei culti.*

Innanzi di chiudere questa mia esposizione debbo ancora manifestare alla E. V. come, in seguito ad analoga interrogazione del commissario Curcio, la Commissione abbia dato incarico al Comitato di studiare e predisporre gli elementi per la compilazione di una statistica dei culti, riferendone in una delle prossime sessioni.

*Attribuzioni della Commissione.*

Non posso infine passare sotto silenzio che la Commissione medesima ha incidentalmente trattato anche l'argomento dell'indole e dei limiti dell'ufficio che le è assegnato, volendosi da taluno che esso sia puramente tecnico e circoscritto alla sola ricerca dei fatti ed al migliore ordinamento delle cifre statistiche, e da altri che sia anche induttivo e congetturale.

Questa disputa era già stata sollevata nelle precedenti sessioni, e si era concluso, a mio avviso giustamente, che la Commissione, secondo il decreto organico di istituzione, non è nè un corpo puramente tecnico, nè un corpo accademico. Ad essa spetta di ricercare tutti gli elementi necessari per poter dedurre dalle cifre raccolte conseguenze scientifiche e pratiche, e di additare al Ministro Guardasigilli gli inconvenienti o difetti che avesse notati nell'amministrazione della giustizia, affinchè egli possa apprestarvi gli opportuni rimedii, con provvedimenti amministrativi o legislativi a seconda dei casi.

Tali sono, Onorevole Signor Ministro, i lavori e le risoluzioni prese in questa sessione dalla Commissione che ebbi l'alto onore di presiedere.

Gradisca i sensi della mia perfetta osservanza.

*Il Presidente*  
A. MESSEDAGLIA.

---

## RESOCONTI DELLE SEDUTE

---

**Seduta del 24 novembre.**

---

*Presidenza del Ministro di grazia e giustizia e dei culti*  
DIEGO TAJANI.

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, COSTA, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGILLERI, MAZZUCHELLI, MESSEDAGLIA, NOCITO, OLIVA, PARENZO, TAMI, TONDI ed i segretari: BORGOMANERO, e BRUSCHETTI.

S. E. il MINISTRO GUARDASIGILLI apre la seduta, dicendosi lieto di salutare una riunione di uomini così autorevoli, dai quali la statistica giudiziaria si ripromette grande aiuto ed incremento.

La Statistica, soggiunge, è variamente giudicata: e mentre alcuni non hanno troppa fede nelle valutazioni e induzioni sue, altri vorrebbero con essa spiegare anche i fenomeni tutti del mondo morale.

Ad ogni modo la compilazione della statistica giudiziaria è affidata alla Direzione generale di Statistica, diretta da persona di cui tutti conoscono la competenza e perizia somma in questi studi, onde si può esser certi che è fatta con la maggior cura ed esattezza possibile.

Accenna poi al progetto di codice penale, sul primo libro del quale fu già presentata la Relazione della Giunta parlamentare, e si augura che la Commissione di statistica possa far presto conoscere i risultati delle indagini intraprese sulle condizioni della delinquenza nell'ultimo decennio ed i suoi apprezzamenti in proposito, questo lavoro potendo riuscire utilissimo nella discussione di quel

Codice, specialmente per ciò che riguarda la classificazione e graduazione delle pene e l'abolizione della pena di morte.

Prega inoltre la Commissione di esaminare e ricercare quale effetto avrebbe la riforma giudiziaria da lui proposta quanto alla ripartizione del lavoro tra i vari ordini di tribunali e, per ciascun ordine, tra le diverse sedi, atteso lo spostamento della competenza dall'uno all'altro Magistrato.

S. E. il Ministro cede poscia la presidenza al senatore Messedaglia ed esce dall'aula.

*Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.*

Il Presidente partecipa i risultati del sorteggio, avvenuto nell'anno, di quattro fra i componenti la Commissione di statistica giudiziaria, entrati in ufficio nel 1882. In luogo dei commissarii De-Falco, Giuriati, Lombroso e Lucchini estratti a sorte, S. E. il Guardasigilli, con decreto del 9 giugno decorso, chiamò a far parte della Commissione per il triennio 1885-88 i signori:

COSTA comm. GIACOMO;  
DE' NEGRI cav. CARLO;  
MAZZUCHELLI comm. EDOARDO;  
TAMI cav. ANTONIO;  
VAZIO comm. NAPOLEONE;

ed incaricò delle funzioni di vice-segretario della Commissione il cav. LUIGI BERGOMANERO.

Successivamente, avendo il comm. Vazio dichiarato di non poter accettare l'onorevole incarico per le molte sue occupazioni, ed essendo mancato ai vivi il comm. Casorati, con decreto del 28 ottobre sono stati nominati in luogo di essi, e per il triennio anzidetto, i signori:

AURITI comm. FRANCESCO;  
INGHILLERI comm. CALCEDONIO.

Pronuncia quindi la seguente

### Commemorazione del comm. Casorati.

Luigi Casorati nacque a Pavia nel 26 gennaio 1834 ed ivi conseguì la laurea in giurisprudenza. Entrato nella carriera giudiziaria nel 1856, fu dapprima ascoltante al tribunale di Cremona. Trasferito nel 1860 alla procura di Stato in Pavia, fu successivamente sostituito procuratore del Re a Bozzolo, a Lodi, a Cosenza, a Forlì; procuratore del Re a Palmi e a Lucera. Nel 1872 fu chiamato al Ministero di Grazia e Giustizia, e vi rimase applicato anche dopo che ebbe la nomina a sostituto procuratore generale e poi a consigliere di Corte d'appello. Nel 1873 fu capo di gabinetto del ministro Vigliani.

Tutti i guardasigilli, cominciando dal De Falco e venendo sino al Pessina, si valsero della dotta, intelligente, attiva opera del Casorati nello studio e nella compilazione dei codici e delle altre leggi. Nel novembre 1884 era stato nominato direttore generale nel Ministero di giustizia e nel giugno ultimo, consigliere alla Corte di cassazione di Roma. Fra i lavori legislativi ai quali attese il Casorati va ricordato in modo speciale il progetto di codice penale. Il Casorati fu la mente e l'anima della nostra Commissione; a lui devesi principalmente il nuovo ordinamento della statistica giudiziaria e in ispecie la compilazione della scheda penale, come ne fanno fede gli Atti della Commissione.

Ma Luigi Casorati, in mezzo agli studi e alle cure dell'ufficio, non dimenticò i doveri di cittadino, di patriotta; le guerre del 1859 e del 1866 lo trovarono al suo posto, nel 1859 fra le truppe regolari, nel 1866 fra le schiere di Garibaldi, ove si ebbe la menzione al valore.

Luigi Casorati fu anche insigne scrittore di cose giuridiche. Tra le sue opere la più ragguardevole è il commento al codice di procedura penale, fatto in collaborazione con il senatore Borsani. Un'aureo studio è la monografia « Il processo penale e le riforme »; dotto il commento alla legge sui giurati. Scrisse inoltre molti e pregiati articoli nel *Monitore dei Tribunali*, nella *Rivista Penale* ed in altri periodici legali. Di carattere mite, ebbe molti amici, nessun nemico. Stimato ed apprezzato da quanti lo conob-

bero, fu carissimo a parecchi dotti stranieri. E quando, chiamato al tranquillo seggio di magistrato di Cassazione, poteva con maggior calma attendere ai suoi prediletti studi e continuare a prestar l'opera sua sapiente ed efficace alla preparazione delle leggi penali, un triste destino lo rapì, il 4 agosto ultimo, ai congiunti, agli amici, alla patria, alla scienza.

Inaugurando i vostri lavori ho creduto dover mio dedicare una parola di compianto all'amico e collega, al dotto ed integro magistrato, e di proporre, come faccio, che la Commissione presenti le sue condoglianze alla sventurata famiglia.

**GUALA** si associa alle parole del Presidente e propone che la commemorazione venga inserita negli Atti della Commissione.

La proposta del presidente e quella dell'on. Guala sono approvate all'unanimità.

Il **PRESIDENTE** invita il commissario Bodio a riferire sul movimento della criminalità e sulle risultanze di esso, secondo le statistiche del dodicennio 1873-84.

#### **RELAZIONE BODIO sul movimento della delinquenza nel periodo 1873-84.**

Mi onoro di presentare compiuto lo studio comparativo fatto sull'andamento della delinquenza nel periodo di undici anni 1873-1883 del quale ho già reso conto sommariamente nella seduta del 24 febbraio di quest'anno. Allora però il lavoro non era finito. Esso arrestavasi ai distretti di corte d'appello, mentre ora i dati degli ultimi cinque anni sono esposti distintamente per ciascuna provincia. Aggiungo inoltre le cifre provvisorie del 1884, desunte in parte dai prospetti sommari allegati alle Relazioni annuali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e in parte dalle tavole analitiche tuttora in corso di revisione.

Unisco poi alcuni confronti coll'estero, riservandomi di continuare a presentare in altra sessione questi tentativi di statistica internazionale ai quali attende l'Ufficio di Statistica e che domandano uno studio arduo e lungo sul diritto punitivo e processuale dei varii Stati.

Occupiamoci innanzi tutto della statistica del nostro paese. Per questo studio retrospettivo non si potè risalire più addietro del 1873, poichè gli elementi divenivano troppo manchevoli e disparati. Però anche nel materiale statistico riguardante gli anni posteriori trovansi frequenti lacune e difetti di omogeneità per cagione dei *momenti* diversi della procedura ai quali si riferisce l'indagine.

Talora, infatti, si adotta una classificazione dei reati in pochissime grandi rubriche: tal'altra se ne fa una classificazione meno sommaria; per alcuni anni si classificano i reati e non gli autori, ovvero i reati denunciati e non quelli pei quali seguì giudizio, o condanna, per altri anni si dà la classificazione dei reati pei quali seguì giudizio o ovvero quelli pei quali seguì condanna e non quella dei reati denunciati. Talvolta si classificano, secondo i titoli dei reati, gli imputati giudicati e non i condannati; altra volta solamente i condannati e non giudicati; e così via discorrendo pei vari elementi nelle loro svariate combinazioni.

Nel volume che presento, i reati sono stati divisi in 19 gruppi, secondo la classificazione adottata nelle statistiche dal 1875 al 1879 inclusivi, riconducendo a questa classificazione (a fine di rendere possibili i confronti) anche quella più particolareggiata che trovasi nelle statistiche degli anni 1880 e successivi. Solo per i giudizi innanzi ai Pretori si dovette limitare la divisione a quattro gruppi, non consentendo le statistiche pubblicate maggiori specificazioni.

Nella tavola I del volume è delineato lo schema generale del lavoro.

In corrispondenza alla classificazione dei reati vi è descritto lo svolgimento del processo nelle sue grandi linee, cioè: denunce, istruttorie e giudizi; limitatamente però ai reati venuti a cognizione del P. M., e tralasciando quindi tutti i reati minori di competenza originaria dei Pretori e ad essi denunciati direttamente.

Rispetto alle denunce si ha il numero dei reati denunciati pei quali providero gli Uffici del P. M. (compresi quelli di cui erano ignoti gli autori) e il numero degli imputati noti o indiziati, contro i quali fu iniziato procedimento.

Sotto la rubrica delle istruttorie è esposto il numero dei reati ed il corrispondente numero degli imputati pei quali fu avviata istruttoria, sia presso gli Uffici d'istruzione, sia presso le Sezioni

d' accusa, con le risultanze dell' istruttoria stessa, indicando, cioè, se vi fu proscioglimento dall'imputazione o rinvio a giudizio.

I giudizi, infine, sono distinti secondo che ebbero luogo innanzi ai Pretori, o ai Tribunali correzionali giudicanti in primo grado, o alle Corti d'assise ed è data notizia tanto dei reati e degli imputati pei quali seguì giudizio, quanto di quelli pei quali seguì condanna.

Le lacune sono varie e numerose, come dissi. Ad ogni modo questo grande lavoro di ricostruzione sulle antiche statistiche, se anche non è riuscito cosa completa, come sarebbe stato desiderabile, dispensa gli studiosi da qualunque altra ricerca retrospettiva. Tutto quanto si poteva trovare fu utilizzato colla maggiore diligenza e colla più sottile critica dei documenti.

Rispetto all'anno 1873 si hanno solamente i dati complessivi per tutto il Regno, non essendo mai state pubblicate le tavole per i singoli distretti di corte d'appello; nè potendosi ora rintracciare gli elementi originali per ciascun Tribunale o Corte.

Per quell'anno non si ha neppure la divisione dei reati nei 19 gruppi suaccennati, ma una classificazione molto più sommaria. Rispetto alle Corti di assise le suddivisioni sono cinque, cioè: reati contro la pubblica amministrazione; contro la fede pubblica; contro le persone; contro le proprietà; altri reati preveduti dal codice penale o da leggi speciali. Quanto ai Tribunali ed ai Pretori le suddivisioni si riducono a quattro.

Oltre a ciò, per il 1873 mancano affatto le cifre dei reati denunciati e degli imputati noti o indiziati, e qualsiasi notizia sugli imputati ed i reati nel periodo istruttorio. Riguardo ai giudizi si hanno soltanto le cifre degli imputati giudicati e dei condannati dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'assise e le cifre dei reati pei quali seguì condanna innanzi ai Tribunali e alle Corti suddette.

Per l'anno 1874, oltre alle lacune accennate per l'anno 1873, manca la notizia dei reati pei quali seguì condanna presso i Pretori, ma si ha il vantaggio di potere distribuire per distretti di Corte d'appello i pochi dati che si posseggono.

Negli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 la raccolta dei dati fu fatta con modelli identici.

Per tutti questi anni è dato bensì il numero dei reati denunciati in ciascun anno, ma non quello corrispondente degli imputati noti o indiziati.

Inoltre, quanto alle Sezioni di accusa, il numero dei reati pei quali seguì istruttoria non è distinto secondo l'esito della medesima, nè secondo che si trattava di imputati noti od ignoti. Infine i giudicati ed i condannati dai Pretori non sono distinti secondo i reati, e dei reati sono classificati soltanto quelli per i quali seguì condanna, e non tutti quelli pei quali seguì giudizio.

Per il 1875 nei giudizi di primo grado innanzi ai Tribunali, sono riuniti in una sola rubrica i diversi reati contro le persone e la stessa agglomerazione è fatta quanto ai reati contro le proprietà. Analoghe osservazioni occorrono rispetto ai giudicati ed ai condannati per gli stessi due ordini di reati.

Per gli anni 1876, 1877 e 1878, poi, a differenza del 1875, nei reati contro le persone si distinguono gli omicidii d'ogni specie (compresi i ferimenti seguiti da morte) dagli altri reati contro le persone, ed i furti qualificati sono separati dal complesso dei reati contro le proprietà. E riguardo alle Corti d'assise manca la classificazione dei reati pei quali ebbe luogo giudizio.

Per il 1879 e il 1880 le notizie sono anche più scarse che non per gli anni precedenti. Manca il numero degli imputati in corrispondenza alla classificazione dei reati denunciati, e si ha soltanto il numero degli imputati in complesso. Così pure nel periodo istruttorio si conosce il numero totale degli imputati prosciolti e quello dei rinviati a giudizio, ma senza distinzione di reati. Pei reati, poi, manca la notizia dell'esito dell'istruttoria. Per i giudizi avanti ai Pretori, la classificazione dei reati è limitata a quelli pei quali seguì condanna. Anche pei Tribunali non si hanno gli imputati distinti per reati, ma solamente il numero totale degli imputati; manca pure ogni notizia dei reati pei quali seguì condanna e si conosce solo il numero dei reati pei quali seguì giudizio, classificati secondo le specie loro. Però tanto la notizia sommaria degli imputati condannati, quanto la notizia particolareggiata circa i reati, sono viziate dalla circostanza che esse riguardano complessivamente i giudizi in primo grado di giudizio ed in appello dai Pretori.

Per gli anni 1881, 1882, 1883 si lamentano gli stessi difetti come pei due anni precedenti, con questo solo miglioramento che si sono potuti sceverare dal complesso degli imputati condannati dai Tribunali quelli condannati in primo grado, mentre rispetto ai reati, continuano a rimanere confusi quelli giudicati in appello con quelli giudicati in primo grado.

Per l'anno 1883 si ha inoltre la notizia dei reati pei quali seguì giudizio innanzi ai Pretori.

Per le Corti d'assise, invece, a cominciare dal 1879 si hanno notizie complete, poichè da quell'anno si richieggono dati nominativi e descrittivi per ciascuna sessione.

Il volume si divide in tre parti.

Nella prima è esposto il movimento della delinquenza per il complesso del Regno durante gli undici anni 1873-83.

Questa parte si compone di tre tavole, la prima delle quali sintetizza l'andamento generale dei procedimenti penali rispetto ai reati e agli imputati considerati nel loro complesso in ciascun anno del periodo, colla divisione della giurisdizione e delle varie fasi del giudizio.

La seconda tavola presenta, anno per anno, le stesse notizie colla specificazione dei reati e degli imputati in 19 categorie.

La terza tavola, abbandonate quelle rubriche della tavola prima per le quali non si poteva avere la serie dei dati, raccoglie le cifre dei reati, per tutti gli stadi del processo, e (dall'anno 1875 in poi) anche quelle degli imputati, innanzi le Corti di assise; tutte queste notizie sono presentate in altrettanti specchi, quante sono le categorie nelle quali furono divisi i reati. Si noti che gli imputati giudicati dalle Corti d'assise sono classificati nelle tavole II, III, (come pure nella V e VII,) secondo il titolo del reato ritenuto nella sentenza ed i reati pei quali seguì giudizio secondo il titolo indicato nell'atto di citazione o di accusa.

La parte seconda concerne il movimento della delinquenza nel decennio 1874-83, anno per anno, in ciascun distretto di Corte di appello, e si compone, a sua volta, di due tavole contrassegnate dai numeri IV e V.

La tavola quarta contiene il riassunto per anni e per distretti di Corte di appello, dei reati e degli imputati dei quali si occuparono le varie Autorità giudiziarie negli anni 1874-1883, senza specificazione di reati, e colle stesse lacune che si notano nella prima tavola. La tavola quinta dà per le singole Corti d'appello e per ciascuna delle 19 categorie di reati le stesse notizie della tavola seconda, ma per il solo novennio 1875-83.

La terza parte rappresenta il movimento della delinquenza durante il quinquennio 1879-83, nelle singole provincie.

Non si possono dare le cifre separatamente per ciascuna provincia innanzi al 1879, perchè prima di quell'anno le notizie delle denunce, delle istruttorie e dei giudizi classificati per reati erano pubblicate complessivamente per distretti di Corte d'appello e non per Tribunali, onde mancavano gli elementi per poter ricomporre coi circondari le provincie.

Quest' ultima parte è divisa in due tavole, VI e VII. La tavola sesta contiene le notizie che si riferiscono al totale dei reati e degli imputati distintamente per anni e per provincie, senza specificazione di reati; la tavola settima presenta le notizie stesse per ciascuno dei 19 gruppi di reato e per ogni anno del quinquennio, nelle singole provincie.

Le rubriche della tavola I sono disposte in modo da poter raccogliere tutte le notizie che si avevano pei due periodi 1873 a 1878 e 1879 a 1883.

Siccome tali notizie, per quanto riguarda l'istruzione preparatoria, erano state raccolte con criteri diversi nei due periodi, è naturale che nella testata della tabella si dovessero mettere accanto alle singole rubriche del primo periodo quelle del secondo.

Dalle tabelle nelle quali sono esposti i dati degli anni 1875-76-77-78 furono eliminate tutte quelle colonne che occorreivano nella tavola prima pei dati del secondo periodo 1879 al 1883 raccolti con differente metodo.

Le tabelle che contengono le notizie per gli anni 1879 al 1883 hanno un minor numero di colonne di quelle per gli anni 1875 a 1878, perchè nel secondo periodo i reati pei quali seguì istruttoria non sono distinti secondo l'esito della medesima, nè secondo che si trattava d'imputati noti od ignoti.

Nelle tavole III e V, che danno rispettivamente notizia, per il complesso del Regno e per ciascun distretto di Corte d'appello, delle istruttorie e dei giudizi per le singole categorie dei reati, sono state tolte, salvo che per le Corti d'assise, le colonne degli imputati, non potendosi essi classificare per tutto il periodo secondo la categoria dei reati pei quali vi fu istruttoria e giudizio a loro carico.

La tavola IV, che contiene i dati riassunti per anno e per distretti di Corti d'appello senza distinzione di reati, è identica nella testata alla tavola I, salvo che vi manca il 1873, poichè per quell'anno non vi sono che le cifre del Regno.

Nella terza parte del lavoro è stato necessario abbandonare quasi metà delle rubriche contenute nelle due precedenti, per poter presentare le notizie relative all'ultimo quinquennio.

Infatti si sono dovute togliere dalla tavola VI (istruttorie e giudizi, in ciascun anno dal 1879 al 1883, senza distinzione di reati) le due colonne degli imputati e dei reati pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione, e le sei colonne destinate ai reati ed imputati pei quali ebbe luogo citazione diretta del P. M. o istruzione formale presso gli Uffici anzidetti, perchè per gli anni posteriori al 1878 non si hanno più tali notizie.

È stata poi soppressa la colonna riguardante i reati pei quali provvide la Sezione d'accusa, perchè questa, essendo unica per l'intero distretto della Corte d'appello, non permetteva la divisione dei dati per provincie.

Per gli stessi motivi, nella tavola VII (istruttorie e giudizi, per singole categorie di reati, durante il quinquennio 1879-83) si sono dovute sopprimere :

1° la colonna dei reati denunciati pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione ;

2° la colonna dei reati pei quali ebbe luogo citazione diretta od istruzione formale ;

3° quella dei reati pei quali provvidero le Sezioni d'accusa.

Dopo avere fin qui parlato del metodo col quale fu condotto questo studio retrospettivo e delle lacune che presenta, giova che ne esponga i risultamenti di fatto.

Soltanto ora si può rispondere alla domanda se la delinquenza tenda da qualche tempo a crescere o a diminuire.

Però gli elementi per la risposta non possono desumersi da un solo ordine, di fatti, ma occorre dedurli da diversi fattori insieme combinati ; poichè non sarebbe possibile, per le cagioni già accennate, seguire il processo in tutte le sue fasi e durante tutti gli undici anni del periodo, per ciascuna giurisdizione e per tutte le figure di reati, e molto meno avere questa continuità di notizie per le singole provincie. Ad ogni modo alcune conclusioni si possono presentare senza tema di incorrere in errore.

Per farsi un giusto concetto delle condizioni della delinquenza, il primo elemento che si deve prendere in esame è quello dei

reati denunciati al Pubblico Ministero. È ben vero che il numero di questi reati non dà una compiuta rappresentazione del movimento della delinquenza, poichè dovrebbe a tal uopo essere integrato col numero di quelli denunciati direttamente ai Pretori. Ma siffatta notizia non fu mai data nelle statistiche pubblicate fino a qui, e si è cominciato a richiederla soltanto nel 1884 (a). Però, la mancanza di questi dati non toglie valore alle ricerche istituite e ai risultamenti ottenuti, trattandosi, per la maggior parte, di contravvenzioni e, per la rimanente, di delitti di pochissima gravità punibili con pena non maggiore di tre mesi di carcere e di 300 lire di multa.

Dal prospetto seguente si desume quanti furono nel decennio 1875-84 i reati ai quali si riferivano le denunce o querele sulle quali provvede il Pubblico Ministero, escluse quelle mandate all'Archivio per insussistenza del fatto o perchè questo non costituiva reato.

Anno	Reati denunciati esclusi i fatti riconosciuti dal Pubb. Ministero insussistenti o non costituenti reato	Anno	Reati denunciati esclusi i fatti riconosciuti dal Pubb. Ministero insussistenti o non costituenti reato
1875.....	233,468	1880.....	290,432
1876.....	223,784	1881.....	264,529
1877.....	240,326	1882.....	263,019
1878.....	259,355	1883.....	260,276
1879.....	273,251	1884.....	253,275

Dal 1880 in poi il numero dei reati è in diminuzione sensibile: ma ciò nonpertanto nel 1884 si contavano tuttora 20,000 reati denunciati di più che nel 1875 e 30,000 di più che nel 1876.

Questo aumento sarebbe un fatto grave; ma esaminando minutamente l'organismo della statistica penale nelle sue varie fasi

(a) I reati denunciati direttamente ai pretori furono 254,000 in cifre tonde nel 1884, e 270,000 nel 1885, oltre a due terzi dei quali (68 su 100) punibili con sole pene di polizia e meno di un terzo con pene correzionali.

si arriva a persuadersi che la differenza tra il primo periodo (1875-78) e il secondo (1879-84) deve essere minore di quella che apparisce dalle cifre riprodotte più sopra.

Infatti si ha motivo di ritenere che nelle statistiche del primo periodo non siano contemplati quei reati che dal Pubblico Ministero erano stati rimessi, per ragioni di competenza, al giudizio del Pretore, poichè in testa ai modelli distribuiti agli Uffici giudiziari per la raccolta dei dati originali riguardanti gli anni 1875-78 si legge: *reati denunciati pei quali ebbe luogo citazione diretta o istruzione formale.*

Ora, aggiungendo alle suesposte cifre dei reati denunciati negli anni 1875-78 i 14,300 che, in media, furono rimessi dal Pubblico Ministero ai Pretori nello stesso periodo di tempo e arrotondando le cifre, si forma la seguente serie, che va considerata come la rappresentazione dell'andamento della delinquenza, la più prossima al vero, in quanto quest'andamento può essere indicato dalle denunce e querele ritenute fondate dal Pubblico Ministero.

Anno	Reati denunciati	Per ogni 10,000 abitanti
1875.....	248,000	90.24
1876.....	238,000	85.71
1877.....	255,000	91.04
1878.....	274,000	97.13
1879.....	273,000	96.00
1880.....	290,000	101.67
1881.....	265,000	93.11
1882.....	263,000	91.53
1883.....	260,000	89.62
1884.....	253,000	86.16

Che se, invece di paragonare tra loro le cifre dei reati denunciati, si fa il confronto per i vari anni sul numero dei procedimenti esauriti dal P. M. (avendo cura di eliminare quelli da esso mandati all'archivio per inesistenza del fatto o perchè il fatto non costituiva reato) si trovano queste cifre omogenee per tutta la serie degli anni.

Anno	Totale dei procedimenti esauriti dal Pubb. Min: (a)	Procedimenti mandati all'archivio	Procedimenti inviati ai pretori o agli Uffici d'istruzione o chiamati al giudizio per citazione diretta.
1875.....	240,987	12,271	228,716
1876.....	231,583	15,584	216,004
1877.....	249,878	14,394	235,484
1878.....	254,558	14,243	240,307
1879.....	264,038	16,053	247,985
1880.....	286,762	17,820	268,942
1881.....	259,576	18,626	240,950
1882.....	256,024	18,049	237,975
1883.....	252,904	17,817	235,087
1884.....	245,083	18,681	226,402

Questo prospetto dimostra che nel 1884 il numero dei procedimenti (esclusi, com'ovvio, i mandati all'archivio) non solo è rimasto molto al disotto di quello del 1880, ma è stato leggermente inferiore a quello del 1875 e di poco superiore a quello del 1876 che presenta la proporzione più bassa di tutto il periodo.

Abbiamo visto che nell'anno 1880 si ebbe a contare il maggior numero di *reati denunciati*. E se si guarda al numero degli *imputati*, il *maximum* cade parimente nel 1880.

Se poi, invece di esaminare le cifre dei reati denunciati e dei procedimenti esauriti dal P. M., si studiano le cifre degli imputati noti od indiziati pei quali provvidero gli Uffici di istruzione, non avendosi per tutti i dieci anni il numero degli imputati per i quali provvide il P. M. (b), si trova un andamento pressochè identico, col *maximum* nel 1880.

(a) Per gli anni 1875-78 non sono computati i procedimenti speciali per contravvenzione alla sorveglianza della pubblica sicurezza, la media annua dei quali, nel quinquennio 1879-83 fu di 2,941.

(b) Questo numero si conosce solamente per gli anni dal 1879 in poi, e fu il seguente:

1879.....	267,485
1880.....	280,500
1881.....	258,324
1882.....	260,966
1883.....	256,534
1884.....	259,009

Non conviene dimenticare, per altro, che il numero degli imputati non è un indice così sicuro del movimento della delinquenza come quello delle denunce dei reati, poichè a numero eguale di reati quello degli imputati noti o indiziati può essere diverso; ed anzi, sotto un certo aspetto, torna ad onore delle Autorità politiche una più alta proporzione degli imputati in confronto ai reati denunciati, perchè vuol dire che esse sono riuscite nell'intento di scoprirne gli autori.

Ad ogni modo ecco le cifre degli imputati noti e pei quali fu provveduto dagli Uffici di istruzione e dalle Sezioni d'accusa, con la distinzione di quelli rinviati al giudizio.

Anno	Imputati noti e pei quali fu provveduto						
	dagli Uffici di istruzione (a)		dalle Sezioni di accusa				
	in complesso	rinvii al giudizio o al procedimento di accusa.	in complesso	rinvii al giudizio			delle Corti d'assise
				Totale	dei Tribunali o d'altre Autorità	cifra assoluta	
1875.....	230,099	174,403	27,715	25,260	16,639	8,591	34.01
1876.....	220,991	162,783	25,767	23,421	15,402	8,019	34.24
1877.....	220,760	166,727	27,265	25,180	17,471	7,709	30.62
1878.....	241,004	178,962	30,419	23,198	19,863	8,335	29.56
1879.....	210,010	165,330	34,766	31,421	21,849	9,572	30.46
1880.....	253,823	174,245	39,300	36,431	26,333	10,098	27.45
1881.....	212,431	146,223	32,899	30,002	21,018	8,934	29.94
1882.....	217,715	151,689	30,034	27,705	19,872	7,833	28.27
1883.....	218,818	153,187	30,355	27,989	20,119	7,870	23.12
1884.....	224,338	159,268	29,584	27,561	19,581	7,983	29.34

(a) Nelle cifre degli anni 1875 a 1878 sono compresi gli imputati pei quali ebbe luogo citazione diretta del Pubblico Ministero.

Vediamo ora quanti furono giudicati e quanti condannati dai Pretori, dai Tribunali correzionali e dalle Corti di assise. È il prospetto più significativo che si possa presentare e quello in cui i dati sono più certi e più esattamente comparabili fra loro.

Anno	Giudizi dei Pretori (a)		Giudizi dei Tribunali correzionali in primo grado (a)		Giudizi delle Corti d'assise (a)	
	Giudicati	Condannati	Giudicati	Condannati (b)	Giudicati	Condannati
1873.....	299,830	204,860	81,783	61,753	9,656	7,270
1874.....	318,612	217,381	85,025	63,932	9,795	7,497
1875.....	304,989	214,092	79,581	61,196	9,596	7,238
1876.....	269,227	182,852	76,220	55,933	9,005	6,682
1877.....	301,025	203,019	73,084	53,822	8,795	6,727
1878.....	276,813	187,472	73,009	48,704	8,433	6,394
1879.....	328,538	231,735	77,612	?	9,475	7,109
1880.....	364,991	262,035	95,810	?	19,581	7,805
1881.....	328,577	231,665	88,575	66,244	10,364	7,684
1882.....	338,252	235,808	80,979	61,509	8,228	6,035
1883.....	335,800	232,594	75,816	58,414	8,127	5,702
1884.....	347,396	254,980	72,650	55,168	7,702	5,375

(a) Importa avvertire che fra i giudicati e i condannati si comprendono anche quelli che lo furono in grado di opposizione a sentenza contumaciale, o di purgazione di contumacia, o di rinvio dalle Corti di cassazione, i quali figurano perciò nelle tavole statistiche due volte, o nello stesso anno o in anni diversi non essendosi mai chiesto per il passato distinta notizia di questi speciali giudizi. Tuttavia il loro numero, benchè non sia noto con precisione, è indubbiamente così lieve, rispetto al complesso dei giudicati e dei condannati da non poter produrre alcuna sensibile alterazione nelle cifre effettive e proporzionali surriferite, salvo che nei giudizi avanti le Assise dove, da indagini avviate recentemente, si può ritenere che oscillino annualmente fra il sette e l'otto per cento.

(b) Non si conosce il numero dei condannati negli anni 1879 e 1880, perchè per questi due anni si trovano riuniti nella statistica i condannati dai Tribunali in primo grado di giudizio e quelli condannati in sede d'appello.

Da queste cifre effettive si traggono i seguenti rapporti ogni 10,000 abitanti.

Anno	Imputati condannati (a) ogni 10,000 abitanti (b)		
	dai Pretori	dai Tribuna- li correzio- nali in pri- mo grado.	dalle Corti d'assise
1873.....	75.41	22.73	2.68
1874.....	79.66	23.43	2.75
1875.....	77.90	22.27	2.68
1876.....	65.86	20.14	2.41
1877.....	73.55	19.21	2.40
1878.....	66.46	17.27	2.27
1879.....	81.49	?	2.50
1880.....	91.86	?	2.74
1881.....	81.40	23.28	2.70
1882.....	82.07	21.41	2.11
1883.....	80.17	20.00	1.97
1884.....	86.83	18.79	1.83

Le cifre dei condannati devono però studiarsi tenendo conto delle amnistie concesse in diversi tempi (c).

(a) Vedi nota (b) alla pagina precedente.

(b) La popolazione sulla quale sono istituiti i rapporti annuali è quella calcolata alla fine di ciascun anno sui risultati del movimento dello stato civile.

(c) Con regio decreto del 3 giugno 1872 fu accordata un'amnistia per i reati di stampa perseguibili d'ufficio, per le contravvenzioni alle leggi sulla guardia nazionale, alle leggi e regolamento sullo stato civile, sulla caccia e il porto d'armi e sui pesi e misure, alla legge di pubblica sicurezza e alle leggi forestali fino a lire 50; nonchè pei delitti e le contravvenzioni di azione pubblica punibili col carcere o pene non maggiori di 3 mesi di durata o con pena pecuniaria equivalente, eccettuati i reati di furto, frode, falso, truffa, infedeltà, ribellione, oltraggio o violenza contro i depositari dell'Autorità e della forza pubblica, detenzione e porto d'armi insidiose, oziosità e vagabondaggio.

Con regio decreto del 28 novembre 1875 ne fu concesso un'altra pei reati contro le leggi sulla guardia nazionale.

Con due regi decreti del 2 ottobre 1876 fu accordata l'amnistia per i reati d'azione pubblica commessi col mezzo della stampa, pei reati politici, pei reati commessi in contravvenzione alla legge ed ai regolamenti dell'imposta sul macinato punibili con pena detentiva estensibile ad un anno di carcere o con pena

Gli effetti delle amnistie furono molto diversi nei vari anni, come si scorge dalle seguenti cifre :

Anno	Prosciolti per amnistia alle Sezioni di accusa
1875.....	2,821
1876.....	25,842
1877.....	30,525
1878.....	100,046
1879.....	32,609
1880.....	5,916
1881.....	8,310
1882.....	11,047
1883.....	2,914
1884.....	823

Nel 1876 il numero dei condannati dai Pretori (183 mila) fu basso, appunto per causa dell'amnistia data verso la fine dell'anno; la quale circostanza influi ad attenuare il numero dei condannati anche nell'anno successivo. Nel 1878, poi, l'amnistia data al principio dell'anno, per l'avvenimento del Re Umberto al trono, fece diminuire considerevolmente il numero dei condannati. Al contrario nel 1880 vi fu realmente un maggior numero di reati denunciati; ma fu

pecunaria equivalente, e pei reati di azione pubblica punibili con pena sino a 3 mesi di carcere, eccettuati i reati di furto, frode, falso, truffa, infedeltà, ribellione, resistenza, oltraggio o violenza contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica, e quelli di detenzione e porto d'armi insidiososi, di oziosità e vagabondaggio.

Con regio decreto del 5 gennaio 1878 fu bandita una nuova amnistia per tutti i reati politici, pei reati di stampa e per i reati di ogni altra specie *indistintamente* punibili colla pena del carcere sino a sei mesi o con pena pecunaria equivalente.

Con regio decreto del 20 settembre 1890 fu data un'amnistia per i reati di stampa.

Ed infine, con regio decreto del 19 settembre 1891 ne venne largita un'altra pure pei reati di stampa ed anche pei reati politici soggetti a pene correzionali, per i reati commessi in contravvenzione alla legge ed ai regolamenti dell'imposta sul macinato punibili fino a tre mesi di carcere o con pena pecunaria equivalente, per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul porto d'armi non vietate, alle leggi e regolamento forestali sino a 300 lire e alle leggi sul bollo, sulle carte da giuoco e sulle privative dello Stato riguardanti i sali o tabacchi, sino a lire 100.

anche accresciuto il numero dei giudizi e quindi delle condanne per le ispezioni straordinarie ordinate dal ministro Villa ai diversi Uffici giudiziari, le quali ebbero per effetto di accelerare il movimento degli affari, diminuendo l'arretrato.

L'aumento che si osserva negli ultimi anni nei condannati dai Pretori si deve in gran parte attribuire ai reati minori, e più specialmente alle contravvenzioni; infatti i condannati al carcere con o senza multa, che sono i rei dei reati più gravi giudicati dai Pretori, andarono scemando sensibilmente dal 1879 al 1883. Solo nell'anno 1884 si avverte un certo aumento, che trova riscontro nel cresciuto numero complessivo dei condannati da questi magistrati.

Anno	Condannati al carcere	Anno	Condannati al carcere
1873.....	41,408	1879.....	57,283
1874.....	47,044	1880.....	68,785
1875.....	48,342	1881.....	55,185
1876.....	41,806	1882.....	53,581
1877.....	50,128	1883.....	53,051
1878.....	46,318	1884.....	59,445

Nei condannati dai Tribunali correzionali in primo grado di giudizio havvi una diminuzione nelle cifre effettive corrispondenti ai due anni estremi del periodo. Questa diminuzione è anche maggiore di ciò che apparisce a primo aspetto, se le cifre anzidette si mettono a raffronto con quelle della popolazione, poichè il numero degli abitanti del regno è cresciuto nel frattempo di oltre due milioni (da 26,994,338 il 1° gennaio 1873 a 29,010,652 il 1° gennaio 1884), il che equivale al 7  $\frac{1}{2}$  per cento. Conseguentemente la delinquenza avrebbe potuto crescere durante l'undicennio del sette e mezzo per cento senza che perciò potesse dirsi realmente maggiore.

Anche rispetto alla gravità dei reati si vede che non vi fu peggioramento perchè il numero dei condannati al carcere, (con o senza multa) è rimasto presso che stazionario.

Anno	Condannati al carcere con o senza multa
1873 .....	48,326
1874 .....	50,304
1875 .....	48,967
1876 .....	45,506
1877 .....	43,922
1878 .....	41,233
1879 (a) .....	?
1880 (a) .....	?
1881 .....	53,885
1882 .....	50,106
1883 .....	47,273
1884 .....	44,965

Ma il fatto più saliente nel movimento della delinquenza è quello della grande diminuzione nel numero dei condannati dalle Corti d'assise dal 1880 in poi, per cui codesto numero è sceso anche molto al disotto di quello che era nell'anno 1873, nonostante il considerevole aumento avvenuto nella popolazione del Regno dal 1873 al 1874.

Tali sono i risultati generali dello studio compiuto. E se anche voglia supporre che i magistrati si valgano ora in più larga misura della facoltà concessa di correzionalizzare, come si dice, i processi per crimini, ossia di rimandare al giudizio del Tribunale correzionale certi imputati che di regola dovrebbero essere portati innanzi alle Corti d'assise, non ne consegue perciò che la somma della delinquenza sia cresciuta, poichè, come già si è visto, anche il numero dei condannati dai Tribunali correzionali è diminuito. Infatti il totale dei condannati nei giudizi correzionali e in quelli delle assise è disceso nel dodicennio da 69,023 a 60,543 e la proporzione delle due categorie riunite si è ridotta da 25.41 a 20.62 ogni 10,000 abitanti.

(a) Non si hanno le cifre per questi due anni, poichè, come già si è avvertito, non furono distinti i condannati in primo grado dai condannati in grado d'appello.

Conviene ora distinguere le varie figure di reati nel movimento complessivo della delinquenza, e non soltanto per l'insieme del Regno, ma anche per distretti di Corte d'appello e per provincie, delineando così la geografia della delinquenza, almeno nelle sue principali forme.

Innanzi di procedervi, però, occorre ricordare che, a partire dal 1879, le cifre dei reati denunciati al Pubblico Ministero comprendono anche quelli rimessi al giudizio dei Pretori perchè riconosciuti di loro competenza originaria, e che, per rendere paragonabili i dati dell'intera serie, ai reati registrati sotto quella rubrica, per gli anni anteriori al 1879, se ne sono dovuti aggiungere 14,000 in cifra tonda.

Siffatta aggiunta, per altro, si è potuta fare soltanto per il complesso dei reati e non anche per le singole specie di essi; cosicchè, per quest'ultime, è giocoforza limitarsi a confrontare le cifre tali e quali si trovano nelle statistiche, tenendo sempre presenti le riserve fatte e la necessità di un'integrazione di cifre per il primo periodo.

Tuttavia vanno esenti dal difetto suindicato cioè non comprendono reati di competenza originaria dei Pretori, le cifre che si riferiscono alle seguenti categorie:

1° reati contro la sicurezza dello Stato; 2° reati contro la religione dello Stato e gli altri culti; 3° omicidii qualificati; 4° omicidii semplici; 5° grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine con omicidio; 6° grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio; 7° furti qualificati. Rispetto a queste sette categorie possono quindi farsi esatti confronti per gli anni 1875-84.

Premessa questa osservazione allo scopo di ben determinare il valore dei dati e le basi dei confronti, espongo nel seguente prospetto le cifre dei reati denunciati pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione negli anni 1875-78 e quelle dei reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero dal 1879 al 1884 limitatamente alle 7 categorie sovraccennate, con la media annua del decennio, ed il rapporto per 100,000 abitanti della media.

*Reati denunciati, pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione negli anni 1875 a 1878, e reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del P. M. negli anni 1879 a 1884.*

Anno	Specie dei reati						Furti qualificati
	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Omicidii qualificati	Omicidii semplici ed im-proviste ferimenti con susseguita morte	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	
1875.....	67	160	1,101	2,916	329	3,494	37,781
1876.....	40	130	1,250	2,902	611	3,789	37,230
1877.....	71	160	979	2,578	256	3,767	43,030
1878.....	191	233	1,104	3,033	440	4,478	52,124
1879....	129	341	1,831	3,924	255	4,489	48,980
1880.....	105	393	1,671	3,551	196	3,947	56,021
1881.....	98	483	1,523	3,152	183	3,121	41,661
1882.....	106	564	1,592	2,922	131	2,522	40,511
1883.....	193	529	1,444	2,925	113	2,221	38,024
1884.....	180	593	1,475	2,843	113	1,972	34,284
media del decennio	118	359	1,400	3,081	263	3,330	42,977
ogni 100,000 ab.	0.4	1.3	4.9	10.8	0.9	11.9	151.0

Donde si vede che i reati contro la religione dello Stato e gli altri culti sono notevolmente aumentati, tanto da raggiungere nel 1884 quasi il doppio della media del decennio ed il quadruplo di quelli denunciati nel 1875.

Sono parimente aumentati i reati contro la sicurezza dello Stato e anche gli omicidii qualificati, che nel 1875 erano 1,101 e sono stati 1,475 nel 1884, pur notandosi un sensibile miglioramento dal 1873, anno che segnava il massimo della serie.

Negli omicidii semplici ed improvvisi e nei ferimenti con susseguita morte, dopo varie oscillazioni, si osserva una diminuzione negli ultimi tre anni, le cifre che riferiscono ai medesimi essendo inferiori non solo alla media del decennio, ma anche alle cifre del primo anno del periodo.

Ma dove si manifesta più sensibile il miglioramento è nei reati contro le proprietà. Infatti le grassazioni, i ricatti, le estorsioni e le rapine con omicidio, che nel 1875 erano 329, salirono nel 1876 a 611; discesero nel 1877 a 256; e crebbero di nuovo a 440 nel 1878; quindi sono venute diminuendo fino a 113 nel 1883 e nel 1884, cioè al disotto della metà del rapporto medio del decennio e del terzo di ciò che erano nel 1875.

I ricatti e le grassazioni, estorsioni e rapine senza omicidio da 3,494 nel 1875, sono discese a 2,221 nel 1883 e a 1,972 nel 1884. Miglioramento adunque, e non lieve, si riscontra pure in questa categoria di reati.

Una diminuzione notevole si scorge eziandio nei furti qualificati, i quali da 37,784 nel 1875 scesero nel 1884 a 34,284.

Dato così uno sguardo sommario a queste categorie di reati, che comprendono le forme più gravi della criminalità e per le quali si hanno notizie assolutamente omogenee per l'intero decennio, restano ora da considerare le altre categorie, ossia quelle che per gli anni 1879 e seguenti possono essere più o meno influenzate dall'elemento perturbatore, che sono i reati di competenza pretoriale denunciati al Pubblico Ministero; ed all'uopo serve il prospetto che presento qui appresso.

*Reati denunciati pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione negli anni 1875 a 1878, e reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del P. M. negli anni 1879 a 1884.*

Anno	Specie dei reati											
	Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità e della forza pubblica.	Altri reati contro la pubblica amministrazione.	Reati contro la fede pubblica.	Reati contro il commercio.	Reati contro il buon costume.	Reati contro la pubblica tranquillità.	Reati contro l'ordine delle famiglie.	Altri reati contro le persone. (Esclusi gli omicidii e i ferimenti seguiti da morte).	Altri reati contro le proprietà. (Escluso lo grassazione con o senza omicidio e i furti qualif.).	Altri reati previsti dal codice penale.	Reati commessi col mezzo della stampa.	Reati previsti da leggi speciali.
1875.....	5, 128	4, 127	8, 549	683	2, 302	13, 866	2, 809	53, 300	54, 874	14, 809	.....	27, 140
1876.....	5, 064	4, 423	7, 844	644	1, 729	12, 236	2, 656	54, 348	55, 145	11, 703	(a)	22, 040
1877.....	5, 091	4, 997	13, 446	652	1, 650	14, 190	2, 747	50, 669	61, 498	10, 857	.....	23, 688
1878.....	6, 148	6, 471	13, 074	826	1, 543	18, 820	3, 081	54, 041	64, 003	9, 427	.....	20, 235
1879.....	6, 669	8, 316	11, 821	842	982	33, 298	3, 308	53, 190	65, 555	5, 307	574	21, 410
1880.....	7, 110	8, 545	15, 266	1, 028	884	36, 954	3, 258	53, 692	70, 738	3, 811	633	22, 659
1881.....	7, 904	8, 398	15, 293	1, 073	1, 126	36, 139	3, 518	55, 422	59, 815	4, 005	659	20, 936
1882.....	8, 033	8, 171	16, 280	1, 126	1, 081	34, 580	3, 518	57, 534	59, 652	3, 908	648	20, 110
1883.....	8, 763	8, 137	16, 812	1, 188	1, 060	33, 551	3, 579	60, 071	56, 618	4, 133	812	20, 058
1884.....	9, 560	8, 109	16, 964	1, 354	1, 209	32, 268	3, 429	61, 831	53, 765	4, 705	679	17, 942
media del decennio ..	6, 947	6, 969	13, 535	941	1, 357	26, 590	3, 190	53, 613	60, 167	7, 272	662	21, 627
ogni 100,000 abitanti...	24.4	24.5	47.5	3.3	4.8	93.4	11.2	195.4	211.4	25.5	2.3	76.0

(a) I reati commessi per mezzo della stampa non sono classificati a parte negli anni 1875 a 1878.

Per queste categorie di reati non si può fare un confronto sicuro fra i due periodi di tempo considerati nel prospetto, non solo perchè in esse comprendonsi per gli anni 1879-84, secondo periodo, quei 14,000 e più reati dei quali s'ignora la specie per gli anni 1875-78, ma anche perchè le classificazioni erano fatte, allora, con criteri evidentemente diversi dagli attuali. Infatti, solamente dal 1879 in poi si apre nelle statistiche la rubrica: « Reati commessi col mezzo della stampa », la quale presenta da 500 a 800 reati ogni anno. E sotto la rubrica « altri reati previsti dal Codice penale » mentre negli anni 1875 a 1878 si trovano classificati da 9,427 a 14,809 reati, nel periodo 1879-84 non se ne trovano più che da 3,811 a 5,307. Non è quindi improbabile che nelle statistiche degli anni anteriori al 1879 si comprendessero sotto questa voce generica molti reati che in quelli degli anni successivi figurano invece specificatamente in altre categorie.

Non pertanto può affermarsi che sono cresciuti notevolmente i reati di ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari od agenti della Autorità o della forza pubblica, che da 5,128 nel 1875 salirono a 8,763 nel 1883, ed a 9,560 nel 1884.

In aumento sono parimente i reati contro la fede pubblica ed il commercio. Il maggior contingente dei reati contro la fede pubblica è dato dalle falsificazioni di monete e dalla spendita di biglietti falsi, e l'aumento loro è in correlazione inevitabile coi fatti della circolazione cartacea più estesa, dello svolgimento degli istituti di credito e della affluenza dei biglietti pel cambio dopo l'abolizione del corso forzoso.

Procedendo nei confronti, si trova per gli anni 1879 e seguenti un fortissimo aumento nei reati contro la pubblica tranquillità in confronto del periodo precedente (1875-78). Tale aumento non può essere spiegato solamente col numero dei reati rimessi dal Pubblico Ministero al giudizio dei Pretori; altre ragioni vi devono avere contribuito.

Si riscontra pure nel secondo periodo un aumento, rispetto al primo, nei reati minori contro le persone; ma esso è forse meno elevato di quanto apparisce e dovuto, in parte, ai reati deferiti dal Pubblico Ministero al giudizio dei Pretori. Per altro è incontrastabile che, mentre gli omicidii vanno gradatamente scemando dal 1879, aumentano invece gli altri reati contro la vita e l'integrità personale, ossia cresce il numero ma diminuisce la gravità delle offese alle persone.

Nei reati contro le proprietà considerati nel prospetto antecedente (ad esclusione, cioè, delle grassazioni e dei furti qualificati) vi è una diminuzione costante, e questa diminuzione deve essere anche maggiore di quella che appare, per la ragione stessa testè accennata a proposito dei reati di minore gravità contro le persone. Anche i reati contro il buon costume scemarono, e non di poco, nel decennio; infatti da 2,302 nel 1875, essi sono discesi a 1,060 nel 1883, risalendo nel 1884 a 1,209. Ma va notata la circostanza che il numero di questi reati, pur mantenendosi inferiore alle cifre del primo periodo, dal 1879 viene aumentando ogni anno.

Una forte diminuzione si osserva eziandio negli altri reati previsti dal codice penale (da 14,809 nel 1875 a 4,705 nel 1884), ma essa è forse più apparente che reale, e ne è già stata accennata la probabile cagione.

Sono parimente in diminuzione i reati previsti da leggi speciali, che da 27,140 nel 1875, sono discesi nel 1884 a 17,942.

La distinzione dei reati commessi col mezzo della stampa si comincia ad avere nel 1879; essi sono andati d'anno in anno aumentando fino al 1883, nel qual'anno se ne ebbero 812, mentre in quello precedente erano stati 648; però nel 1884 diminuirono abbastanza notevolmente, rispetto al loro esiguo numero, poichè la statistica di quell'anno ne dà solo 679.

Dopo aver dato un rapido sguardo al movimento della delinquenza nell'intero Regno ed alla trasformazione, piuttosto che riduzione numerica, venutasi in essa effettuando, giova procedere a confrontare tra loro i diversi compartimenti territoriali, rappresentati dai venti distretti di Corte di appello, sotto l'aspetto dei reati denunciati al Pubblico Ministero, per quanto l'intensità della delinquenza può ritenersi rappresentata dal numero loro. A tale scopo serve il prospetto qui appresso, in cui sono esposte per ogni distretto le medie annue di alcune specie principali di reati e del complesso di questi, in rapporto a 100,000 abitanti. In esso si sono raggruppati i dati dei due periodi 1875-78 e 1879-83, senza tener conto del difetto di omogeneità che presentano (come fu ripetutamente accennato) alcune categorie di reati; ma la statistica essendo fatta in ciascun anno con metodo identico per tutti i distretti, i confronti tra l'uno e l'altro non possono esserne sensibilmente viziati.

Numero medio annuo dei reati denunciati agli Uffici del Pubblico

Distretto di	Popolazione (Cens. 31 dic. 1881)	Specie					
		Ribellioni e violenze contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	Omicidii qualificati (c)
Genova .....	1,061,842	21.4	13.9	56.0	63.7	15.7	2.4
Casale.....	1,072,999	9.2	10.3	31.2	62.8	7.5	1.9
Torino ....	2,340,540	15.1	9.3	46.1	58.3	9.7	2.4
Milano .....	1,877,117	13.8	8.0	42.4	46.0	9.1	1.3
Brescia .....	1,460,209	14.2	13.6	43.4	46.8	11.7	1.5
Venezia .....	2,814,173	18.6	16.8	52.2	50.4	11.0	1.7
Parma ..	1,018,236	14.3	12.9	44.1	51.8	7.7	1.6
Lucca .....	689,659	24.5	31.4	33.4	81.2	20.7	3.3
Firenze .....	1,349,741	14.3	18.1	41.4	60.0	14.2	3.6
Bologna .....	1,166,155	22.5	11.0	32.6	103.4	9.7	3.7
Ancona .....	1,511,339	20.1	17.6	60.5	75.4	11.6	4.9
Roma .....	903,472	49.4	37.0	65.0	161.3	24.9	6.6
Aquila .....	951,781	33.7	35.2	48.8	103.7	21.3	5.6
Napoli .....	3,786,515	35.7	30.4	41.9	183.4	21.7	6.9
Trani .....	1,589,034	22.7	21.0	34.8	77.9	16.1	4.1
Catanzaro .....	1,257,883	31.4	63.3	23.0	160.4	35.9	7.7
Messina .....	460,924	23.0	41.7	36.7	81.6	16.3	5.3
Catania .....	791,141	17.1	36.7	40.6	71.6	23.5	6.0
Palermo .....	1,675,336	33.6	33.8	33.5	101.9	22.8	17.2
Cagliari .....	682,002	31.5	32.7	71.6	84.1	16.5	13.7
Regno .....	28,459,628	23.4	24.0	46.2	91.2	15.9	4.9

Ministero nel novennio 1875-83 per ogni 100,000 abitanti.

dei reati													
Omicidii semplici ed improvvisi, e ferimenti con susseguita morte (c)	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio (c)	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Omicidii qualificati, semplici ed improvvisi, ferimenti con susseguita morte, grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio (b)	Totale dei reati denunciati						
6.2	171.1	0.4	5.0	125.0	210.1	9.0	830.2						
4.7	92.6	0.6	8.5	87.4	136.0	7.2	500.6						
4.9	94.8	3.2	12.0	99.6	118.2	10.5	521.6						
1.9	109.3	0.3	8.4	135.5	174.4	3.5	646.2						
4.0	117.5	0.3	6.6	181.4	209.9	5.8	731.6						
4.3	125.4	0.5	4.4	196.6	343.0	6.5	955.1						
3.1	74.8	0.7	7.3	180.2	223.6	5.4	690.3						
9.3	203.5	0.2	5.2	137.6	185.8	12.8	899.0						
6.9	107.6	0.1	11.7	102.1	184.2	10.6	652.3						
7.8	117.2	0.5	19.8	228.6	254.2	12.0	923.5						
9.8	189.5	0.5	6.0	127.7	189.8	15.2	800.2						
13.0	377.2	0.8	25.5	291.5	381.0	25.4	1,537.4						
17.4	340.5	0.6	6.2	117.6	172.5	23.6	1,026.5						
19.7	335.6	0.6	17.4	156.3	207.5	27.2	1,212.7						
10.4	191.2	0.3	5.8	114.0	137.8	14.8	729.0						
22.6	340.7	0.9	14.1	172.6	210.4	31.2	1,293.6						
9.8	240.8	0.9	5.4	140.0	194.6	16.0	985.6						
15.5	225.7	1.2	14.6	164.2	213.8	22.7	920.7						
25.4	244.6	4.3	39.0	157.3	214.8	46.9	1,048.1						
17.2	157.5	1.6	19.7	233.0	372.3	32.5	1,293.4						
10.9	193.0	1.0	12.4	154.4	213.9	16.8	901.2						

N. B. La popolazione segnata in questo prospetto per i due distretti delle Corti d' appello di Catania e di Palermo è stata calcolata tenendo conto delle variazioni apportate alla circoscrizione di queste due Corti nel 1877.

(a) Queste medie sono state calcolate sulle medie di quattro anni soltanto, poichè per i distretti di Catania e di Palermo è stata calcolata tenendo conto delle variazioni apportate alla circoscrizione di queste due Corti nel 1877.

(b) In questa colonna sono raggruppate le medie delle 3 colonne contrassegnate con la lettera (c).

la Toscana, dal 1879 in poi, le grassazioni con omicidio sono state comprese fra gli omicidii qualificati.

(c) In questa colonna sono raggruppate le medie delle 3 colonne contrassegnate con la lettera (c).

Disponendo i singoli distretti secondo l'ordine decrescente dei rapporti proporzionali, si forma il seguente quadro, dal quale emerge che Roma presenta il numero massimo di reati, seguita con un certo intervallo da Cagliari e Catanzaro. I distretti di Torino e Casale ne hanno meno di tutti.

*Reati denunciati, in complesso.*

(ogni 100,000 abitanti).

Roma .....	1,537	Genova .....	830
Cagliari.....	1,293	Ancona.....	800
Catanzaro.....	1,287	Brescia.....	732
Napoli .....	1,213	Trani.....	729
Palermo.....	1,048	Parma.....	681
Aquila.....	1,027	Firenze.....	652
Messina.....	986	Milano.....	646
Venezia.....	955	Torino.....	522
Bologna.....	929	Casale.....	501
Catania.....	921		
Lucca.....	899	Regno.....	901

Ma questi rapporti possono essere influenzati dalla quantità dei reati minori; laonde, per cavarne conseguenze più giuste, conviene portare l'esame sopra determinate categorie, fra le più importanti.

Prendiamo perciò a considerare le grassazioni con omicidio, gli omicidii qualificati, gli omicidii semplici ed improvvisi e i ferimenti susseguiti da morte, scrivendo una appresso all'altra le Corti, come abbiamo fatto precedentemente, in ordine decrescente delle cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

*Omicidii qualificati e semplici, ferimenti seguiti da morte e grassazioni con omicidio.*

(ogni 100,000 abitanti).

Palermo.....	46.9	Bologna.....	12.0
Cagliari.....	32.5	Firenze.....	10.6
Catanzaro.....	31.2	Torino.....	10.5
Napoli .....	27.2	Genova.....	9.0
Roma .....	25.4	Casale.....	7.2
Aquila.....	23.6	Venezia.....	6.5
Catania .....	22.7	Brescia.....	5.8
Messina.....	16.0	Parma.....	5.4
Ancona.....	15.2	Milano .....	3.5
Trani.....	14.8		
Lucca.....	12.8	Regno.....	16.8

Palermo adunque si trova, per questa specie di reati, al sommo della scala, avendo 13 volte più omicidii che Milano. I distretti che superano la media del Regno sono 7, cioè (oltre Palermo) Cagliari, Catanzaro, Napoli, Roma, Aquila e Catania. Tutti gli altri sono al disotto di essa. I distretti che stanno al basso della scala sono quelli di Venezia, Brescia, Parma e Milano; quest'ultimo ha appena il quinto della media del Regno.

*Reati di ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità e della forza pubblica.*

(ogni 100,000 abitanti).

Roma .....	49.4	Ancona .....	20.1
Napoli .....	35.7	Venezia .....	18.6
Aquila .....	33.7	Catania .....	17.1
Palermo .....	33.6	Torino .....	15.1
Cagliari .....	31.5	Firenze .....	14.3
Catanzaro .....	31.4	Parma .....	14.3
Messina .....	28.0	Brescia .....	14.2
Lucca .....	24.5	Milano .....	13.8
Trani .....	22.7	Casale .....	9.2
Bologna .....	22.5		
Genova .....	21.4	Regno .....	23.4

Roma, con la proporzione di 49.4, ha il massimo dei reati di ribellione, oltraggi e violenze contro depositari od agenti dell'autorità e della forza pubblica; Casale il minimo, con 9.2.

Il maggior numero degli altri reati contro la pubblica amministrazione, la media dei quali è di 24.0 per l'insieme del Regno, si ha nei distretti di:

Cagliari	82.7	ogni 100,000 abitanti
Catanzaro	63.3	id.
Messina	41.7	id.
Roma	37.0	id.
Catania	36.7	id.

ed il minor numero nei seguenti:

Bologna .....	11.0	Torino .....	9.3
Casale .....	10.3	Milano .....	8.0

Esaminando i reati contro la fede pubblica, si nota che i distretti nei quali abbondano sono:

Bologna .....	82.6	Ancona .....	60.5
Cagliari .....	71.6	Genova .....	56.0
Roma .....	65.0		

e quelli dove il numero ne è meno rilevante :

Catania.....	40.6	Lucca.....	33.4
Messina.....	33.7	Casale.....	31.2
Palermo.....	36.5	Catanzaro.....	28.0
Trani.....	34.8		

La media del Regno è di 46.02.

D'onde risulta che parecchi distretti, i quali sono inferiori, e anche di molto, alla media del Regno per ogni altra categoria di reati, per questa invece la superano notevolmente; il che dipende dalla natura stessa del reato, che alligna di più nei grandi centri commerciali, dove la circolazione del danaro e dei suoi surrogati è più attiva.

*Reati contro la pubblica tranquillità*  
(ogni 100,000 abitanti).

Napoli.....	186.4	Catania.....	71.6
Roma.....	161.3	Genova.....	63.7
Catanzaro.....	189.4	Casale.....	62.8
Bologna.....	108.4	Firenze.....	60.0
Aquila.....	103.7	Torino.....	58.3
Palermo.....	101.9	Parma.....	51.8
Cagliari.....	84.1	Venezia.....	50.4
Messina.....	81.6	Brescia.....	46.8
Lucca.....	81.2	Milano.....	46.0
Trani.....	77.9		
Ancona.....	75.4	Regno.....	91.2

Nei reati contro la pubblica tranquillità occupa il primo posto Napoli, cui tengono dietro Roma e Catanzaro; Milano e Brescia ne danno il minor numero.

*Reati contro l'ordine delle famiglie ed il buon costume*  
(ogni 100,000 abitanti)

Catanzaro.....	35.9	Firenze.....	14.2
Roma.....	24.9	Brescia.....	11.7
Catania.....	23.5	Ancona.....	11.6
Palermo.....	22.8	Venezia.....	11.0
Napoli.....	21.7	Torino.....	9.7
Aquila.....	21.3	Bologna.....	9.7
Lucca.....	20.7	Milano.....	9.1
Cagliari.....	16.5	Parma.....	7.7
Messina.....	16.3	Casale.....	7.5
Trani.....	16.1		
Genova.....	15.7	Regno.....	15.9

I reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume sono maggiormente frequenti nel distretto di Catanzaro, cui seguono, ma a qualche distanza, Roma, Catania e Palermo; sono, per contro, più scarsi nei territori delle Corti di Parma e Casale.

*Altri reati contro le persone (ferite, percosse, diffamazioni, duelli, ecc.)*

(ogni 100,000 abitanti)

Roma .....	377. 2	Cagliari.....	157.5
Catanzaro.....	340. 7	Venezia .....	125.4
Aquila .....	340. 5	Brescia.....	117.5
Napoli .....	335. 6	Bologna.....	117.2
Palermo .....	244. 6	Milano .....	109.3
Messina.....	240. 8	Firenze .....	107.6
Catania.....	225. 7	Torino .....	94.8
Lucca .....	203. 5	Casale.....	92.6
Trani .....	191. 2	Parma .....	74.8
Ancona.....	189. 5		
Genova .....	171. 1	Regno.....	193.0

Le ferite e percosse, le diffamazioni, i duelli ed in complesso i reati meno gravi contro le persone predominano nei distretti di Roma, Catanzaro, Aquila e Napoli. All'opposto sono poco numerosi, relativamente, in quelli di Parma, Casale e Torino.

*Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio.*

(ogni 100,000 abitanti.)

Palermo .....	39.0	Parma .....	7.3
Roma .....	25.5	Brescia .....	6.6
Bologna.....	19.8	Aquila.....	6.2
Cagliari .....	19.7	Ancona.....	6.0
Napoli .....	17.4	Trani .....	5.8
Catania.....	14.6	Messina.....	5.4
Catanzaro .....	14.1	Lucca .....	5.2
Torino .....	12.0	Genova .....	5.0
Firenze.....	11.7	Venezia .....	4.1
Casale.....	8.5		
Milano.....	8.4	Regno .....	12.4

Le medie più alte delle grassazioni, estorsioni e rapine senza omicidio sono date da Palermo, da Roma, da Bologna e da Cagliari; le più basse da Venezia e da Genova.

*Furti qualificati*  
(ogni 100,000 abitanti)

Roma .....	291.5	Lucca.. .....	157.6
Cagliari.....	238.0	Milano.....	135.5
Bologna.....	228.6	Ancona.....	127.7
Venezia.....	196.6	Genova.....	125.0
Brescia.....	181.4	Aquila.....	117.6
Parma.....	180.2	Trani.....	114.0
Catanzaro.....	172.6	Firenze.....	102.1
Catania.....	164.2	Torino.....	99.6
Palermo.....	157.3	Casale.....	87.4
Napoli.....	156.3		
Messina.....	140.0	Regno.....	154.4

Anche per questa specie di reati Roma, Cagliari e Bologna trovansi in prima linea, come nelle grassazioni senza omicidio, mentre Palermo se ne allontana, avvicinandosi alla media generale; Casale, Torino e Firenze vengono in ultima linea.

*Altri reati contro le proprietà*  
(ogni 100,000 abitanti)

Roma.....	331.0	Messina.....	194.6
Cagliari.....	372.3	Ancona.....	189.8
Venezia.....	343.0	Lucca.....	185.8
Bologna.....	254.2	Firenze.....	184.2
Parma.....	223.6	Milano.....	174.4
Palermo.....	214.8	Aquila.....	172.5
Catania.....	213.8	Trani.....	137.8
Catanzaro.....	210.4	Casale.....	133.0
Genova.....	210.1	Torino.....	118.2
Brescia.....	209.9		
Napoli.....	207.5	Regno.....	213.9

Negli altri reati contro le proprietà (furti semplici, truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, incendi, ecc.) Roma Cagliari e Venezia danno i rapporti di gran lunga più elevati; mentre Trani, Casale e Torino specialmente, danno i più tenui.

Riassumendo, Roma presenta le proporzioni più alte, in confronto alla popolazione, per il complesso dei reati denunciati, pei reati di ribellione, pei reati contro le persone esclusi gli omicidii, pei furti qualificati e per gli altri reati contro le proprietà.

Palermo dà i rapporti massimi per gli omicidii tanto qualifi-

cati quanto semplici, e per le grassazioni, i ricatti, le estorsioni e le rapine, sia con omicidio, sia senza omicidio.

Cagliari premeggia per i reati contro la pubblica amministrazione, escluse le ribellioni; Bologna per i reati contro la fede pubblica; Napoli per i reati contro la pubblica tranquillità; Catanzaro per i reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume.

Il rapporto più basso per il complesso dei reati denunciati si trova nel distretto di Casale; il quale offre pure il minimo per le ribellioni e violenze, per i reati contro l'ordine delle famiglie ed il buon costume, e per i furti qualificati.

Milano ha la media più piccola degli omicidii qualificati e semplici, delle grassazioni con omicidio, dei reati contro la pubblica amministrazione escluse le ribellioni, e dei reati contro la pubblica tranquillità.

Catanzaro dà il *minimo* dei reati contro la fede pubblica; Parma dei reati men gravi contro le persone; Venezia delle grassazioni, estorsioni e rapine senza omicidio; Torino degli altri reati contro le proprietà (furti semplici, truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, incendi, ecc.).

Giova ora vedere se gli aumenti e le diminuzioni osservate nell'insieme del territorio del Regno si verificano egualmente nei vari distretti di Corte di appello.

Negli omicidii qualificati e semplici, nei ferimenti seguiti da morte, nei ricatti e nelle grassazioni, estorsioni e rapine con omicidio si nota un aumento, sempre in confronto al primo anno della serie, nei distretti di Lucca, Napoli, Trani, Catanzaro, Messina e Catania; ed una diminuzione più o meno sensibile, in tutte le altre Corti prese ad esame, come risulta dalle seguenti cifre effettive:

*Omicidii qualificati ed omicidii semplici, ferimenti seguiti da morte e grassazioni, ricatti ecc. con omicidio.*

Distretto di	A n n o									
	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova .. . . . .	116	150	63	79	75	.98	103	85	89	92
Casale .. . . . .	117	98	56	74	91	91	86	69	70	89
Torino .. . . . .	327	259	284	377	222	179	194	166	207	194
Milano .. . . . .	53	45	42	92	78	89	61	74	63	53
Brescia .. . . . .	86	81	84	149	86	64	82	69	70	59
Venezia .. . . . .	161	155	223	180	241	241	158	143	131	142
Parma .. . . . .	73	64	36	63	72	52	43	46	41	47
Lucca .. . . . .	103	64	72	59	111	81	103	116	90	110
Firenze .. . . . .	101	107	138	188	186	131	121	154	163	90
Bologna .. . . . .	223	137	91	107	188	112	127	137	134	93
Ancona .. . . . .	234	204	178	218	278	279	220	219	236	189
Roma .. . . . .	245	212	153	194	290	246	208	245	209	207
Aquila .. . . . .	219	179	171	180	298	306	188	243	219	204
Napoli .. . . . .	762	803	800	809	1426	1370	1206	1083	1008	1036
Trani .. . . . .	155	187	193	252	297	266	258	236	245	271
Catanzaro .. . . . .	273	236	280	473	513	525	446	385	400	422
Messina .. . . . .	80	50	31	59	114	85	76	84	84	97
Catania .. . . . .	147	120	125	188	257	192	195	177	208	184
Palermo .. . . . .	710	1399 (a)	539	650	934	786	730	677	651	668
Cagliari .. . . . .	191	273	254	209	280	225	193	207	164	184

L' aumento osservato per il complesso del Regno nei reati contro la fede pubblica non si nota nel distretto di Roma, nè in quello di Parma e di Messina. L' accrescimento più notevole si è verificato nei distretti di Genova, in cui è più che duplicato nel decennio, e di Torino, dove nel 1884 fuvvi un numero di reati sei volte più grande di quelli denunciati nel 1875.

Le varie fluttuazioni di aumento e di diminuzione sono poste in evidenza dal prospetto qui appresso :

(a) Queste cifre che potrebbero credersi errate sono espressamente confermato dalla « *Relazione sulla amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Palermo dal 1° dicembre 1875 al 30 novembre 1876* del sostituto procuratore generale cav. GIUSEPPE MANGANO PULVIRENTI. Palermo, 1877, tip. diretta da G. Barravecchia ».

*Reati contro la fede pubblica.*

Distretto di	A n n o									
	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova .....	88	537	956	489	523	796	668	673	621	957
Casale .....	134	217	311	255	318	442	593	385	359	447
Torino .....	292	263	455	564	893	1750	2314	1587	1582	1863
Milano .....	443	443	884	1304	854	1282	898	473	589	498
Brescia .....	403	314	509	650	546	776	650	891	959	1018
Venezia .....	873	596	1227	1108	1167	1629	2228	2339	2064	2043
Parma .....	445	347	653	525	376	544	469	322	364	269
Lucca .....	168	177	260	233	203	250	322	216	246	278
Firenze .....	482	453	590	374	471	660	567	555	675	738
Bologna.....	299	201	1202	785	862	1040	1112	1610	1546	1048
Ancona .....	543	657	913	1107	1099	1043	753	1005	1109	1011
Roma .....	1272	330	416	302	331	502	706	838	588	475
Aquila .....	262	208	480	637	493	411	370	554	794	788
Napoli .....	1038	1027	1756	1886	1449	1659	1450	2079	1931	2227
Trani .....	354	373	583	556	427	493	601	719	872	891
Catanzaro.....	213	345	280	336	449	482	341	355	366	408
Messina.....	195	158	261	224	134	139	111	149	152	145
Catania .....	171	260	417	472	307	272	269	311	411	561
Palermo .....	540	620	862	541	509	515	457	611	842	739
Cagliari.....	334	318	431	526	440	581	414	608	742	560

In quest'altro prospetto sono registrate le ribellioni, le violenze e gli oltraggi contro depositari od agenti della forza pubblica. I distretti di Firenze e di Lucca presentano soli una diminuzione rispetto al primo anno della serie; in tutti gli altri havvi un aumento, che supera il doppio per quelli di Brescia, Ancona, Napoli, Trani, Catania, Palermo, Milano, Casale, Catanzaro, Venezia e Bologna.

*Ribellioni, violenze ed oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità  
o della forza pubblica.*

Distretto di	A n n o									
	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova .....	275	135	143	193	273	207	271	274	269	329
Casale .....	67	65	68	80	93	123	123	128	134	158
Torino .....	388	303	352	436	233	295	379	403	387	886
Milano .....	108	122	191	182	259	310	394	362	396	386
Brescia .....	147	145	116	158	222	236	315	271	253	304
Venezia .....	332	337	412	415	462	562	705	734	748	888
Parma .....	132	106	73	120	151	163	198	168	192	199
Lucca .....	320	159	190	296	89	117	124	117	105	94
Firenze .....	459	250	157	230	114	141	90	112	136	185
Bologna .....	163	155	197	217	279	267	340	372	367	372
Ancona .....	214	221	163	199	324	365	391	420	433	453
Roma .....	394	257	164	400	497	532	547	495	727	771
Aquila .....	233	223	247	257	336	386	402	356	391	394
Napoli .....	697	1077	1219	1473	1434	1406	1460	1659	1751	1779
Trani .....	213	232	229	254	351	416	459	479	563	699
Catanzaro .....	239	201	359	335	417	470	486	445	549	627
Messina .....	145	42	61	160	148	132	151	125	198	215
Catania .....	59	65	69	124	175	125	168	217	213	273
Palermo .....	377	722	501	371	574	632	623	609	655	766
Cagliari .....	161	137	180	195	133	222	263	237	296	287

Seguono due prospetti, nel primo dei quali figurano i ricatti e le grassazioni, estorsioni e rapine senza omicidio, rispetto alle quali si osserva, come nel Regno, una diminuzione in tutti i distretti, fatta eccezione di Genova e Messina, che nel 1875 ne avevano avuto un numero piccolissimo; nel secondo i furti qualificati, che risultano in aumento nei distretti di Casale, Catanzaro, Cagliari, Torino, Roma, Genova, Napoli, Catania, e in diminuzione negli altri, cioè in quelli di Milano, Palermo, Lucca, Venezia, Bologna, Brescia, Parma, Firenze, Ancona, Aquila, Trani, e Messina.

*Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio.*

Distretto di	A n n o									
	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova .....	26	60	87	100	147	40	40	27	51	49
Casale .....	123	61	94	123	164	71	76	72	39	48
Torino .....	332	299	253	315	371	221	279	264	194	200
Milano .....	94	190	254	206	193	129	124	107	109	94
Brescia .....	144	136	114	83	77	84	92	70	62	57
Venezia .....	112	128	137	158	165	157	82	87	79	105
Parma .....	94	42	87	124	70	69	75	48	56	41
Lucca .....	67	16	48	33	47	27	36	27	24	24
Firenze .....	139	105	221	227	176	190	120	128	117	100
Bologna .....	256	243	288	296	248	222	228	157	142	149
Ancona .....	88	93	82	121	93	147	85	78	59	47
Roma .....	354	300	249	271	232	244	154	129	143	153
Aquila .....	63	68	52	53	76	73	50	45	41	20
Napoli .....	611	620	467	880	913	932	661	414	430	383
Trani .....	53	87	97	104	131	123	101	70	65	49
Catanzaro .....	169	164	263	265	155	230	104	131	108	88
Messina .....	9	19	50	20	24	33	24	18	25	15
Catania .....	98	84	127	177	158	88	116	104	84	58
Palermo .....	552	936	600	813	956	708	568	438	310	237
Cagliari .....	107	133	197	103	185	184	106	108	83	45

*Furti qualificati.*

Distretto di	A n n o									
	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova.....	789	1,042	1,077	1,513	1,536	1,401	1,442	1,420	1,721	1,169
Casale.....	661	752	881	1,209	1,187	1,116	850	924	856	700
Torino ..	1,433	1,583	2,158	3,006	2,965	2,684	2,798	2,106	2,243	2,842
Milano.....	3,192	2,742	1,800	2,225	2,881	2,869	2,500	2,206	2,415	1,844
Brescia.....	2,594	2,429	3,014	3,681	2,688	2,649	2,322	2,121	2,336	2,035
Venezia.....	4,850	5,023	6,619	6,594	5,632	5,916	4,687	5,226	4,612	3,879
Parma.....	2,415	1,836	2,418	2,217	1,676	1,725	1,621	1,422	1,168	1,129
Lucca.....	1,005	1,003	1,155	1,042	875	1,242	836	750	579	443
Firenze.....	1,347	1,031	1,497	1,453	1,258	1,529	1,437	1,432	1,443	1,195
Bologna.....	2,218	2,009	2,909	3,384	3,149	3,437	2,481	2,205	2,121	1,982
Ancona.....	1,637	1,844	2,288	2,543	2,039	2,536	1,742	1,593	1,151	1,157
Roma.....	1,810	2,298	2,407	2,633	2,660	3,775	2,632	2,889	2,565	2,014
Aquila.....	935	1,008	1,065	1,336	1,279	1,654	928	1,052	788	731
Napoli.....	4,707	4,356	4,685	7,244	7,167	9,481	5,571	4,810	5,256	4,896
Trani.....	1,579	1,479	1,864	2,143	1,870	2,457	1,633	1,805	1,478	1,381
Catanzaro.....	1,390	1,361	2,027	3,418	2,509	3,385	1,779	1,934	1,682	1,820
Messina.....	570	548	527	736	695	897	615	663	557	514
Catania.....	680	852	919	1,600	1,827	1,620	1,527	1,440	1,173	1,063
Palermo.....	2,671	2,398	2,711	2,723	3,030	3,173	2,371	2,706	1,941	1,823
Cagliari.....	1,261	1,046	1,009	1,424	2,027	2,475	1,789	1,637	1,939	1,662

Nei tre prospetti che vengono appresso sono classificati gli altri reati contro le proprietà, e cioè: in uno i furti semplici; nell'altro le truffe, le appropriazioni indebite e le altre specie di frode; nel terzo le ricettazioni di oggetti furtivi, le contravvenzioni commesse dai negozianti, gl'incendii e gli altri modi di distruzione, guasto e deterioramento delle proprietà.

I dati per quest'ultimo confronto cominciano solo dal 1879, poichè anteriormente non si facevano tali distinzioni.

*Furti semplici.*

Distretto di	A n n o					
	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova.....	1,647	1,577	1,470	1,360	1,295	1,003
Casale.....	856	1,014	988	976	800	807
Torino.....	1,672	1,858	1,770	1,994	1,964	1,498
Milano.....	1,959	2,353	2,062	1,843	1,885	1,798
Brescia.....	2,214	2,284	1,763	1,764	1,671	1,470
Venezia.....	8,746	8,246	5,086	5,760	5,651	5,224
Parma.....	1,552	1,619	1,387	1,325	1,145	1,034
Lucca.....	960	1,129	961	913	807	627
Firenze.....	1,460	2,243	1,854	1,604	1,525	1,321
Bologna.....	2,183	2,493	1,746	1,733	1,600	1,489
Ancona.....	1,862	2,277	1,763	1,803	1,589	1,529
Roma.....	1,987	2,107	2,256	2,049	2,142	2,285
Aquila.....	1,062	1,284	939	999	920	892
Napoli.....	4,508	5,548	4,106	3,875	3,972	3,986
Trani.....	1,497	1,792	1,310	1,435	1,260	1,197
Catanzaro.....	1,411	1,960	1,333	1,469	1,208	1,187
Messina.....	581	739	526	649	458	416
Catania.....	1,264	1,191	1,207	1,218	1,061	993
Palermo.....	2,184	2,445	1,646	1,737	1,752	1,647
Cagliari.....	1,471	1,375	902	1,198	1,322	982

*Truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frode.*

Distretto di	A n n o					
	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova.....	411	466	492	381	405	324
Casale.....	228	232	247	214	224	202
Torino.....	602	571	738	846	597	757
Milano.....	748	777	765	742	637	648
Brescia.....	499	455	473	453	521	381
Venezia.....	1,350	1,370	1,273	1,197	1,194	1,056
Parma.....	343	400	299	302	263	241
Lucca.....	166	164	154	165	184	188
Firenze.....	337	453	367	332	275	310
Bologna.....	455	492	419	387	283	316
Ancona.....	443	527	475	445	488	439
Roma.....	734	917	787	884	1,001	992
Aquila.....	260	309	288	306	254	228
Napoli.....	1,656	1,736	1,635	1,657	1,703	1,532
Trani.....	387	547	345	382	362	359
Catanzaro.....	532	780	529	602	615	573
Messina.....	178	194	207	172	149	142
Catania.....	457	396	457	489	469	422
Palermo.....	753	844	710	664	634	698
Cagliari.....	411	543	588	540	730	600

*Ricettazione d'oggetti furtivi, contravvenzioni commesse da negozianti, incendi, ed altri modi di distruzione, guasto e deterioramento.*

Distretto di	A n n o					
	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Genova.....	322	390	368	401	360	304
Casale.....	393	339	404	379	337	459
Torino.....	555	469	671	594	540	745
Milano.....	447	316	364	356	424	457
Brescia.....	514	574	718	664	505	489
Venezia.....	947	1,140	967	1,182	940	1,136
Parma.....	433	463	666	636	613	547
Lucca.....	239	300	267	282	269	239
Firenze.....	439	675	539	445	404	428
Bologna.....	303	327	432	468	515	419
Ancona.....	593	544	587	525	443	485
Roma.....	536	620	636	598	631	560
Aquila.....	532	484	483	512	425	414
Napoli.....	3,250	2,294	2,067	1,901	1,654	1,616
Trani.....	722	559	622	489	447	400
Catanzaro.....	805	1,002	832	885	855	843
Messina.....	259	249	247	403	243	301
Catania.....	521	396	487	411	397	434
Palermo.....	639	907	956	846	851	948
Cagliari.....	795	970	1,199	811	747	748

Dall'esame di questi tre ultimi prospetti, che insieme riassumono gli altri reati contro le proprietà, si scorge che la maggior parte di questi consiste in furti semplici.

Tali sono i risultati più generali del parallelo istituito sulla delinquenza avvenuta nel periodo 1873-84, per l'insieme del Regno e per il territorio delle singole Corti d'appello.

Ci rimane ora da vedere il movimento della delinquenza per provincie. Non è possibile indicare la frequenza dei reati nelle singole provincie risalendo oltre il quinquennio 1879-83, perchè le notizie delle denunce, delle istruttorie e dei giudizi, per categorie di reati, anteriormente al 1879 si pubblicavano per distretti di

Corte d'appello, nè esistono più negli archivii i dati parziali per i singoli Tribunali; e non è nemmeno possibile estendere l'indagine al 1884, come si è fatto per il complesso del Regno e per i varî distretti di Corte d'appello, non avendosi ancora le notizie particolareggiate di tutti i circondari di Tribunale. Per altro i cinque anni suindicati sono i soli per i quali i dati furono raccolti con metodo identico e più razionale, cosicchè presentano una maggior certezza e si prestano a sicuri confronti.

Questa parte del lavoro, che è l'ultima, comprende due tavole. Nella prima sono esposte per ciascun anno del quinquennio e per ciascuna provincia le cifre complessive dei reati e degli imputati nelle diverse giurisdizioni, senza distinguere le specie dei reati; nella seconda è dato pure per ogni provincia, anno per anno e per ciascuna delle 19 categorie nelle quali si sono distinti i reati, il numero dei reati medesimi secondo le denuncie, le istruttorie ed i giudizi, come pure il numero degli imputati giudicati e condannati, ma soltanto per le Corti d'assise.

A meglio chiarire i risultati di queste ricerche servono le cinque tavole grafiche che accompagnano il volume che presento; nelle quali tavole sono contrassegnate le singole provincie con tinte graduate, secondo la proporzione dei reati denunciati a 100,000 abitanti. Queste carte riguardano i seguenti gruppi di reati:

- 1° reati denunciati in complesso;
- 2° omicidii, sia qualificati sia semplici, ferimenti seguiti da morte, e grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio;
- 3° reati contro la fede pubblica;
- 4° reati contro le proprietà;
- 5° reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

La divisione delle provincie in undici gruppi distinti da altrettante tinte, è stata fatta inserendo fra la proporzione massima e la minima dieci medi aritmetici, per modo che vi è sempre una medesima differenza di grado fra qualunque gruppo ed il successivo, e può accadere che ad uno o più gradi di tinta non corrisponda nel fatto alcuna provincia.

Nella carta grafica dei reati denunciati, presi in complesso, trovansi al primo grado Livorno con 1906 reati su 100,000 abitanti; al secondo Roma (con 1700) e Napoli (con 1679); al terzo Catanzaro (con 1529) ed Avellino (con 1519); al quarto Reggio di Calabria, Campobasso, Sassari e Treviso.

Dalla carta parziale degli omicidii appare che Parma e Cremona sono le provincie dove ne avvengono meno. Quella di Girgenti, per contro, occupa da sola il 1° grado con 71 omicidii su 100,000 abitanti; il 2° ed il 3° grado non sono rappresentati; nel 4° trovansi Sassari e Caltanissetta con 46.60 la prima, 46.02 la seconda.

Nei reati contro la fede pubblica tiene il primato Forlì (173). Il 2° gruppo non comprende alcuna provincia. Appartengono al 3° Venezia (139), al 4° Ancona (129), al 5° Ravenna e Bologna.

Nei reati contro le proprietà va innanzi a tutte la provincia di Treviso (1035). Vengono appresso, ma nel 4° gruppo, poichè il 2° ed il 3° sono vuoti, Sassari (766) e Roma (738); seguono quindi Livorno (713), Ferrara (679) e Cagliari (674) nel 5°.

Infine nei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie le provincie meridionali sopravanzano ogni altra, nonostante che la sodomia e qualche altra infrazione di questa natura non siano colà reati di azione pubblica, attesa la deroga speciale fatta al codice penale del 1859 nell'estenderlo a quelle provincie. Infatti veggonsi nel 1° gruppo Catanzaro (42); nel 3° Cosenza (35) e Potenza (32); nel 4° Caltanissetta (31.53), Chieti (31.17) e Reggio-Calabria (30.59).

Ho accennati in tal guisa i risultati più salienti posti in luce dall'analisi del movimento della delinquenza nelle diverse provincie del Regno durante l'ultimo quinquennio. Chi voglia saperne di più, non ha che da ricorrere alle tavole statistiche ed alle carte grafiche, le quali presentano i più sicuri e particolareggiati elementi di studio che possediamo sull'importantissimo argomento.

Alle notizie esposte fin qui sulla delinquenza nel Regno e nelle sue varie regioni e provincie reputo utile far seguire alcuni profili di statistica comparata con altri Stati d'Europa, per le principali figure di reati.

Sono note le difficoltà che s'incontrano nel cercare di rendere comparabili fra loro i dati riguardanti la delinquenza nei vari Stati. Tali difficoltà provengono in parte da differenze nella legislazione penale e nell'ordinamento giudiziario, in parte dal modo diverso col quale sono compilate le statistiche.

Mi è d'uopo quindi far precedere da alcune avvertenze i prospetti che presento alla Commissione, nei quali è tracciata qualche linea principale d'una statistica comparata della delinquenza.

Premetto che la comparazione si è limitata ad un quinquennio, riferendo per ciascuno Stato i dati degli ultimi cinque anni per i quali si hanno statistiche giudiziarie.

Le notizie riguardano i reati giudicati e gli imputati giudicati e condannati, essendo questi i dati più essenziali e ad un tempo gli unici che siano comuni, in tutto od in parte, alle statistiche dei vari Stati.

Come oggetto del confronto si sono scelte alcune più importanti e spiccate figure di reati, quali gli omicidii d'ogni specie, le ferite e le percosse, i reati contro i costumi, i furti di qualsiasi natura, e si è tenuto conto dei reati mancati o tentati, oltrechè di quelli consumati. La legislazione penale italiana è stata presa per fondamento della comparazione, e si sono raggruppate, per ciascuna specie di reato, le diverse figure giuridiche distinte nelle legislazioni e nelle statistiche dei vari Stati, in modo da avere un dato possibilmente omogeneo e comparabile con quello dell'Italia.

Nè si è avuto riguardo alle varie giurisdizioni penali, essendo troppo diversi, da uno Stato all'altro, l'ordinamento e la competenza di esse; ma si sono addizionate in un totale, per ogni paese, le cifre riferentisi ai giudizi delle varie Magistrature.

Le cifre raccolte in questi prospetti debbono essere accolte con molta riserva, giacchè non sono compiuti gli studi che si vengono facendo sulla legislazione e la statistica di ciascun Stato. E non si sono ancora ricevute risposte da tutti gli Uffici stranieri di statistica giudiziaria, ai quali fu comunicato il presente saggio di statistica comparata, per la sua revisione. Quindi i dati concernenti questo o quello dei paesi stranieri potranno forse essere in qualche parte modificati in uno studio più ampio che l'Ufficio si propone di fare e di sottoporre all'esame e al giudizio della Commissione per la statistica giudiziaria.

Quanto all'Italia le cifre riferite nei prospetti sono calcolate approssimativamente, giacchè le nostre statistiche non presentano ancora, per tutte le Magistrature, dati omogenei e notizie uniformi rispetto alla classificazione dei reati nelle loro specie.

Così, rispetto ai Pretori, per gli anni 1880, 1881 e 1882 si conoscono i reati seguiti da condanna, per il 1883 quelli seguiti da condanna e quelli giudicati, e solo per il 1884 si ha pur notizia degli imputati giudicati e condannati per ogni classe di reati.

Quanto ai Tribunali correzionali non si rileva dalle statistiche, per tutti i cinque anni 1880-84, che il numero dei reati giudicati, e manca quello degli imputati giudicati e dei condannati.

Soltanto per le Corti d'assise si ha notizia compiuta, così dei reati giudicati, come degli individui giudicati e condannati in ciascun anno del quinquennio.

Da ciò la necessità, per riempire le lacune, di integrare i dati direttamente rilevati dalle statistiche con altri dati, che si sono calcolati con quella maggior approssimazione che fu possibile.

Per i Pretori, stabiliti per il 1884 i rapporti del numero degli imputati a 100 reati giudicati e del numero dei condannati a 100 imputati giudicati, si sono trovate, calcolandole con questi rapporti, le cifre analoghe per il 1883. Ma per gli anni 1880, 1881, 1882 mancando anche il numero dei reati giudicati, si è dovuto determinarlo prendendo per base il rapporto esistente fra i reati giudicati e quelli pei quali seguì condanna nei due anni 1883 e 1884. Quindi, sulle cifre approssimative dei reati giudicati, così ottenute, si è calcolato in una seconda operazione di approssimazione il numero degli imputati giudicati e dei condannati, mediante i rapporti dell'anno 1884.

Per i Tribunali si sono ottenuti i dati degli imputati giudicati e dei condannati, determinandoli, pei crimini, coi rapporti trovati anno per anno, rispettivamente, fra reati giudicati e individui giudicati e condannati nei giudizi davanti alle Corti d'assise, e pei delitti, coi soli rapporti trovati per il 1884 nei giudizi davanti ai Pretori.

Aggiungasi che le cifre dei reati giudicati e degli imputati giudicati e condannati sono alquanto maggiori del vero perchè in essi figurano anche quelli giudicati una seconda volta in grado di opposizione a sentenza contumaciale o di rinvio dalla Cassazione come ho già accennato più addietro (a).

Occorre infine notare che la statistica analitica per il 1884 non essendo ancora compiutamente elaborata, si è dovuto ricorrere ai prospetti sommari per i dati riguardanti le Corti d'assise in quell'anno.

Debbo infine soggiungere alcune osservazioni intorno ai singoli prospetti.

(a) Vedasi la nota (a) a pag. 29.

Il I « Omicidii d'ogni specie » comprende tutte le varie figure d'omicidio: assassinii, parricidii, infanticidii, veneficii, omicidii semplici, ferimenti seguiti da morte, grassazioni con omicidio, esclusi gli omicidii involontarii. E quantunque le varie distinzioni giuridiche dell'omicidio variino, ora più ora meno, nelle diverse legislazioni, pure il confronto istituito, nella sua generalità, può ritenersi esatto.

Meno sicura è la comparazione che riguarda le ferite e le percosse (prospetto II), in ciò essendovi maggiori differenze tra i vari Codici penali, specialmente rispetto a quelle ferite e percosse per le quali non si può procedere se non in seguito a querela della parte offesa.

Notisi poi per l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda che nel diritto penale inglese esiste una speciale figura, l'*Assault*, la quale comprende in sè, oltre le nostre ferite e percosse, anche altre figure di reati. Ora le statistiche sia dell'Inghilterra e Galles, sia della Scozia, sia dell'Irlanda, non consentono di separare nettamente dal numero totale degli *Assaults*, tutti quelli che sono stati seguiti da un danno corporale e che soli potrebbero perciò essere paragonati colle ferite e le percosse del nostro Codice. Noi, ad ogni modo, non abbiamo tenuto conto che di quelli *Assaults*, i quali risulta espressamente dalle statistiche aver cagionato una lesione personale, escludendo tutti gli altri. Ma siccome tra questi possono esser compresi reati che per il Codice italiano sarebbero ferite e percosse, così le cifre per l'Inghilterra e la Scozia sono, quali più quali meno, inferiori al numero totale di questa classe di reati.

Anche le cifre dell'Ungheria non comprendono tutte le ferite e percosse ivi giudicate, giacchè, fino all'anno 1880, le statistiche giudiziarie non danno notizia che delle ferite e percosse gravi (*Schwere Körperliche Beschädigung*), e le altre sono comprese fra le contravvenzioni. Col 1° settembre 1880 entrò in vigore il nuovo Codice penale ed in seguito ad esso trovasi notizia nella statistica di quell'anno di altre ferite meno gravi (*leichte Körperliche Verletzung*), ma solo per i mesi dal settembre al dicembre, e non per tutto l'anno. Quindi solo per gli anni successivi (dei quali non abbiamo ancora statistiche giudiziarie) si potrà avere il numero totale di questi reati per l'Ungheria.

Nel prospetto III abbiamo compreso fra i reati contro i costumi

quelli che offendono il pudore individuale e la moralità sociale, cioè gli atti di libidine, la sodomia, lo stupro, l'oltraggio al buon costume, il lenocinio, il ratto. Ne sono esclusi la bigamia, l'adulterio, l'incesto, come quelli che ledono più specialmente il diritto di famiglia; e, se le nostre statistiche ce ne avessero dato modo, avremmo escluso anche il ratto.

I reati che abbiamo raggruppati insieme in questo prospetto essendo pressochè i medesimi nelle varie legislazioni, e le statistiche di quasi tutti gli Stati permettendo di separarli da quelli più o meno affini, ne viene che il confronto istituito offre un sufficiente fondamento di sicurezza.

Nel prospetto IV sono raccolti tutti i furti, sia quelli con violenza (grassazioni, estorsioni, rapine, ben inteso senza omicidio), sia quelli qualificati per qualche circostanza aggravante, sia quelli semplici.

Sono grandi le differenze colle quali le diverse legislazioni distinguono le figure giuridiche del furto, ma esse non tolgono ogni valore alla comparabilità dei dati che si trovano nel prospetto, essendosi limitato il confronto al furto in generale.

Non abbiamo riferito per questa parte le cifre dell'Austria, presentando esse un'anormalità troppo grande rispetto a quelle degli altri paesi; anormalità circa la quale furono chiesti ma non si ebbero ancora i necessari schiarimenti.

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

Omicidii d'ogni specie.

PROSPETTO I.

Anni	Reati giudicati		Imputati			
			Giudicati		Condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
ITALIA. (Pop. 23,459,628, cens. 1881).						
1880.....	3,326	11.69	4,178	14.68	3,107	10.92
1881.....	3,217	11.30	4,171	14.66	3,057	10.74
1882.....	2,870	10.08	3,572	12.55	2,625	9.22
1883.....	2,655	9.33	3,491	12.27	2,469	8.67
1884.....	2,445	8.59	3,150	11.07	2,311	8.12
FRANCIA. (Pop. 37,672,048, cens. 1881).						
1879.....	656	1.74	756	2.01	560	1.49
1880.....	683	1.81	802	2.13	558	1.48
1881.....	708	1.88	844	2.24	571	1.52
1882.....	733	1.95	869	2.31	617	1.64
1883.....	723	1.93	856	2.27	586	1.56
BELGIO. (Pop. 5,520,003, cens. 1880).						
1876.....	...	...	114	2.67	72	1.30
1877.....	...	...	115	2.08	88	1.59
1878.....	...	...	114	2.07	72	1.30
1879.....	...	...	108	1.96	69	1.25
1880.....	...	...	133	2.39	98	1.78
GERMANIA. (Pop. 45,234,061, cens. 1880).						
1882.....	621	1.37	590	1.30	507	1.12
1883.....	599	1.32	614	1.36	503	1.11
INGHILTERRA E GALLES. (Pop. 25,974,489, cens. 1881).						
1880.....	...	...	271	1.04	130	0.50
1881.....	...	...	303	1.18	163	0.62
1882.....	...	...	312	1.20	161	0.62
1883.....	...	...	256	1.10	135	0.52
1884.....	...	...	299	1.15	149	0.57

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

*Segue Omicidii d'ogni specie.*

*Segue PROSPETTO I.*

Anni	Reati giudicati		Imputati			
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Giudicati		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
SCOZIA. (Pop. 3,735,573, cens. 1881).						
1880.....	...	...	34	0.91	15	0.48
1881.....	...	...	29	0.77	12	0.32
1882.....	...	...	47	1.26	28	0.75
1883.....	...	...	45	1.20	24	0.65
1884.....	...	...	47	1.26	14	0.37
IRLANDA. (Pop. 5,174,836, cens. 1881).						
1880.....	...	...	103	1.99	53	1.09
1881.....	...	...	95	1.89	52	1.00
1882.....	...	...	118	2.28	63	1.27
1883.....	...	...	86	1.65	57	1.10
1884.....	...	...	75	1.45	45	0.87
AUSTRIA. (Pop. 22,144,244, cens. 1880) (a).						
1877.....	...	...	...	...	541	2.44
1878.....	...	...	...	...	524	2.37
1879.....	...	...	...	...	546	2.47
1880.....	...	...	...	...	592	2.67
1881.....	...	...	...	...	496	2.24
UNGHERIA. (Pop. 17,534,601, cens. 1880).						
1876.....	...	...	1,877	10.70	1,281	7.31
1877.....	...	...	1,815	10.35	1,213	6.92
1878.....	...	...	1,566	8.93	1,099	6.27
1879.....	...	...	1,655	9.44	1,239	7.07
1880.....	...	...	1,503	8.57	1,067	6.09
SPAGNA. (Pop. 16,634,345, cens. 1877).						
1883.....	1,511	9.08	2,045	12.30	1,442	8.67
1884.....	1,148	6.89	1,568	9.42	1,059	7.83

(a) Sono compresi i militari, senza i quali la popolazione data dal censimento è di 21,981,821 abitanti.

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

Ferite e percosse.

PROSPETTO II.

Anni	Reati giudicati		Individui			
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Giudicati		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettivo	Ogni 100,000 abitanti
ITALIA. (Pop. 28,459,628, cens. 1881).						
1880. ....	52,890	185.87	63,127	221.81	47,142	165.64
1881. ....	49,606	174.30	59,158	207.87	44,231	155.42
1882. ....	49,586	174.23	59,132	207.78	44,163	155.18
1883. ....	43,941	154.40	52,345	183.93	39,092	137.36
1884. ....	52,086	183.02	62,188	218.44	46,367	162.92
FRANCIA. (Pop. 37,672,048, cens. 1881).						
1879. ....	18,467	49.02	24,515	65.07	22,854	60.67
1880. ....	17,796	47.24	23,429	62.19	21,789	57.84
1881. ....	20,105	53.37	26,656	70.76	24,587	65.27
1882. ....	20,799	55.21	27,649	73.39	25,535	67.78
1883. ....	20,051	53.23	26,708	70.90	24,667	65.48
BELGIO. (Pop. 5,520,009, cens. 1880).						
1876. ....	...	...	11,199	202.88	9,250	167.57
1877. ....	...	...	12,078	218.80	9,853	179.04
1878. ....	...	...	11,826	214.24	9,762	176.85
1879. ....	...	...	11,741	212.70	9,689	175.53
1880. ....	...	...	11,931	216.14	9,825	177.99
GERMANIA. (Pop. 45,234,061, cens. 1880).						
1882. ....	53,092	119.36	68,804	152.11	55,582	122.88
1883. ....	55,401	122.48	72,201	159.62	58,769	129.92
INGHILTERRA E GALLES. (Pop. 25,974,439, cens. 1881).						
1880. ....	...	...	835	3.21	642	2.47
1881. ....	...	...	935	3.60	721	2.78
1882. ....	...	...	985	3.79	759	2.92
1883. ....	...	...	829	3.19	631	2.43
1884. ....	...	...	917	3.53	724	2.79

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

*Segue Ferite e percosse.*

*Segue PROSPETTO II.*

Anni	Reati giudicati		Imputati			
	Cifre effettivo	Ogni 100,000 abitanti	Giudicati		Condannati	
			Cifre effettivo	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettivo	Ogni 100,000 abitanti
SCOZIA. (Pop. 3,735,573, cens. 1881).						
1880.....	...	...	571	15.29	488	13.06
1881.....	...	...	492	12.37	389	10.41
1882.....	...	...	465	12.45	405	10.84
1883.....	...	...	439	12.55	395	10.57
1884.....	...	...	537	15.18	489	13.09
IRLANDA. (Pop. 5,174,836, cens. 1881).						
1880.....	..	...	557	11.34	364	7.03
1881.....	...	...	515	9.95	325	6.28
1882.....	...	...	588	11.36	349	6.74
1883.....	...	...	399	7.71	282	5.45
1884.....	...	...	439	8.48	295	5.70
AUSTRIA. (Pop. 22,144,244, cens. 1880) (a)						
1877.....	...	...	...	...	48,694	219.89
1878.....	...	...	...	...	48,390	218.52
1879.....	...	...	...	...	51,192	231.18
1880.....	...	...	...	...	52,387	236.57
1881.....	...	...	...	...	55,057	248.63
UNGHERIA. (Pop. 17,534,601, cens. 1880).						
1876.....	...	...	6,800	38.78	4,865	27.75
1877.....	...	...	6,275	35.79	4,425	25.24
1878.....	...	...	5,674	32.36	4,012	22.88
1879.....	...	...	6,329	36.09	4,848	27.65
1880.....	...	...	14,462	82.48	8,157	46.52
SPAGNA. (Pop. 16,634,345, cens. 1877).						
1883.....	7,827	47.05	9,522	57.24	7,609	45.74
1884.....	6,795	40.84	8,447	50.78	6,758	40.61

(a) Veggasi la nota (a) alla pagina 63.

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

Reati contro i costumi.

PROSPETTO III.

Anni	Reati giudicati		Imputati			
			Giudicati		Condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
ITALIA. (Pop. 28,459,628, cens. 1881).						
1880.....	1,347	4.73	1,587	5.58	1,077	3.78
1881.....	1,416	5.00	1,553	5.46	1,182	4.15
1882.....	1,508	5.30	1,564	5.50	1,212	4.26
1883.....	1,461	5.13	1,553	5.47	1,171	4.11
1884.....	1,389	4.70	1,427	5.01	1,073	3.77
FRANCIA. (Pop. 37,672,048, cens. 1881).						
1879.....	3,707	9.84	4,495	11.93	4,050	10.75
1880.....	3,409	9.05	4,140	10.99	3,699	9.82
1881.....	3,599	9.55	4,316	11.46	3,822	10.15
1882.....	3,779	10.03	4,607	12.23	4,081	10.88
1883.....	3,477	9.23	4,232	11.23	3,681	9.77
BELGIO (Pop. 5,520,000, cens. 1880).						
1876.....	...	...	818	14.82	651	11.97
1877.....	...	...	803	16.18	734	13.80
1878.....	...	...	1,046	18.95	868	15.72
1879.....	...	...	872	15.80	721	13.06
1880.....	...	...	1,009	18.28	834	15.11
GERMANIA. (Pop. 45,234,031, cens. 1880).						
1882.....	10,465	23.13	7,752	17.14	6,391	14.11
1883.....	10,651	23.55	7,813	17.27	6,347	14.08
INGHILTERRA E GALLES. (Pop. 25,974,439, cens. 1881).						
1880.....	...	...	526	2.03	371	1.43
1881.....	...	...	563	2.17	374	1.44
1882.....	...	...	708	2.73	482	1.86
1883.....	...	...	660	2.54	448	1.72
1884.....	...	...	745	2.87	485	1.87

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

*Segue Reati contro i costumi.*

*Segue PROSPETTO III.*

Anni	Reati giudicati		Imputati			
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Giudicati		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
SCOZIA. (Pop. 3,735,573, cens. 1881).						
1880.....	...	...	51	1.37	31	0.91
1881.....	...	...	59	1.58	48	1.23
1882.....	...	...	55	1.47	44	1.18
1883.....	...	...	63	1.69	55	1.47
1884.....	...	...	93	2.57	83	2.22
IRLANDA. (Pop. 5,174,836, cens. 1881).						
1880.....	...	...	67	1.29	46	0.89
1881.....	...	...	73	1.47	49	0.77
1882.....	...	...	59	1.14	51	0.99
1883.....	...	...	46	0.89	31	0.60
1884.....	...	...	74	1.43	53	1.02
AUSTRIA. (Pop. 22,144,244, cens. 1880) (a).						
1877.....	...	...	...	...	1,889	8.53
1878.....	...	...	...	...	2,114	9.63
1879.....	...	...	...	...	2,153	9.71
1880.....	...	...	...	...	2,119	9.57
1881.....	...	...	...	...	2,033	9.18
UNGHERIA. (Pop. 17,534,601, cens. 1880).						
1876.....	...	...	2,323	13.25	1,304	7.44
1877.....	...	...	2,527	14.41	1,123	6.40
1878.....	...	...	2,522	14.39	1,232	7.20
1879.....	...	...	2,574	14.68	1,143	6.52
1880.....	...	...	...	...	...	..
SPAGNA. (Pop. 16,634,345, cens. 1877).						
1883.....	250	1.50	298	1.79	184	1.11
1884.....	240	1.44	263	1.58	159	0.95

(a) Veggasi la nota (a) alla pagina 63.

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

**Furti d'ogni specie.**

PROSPETTO IV.

Anni	Reati giudicati		Imputati			
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Giudicati		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
ITALIA. (Pop. 28,459,628, cens. 1881).						
1880.....	56,662	199.10	72,107	253.37	54,185	190.39
1881.....	48,973	172.08	62,970	221.26	47,342	166.35
1882.....	48,802	171.48	61,314	215.44	45,812	160.72
1883.....	48,080	168.94	59,920	210.54	44,948	157.94
1884.....	46,745	164.25	58,351	205.03	43,841	154.05
FRANCIA. (Pop. 37,672,048, cens. 1881).						
1879.....	31,158	90.67	42,710	113.37	39,059	103.63
1880.....	38,178	101.34	47,711	126.65	43,536	115.57
1881.....	36,931	98.03	46,006	122.12	41,728	110.77
1882.....	37,271	98.94	46,779	124.17	42,479	112.76
1883.....	37,094	98.47	46,474	123.36	42,193	112.00
BELGIO. (Pop. 5,520,009, cens. 1880).						
1876.....	...	...	6,144	111.30	4,885	88.49
1877.....	...	...	8,092	146.60	6,278	113.73
1878.....	...	...	8,282	150.03	6,346	114.96
1879.....	...	...	7,733	140.00	5,903	107.02
1880.....	...	...	9,238	167.33	7,066	128.01
GERMANIA. (Pop. 45,234,061, cens. 1880).						
1882.....	141,732	313.33	120,808	267.07	103,989	229.90
1883.....	143,051	316.24	166,931	258.50	100,533	222.25
INGHILTERRA E GALLES. (Pop. 25,974,438, cens. 1881).						
1880.....	...	...	59,816	230.29	42,743	164.56
1881.....	...	...	59,572	229.34	42,925	165.23
1882.....	...	...	60,847	234.26	44,216	170.22
1883.....	...	...	53,979	227.06	43,318	166.77
1884.....	...	...	57,118	219.91	41,918	161.33

STATISTICA INTERNAZIONALE DELLA DELINQUENZA.

*Segue* Furti d'ogni specie.

*Segue* PROSPETTO IV.

Anni	Reati giudicati		Imputati			
			Giudicati		Condannati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
SCOZIA. (Pop. 3,735,573, cens. 1881).						
1880.....	...	...	12,290	328.72	11,388	304.86
1881.....	...	...	11,687	312.83	10,826	289.80
1882.....	...	...	12,399	331.91	11,485	307.44
1883.....	...	...	8,814	235.94	8,134	217.74
1884.....	...	...	8,979	240.36	8,299	222.12

IRLANDA. (Pop. 5,174,836, cens. 1881).

1880.....	...	...	6,035	116.62	3,882	75.01
1881.....	...	...	5,312	102.65	3,422	63.13
1882.....	...	...	5,040	97.39	3,298	63.74
1883.....	...	...	4,985	95.94	3,313	64.02
1884.....	...	...	4,920	95.08	3,115	60.19

UNGHERIA. (Pop. 17,534,601, cens. 1880).

1876.....	...	...	12,639	72.08	8,813	50.26
1877.....	...	...	14,281	81.46	9,906	56.49
1878.....	...	...	13,583	77.48	9,939	53.68
1879.....	...	...	11,993	63.41	9,078	51.77
1880.....	...	...	20,055	114.37	13,611	77.62

SPAGNA. (Pop. 13,631,345, cens. 1877).

1883.....	10,470	62.94	13,191	79.30	10,473	62.99
1884.....	8,161	49.61	11,676	70.19	9,361	53.28

PRESIDENTE. Encomia il relatore per la chiara e particolareggiata esposizione del movimento della delinquenza. Accenna alle difficoltà di taluni apprezzamenti, massime nei confronti internazionali.

Riguardo ai furti, per esempio, ricorda le statistiche dell'impero austriaco anteriori al 1859, che davano risultati numerici difficilmente spiegabili. Nel Lombardo-Veneto il numero dei furti appariva minore che nelle altre parti della monarchia, la maggior parte dei furti campestri e domestici sfuggendo alla statistica, perchè nelle provincie italiane della monarchia non si denunciavano quasi mai, mentre nelle provincie tedesche e nelle slave i danneggiati non erano renitenti a denunciarli. I furti forestali erano numerosissimi in talune parti dell'Impero, sconosciuti nelle provincie italiane. Ciò dimostra che la quantità maggiore o minore dei reati dipende spesso da circostanze speciali; le quali influiscono pure nel determinare la delinquenza femminile. In Germania e in Austria, la vita esteriore della donna è maggiore che da noi, e quindi è più frequente anche per esse l'occasione di delinquere.

Aggiungasi che vi sono molto frequenti le denunce dei furti domestici, le quali in altri paesi si ha l'abitudine di punire semplicemente col rinvio della persona di servizio; e siccome questi furti domestici sono per lo più commessi da donne, si troverà in questi fatti la spiegazione dell'alto livello che vi raggiunge la criminalità della donna.

GUALA. Dall'importante Relazione del collega Bodio risulta una diminuzione notevole nel numero dei condannati dalle Corti d'assise. Ma egli desidererebbe si studiasse se questo fatto non provenisse dalla circostanza che le Sezioni d'accusa rinviano con troppa facilità gli imputati di crimini ai Tribunali, correzionalizzando, come si suol dire, il crimine, per concorso di circostanze attenuanti.

AURITI. Per ben valutare il fatto della diminuzione in parola, bisognerebbe conoscere anche il numero degli accusati rinviati al giudizio delle Corti d'assise, non bastando sapere quello soltanto dei condannati.

BODIO. Ricorda che nelle tavole sono date entrambe queste notizie.

FERRI. Accenna all'ultimo discorso inaugurale del rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Perugia, dal quale risulta essere avvenuto negli ultimi anni un aumento non lieve nei rinvii al Tribunale correzionale di accusati di crimini, i quali dovrebbero invece esser giudicati dalle Corti d'assise.

COSTA. Non conviene nelle deduzioni che il prof. Ferri ha tolte dal discorso del reggente l'ufficio della P. G. di Perugia. Egli pure nella sua ultima Relazione annuale alla Corte d'appello di Bologna, nell'intento di giustificare la funzione normale dell'istituto della correzionalizzazione, ha pubblicato un prospetto quinquennale degli imputati di crimini rinviati dalla Sezione di accusa ai Tribunali correzionali di quel distretto, per circostanze scusanti od attenuanti, dal quale si rileva che la proporzione dei rinvii per ragioni subbiettive si tenne per quattro anni nella proporzione invariata di 34 su 100 imputati, con quella uniformità che si addice ad una istituzione corretta e che funziona in modo regolare. Non nega però che nell'anno 1884 si è verificato un aumento del 3 per 100; ma quest'aumento gli pare di ben poco momento e contenuto entro i limiti di una variazione statistica ordinaria. Ad ogni modo l'istituzione della correzionalizzazione non dipende soltanto da apprezzamenti di condizioni subbiettive, ma più spesso, come nei furti qualificati, dalla constatazione di circostanze obbiettive: non si può dare quindi un giudizio assoluto sull'applicazione che se ne fa, senza studiare le circostanze particolari, sia del reato correzionalizzato, sia dell'accusato rinviato al giudizio del Tribunale.

Respinge in ogni caso la supposizione che sia timore del giudizio per giurati che spinge le Sezioni d'accusa a valersi della facoltà di cui nell'art. 440 del codice di procedura penale. È invece il proposito di rendere più sollecito il giudizio, di non aggravare le Corti d'assise di un gran numero di fatti di lieve importanza, di abbreviare il carcere preventivo, di proporzionare la solennità dei giudizi all'importanza dei reati: non dovendosi dimenticare che l'imputato di reato correzionalizzato, se perde la guarentigia dei giudici del fatto, acquista il diritto alla libertà provvisoria, nei casi non eccettuati, ed il rimedio dell'appello.

Tenuto conto di queste considerazioni, se una conseguenza potesse dedursi dal maggior numero dei crimini correzionalizzati, sarebbe questa sola, che maggiore fu il numero dei crimini i quali per la lieve loro entità hanno consentito la correzionalizzazione.

Avverte poi essere prudente, in questo ed in altri argomenti di statistica penale, limitare i confronti statistici al periodo che comincia con l'anno 1879, poichè nelle pubblicazioni riguardanti gli anni anteriori, taluna delle quali fatta unicamente per transitorie esigenze amministrative e legislative, non vi ha unità di metodo nella raccolta degli elementi; senza dire che questi, raccolti frettolosamente e a grandi intervalli di tempo, non presentano le stesse guarentigie di esattezza che offrono i dati posteriori desunti da registri giornalieri.

FERRI. Non concorda pienamente nel giudizio manifestato dal collega Costa in merito ai rinvii, poichè per accettare il significato da lui attribuito all'aumento della correzionalizzazione ed escludere quello che comunemente si dà a questo fatto giudiziario, bisognerebbe che anche nelle cifre dei reati denunciati e giudicati si notasse, come fatto statistico generale, una diminuzione di gravità, a cui allora si potrebbe effettivamente attribuire la cresciuta correzionalizzazione.

Insiste sulla constatazione ripetuta da parecchi Procuratori generali circa l'abitudine di rinviare al giudizio dei Tribunali reati di competenza delle Corti d'assise.

Il comm. Costa ha trovato che nella provincia di Bologna non si ebbe più del 3 per 100 di aumento; ma ciò si è verificato soltanto dal 1880 al 1884, cioè in un periodo breve, e non esclude del resto gli aumenti verificatisi nel distretto di Perugia ed altrove. A Perugia, per esempio, in 22 anni, dal 1863 al 1884, secondo i dati raccolti dal S. P. G. Ellero, gli imputati rinviati dalla Sezione d'accusa alle Assise diminuirono da 320 a 171, mentre quelli rinviati ai Tribunali aumentarono da 217 a 477.

Quanto poi all'opportunità di limitare i confronti agli anni 1879 e seguenti, egli è perfettamente d'accordo col proopinante.

GUALA. Ritiene che quando si tratti di un grave interesse sociale che potrebbe correre pericolo, le Sezioni di accusa non abusino rinviando al giudizio correzionale, semprechè, col giudizio per giurati, l'interesse della giustizia e della società non fosse sufficientemente tutelato.

AURITI. Al numero dei condannati occorre aggiungere quello degli assoluti e fare poi la proporzione coi giudicabili, poichè sol-

tanto in questo modo potrà aversi un criterio per decidere sull'andamento dell'alta criminalità. Convieni nelle idee del suo amico Costa rispetto all'istituto della correzionalizzazione, che ritiene ottimo, specialmente per alcune categorie di reati.

CURCIO. Dice che non bisogna dimenticare essere molteplici e diverse le cagioni che possono determinare i rinvii: poichè molti avvengono per ragioni di competenza, altri per circostanze attenuanti, altri, infine, per circostanze subbiettive e personali all'imputato.

MAZZUCHELLI. Circa i reati contro le proprietà osserva che, se per talune specie il numero è cresciuto, le cifre che rappresentano l'entità dei danni recati alle proprietà sono diminuite; ciò che spiega come molti furti siano stati, pel tenue valore, rinviati dalle Sezioni d'accusa ai Tribunali correzionali.

PRESIDENTE. A proposito di questa discussione, avverte che la Commissione è principalmente chiamata a dare l'indirizzo per la formazione della statistica e a soggiungere tutte quelle avvertenze che possono essere necessarie per l'intelligenza dei dati, ma che il volerne trarre deduzioni di ordine legislativo e sociale sarebbe uno sconfinare dal mandato che essa ha ricevuto, per entrare in un campo che interessa non solo l'Amministrazione, ma la scienza in tutte le sue diramazioni. Perciò crederebbe opportuno che questo dibattimento avesse da limitarsi entro più brevi confini.

OLIVA E TONDI. Rammentano che la questione delle competenze della Commissione fu sollevata anche nelle precedenti sessioni.

DE' NEGRI. Ricorda che la questione non fu soltanto discussa, ma anche decisa, nel senso che la Commissione non è nè un corpo puramente tecnico, nè un corpo accademico. Essa prepara tutti gli elementi per trarne conseguenze scientifiche e pratiche, ed addita al Ministro i punti sui quali egli potrebbe utilmente spiegare la sua azione, tanto nel campo amministrativo quanto nel legislativo.

PRESIDENTE. Rinvia la discussione sulla Relazione Bodio, concernente il movimento della delinquenza nel dodicennio 1873-84 alla prossima seduta.

La seduta è levata.

## Seduta del 25 novembre.

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA e poi del senatore AURITI.*

Presenti i commissari: BODIO, COSTA, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, NOCITO, OLIVA, TAMI; ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

Il Presidente senatore MESSEDAGLIA, dolente di non poter presiedere l'odierna seduta perchè chiamato alla Camera dei deputati quale commissario del Governo nella discussione del progetto di legge per la perequazione fondiaria, prega, coll' assentimento dei colleghi della Commissione, il senatore Auriti di sostituirlo nella presidenza.

Il senatore AURITI assume l'ufficio di Presidente ed invita la Commissione a continuare la discussione sul movimento della criminalità verificatosi nel dodicennio 1873-84, sul quale riferì il commissario Bodio.

FERRI. Osserva che il collega Bodio, nella sua Relazione assai interessante per la copia e l'ordine dei dati esposti, ha insistito molto sulle diminuzioni, e specialmente sul fatto del minor numero di condannati dalle Corti d'assise. Egli crede quindi opportuno di far rilevare anche gli aumenti, che si sono pur verificati nella criminalità italiana dell'ultimo dodicennio, perchè così la Commissione, udite le due campane, in un senso e nell'altro, possa giungere ad una conclusione più completa e sicura.

Premette che non si occuperà, in queste sue osservazioni, della distribuzione geografica dei delitti, ma soltanto e di sfuggita risponderà ad una obbiezione che è stata fatta contro coloro che

sostengono l'influenza del clima sulla criminalità. Si è obiettato, cioè, che in alcuni paesi del mezzogiorno (Bari, Lecce, Messina), si ha una specie di immunità dai reati di sangue, il che significherebbe adunque che essi non dipendono affatto dal clima. Ora l'obiezione sarebbe esatta, se si sostenesse dalla scuola positiva che il clima sia l'*unico* fattore della criminalità; mentre invece il clima, secondo quella scuola, concorre con tante altre cause naturali a determinare la delinquenza di un paese. Così la scarsità *relativa* dei reati di sangue nei paesi suaccennati si può spiegare anche coll'influenza della razza greca; mentre, per esempio, a Palermo, nella Conca d'oro, ove ha predominio la razza saracena, i reati di sangue sono molto più numerosi. Oltre di che si ha poi l'influenza dei fattori sociali, la quale, massime per certe categorie di reati, è grande e sempre concorre coi fattori antropologici e fisici nella genesi naturale dei reati. Riguardo a questa distribuzione geografica della delinquenza, osserva ancora come un risultato di grande importanza si palesi nel fatto che in alcuni distretti vi è bensì una diminuzione di reati, rispondente alla generale diminuzione dopo il 1880, ma in altri persiste invece un continuo aumento di quasi tutte le categorie di reati; fenomeno questo che egli si limita per il momento ad accennare, ma che si riserva di studiare anche più accuratamente, come quello che si presta a molte considerazioni, anche dal punto di vista pratico ed amministrativo.

Nè si occuperà ora dei confronti internazionali, poichè sono sempre molto ardui, per quanto possano essere fonte di deduzioni importanti, purchè si ricordi che essi sono possibili soltanto per certe specie di reati che meno soggiacciono alle variazioni legislative da paese a paese (come gli omicidii), e non sono invece possibili per il complesso indistinto della delinquenza: se non si vuol incorrere nell'errore di chi, paragonando il numero degli operai impiegati nelle industrie italiane e inglesi, confrontasse nel totale, per esempio, il numero degli operai addetti alla fabbricazione delle macchine a vapore in Inghilterra con quello degli addetti alla fabbricazione dei fiammiferi in Italia. Sono operai tutti, ma con grande differenza di attitudini intellettuali e di valore economico. Così è strano che taluno confronti il numero complessivo dei condannati da paese a paese, quasi chè dieci condannati per omicidio valgano come dieci condannati per ingiurie o per furto campestre.

Venendo al movimento annuale della criminalità in Italia, richiama la pregiudiziale posta innanzi dall'onorevole Costa, che cioè i dati dal 1875 al 1878 non sono comparabili con quelli dal 1879 in poi, e dice che se la comparabilità può mancare, a causa dei differenti metodi di registrazione, nelle fasi intermedie della procedura, il difetto è meno grave pei dati fondamentali delle *denunce* e dei *giudizi*, che restano sempre comparabili nel loro numero complessivo. Osserva poi che se la pregiudiziale ha qualche fondamento, se si ritiene veramente che le cifre non siano comparabili, si deve tralasciare addirittura di pubblicarle e di ragionarci sopra; se invece sono comparabili, è forza accettarne, sia pure con grande cautela, i risultati finali.

Egli crede che debbansi fare invece altre avvertenze preliminari, prima di concludere circa il movimento della criminalità, e cioè le seguenti:

1.° Non bisogna confrontare un solo anno estremo con un altro anno soltanto, perchè il risultato può essere accidentale; ma bisogna tenersi al più sicuro termine di confronto, che è il quinquennio, o almeno, non essendo nel caso nostro molto lungo il periodo di osservazione, il triennio.

2.° In una serie statistica c'è sempre un massimo, un culmine di criminalità. Ora non è esatto parlare di diminuzione, solo perchè si confrontano gli anni susseguenti a questo massimo col massimo stesso: è naturale che, dopo il massimo, la serie sia discendente. Per essere nel vero bisogna confrontare gli anni, o meglio i triennii, susseguenti al massimo con quelli che lo hanno preceduto, e vedere allora se negli ultimi anni, pur essendo naturalmente discesi dal culmine, si sia andati anche più basso degli anni precedenti, o se si sia ancora ad un livello superiore ad essi. Talchè in Italia, avendo avuto il massimo della criminalità nel 1880, è naturale che, fino a quando non si verifichi un altro massimo, il quale lo superi, gli anni susseguenti al 1880 segneranno una diminuzione in suo confronto; ma il nodo della questione sta nel vedere se il triennio 1832-84 sia ad un livello superiore od inferiore a quello del triennio più antico che si può esaminare, cioè al 1875-77. Poichè non bisogna mai dimenticare che in ogni serie statistica vi sono sempre delle oscillazioni di aumento o di diminuzione, le quali possono durare un anno o due, ma possono durare anche più a lungo, salvo poi a riprendere la linea ge-

nerale di ascensione o di decremento. Ciò riesce evidente a chi getti uno sguardo sull'andamento della criminalità in quei paesi che offrono lunghe serie statistiche omogenee, come la Francia, l'Inghilterra e il Belgio. In Francia, per esempio, nel periodo di oltre mezzo secolo, la linea generale è di ascensione; ma ciò non toglie che dopo qualche massimo non si verificano delle oscillazioni di decremento. Le quali adunque, per essere giudicate integralmente, devono confrontarsi non solo col massimo, ma anche coi periodi precedenti ad esso.

3.° Per giudicare completamente del movimento della criminalità bisogna badare contemporaneamente a tre elementi principali: le *denunce*, le *istruttorie* ed i *giudizii*; ed a ciascuno, possibilmente, per ogni singola categoria di reati.

4.° Infine non bisogna confondere il movimento della *criminalità* col movimento dell'*attività giudiziaria*: giacchè può darsi che l'aumento o la diminuzione nei condannati, pongasi dalle Corti d'assise, provenga, anzichè da reale aumento o diminuzione dei più gravi reati, da maggiore o minore *correzionalizzazione* nelle Sezioni d'accusa e da maggiore o minore *attività* giudiziaria. Per es. nel 1834 si è avuto un decremento nei giudicati dalle Corti d'assise, ma dai resoconti del P. M. risulta che esso è dipeso soltanto dalla sospensione del lavoro giudiziario, in causa delle condizioni sanitarie; infatti nel distretto di Napoli le Corti d'assise tennero in quell'anno 101 udienze meno che nel 1833.

Passando ad esaminare i dati contenuti nella Relazione Bodio, comincia dal dichiarare che ne accetta e ne loda il lavoro statistico, e crede che alla sua proposta, di compiere questo studio retrospettivo sulla delinquenza italiana, non avrebbe potuto darsi un' esecuzione migliore.

Ma ciò premesso, si tratta ora, secondo il decreto stesso che istituisce la Commissione, di rilevare « i risultamenti principali delle statistiche che vengono pubblicate »; epperò, egli dice, avendo il collega Bodio messe in luce le diminuzioni, cercherà dal canto suo di porre in evidenza gli aumenti, che pur si contengono in quelle cifre; poichè, ad un facile ottimismo, crede preferibile la vigilante attenzione di chi, prima di cantare vittoria, mette in guardia sulle persistenti forze del nemico.

Cominciando dai *reati denunciati*, trova una prima serie di cifre, che nella Relazione Bodio si afferma essere omogenee, dalle

quali risulta bensì una diminuzione dopo il 1880, ma risulta pure una media nel triennio 1882-84 superiore a quella del triennio 1875-77. Il numero infatti dei reati denunciati e ritenuti fondati dal P. M. (V. Relazione Bodio, pag. 26), coll'aggiunta dei 14,300 per ciascuno degli anni 1875 a 1878, che sono la media dei reati denunciati rimessi dal P. M. ai Pretori e non registrati in quegli anni, nel triennio 1882-84 dà una media di 259,000, superiore a quella del triennio 1875-77, che è di 247,000; e, pur tenendo conto dell'aumento della popolazione, si ha che per ogni 10,000 abitanti la media del 1882-84 è di 89.10, non inferiore perciò a quella di 88.99 del 1875-77.

Così pure il numero dei procedimenti inviati dal P. M. ai Pretori, agli Uffici di istruzione o al giudizio, che raggiunse il massimo di 268,942 nel 1880, nel 1882-84 fu di 233,154 in media, mentre nel 1875-77 non era stato che di 226,734.

Aggiungasi che la diminuzione verificatasi dopo il 1880 riguarda solo il numero dei procedimenti inviati al magistrato inquirente o giudicante, poichè quello degli inviati all'archivio per inesistenza del fatto o per insussistenza di reato da 17,820 nel 1880 andò a 18,049 nel 1882, a 17,817 nel 1883 e a 18,681 nel 1884. Ora questo fatto ammette due spiegazioni: può dipendere, cioè, o da cresciuta facilità di denuncie insussistenti, o da cresciuto rigore de' rappresentanti il P. M. nel vagliare i procedimenti da rinviarsi a giudizio, preferendo seppellire nell'Archivio denuncie non offrenti probabilità di prova, anzichè ingrossare il numero delle istruttorie. Egli opina che dipenderà più da questa ragione che da quella, non essendo probabili variazioni così subitanee nelle abitudini popolari della denuncia, mentre lo sono nei criteri di una categoria di pubblici funzionari. Comunque, anche se il fatto dipende da ambedue le cause, si ha sempre in esso l'avvertenza di non dare un valore assoluto al numero degli inviati all'istruttore od al giudice.

E nel totale dei procedimenti esauriti dal P. M., pure aggiungendo alla media del triennio 1875-77 i 3000 procedimenti per contravvenzione alla sorveglianza della P. S. (V. Relazione Bodio, pag. 27, nota a), si trova che la media annuale del 1875-77 è 243,817, mentre quella del 1882-84 è 251,333.

Osservando partitamente quelle sette categorie di reati denunciati, per le quali fu possibile il confronto dal 1875 al 1884 (V. Relazione, pag. 35), ne emerge che vera diminuzione, non solo in

confronto al massimo del 1880 ma anche di fronte ai primi anni della serie, si è avuta soltanto, e molto notevole, nelle grassazioni con o senza omicidio, meno grande nei furti qualificati (media 37,606 nel 1882-84 e 39,348 nel 1875-77); mentre nelle altre categorie si è avuto aumento: aumento nei reati contro la sicurezza dello Stato (da 59 nel 1875-77 a 159 nel 1882-84), nei reati contro la religione (da 150 nel 1875-77 a 562 nel 1882-84), e soprattutto nei reati più gravi, cioè negli omicidii. L'aumento è stato lieve negli omicidii semplici (da 2808 nel 1875-77 a 2896 nel 1882-84) ma molto sensibile nei qualificati (da 1110 nel 1875-77 a 1503 nel 1882-84).

Passando agli *imputati noti* (V. Relazione, pag. 28) si rileva che essi presentano fino al 1880 un movimento non molto diverso da quello già constatato nel numero totale dei reati denunciati; mentre negli anni successivi, di fronte a una costante diminuzione nel numero dei reati denunciati, si ha un aumento pure costante in quello degli imputati noti per i quali fu provveduto dagli Uffici d'istruzione: il che indica un miglioramento nell'attività giudiziaria. E vi è di notevole anche l'aumento continuo della correzionalizzazione da parte delle Sezioni d'accusa, osservandosi che sopra 100 individui rinviati da esse al giudizio, quelli rinviati alle Assise da 34 nel 1875 scesero a 29 nel 1884.

Quanto agli *individui condannati*, si trova che nelle Corti di assise essi sono diminuiti, anche proporzionalmente al numero degli abitanti e per rispetto a ciascuno dei periodi triennali precedenti, da 2.68 per 10,000 abitanti nel 1873-75 a 1.97 nel 1882-84; cioè di oltre un quarto (0.71 ogni 10,000 abitanti) nel dodicennio.

I condannati dai Tribunali sono diminuiti nel triennio 1882-84 in confronto al triennio 1873-75 (20.06 per 10,000 abitanti invece di 22.80), ma sono sempre ad un livello superiore al triennio 1876-78 (18.87 per 10,000 abitanti).

Infine nel totale dei condannati dai Pretori vi è un aumento notevole anche in confronto al triennio 1873-75 (da 77.65 a 83.02).

Per ciò che spetta ai *giudizi*, reputa opportuno aggiungere qualche rilievo sul movimento delle singole categorie di *reati giudicati*, per vedere com'esse concorrano ai risultati generali che ha indicati. E, prescindendo dal riferire le cifre corrispondenti, che si hanno nelle tavole analitiche del movimento della delinquenza (Tav. III) egli trova, confrontando il biennio 1882-83 col biennio 1875-76:

*umento* ne' reati contro la sicurezza dello Stato e contro la religione giudicati dai Tribunali, essendo minime le cifre delle Assise;

*forte aumento* ne' reati di ribellione e violenze contro agenti della pubblica forza e negli altri reati contro la pubblica amministrazione giudicati dai Tribunali, essendo minime le cifre delle Assise;

*forte aumento* nei reati contro la pubblica fede, contro la pubblica tranquillità e contro l'ordine delle famiglie giudicati dai Tribunali e dalle Assise;

*umento* nei reati contro il commercio giudicati dai Tribunali;

*diminuzione* in confronto al 1875-77, ma *umento* dal 1878 in poi nei reati contro il buon costume giudicati dai Tribunali;

*umento* negli omicidii qualificati giudicati dalle Assise (individui giudicati);

*lieve diminuzione* negli omicidii semplici ed improvvisi giudicati dalle Assise;

*forte aumento* negli altri reati contro le persone giudicati dai Tribunali, rimanendo stazionari quelli giudicati dalle Assise e dalle Preture;

*forte diminuzione* nelle grassazioni con e senza omicidio giudicate dalle Assise;

*lieve diminuzione* nei furti qualificati giudicati dalle Assise, ma *umento* in quelli giudicati dai Tribunali;

*forte aumento* negli altri reati contro le proprietà giudicati dalle Preture, dai Tribunali e dalle Assise;

*forte diminuzione* negli altri reati preveduti dal codice penale giudicati dai Tribunali (per migliorata distribuzione in altre categorie) ma *umento* nei giudicati dalle Preture, con cifre minime alle Assise;

*diminuzione* nei reati di stampa giudicati dai Tribunali e dalle Assise;

*umento* (eccettuato l'anno 1875) nei reati previsti da leggi speciali giudicati dalle Preture e dai Tribunali.

Vale a dire, come conclusione generale:

che il 1880 segna quasi sempre il massimo della criminalità nell'ultimo undicennio;

che negli ultimi anni delle serie vi è bensì diminuzione, in confronto al 1880, ma aumento, in confronto al 1875-77, per i

reati denunciati; per il totale dei condannati (meno le Assise), in confronto al 1873-75 e al 1876-78; e per 12 categorie di reati giudicati, dal 1875 al 1883, in confronto a 4 categorie che segnano diminuzione ed a 3 categorie che segnano in parte diminuzione ed in parte aumento.

Venendo alle cause principali di questo andamento generale della criminalità italiana, osserva che il relatore ne ha accennata una sola: l'aumento del  $7\frac{1}{2}\%$  nella *popolazione*. A suo avviso però ve ne sono altre, e sino da ora egli può indicare la cresciuta *correzionalizzazione* (come causa concorrente delle diminuzioni nelle Corti d'assise), i *buoni raccolti* e *gl' inverni miti dopo il 1880* (per la diminuzione dei reati contro le proprietà, che è la sola notevole), come pure *l'aumento dell'emigrazione*, che sale in complesso (fra emigrazione propria e temporanea) da 100 mila persone nel 1877 a circa 170 mila nel 1883.

In conseguenza propone la seguente risoluzione:

#### LA COMMISSIONE,

avvertendo che i dati statistici sul movimento della criminalità dal 1875 al 1878 sono da compararsi con grande cautela a quelli dal 1879 in poi, massime per ciò che riguarda la qualifica originale dei reati denunciati, e ritenendo che sull'andamento della criminalità in Italia, nell'ultimo decennio, non si possa dare una risposta semplice ed assoluta, per la grande varietà e complessità degli elementi statistici, oggettivi e soggettivi, da cui risulta il totale della delinquenza,

rileva dai dati diligentemente raccolti dalla Direzione generale della Statistica:

1° che nella serie esaminata, fra le varie oscillazioni di aumento e decremento, rimane costante che nel 1880, per aumento reale della delinquenza, ma anche per accelerata attività giudiziaria, si ebbe il massimo numero dei reati, sia denunciati, sia giudicati;

2° che, anche tenuto conto dell'aumento del  $7\frac{1}{2}\%$  nella popolazione dal 1874 al 1884, e pur computando i reati denunciati rimessi dal P. M. ai Pretori, perchè di loro propria competenza, si nota una diminuzione nel totale dei reati denunciati dal 1880 in poi, ma con una media triennale nel 1882-84 alquanto superiore a quella che si ebbe nel 1875-77;

3° che havvi diminuzione notevole nelle grassazioni denunciate (con o senza omicidio), e lieve nei furti qualificati; ma che c'è aumento, tra gli altri reati, negli omicidii denunciati, massime nei qualificati;

4° che rispetto agli individui giudicati si nota, anche proporzionalmente alla cresciuta popolazione: nei giudicati dai Pretori un notevole aumento dal 1873 in poi; nei giudicati dai Tribunali correzionali una diminuzione in confronto al massimo del 1880 ed anche in confronto al triennio 1873-75, ma con una media triennale nel 1882-84 superiore a quella del 1876-78; nei giudicati dalle Assise un totale quasi stazionario dal 1873 al 1881 ed una forte diminuzione nel triennio 1882-84;

5° che, distinguendo i reati giudicati secondo le principali categorie, si nota nell'ultimo triennio una diminuzione, non solo dal 1880 in poi, ma anche in confronto agli anni precedenti, nei reati contro il buon costume, in quelli di stampa e specialmente nei maggiori reati contro le proprietà ed un aumento nell'ultimo triennio in confronto ai triennii precedenti il 1880 nei reati contro la sicurezza dello Stato, contro la religione, di ribellione, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il commercio, contro la pubblica tranquillità, contro l'ordine delle famiglie e nei reati contro le persone, fatta eccezione degli omicidii semplici ed improvvisi, che sono lievemente diminuiti;

6° che, in complesso, negli anni 1881-84 si nota una oscillazione di decremento, che indica un miglioramento relativo nell'andamento della criminalità.

Il PRESIDENTE per facilitare la discussione, riassume il discorso del commissario Ferri, che ha enunciato tre criteri, secondo i quali crede dovrebbe farsi il riassunto e l'estimazione dei risultamenti statistici e sono questi: 1° essendovi d'ordinario un corso ascendente nella criminalità, che poi declina, bisogna paragonare i punti della curva discendente non in rapporto al massimo soltanto, ma in rapporto alla curva ascendente che lo precedette; 2° questi punti bisogna prenderli non isolatamente ad anno, ma bensì a periodi complessivi di un triennio od al *minimum* di un biennio; 3° bisogna fare i confronti non avendo presenti soltanto le notizie delle denunce dei reati, ma anche quelle del procedimento istruttorio, e le altre della definizione del giudizio.

COSTA. Parla sulla pregiudiziale relativa ai confronti tra le cifre delle due serie, l'una dal 1875 al 1878, l'altra dal 1879 in avanti. Nell'anno 1875 si ebbe per unico criterio di fare una sollecita pubblicazione di dati statistici imposta da necessità amministrative e legislative, poichè in quel tempo appunto era stato presentato al Parlamento un progetto di legge per la riforma della circoscrizione giudiziaria. Il sistema adottato nel 1875, di fare *a posteriori* una pubblicazione statistica su modelli distribuiti dal Ministero di giustizia, era tale che, anche adoperandovi la massima buona fede, poteva dar luogo ad errori ed imperfezioni non lievi. Allora, a cagione del momento diverso in cui seguivano le registrazioni, sfuggivano necessariamente delle notizie che ora risultano dai registri, e il reato, che allora figurava unicamente nella definizione datagli ad istruttoria od a giudizio finito, risulta ora in tutte le modificazioni successive verificatesi nel corso dell'istruttoria, dalla denuncia alla sentenza definitiva. Ritiene quindi evidente che le statistiche dei due periodi debbano essere poste a confronto con grande cautela, tenendo conto delle differenze dei criteri, della difformità delle notizie e delle relative imperfezioni del metodo seguito nel raccoglierle.

NOCITO. Non può associarsi alle idee espresse dal professor Ferr circa i risultati dello studio sul movimento della criminalità ed opina si debba lasciare allo studio dei dotti il trarre le conseguenze sociali dai dati raccolti. L'ordinamento della statistica giudiziaria è stato troppo vario ed incerto prima del 1879 perchè le statistiche anteriori a quell'anno possano considerarsi come pietra di paragone per il movimento della criminalità negli anni successivi. Ci vogliono osservazioni ben vagliate durante una serie d'anni non troppo piccola, perchè si possa dare un giudizio sicuro sull'andamento della delinquenza; e ancora, non sarebbe che un giudizio relativo, poichè non vi ha in quest'ordine di fatti, come vi ha invece per certi fenomeni fisici (quale, ad esempio, la temperatura), un punto fisso, che valga a stabilire la condizione normale. Ridotta la quistione a questi termini, non gli pare che nel decennio possa dirsi aumentata la criminalità. L'onorevole Ferri accresce il numero delle cause criminali sommando con esso quello delle cause correzionalizzate. È chiaro però che se la pena è l'indice della gravità del reato, e non il titolo primitivo pel quale si procede,

un reato che nel corso dell'istruzione muta fisionomia quanto alla pena, non può dirsi più un crimine. Si vogliono pure mettere in conto dell'aumento i processi rinviati agli archivi; ma è noto che l'azione istruttoria si arresta, o perchè l'autore è ignoto, o perchè trattasi d'un caso fortuito o dell'esercizio d'un diritto, o perchè l'amnistia, la quietanza, la prescrizione, estinguono l'azione penale, talchè mancando l'investigazione giudiziaria, unico modo per assicurare la realtà del fatto criminoso, non si può più dire se quei reati pei quali si ebbe a procedere, siano realmente avvenuti. Basta la sola ipotesi della loro sussistenza perchè si possano applicare i mezzi estintivi dell'azione penale.

Egli trova da ultimo infondata l'osservazione del Ferri relativa al criterio della razza, con la quale ha voluto dare spiegazione della diminuzione degli omicidii nel distretto della Corte d'appello di Messina, e del loro aumento in quello di Palermo, essendo quei di Messina sangue greco, e quei di Palermo sangue saraceno. Questo criterio dovrebbe portare alla fatalità dell'aumento o della diminuzione, e quindi dovrebbe essere costante, dato pure che la vecchia Zancle non sia sparita sotto le immigrazioni dei francesi e degli spagnuoli, degli svevi e dei bizantini, e dato pure che la Grecia, della quale è pur viva la diretta discendenza, suoni per ciò solo abborrimento dal sangue.

BODIO. Desidero dare al prof. Ferri ed alla Commissione alcuni schiarimenti e insistere sopra alcune osservazioni che forse non apparvero con carattere abbastanza spiccato nella mia relazione.

L'onorevole Ferri dice non essere corretto il prendere per termine di confronto dei vari termini delle serie le cifre del 1880 che segnano il punto culminante nell'andamento della delinquenza; e che se codesto anno 1880 rappresenta il limite massimo, a cui si è pervenuti in tutto il periodo 1873-84, necessariamente gli anni dal 1881 in poi risultano meno aggravati. Ma io mi sono limitato a constatare che dal 1880 in poi, anzi dal 1879, vi è una diminuzione progressiva, massime nella criminalità più alta. Non ho escluso che vi fosse aumento anche in certe categorie di crimini e di delitti; ho ammesso che sotto certi aspetti vi è piuttosto una trasformazione che un'attenuazione nel numero dei reati; che per esempio diminuiscono quelli di violenza e di sangue e crescono le truffe; che una parte di coloro che prima avrebbero

compresso il furto con destrezza o con scasso, ora, avendo imparato a scrivere, fanno cambiali false. Ma ho insistito sul fatto che, preso in complesso, il numero dei crimini è diminuito, e quello dei delitti parimente, non ostante la correzionalizzazione che si vuole avvenga da alcuni anni con maggiore frequenza.

Del resto, io non avevo bisogno di parlare di cicli dell'andamento della delinquenza, di corsi e ricorsi storici. Visto lo scarso materiale che possediamo, per cui a mala pena le cifre dal 1879 in poi si rattaccano a quelle che principiano col 1873, io non credo che dobbiamo aspettarci di veder risalire le cifre nei prossimi anni all'altezza di quelle del 1879 e del 1880. Potrebbe darsi che il movimento attuale di discesa continuasse per molto tempo, e che più tardi le oscillazioni si producessero, moderatamente, attorno ad un punto inferiore all'attuale. Ad ogni modo io mi sono limitato a prendere notizia di questa diminuzione e a rallegrarmene per il nostro paese; aspetterò a piangere sulla cresciuta perversità, quando avessi visto che realmente si risalga dai 5300 condannati dalle Assise, che si contarono nel 1884 ai 7800, quanti erano nel 1830.

Passando a qualche altro appunto mosso dall'onorevole Ferri, ripeterò cose già dette nella mia relazione, che cioè il numero dei reati denunciati, dal 1875 al 1878 inclusivo, deve essere integrato con quello dei reati rimessi dal Pubblico Ministero al giudizio del Pretore per competenza (che può ritenersi di circa 14,000 ogni anno), ma che codesta integrazione non può farsi per ciascuna specie di reati, poichè non si sa neppure approssimativamente in quali proporzioni dovrebbero essere ripartite quelle 14 mila denunce fra le varie specie.

Ricordo ancora che solo dal 1879 in poi sono distinti in apposita rubrica i reati commessi per mezzo della stampa, i quali, negli anni anteriori, dovevano andare ad ingrossare qualche altra categoria più generale; e che il salto grandissimo che si osserva sotto la rubrica: *Altri reati previsti dal codice penale*, i quali danno una media annua di 12 mila nel primo periodo 1875-78 e discendono a 4 mila nel secondo, fa credere che negli ultimi anni gli Uffici giudiziari sieno stati più esatti nel segnare i reati nelle rubriche corrispondenti.

Nè deve poi sgomentare gran fatto l'aumento delle ribellioni, perchè ognun sa che molte volte queste sono originate da causa lievissima e l'hanno pochissima gravità, come è il caso, per esempio,

dei semplici oltraggi alle guardie nell'atto che constatano una contravvenzione ai regolamenti municipali.

Rispetto al numero dei condannati, ripeto che la diminuzione è evidente non solo nei giudizi delle Corti di assise, ma anche per quelli dei Tribunali correzionali.

Che se, per effetto della più volte rammentata correzionalizzazione, molti accusati, invece di essere sottoposti al giudizio delle Assise, sono stati portati innanzi al Tribunale correzionale, non è meno certo che la somma dei condannati dalle Assise e dai Tribunali correzionali, presi insieme, è minore negli ultimi anni che nei precedenti. Ciò apparisce evidente dalle seguenti cifre, che rappresentano la somma dei condannati dalle Assise e dai Tribunali correzionali negli anni dal 1873 al 1884.

1873 .....	69,023		1878 .....	55,098
1874 .....	71,429		1881 .....	73,928
1875 .....	68,434		1882 .....	67,574
1876 .....	62,615		1883 .....	64,116
1877 .....	60,549		1884 .....	60,543

Non bisogna poi tralasciare di tener conto del grande elemento perturbatore, che sono le amnistie, le quali da oltre 156 mila amnistiati complessivamente nel triennio 1876-78 sono discesi a meno di 15 mila nel triennio 1882-84.

Quanto ai giudizi dei Pretori, ricordo che l'aumento non è sempre indizio di perversimento sociale, essendo noto che la più gran parte dei reati dei quali si occupano i Pretori, sono contravvenzioni. Ed il numero elevato delle contravvenzioni è sovente indizio di progredita civiltà, poichè basta che un municipio faccia un nuovo regolamento edilizio o di polizia municipale, perchè nasca la materia delle contravvenzioni. Come d'altra parte, per esempio, l'aver abolita la tassa del macinato, ha fatto sparire un'intera e numerosa categoria di contravvenzioni di finanza.

A meglio dimostrare, del resto, come nella piccola delinquenza, sebbene essa non sia in complesso scemata, pure vada affievolendosi l'elemento doloso, ho indicato separatamente nella mia relazione le cifre dei condannati dai Pretori al carcere.

Nè può dirsi nemmeno che la diminuzione dei giudicati dalle Assise sia prodotta da minore attività della magistratura, poichè il

numero delle cause pendenti è rimasto pressochè stazionario, eccettuato un lieve aumento nel 1884, dovuto alle condizioni sanitarie di talune provincie, come apparisce dalle seguenti cifre :

nel 1880 rimasero pendenti presso le Assise 1869 cause					
>	1881	>	>	>	1256
>	1882	>	>	>	1171
>	1883	>	>	>	1174
>	1884	>	>	>	1444

Non ho preso in esame nella mia Relazione i reati giudicati dai Tribunali correzionali, perchè, come è detto nella nota c della Tavola I, nelle cifre dei reati giudicati dai Tribunali, dal 1879 in poi, sono compresi anche i reati giudicati in grado d'appello.

Si comincia ad avere la distinzione dei reati giudicati dai Tribunali nei due gradi di giurisdizione solo nel prospetto sommario del 1884. Ora, se dalle cifre di ciascuno degli anni 1879-83 si detrae il numero dei reati giudicati dai Tribunali correzionali in grado di appello, che fu di 22,466 nel 1884, si forma il seguente specchietto (a) pei reati giudicati in primo grado dai Tribunali :

1875.....	64,127		1880... .	71,000
1876.....	61,842		1881.....	66,000
1877.....	57,914		1882.....	61,000
1878.....	59,258		1883.....	58,000
1879.....	57,000		1884.....	55,843

Ed ove si rifletta poi che la popolazione è andata progressivamente aumentando del 7 1/2 per 100 dal primo all'ultimo anno del periodo, e che perciò dovrebbero essere aumentate in uguale proporzione le cifre surriferite per avere dati intieramente paragonabili tra loro, si ha anche in questa parte la conferma del fatto della diminuzione.

(a) Arrotondiamo le cifre degli anni dal 1879 al 1883 inclusivo perchè queste sono calcolate approssimativamente, sottraendo dalle cifre complessive dei reati giudicati dai Tribunali la cifra dei giudicati dai medesimi in secondo grado nel 1884.

Quanto all'aumento nel numero degli imputati noti pei quali provvidero gli Uffici d'istruzione negli ultimi quattro anni (1881-84), esso è spiegato dalla diminuzione nel numero dei reati per i quali non potè essere proseguita l'azione penale, poichè ne erano rimasti ignoti gli autori.

Ecco infatti le cifre dei procedimenti esauriti dagli Uffici d'istruzione con ordinanza di non farsi luogo, per essere ignoti gli autori dei reati denunciati, negli anni dal 1875 al 1884.

1875.....	73,823		1880.....	72,683
1876.....	71,612		1881.....	59,038
1877.....	79,125		1882.....	53,344
1878.....	85,952		1883.....	57,010
1879.....	65,481		1884.....	52,573

COSTA. Presenta alla presidenza una proposta di deliberazione sulla Relazione Bodio, e chiede di svolgerla nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Dà atto all'on. Costa della presentazione della proposta, che sarà stampata e distribuita ai commissari, e rinvia a domani la continuazione della discussione.

L'adunanza è sciolta.

## Seduta del 26 novembre.

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, COSTA, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, NOCITO, OLIVA, TAMI; ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a proseguire la discussione sulla Relazione Bodio circa il movimento della criminalità nel periodo 1873-84, e dà la parola all'on. Costa.

COSTA. Non intende di fare una confutazione delle cose dette dal collega Ferri, col quale è solo d'accordo nei principii, ed in disaccordo appena si entri nell'applicazione e nello svolgimento di essi. Nei dati esposti dal Bodio il prof. Ferri cercò solo quelli che a lui convenivano; ma si può domandare: dove e quale è il criterio dal quale si possa dedurre il punto di partenza? quale è la situazione normale? quando si dirà anormale? Criterio unico è quello di prendere per base le medie di periodi più duraturi, più continui, in condizioni analoghe: è soltanto dall'analisi diligente e sagace delle risultanze da essi fornite che si potrà dedurre quale sia la condizione normale. Accenna alla criminalità, che è concetto complesso di elementi materiali e morali: e si ferma sul fatto dell'aumento della correzionalizzazione, la quale, a suo credere, non indica sempre la facilità delle Sezioni di accusa nel rinviare al giudizio correzionale, per ragioni amministrative e giudiziarie, procedimenti per crimini, ma più spesso manifesta la minor gravità dei reati per la quale questi diventano correzionalizzabili. Della correzionalizzazione in via assoluta non si può dire che facciasi abuso; e se in certi periodi di tempo si nota un'abbondanza di reati cor-

rezionalizzati si è appunto perchè in quel periodo si ha abbondanza di reati correzionalizzabili, cioè meno gravi.

Sul movimento della criminalità non si può in coscienza improvvisare una dichiarazione esplicita e positiva: occorre uno studio paziente di cifre, le quali, pur troppo, per ragione delle origini loro, hanno diverso valore e trascurano elementi importanti. Non nega che vi sia un aumento nelle contravvenzioni di mera creazione politica; ma queste non rappresentano un coefficiente della vera criminalità, la quale è rappresentata esclusivamente dai reati dolosi. Nè, per formarsi una idea esatta della criminalità si possono trascurare alcune nozioni che, per quanto estrinseche, servono a completare l'apprezzamento del valore vero delle cifre; quali sono, ad esempio, l'attività della polizia preventiva e di quella giudiziaria, il modo col quale si svolge l'azione penale, la maggiore o minore facilità delle denunce e simili. A queste si aggiungono molte altre condizioni o circostanze che possono influire sul movimento della delinquenza: alcune determinabili, quali sono il movimento della popolazione, l'emigrazione, il movimento della popolazione carceraria che, talvolta, getta nel paese o sottrae all'occasione di delinquere soggetti pericolosi per la pubblica quiete; altre non determinabili *a priori*, ma che derivano da circostanze transeunti ed inapprezzabili, quasi, per chi, tenendo fisso l'occhio soltanto sulle tavole statistiche, non lo spinge anche a studiare il paese. Accenna, a cagion d'esempio, ad alcune categorie di reati; dimostra che i reati politici non sono poi in aumento tale, da dinotare un aggravamento generale nella condizione politica del paese. Nota come in questa specie di reati, e soprattutto in quelli di stampa, la grande varietà dei criteri nell'iniziare l'esercizio dell'azione penale renda il numero delle denunce affatto contingente. Fa delle osservazioni anche sull'aumento delle ribellioni, le quali nelle tavole statistiche sono segnate in una sola categoria, mentre vi è la ribellione di nessuna importanza occasionata molte volte dalla maggior diligenza degli agenti del Governo e dei Municipi nell'accertare le contravvenzioni, e vi è la ribellione organizzata, premeditata. Come adunque si può giudicare il movimento reale della criminalità nei riguardi, ad esempio, delle ribellioni, se non si fanno delle distinzioni basate sulla maggiore o minore gravità delle medesime? Ora, facendo la dovuta parte a tutte queste considerazioni, a queste savie cautele, e cercando la vera condizione della crimi-

nalità nelle cifre statistiche, illustrate da quella serie di fatti che ne determinano il valore ed illuminate dalla pubblica coscienza, è fuori di dubbio la tendenza alla diminuzione che si è manifestata e si mantiene costante nel numero e nella intrinseca malvagità dei reati più gravi.

Presenta quindi una proposta, per la quale la Commissione, prendendo atto della diligente Relazione del comm. Bodio, facendovi plauso e deliberandone la stampa, constata che gli elementi in essa forniti sono sufficienti per determinare quale sia la tendenza della criminalità nell'ultimo sessennio, e dichiara che, nel suo complesso, e specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, la delinquenza accenna a diminuire.

FERRI. Non può accettare la proposta Costa, che gli sembra troppo generica e suggerita piuttosto da un *intimo convincimento* della diminuzione di criminalità (come disse lo stesso collega Costa), che non da un esame severo e particolareggiato dei dati raccolti; tra i quali alcuni, che pur riguardano reati molto gravi, come gli omicidii qualificati, non attestano quella diminuzione, sia che si guardi ai reati denunciati (V. Relazione, pagina 35), sia che si guardi agli individui giudicati dalle Assise (V. Tavola III). Accetta però la affermazione di una *tendenza alla diminuzione*, anzichè di una effettiva diminuzione, perchè così si ammette, implicitamente, il suo concetto delle oscillazioni. Crede poi che sarebbe più esatto l'affermare tale tendenza generica alla diminuzione (cioè non per tutte le categorie) soltanto *dal 1880 in poi*, anzichè *nell'ultimo sessennio*, come è detto nella risoluzione proposta dall'onorevole Costa.

DE' NEGRI. Insiste perchè si mantenga testualmente la mozione Costa, mostrando come le cifre raccolte provino all'evidenza che vi ha miglioramento nelle condizioni della delinquenza *dal 1879 in poi*, specialmente quanto all'alta criminalità, nella quale, da quell'anno si nota una sensibile diminuzione nel numero dei reati denunciati; diminuzione tanto più attendibile, in quanto che dal 1879 le statistiche penali si compilano in base a registrazioni giornaliere ed offrono quindi dati più sicuri e più omogenei che non per l'addietro. Avverte poi che i reati giudicati, specialmente se si tratta dei più gravi, nei quali l'istruzione si pro-

lunga spesso al di là di un anno, ed anche di due, danno meno esattamente che i denunciati la fisionomia della criminalità in un determinato anno; e che il numero molto alto di giudicati e di condannati, che si osserva nel 1880 per i reati maggiori, dipende dal notevole aumento dei reati denunciati avvenuto nel 1879.

NOCITO. Accetta le osservazioni e conclusioni proposte dall'onorevole Costa, secondo le quali le conclusioni relative al primo periodo della serie dei dati statistici, anteriormente al 1879, devono essere accolte colle maggiori cautele e riserve.

OLIVA. Si associa a quanto disse il collega Costa, ed accenna alle osservazioni ch'egli fece alla Camera dei deputati nel giugno del 1884, in occasione della discussione del bilancio del Ministero di giustizia, dove fino da allora egli potè dimostrare che nel movimento della delinquenza eravi una tendenza alla diminuzione.

AURITI. Riconosce che la proposta del commissario Costa serve a semplicizzare le risoluzioni della Commissione, escludendo la parte disputabile che potrebbe dar luogo a maggiore controversia, e limitando le conclusioni alle linee più salienti, che la Commissione può accettare e confermare con piena sicurezza. Crede quindi che convenga restringere il giudizio al periodo dal 1880 in poi, che solo ci offre la certezza di una tendenza complessiva alla diminuzione delle criminalità.

Osserva che nella tabella del numero dei condannati il massimo sarebbe segnato nell'anno 1880, e però da principio non aveva accettato senza altre giustificazioni le spiegazioni del collega De' Negri, che cioè avvenendo i giudizi, specialmente per i reati più gravi, nell'anno successivo a quello in cui si verificarono, quell'aumento di giudicati corrispondesse ad un aumento di reati nell'anno 1879, e non nel 1880. Dovendo riscontrare le conclusioni con le tabelle delle denunce di reati, aveva consultato soltanto le prime, dove i reati denunciati sono numerati tutti complessivamente, comprese anche le contravvenzioni e gli altri reati di mera creazione politica, e gli erano apparse insufficienti; però avendo in seguito trovato che in altre tabelle si dà, anno per anno, il numero delle denunce distintamente per ciascuna specie di reati, e rilevando da esse che, specialmente per i reati più gravi, la dimi-

nuzione comincia dopo il 1879, egli accetta la proposta del commissario Costa, la quale afferma che, preso come punto di partenza il 1879 e progredendo sino al 1884, si ha in complesso quella tendenza alla diminuzione di cui è parola per i reati più gravi.

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione presentata dall'onor. Costa, che è del tenore seguente :

#### LA COMMISSIONE,

ritenuto che il materiale statistico raccolto per studiare il movimento della criminalità corrisponde a due tipi diversi, l'uno adottato dal 1873 al 1878 inclusivamente, l'altro dal 1879 in poi, i quali, per il diverso sistema di raccogliere ed ordinare i dati, si prestano soltanto ad una comparazione approssimativa ;

ritenuto che gli apprezzamenti intorno al movimento della criminalità dovrebbero essere dedotti quasi esclusivamente dal confronto dei dati relativi ai reati dolosi ; ma che questo riesce difficile per effetto del vigente ordinamento delle competenze che confonde, specialmente nelle preture, la giurisdizione pei reati dolosi con quella pei reati colposi, o di mera creazione politica ;

ritenuto che tali apprezzamenti, per essere fondati ed autorevoli, debbono essere desunti da un raffronto complessivo e da un'analisi coordinata dei dati iniziali delle denunce con quelli forniti dallo svolgimento delle istruttorie e dall'esito dei giudizio tenuto conto della influenza che possono esercitare su di essi il modo onde si è svolta l'azione della polizia giudiziaria e quella dei tribunali, ed altri fatti statistici importanti, quali sono il movimento della popolazione, dell'emigrazione, della popolazione carcerata e simili ;

ritenuto che le statistiche sono, per l'indole loro, costrette a fornire soltanto dei dati di *quantità* classificati per grandi categorie e debbono necessariamente trascurare quegli elementi morali che possono influire a determinarne il vero valore giuridico e sociale ;

ritenuto quindi che, senza escludere i particolari studi e le più minute indagini alle quali possono prestarsi le statistiche medesime, è prudente limitarsi a dichiarare quale sia la tendenza generale, piuttosto che la misura determinata della criminalità ;

prende atto della diligente Relazione del comm. Bodio e facendovi plauso, constata che gli elementi statistici raccolti sono sufficienti per determinare quale sia la tendenza della criminalità nell'ultimo sessennio, e dichiara che nel suo complesso, ma specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, essa accenna ad una diminuzione.

FERRI. Propone di abbandonare la frase « nel suo complesso » che si legge dopo la frase « e dichiara » od almeno di spiegarla nel senso di tendenza alla diminuzione *non in tutte le categorie di reati*: e ricorda che taluni reati, i quali più gravemente turbano la sicurezza sociale, come gli omicidii qualificati, non sono diminuiti nel 1881-84 in confronto del 1875-78.

COSTA. Fa notare che la frase « nel suo complesso » riassume il concetto fondamentale della sua proposta, senza escludere che in alcune classi di reati siasi verificato un aumento nel corso del sessennio. Egli però non può ammettere, colle cifre che si hanno sott'occhio, che sia avvenuto un aumento nei reati più gravi e specialmente negli omicidii qualificati, i quali sono, per contro, discesi da 1861 nel 1879 a 1475 nel 1884.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di modificazione del prof. Ferri, che è respinta.

Messa ai voti la proposta Costa, è approvata.

La seduta è sciolta.

## Seduta del 27 novembre.

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, COSTA, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, OLIVA, TAMI e TONDI; ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Costa a riferire sui risultati ottenuti dall'esperimento della scheda individuale per gli imputati di crimini e di delitti.

### **RELAZIONE COSTA sulla scheda individuale per gli imputati di crimini e delitti.**

Quantunque io riconoscessi in massima la necessità di dare alla statistica penale un fondamento più scientifico, una base di informazioni più ampia e più sicura di quella fornita dai registri giornalieri, debbo dichiarare che, proposta la istituzione della scheda penale, dapprima non credetti alla possibilità della sua attuazione e per difficoltà intrinseche e pel grave lavoro che ne sarebbe derivato agli Uffici giudiziari, specialmente del Pubblico Ministero.

Interpellato, feci conoscere il mio pensiero a chi provvedeva allora all'ordinamento della scheda e proposi una serie di dubbi e di difficoltà che la pratica degli Uffici giudiziari mi suggeriva; ma il partito di chi patrocinava questo istituto statistico prevalse: e prevalse soprattutto per l'autorità e pel consiglio di due egregi uomini, il Casorati, testè rapito alla scienza, agli amici, ed il Luchini, tolto per estrazione a sorte dal seggio che oggi per la prima volta ho l'onore di occupare, augurandomi di riuscire ad imitarlo nell'opera sua sagace e diligente. La mia è quindi la parola di un antico avversario della scheda; ma è anche parola di ammiratore e di amico; e spero che, sotto quest'egida, sarà da voi accolta come espressione di serio ed onesto convincimento.

La scheda ebbe attuazione, come è noto, col 1° gennaio del corrente anno 1885, in seguito a Circolare del guardasigilli Pesina in data 23 dicembre 1884. Il Comitato permanente della statistica giudiziaria, nel giugno ultimo, in seguito a mia proposta, riconobbe la necessità di procedere ad una revisione della scheda e stabili di chiedere ai Capi del Pubblico Ministero notizie intorno al modo onde essa funzionava. Fu in seguito a questa deliberazione che con Circolare del guardasigilli Taiani, in data del 14 luglio scorso, i Procuratori generali furono invitati a riferire in qual modo procedeva il servizio della scheda - se si incontravano difficoltà nel raccogliere le occorrenti notizie - se la compilazione seguiva con regolarità - se l'esperienza infine aveva posto in luce qualche inconveniente, o dimostrata la necessità di qualche utile modificazione.

Nè a queste soltanto dovevano limitarsi le indagini. Possedendo già la Direzione generale della Statistica un certo numero di schede, si riconobbe opportuno di fare lo spoglio di alcune di esse provenienti da circondari diversi, rilevarne i difetti, classificarli, studiare il modo di rimediarvi.

È il risultato di questo duplice ordine di indagini che serve di fondamento a questa Relazione ed alle proposte che, in nome del Comitato, avrò l'onore di farvi.

La Direzione generale di Statistica ha raccolte in due prospetti, che si pubblicheranno in appendice di questa Relazione (Allegato A) le osservazioni fatte sulle schede delle Corti d'appello di Firenze e Messina e su quelle dei Tribunali e delle Preture de' circondari di Milano, Firenze, Castrovillari, Messina e Nuoro.

Questi prospetti mettono in evidenza parecchi difetti, i quali possono essere classificati, secondo l'origine loro, in due grandi categorie.

La prima comprende gli errori materiali, e le omissioni di notizie che traggono la loro origine da trascuranza e negligenza dei compilatori della scheda.

In questa categoria debbono essere annoverati l'omissione della data della iscrizione nel registro, - del nome dell'imputato, - della condizione personale del medesimo, cioè se latitante, in arresto o in libertà provvisoria; nozioni che necessariamente dovevano risultare dal processo e non furono scritte nella scheda per semplice negligenza.

Cosiffatti errori prevalgono nelle schede relative ai giudizi dei Pretori e si riscontrano con più frequenza nei circondari di Messina, di Firenze, di Castrovillari: in minor quantità nel circondario di Nuoro. Le poche schede appartenenti alle Corti di Firenze e di Messina sono esatte.

Ma vi è una seconda categoria di errori, i quali, per la loro frequenza e per l'indole loro, rivelano un difetto di notizie che deve necessariamente dipendere dalla difficoltà di raccoglierle: tali sono, per esempio, le indicazioni relative - *al luogo di nascita* - *allo stato civile* - *al servizio militare* specialmente se prestato sotto i cessati governi - *alla condizione economica* - *al grado d'istruzione* - *all'esistenza e cessazione della ammonizione e della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza* - *alle condanne precedenti irrevocabili* - *al luogo di espiazione ed al fine della pena ultimamente espciata* - al tempo in cui il reato fu commesso e cioè se *sia avvenuto di giorno o di notte, in tempo di fiera o mercato*. E queste omissioni sono numerose per modo che poche schede o dell'una o dell'altra siano esenti; per il che è convincimento dell'ufficio di statistica che, anche quando gli uffici giudiziari abbiano acquistata maggiore esperienza, almeno la metà delle schede dovrà essere rimandata per essere corretta.

Agli errori dipendenti da negligenza e trascuranza per parte dei compilatori, si può riparare raccomandando maggior diligenza e pregando i Procuratori generali d'invigilare a che il servizio proceda regolarmente. Ma la deficienza di notizie accenna un vizio organico dell'istituzione, che trova infatti nelle Relazioni dei Procuratori generali la più chiara dimostrazione.

Le risultanze di tali Relazioni, (Allegato B) delle quali sottopongo alla Commissione un breve e sistematico riassunto, rispondono a tre ordini di idee:

- I. osservazioni sul sistema della scheda in genere, e sulle sue modalità;
- II. dubbi e quesiti relativi alla interpretazione della scheda;
- III. proposte per migliorare la scheda.

Di ciascuna di esse faccio una compendiosa esposizione.

I. Osservazioni.

a) Circa il *sistema in genere*, quasi tutti i Procuratori

generali dichiarano di accettare la scheda ed assicurano che si usa sufficiente diligenza nel compilarla e che il servizio procede con *discreta* regolarità.

Notano però che essa produce un ritardo nel compimento dei processi e nel corso degli affari, dannoso specialmente nei processi per citazione diretta, e riesce di peso non lieve pei funzionari cui spetta compilarla; e siccome è lavoro che i magistrati non fanno volentieri e credono disadatto alle loro abitudini, è a supporre, per quanto non sia accertato, che molti lo abbandonino ai funzionari di cancelleria e segreteria. Di qui il pensiero del Procuratore generale di Firenze, di affidare la compilazione della scheda ad un funzionario di segreteria, e dei Procuratori generali di Trani, di Aquila e di Bologna di incaricarne i Pretori ed i Giudici istruttori, durante l'istruzione o informazione preliminare.

b) Sulla *forma del foglio predisposto per la scheda* si osserva che è troppo ampio; che rimanendo sciolto nel volume degli atti processuali può disperdersi - che la carta non è buona e vi si scrive a disagio - che può sciuparsi nelle continue peregrinazioni dei processi, - che infine la stampa è troppo minuta e sono troppo ristretti gli spazi per lo scritto.

c) Circa la *distribuzione delle rubriche* si osserva in specie: che è troppo limitato lo spazio per indicare l'imputato principale del reato - che nei procedimenti speciali manca il posto per notare il titolo del reato - che nei procedimenti con istruttoria formale manca il posto per notare l'eventuale rinvio a giudizi diversi, di Assise, Correzionale o di Pretura dell'imputato di reati diversi i quali non siano connessi fra loro - che non si saprebbe in qual modo ridurre o riassumere in una scheda unica le schede predisposte in diversi processi iniziati da Uffici d'istruzione diversi e rinviati poi con un'unica ordinanza o sentenza ad un unico giudizio.

d) Intorno allo *difficoltà nel raccogliere le notizie*, si osserva in genere come s'incontrino non pochi ostacoli per avere alcune speciali nozioni richieste nella scheda: gli imputati sono riluttanti a fornirle; i sindaci, neppure col formulario recentemente prescritto, non si prestano o si prestano con ritardo e di malavoglia a procurarle. Queste difficoltà si riscontrarono specialmente nei processi a citazione diretta: nè al difetto che ne deriva si può supplire efficacemente interrogando l'imputato o i testi all'udienza; notandosi dal Procuratore generale di Palermo come quivi non si possano do-

mandare certe notizie personali, senza che ne scapiti la serietà de i dibattimenti, e dal Procuratore generale di Torino che la compilazione della scheda non può aver luogo durante l'udienza, senza distrarre l'attenzione del funzionario incaricato di compilarla dallo svolgimento del processo, al quale deve essere intieramente rivolta.

e) Difficoltà non poche si riscontrano poi per *raccogliere e registrare alcune notizie speciali*; nè basta a superarle, secondo il Procuratore generale di Palermo, il modulo prescritto dalla Circolare del 1° agosto 1885 n. 1144. Ad esempio; esso non è sufficiente, specialmente se l'imputato non è presente nel processo, per accertare il luogo di nascita dell'imputato: se questi non si presta a dichiararlo, rimane spesso di esito incerto la delicata indagine intorno alla separazione di fatto: per gli imputati nati prima dell'attuazione degli Uffici di stato civile, causa l'imperfezione e la dispersione, specialmente in alcune provincie, degli antichi registri parrocchiali, si ignora spesso la data della nascita: imperfetta è la rubrica della scheda per rendere il grado d'istruzione, quando l'imputato sappia leggere e scrivere, ma non abbia fatto studi regolari: è difficile accertare la durata del servizio militare e l'epoca della sua cessazione, specialmente se si tratta di servizio prestato sotto i cessati Governi. La rubrica relativa alle imperfezioni fisiche non è esatta; delicatissima è quella relativa alla ricerca della filiazione quando mancano i documenti per ritenere la legittima. Più grave è la difficoltà di sapere se l'imputato sia stato ammonito, perchè l'ammonizione può essere inflitta in qualsiasi Pretura, senza altro obbligo che quello di parteciparla all'Autorità di P. S. locale; di accertare quando sia cessata la sorveglianza della pubblica sicurezza; di sapere dove il condannato abbia scontata l'ultima pena ed il giorno in cui finì l'espiazione.

f) Anche nella *spedizione della scheda* s'incontrano delle difficoltà, sia quando nel processo siasi deliberato definitivamente in tempi diversi per diversi imputati, sia per ciò che riguarda il tempo in cui la trasmissione deve essere fatta anche in condizioni normali, e cioè se prima oppur dopo che sia decorso il maggior termine per appellare o per fare opposizione concesso al Procuratore generale, nonostante l'acquiescenza del Procuratore del Re.

## II. Dubbi e quesiti.

a) *Sulla scheda in genere*: si chiede se si debba fare la

scheda ancorchè non siavi legale imputazione contro una persona determinata, indicata a titolo di semplice sospetto, e il Pubblico Ministero abbia chiesto dichiarazione di non farsi luogo a procedere in base alla semplice denuncia: - se debba compilarsi la scheda quando la decisione definitiva dica non esistere reato di sorta: - se nei processi di competenza dei Tribunali e dei Pretori, per reati di azione privata, debba compilarsi la scheda, ancorchè, prima del giudizio, sia intervenuta desistenza da parte del querelante: - se si debba compilare una nuova scheda per le cause di cui venne, in sede di appello, annullata la sentenza con rinnovazione di giudizio: - se finalmente debbasi compilare la scheda anche dai Tribunali consolari aventi giurisdizione per reati da loro giudicati.

b) Non mancano dubbi anche sulle nozioni da registrarsi nelle schede; e cioè se, nei riguardi del servizio militare, debbasi tener calcolo anche di quello prestato sotto i cessati governi; - se nel caso che l'imputato abbia riportato più condanne alla sorveglianza, si debbano accennare tutte o soltanto l'ultima.

c) E finalmente circa al tempo in cui la scheda deve essere trasmessa, se non sia opportuno trattenere negli Uffici d'istruzione allegate ai rispettivi processi, le schede relative a quelli definiti con dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi, per la eventuale riapertura dell'istruttoria.

III. Proposte a) — Alcune riguardano la istituzione in massima della scheda e la sua sostanza. E fra queste è sostanziale quella di sostituire alla scheda che si va mano mano completando durante lo sviluppo del processo, una scheda da compilarsi dai funzionari di cancelleria a processo esaurito, nell'atto che viene mandato all'archivio: ma meritano di essere notate altresì quelle di omettere la scheda nei processi in cui si è dichiarato non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato, e di affidare la compilazione delle schede in genere a funzionari di cancelleria.

b) Altre riguardano la *forma della scheda* e il tempo in cui deve essere spedita e tendono ad ottenere che sia compilata su di un foglio più ampio e ripiegato, atto a fornire maggiore spazio per scrivere, pur riuscendo di formato minore, ovvero che sia divisa in due parti, la prima da spedirsi appena compiuta l'istruzione e la seconda a causa definitivamente decisa.

c) Le ultime finalmente riguardano la molteplicità dei dati

che deve comprendere, concludendosi con un voto quasi unanime che ne sia diminuito il numero per aumentarne l'attendibilità.

Quantunque le osservazioni suesposte siano in generale meritevoli di studio e di considerazione, non è il caso di farne ora una particolare analisi. In massima il sistema della scheda non è contestato; vi è qualche differenza nel risultato, si temono difficoltà pratiche: ma una sola voce propone la sostituzione della scheda da compilarsi a processo finito; sostituzione che la Commissione non può accettare perchè contraddirebbe al principio scritto in fronte al suo programma di riforma della Statistica penale, e cioè: che la maggiore guarentigia della esattezza dei dati statistici consiste nella scritturazione del fatto statistico nell'atto stesso in cui si verifica. La scheda è quindi accettata, e sta per entrare nelle abitudini giudiziarie. Ciò che rimane a farsi è di renderla praticamente attuabile, e di assicurarle i mezzi di una pronta, sicura ed autorevole compilazione.

Ed a proposito delle riforme che a questo intento si propongono, pare a me, come è parso al Comitato, che si dovessero lasciare per ora in disparte tutte quelle che riguardano la forma, gli accessori, i dubbî d'interpretazione, che possono con maggiore opportunità essere lasciate ad un successivo studio pratico da esaurirsi dopo assodati i criteri generali.

Su questi ultimi soltanto, il Comitato mi ha dato incarico di richiamare per ora la vostra attenzione e provocare le vostre deliberazioni.

Essi riguardano:

- a) l'estensione da darsi alla scheda;
- b) a chi debba essere affidato l'incarico di compilarla;
- c) quali provvedimenti sieno necessari per assicurarne l'esatta e completa compilazione;
- d) alcune particolari avvertenze dirette a perfezionare l'istituzione della scheda.

Il Comitato ha attentamente esaminato il primo quesito, e pur supponendo che sieno superabili tutte le difficoltà pratiche di raccogliere i dati e compilare la scheda, ha dovuto arrestarsi davanti a quelle opposte dalla Direzione generale della Statistica nella memoria che fa seguito alla presente Relazione (Alleg. C), la quale dimostra l'impossibilità di fare lo spoglio delle scheda

per tutti gli imputati di crimini e di delitti giudicati da qualunque magistratura, e renderne di pubblica ragione le risultanze con sistematiche pubblicazioni di dati, e ciò per difetto di mezzi pecuniarii e per l'impossibilità di ottenerli.

Raccogliere delle schede con grande disagio per abbandonarle negli archivi senza poterne ricavare profitto, sarebbe cosa inutile ed improvvida. Meglio vale concentrare l'azione della Statistica su di un campo più limitato ed esaurirlo completamente. E la limitazione è naturalmente segnata dall'indole dei fatti più gravi che nel loro inizio hanno carattere e titolo di crimine. Essi costituiscono veramente la criminalità interessante: ad essi si debbono specialmente rivolgere gli studi dei sociologi, dei legislatori. Per gli altri reati, nei quali è notevole il contingente di quelli di mera creazione politica, bastano le statistiche numeriche, ampliate e riformate, se vuolsi, quali si possano agevolmente desumere dai registri giornalieri.

Scegliere altri sistemi per diminuire il numero delle schede equivarrebbe a creare una statistica diretta a molti intenti, ma tutti incompleti ed imperfetti. E di vero — limitando le schede ai giudizi di prima istanza, si avrebbe per effetto di trascurare nella giustizia correzionale i giudizi di appello, che pure modificano circa il 50 per 100 in media delle sentenze appellate di primo grado; - circoscrivendo la scheda agl'imputati giudicati e più ancora ai condannati, si disperderebbero tutte le notizie, preziosissime per la scienza e per la legislazione, relative agl'imputati pei quali non ha avuto luogo rinvio a giudizio, o non è intervenuta condanna; preziosissime quanto alle qualità personali degli imputati e quanto ai fatti pei quali sarebbe caduta inane l'opera della giustizia.

Iniziando un'opera grandiosa con mezzi sproporzionati si cade nel nulla; è invece arte sagace di governo fondare le istituzioni in proporzioni modeste, e rinfrancarle poscia sviluppandole man mano che possono progredire ed estendersi colle forze proprie, fonte vera e sicura di vita rigogliosa o perenne.

Presi però per base della scheda i crimini, è d'uopo seguirli fino all'esito definitivo del giudizio, ancorchè celebrato, per effetto di rinvio, in Tribunale o nella Pretura. Essi conservano sempre, nei rapporti sociali, la stessa importanza. E può giovare anzi, per apprezzare la portata della legge penale, l'azione della giustizia e la stessa intensità della criminalità, il seguire questa legale tra-

sformazione del fatto e porre a confronto la sua caratteristica iniziale con quella risultante dal giudizio definitivo.

Intorno al secondo quesito, *a chi debba essere affidata la compilazione della scheda*, il Comitato non ha esitato a riconoscere che i magistrati hanno poca attitudine e minor volontà per sobbarcarsi ad un lavoro che ripugna alle loro abitudini, e che quindi assai spesso abbandonano a funzionari inferiori i quali, non agendo per ufficio e con responsabilità propria, lo trascurano e non vi danno alcuna importanza. E siccome chiara è nella scheda la distinzione delle notizie in due grandi classi, di fatto le une, di concetti giuridici le altre, crede che raccogliere e scrivere le prime spetti più specialmente alla iniziativa ed all'opera del cancelliere sotto la sorveglianza del Giudice, mentre aggiungere le altre è consono e facile all'azione del funzionario del Pubblico Ministero cui è affidato il processo, nell'atto stesso in cui si verificano i fatti giuridici che vi si riferiscono. A queste due classi di notizie corrisponderebbero due diverse parti della scheda che, coordinata a questo concetto, potrebbe consistere in un foglio ripiegato avente un formato più piccolo dell'attuale, pur offrendo lo spazio per una messe più copiosa di notizie.

Risolvendo il terzo quesito, il Comitato ha escogitato una serie di proposte atte a completare ed a facilitare la compilazione della scheda.

Anzitutto ha riconosciuto necessario che la scheda sia estesa anche agl'imputati di crimine nei processi istruiti da Consoli all'estero: sarebbe questo un necessario complemento della Statistica nazionale ed una pagina statistica importante per apprezzare il livello morale della popolazione italiana dimorante nei paesi fuori di cristianità.

In secondo luogo ha riconosciuto necessario il concorso di alcune disposizioni d'indole generale da emanarsi dai Ministeri competenti, dirette a predisporre gli elementi necessari per la compilazione della scheda. Allo stato attuale degli ordinamenti è impossibile accertare se gl'imputati furono o sono sottoposti ad ammonizione: è impossibile sapere se una condanna accessoria alla sorveglianza è tuttora in vigore e quando sia cessata; è grandemente difficile verificare lo stabilimento penale nel quale è stata espiata una pena e quando l'espiazione è compiuta.

A queste necessità è facile provvedere, quanto alla prima, ordinandosi ai Pretori di partecipare le ammonizioni inflitte e revocate alla Pretura o al Tribunale del circondario della nascita dell' ammonito, dove dovrebbero essere iscritte in apposita rubrica: quanto alla seconda, prescrivendo all'Autorità politica di dar notizia al Procuratore del Re che ha ordinata l'esecuzione della sentenza dell'epoca nella quale la sorveglianza è cessata: quanto alla terza ordinando alle Autorità dirigenti gli stabilimenti penali di partecipare al Procuratore del Re che ha ordinato l'esecuzione della sentenza il giorno del rilascio per espiazione o per remissione parziale della pena. Provvedimenti facili che si riducono alla spedizione di uno stampato con poche indicazioni aggiunte a mano.

L'ultimo quesito è troppo complesso e ad un tempo minuto ed analitico per essere discusso dalla Commissione. Più utile e più concludente sembra conferire al Comitato un mandato di fiducia, per studiare e deliberare le avvertenze necessarie a facilitare il conseguimento del fine a cui mira la scheda.

Una sola parve meritasse il vostro esame, diretta a chiarire il concetto della richiesta relativa alle « imperfezioni fisiche per le quali deve essere scemata o tolta la responsabilità », ed alle circostanze dirimenti e scusanti.

Quelle non possono essere considerate come fatto materiale e quindi comprese nella prima parte della scheda: ma contengono una definizione giuridica che deve emanare da ordinanza o da sentenza e collocata quindi nella seconda: queste sono un argomento d'importanti studi d'indole obbiettiva e subiettiva e fonte di curiose osservazioni, e non potrebbero essere omesse senza lasciare nella scheda una deplorable lacuna.

Il Comitato crede che in questa guisa le maggiori difficoltà incontrate dalla scheda, saranno superate; ma a meglio raggiungere lo scopo, il Guardasigilli potrebbe rivolgere vive raccomandazioni ai Ministeri dell' Interno e della Guerra, affinché invitino gli Uffici che da loro dipendono a prestarsi con sollecitudine e con diligenza a fornire le notizie richieste per la compilazione della scheda.

In base a queste osservazioni, mi onoro di presentarvi a nome del Comitato la seguente proposta di deliberazione (a), che raccomando ai vostri suffragi.

(a) Vedasi in fine della seduta.

**Esperimento circa il modo con cui vengono compilate le schede individuali per gli imputati di crimini e delitti.**

*Metodo seguito nello spoglio delle schede.*

Perchè i risultati di questo esperimento possano venire apprezzati al loro giusto valore, giova esporre il metodo seguito nello spoglio delle schede. E prima di tutto importa avvertire che parecchi quesiti si sono raggruppati sotto una sola rubrica, cioè sotto la rubrica del gruppo al quale appartengono, per modo che se mancava anche una sola delle notizie riguardanti, per esempio, lo *stato civile* si è detto: manca la risposta al quesito sullo *stato civile*. Analogamente per gli altri quesiti, come quelli riguardanti il *luogo di nascita e di abituale residenza*, il *servizio militare*, l'*ammunizione*, la *sorveglianza della polizia*, le *condanne precedenti irrevocabili*, e, sul dorso della scheda, quelli riguardanti il *giudizio*, la *pena pronunciata* e il *dispositivo della decisione*.

Sul complesso delle schede esaminate la metà circa dovettero essere rinviate perchè mancanti di una o più notizie.

Delle notizie riguardanti la citazione diretta o direttissima non si è tenuto conto separatamente da quelle che si riferivano ai *provvedimenti definitivi* e all'*esito dell'istruzione*, perchè si è constatato che spesso al luogo della ordinanza o della sentenza erano date le notizie circa la citazione, e viceversa al posto della citazione erano date le notizie circa l'ordinanza o la sentenza, per modo che non era certo a quale quesito mancasse veramente la risposta.

Delle « Informazioni speciali riguardanti l'istruzione preparatoria » e delle notizie concernenti il « Ricorso in cassazione » non si è potuto tener conto, perchè non vi era mezzo di accertarsi se realmente mancasse la risposta.

*Classificazione delle schede fatta per l'esperimento.*

Le schede di cui fu fatto lo spoglio per i Circondari di Milano, Firenze, Castrovillari, Messina, e Nuoro, sommarono complessivamente a 1497 e appartenevano

260	al	Circondario	di	Milano.
471		»		Firenze.
234		»		Castrovillari.
234		»		Messina.
198		»		Nuoro.

Di queste 1497 schede:

- 848 si riferivano a procedimenti iniziati dal Pretore e dallo stesso magistrato condotti a termine;
- 306 riguardavano procedimenti iniziati dalla Regia Procura e definiti dal Tribunale;
- 269 spettavano a procedimenti iniziati dalla Regia Procura e rinviati al giudizio del Pretore per competenza;
- 51 concernevano procedimenti iniziati dal Pretore e rinviati al giudizio del Tribunale per competenza;
- 23 appartenevano a procedimenti iniziati dalle Procure generali presso le Corti d'appello e condotti a termine dai magistrati delle Corti stesse, perchè di loro cognizione diretta.

Di quelle che si riferivano a procedimenti iniziati dal Pretore e dallo stesso magistrato condotti a termine,

60	ne aveva date	il Circondario di	Milano.
165	»	»	Firenze.
204	»	»	Castrovillari.
249	»	»	Messina.
170	»	»	Nuoro.

Di quelle che riguardavano procedimenti iniziati dalle Regie Procure e definiti dal Tribunale,

77	ne aveva date	il Circondario di	Milano.
173	»	»	Firenze.
12	»	»	Castrovillari.
26	»	»	Messina.
18	»	»	Nuoro.

Di quelle che spettavano a procedimenti iniziati dalle Regie Procure e rinviati al giudizio del Pretore per competenza o per qualunque altro motivo,

108	ne aveva date	il Circondario di	Milano.
86	»	»	Firenze.
68	»	»	Castrovillari.
2	»	»	Messina.
5	»	»	Nuoro.

Di quelle che concernevano procedimenti iniziati dal Pretore e rinviati al giudizio del Tribunale per competenza,

15	ne aveva date	il Circondario di	Milano.
26	»	»	Firenze.
5	»	»	Messina.
5	»	»	Nuoro.

Delle schede appartenenti a procedimenti iniziati dalle Procure generali, e condotti a termine da magistrati delle Corti stesse perchè affari di loro diretta cognizione,

21 ne aveva date il Distretto di Firenze, e

2 quello di Messina.

### *Risultati dell' esperimento*

Nella prima parte della scheda, il quesito a cui si risponde meno spesso è quello riguardante il *servizio militare*, il quale presenta una proporzione di 50 notizie mancanti per ogni 100 notizie chieste, sul totale delle schede (per i maschi) prese in esame; di 63.6 per 100 schede (per i maschi) che riguardavano procedimenti iniziati dalla Regia Procura e condotti a termine nel Circondario di Castrovillari, e perfino di 64.5 per 100 schede, appartenenti allo stesso gruppo, nel Circondario di Firenze.

Nella seconda parte della scheda, il quesito che presenta il maggior numero di lacune è quello riguardante la libertà personale dell' imputato. Circa 34 per 100 schede in complesso, e ben 75 per 100 schede del Circondario di Messina riferentisi a procedimenti iniziati dal Pretore e dallo stesso magistrato condotti a termine, non avevano risposta a questo quesito; per non dire di altre proporzioni minori di questa, ma maggiori della media generale accennata.

Anche altre notizie, come quelle che si riferiscono alla *data della fine dell'ultima pena detentiva*, e alla *data della notificazione della citazione* o della *ordinanza*, vengono trascurate molto sovente; ciò che del resto si può facilmente rilevare dai due prospetti qui uniti.



**Spoglio fatto delle Relazioni dei Procuratori Generali  
sul servizio della scheda.**

---

**I. Osservazioni.**

**A. — IN GENERE SUL SERVIZIO DELLA SCHEDA.**

*Venezia, Ancona, Parma, Roma, Trani, Messina, Lucca, Genova,  
Firenze, Catanzaro, Casale, Cagliari, Catania, Brescia, Milano.*

Si usa diligenza, e il servizio procede con sufficiente regolarità.

*Torino, Trani, Bologna.*

Il servizio della scheda procede con regolarità discreta.

*Torino, Palermo, Firenze, Cagliari, Aquila, Bologna.*

La compilazione della scheda produce un ritardo nel compimento dei processi e nel corso degli affari.

*Palermo.*

La suddivisione della responsabilità nella compilazione della scheda scema garanzia di esattezza.

*Torino, Palermo.*

Il personale superiore della Magistratura pe' suoi studi è meno adatto alla compilazione della scheda;.....

*Ancona, Roma, Firenze, Catanzaro, Aquila, Milano.*

E quindi in alcuni uffici, se non in tutti, è spesso abbandonata ai segretari.

*Firenze.*

Sarebbe opportuno affidare la compilazione della scheda ad un funzionario di segreteria;

*Trani, Aquila, Bologna.*

...o incaricarne i Pretori durante l'istruzione o informazione preliminare, o i Giudici Istruttori.

B. — FORMA DELLA SCHEDA.

*Torino, Cagliari, Aquila.*

Nuoce la forma della scheda, che è più grande dei fogli ond' è costituito il volume del processo.

*Torino, Aquila.*

Essendo sciolta nel volume, può disperdersi.

*Milano.*

La carta non è buona e vi si scrive a disagio.

*Venezia, Ancona, Parma, Aquila, Milano, Bologna.*

La stampa è troppo minuta e sono troppo ristretti gli spazi per lo scritto.

C. — DISTRIBUZIONE DELLE RUBRICHE.

*Genova, Milano.*

È necessario maggiore spazio per indicare l'imputato principale nel processo.

*Lucca.*

Troppo breve lo spazio pel titolo dell'ammonizione.

*Milano.*

Troppo stretto lo spazio al N. XI (*Condanne precedenti irrevocabili*) dopo le parole — alla pena di. . . . .

*Venezia, Ancona, Parma, Lucca, Firenze, Brescia, Aquila Milano.*

Manca il posto per trascrivere le condanne quando sono molte.

*Milano.*

Id. al N. XII (*Istruzione preparatoria*) pei titoli di reati.

*Bologna.*

Nei procedimenti speciali manca il posto per notare il titolo dei reati.

Manca pure il posto per le annotazioni allorchè, in uno stesso processo e per lo stesso imputato, siavi rinvio dell'imputato al giudizio del Tribunale o del Pretore per un reato •

ad un tempo rinvio al Pretore, al Tribunale o alla Corte d'Assise per altro reato.

D. — DIFFICOLTÀ PER RACCOGLIERE I DATI IN GENERE.

*Trani.*

Gli imputati sono riluttanti a fornire le notizie richieste.  
*Ancona, Trani, Palermo, Lucca, Firenze, Catanzaro, Cagliari, Brescia, Aquila, Milano.*

I Sindaci, neppure col formulario prescritto, non si prestano o si prestano con ritardo a dare le notizie; il che avviene specialmente nelle grandi città, nelle quali è difficile raccoglierle.

*Messina.*

Le difficoltà ad avere i dati si sono manifestate specialmente nei processi a citazione diretta;....

*Palermo.*

...non potendosi domandare all'udienza certe notizie personali senza che ne scapiti la serietà del dibattimento; per esempio legittimità della nascita, convivenza colla moglie e simili.

*Torino.*

Ad ogni modo la compilazione non può aver luogo all'udienza senza distrarre l'attenzione del funzionario che deve essere interamente rivolta allo svolgimento del processo.

*Messina, Catanzaro, Brescia, Bologna.*

È poi grandemente difficile nei processi trattati in contumacia o in assenza dell'imputato, o quando questi non fu chiamato in giudizio.

E. — DIFFICOLTÀ PER RACCOGLIERE E REGISTRARE  
ALCUNI DATI IN ISPECIE.

*Palermo.*

Il modulo ordinato colla circolare 1 agosto 1885 non è sufficiente.

*Catania.*

Non si può sempre sapere il luogo di nascita dell'imputato, specialmente se non è presente in processo.

*Venezia.*

Non si può sapere con sicurezza la *separazione di fatto dei coniugi*.

*Roma, Bologna.*

Difficile avere la data della nascita degli imputati nati rispettivamente prima del 1866 o 1870 perchè poco esatti i registri parrocchiali.

*Milano.*

Riesce malagevole dare la notizia del grado di istruzione quando l'imputato sa leggere e scrivere, ma non ha fatto studi regolari.

*Venezia, Ancona, Trani, Cagliari.*

Tutt' al più si può sapere se l'imputato è analfabeta.

*Venezia, Ancona, Roma, Trani, Palermo, Genova, Catanzaro, Cagliari, Brescia, Aquila, Milano, Bologna.*

Non si riesce a sapere la *durata* del servizio militare e la sua cessazione, specialmente se si tratta di servizio prestato sotto i cessati governi.

*Trani.*

I Sindaci non danno notizia circa le imperfezioni fisiche.

*Roma.*

Riluttanza a dichiarare la figliazione illegittima.

*Venezia, Palermo, Genova, Brescia, Milano, Bologna.*

Non si può sempre sapere se l'imputato sia ammonito, perchè non risulta dal casellario: è ancora più difficile sapere quando l'ammonizione è cessata.

*Venezia, Catanzaro, Milano, Bologna.*

Non si può stabilire quando è cessata la sorveglianza, ed è difficile di fare il computo del periodo complessivo pel quale fu espiaata.

*Venezia, Ancona, Roma, Trani, Palermo, Lucca, Catanzaro, Brescia, Aquila, Milano, Bologna.*

È difficile sapere dove il condannato ha scontato l'ultima pena, e il giorno in cui finì l'espiazione.

*Palermo.*

È difficile sapere se il reato è avvenuto in giorno di fiera.

*Parma.*

La scheda male si presta per l'imputato in più processi separati e riuniti poi per un unico giudizio e che debbono quindi essere riassunti in una scheda unica, nella quale manca lo spazio per i dati, talora diversi, che debbono esservi riassunti.

F. — SPEDIZIONE DELLA SCHEDA.

*Venezia.*

Non sempre si possono spedire contemporaneamente le schede di tutti gl'imputati nello stesso processo.

*Venezia, Casale.*

Prima di fare la trasmissione si dovrebbe attendere che fosse decorso il più lungo termine per appellare o far opposizione accordata rispettivamente al Procuratore del Re ed al Procuratore Generale.

## II. Dubbi e quesiti.

A. — SULLA SCHEDA IN GENERE.

*Ancona, Parma.*

Si deve fare la scheda ancorchè non siavi legale imputazione col mandato di comparizione o di cattura, oppure quando essendo avvenuto l'arresto o la citazione a comparire, il P. M. richiama e l'ordinanza dichiara non luogo a procedere sulla semplice denuncia?

*Venezia.*

Devesi fare la scheda quando l'ordinanza definitiva dichiara non esistere reato di sorta?

*Firenze.*

Nei processi di competenza dei Tribunali e dei Pretori per reati di azione privata, deve compilarsi la scheda quando, prima del giudizio, sia intervenuta desistenza?

*Firenze.*

Dove vige il codice penale toscano la scheda deve essere limitata ai crimini e delitti o estendersi anche alle trasgres-

sioni punibili con pene correzionali classificate con criteri conformi a quelli del codice penale sardo?

*Venezia.*

Si deve fare una nuova scheda per le cause nelle quali fu annullata la sentenza, con rinvio a nuovo giudizio?

*Ancona.*

I Tribunali consolari dovrebbero fare schede?

B. — SULLE NOZIONI CHE DEBONO ESSERE REGistrate.

*Venezia.*

Nel servizio militare si deve tener conto di quello prestato sotto i cessati governi?

*Parma.*

Se l'imputato ha riportato più condanne alla sorveglianza si devono accennare tutte o soltanto l'ultima?

*Aquila.*

Nell'elenco delle condanne precedenti si debbono comprendere anche quelle a pene di polizia?

*Venezia.*

Per dire quando fu scontata la pena, devesi tener conto delle pene accessorie e della multa aggiunta alla pena affittiva?

*Bologna.*

Non è chiaro dove debba annotarsi il titolo del reato nel caso di rinvio a giudizio senza mandato di comparizione o di cattura.

*Ancona.*

La trasmissione della scheda nei processi giudicati in appello deve farsi da chi procede all'esecuzione della sentenza?

*Aquila.*

Debbono trattarsi negli uffici ed allegati ai processi le schede nei processi definiti con dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza di indizi, per l'eventuale riapertura dei processi?

*Parma.*

Cosa deve farsi se, dopo spedita la scheda, il processo viene riaperto contro lo stesso imputato? Si deve richiamare o farne un'altra?

### III. Proposte.

A. — SULL'ESISTENZA DELLA SCHEDA O SUA RIFORMA SOSTANZIALE.

*Palermo.*

Trasformazione sostanziale della scheda;...

*Palermo, Catanzaro.*

...sostituendo una scheda da compilarsi da funzionari di cancelleria a processo esaurito, all'atto che passa all'archivio.

*Catanzaro.*

Non compilarsi la scheda per gl'imputati pei quali fu dichiarato non luogo per inesistenza di reato.

B. — SULLA FORMA

*Casale, Cagliari, Milano.*

Modificare la forma della scheda sostituendovi un foglio da piegarsi in due.

*Catanzaro.*

Dividere la scheda in due parti, la prima da spedirsi a istruzione finita e l'altra a causa definitivamente decisa.

C. — SULLE NOTIZIE E SUL MODO DI RACCOGLIERLE.

*Firenze.*

Sarebbe utile restringere il numero delle notizie richieste.

*Genova.*

Sopprimere la parola « giornaliero » sotto il numero del processo. Dovrebbe dire *generale*.

*Venezia, Lucca, Genova, Milano.*

Nome del padre e della madre per identificare l'imputato.

*Venezia.*

Sopprimere la rubrica: — Imperfezioni eventuali ecc.

*Aquila.*

Aggiungere la richiesta se l'imputato fu in un ricovero forzato ;...

*Aquila.*

....o a domicilio coatto.

*Ancona.*

Per i minorenni sarebbe opportuno aggiungere notizie sulla moralità della famiglia.

*Genova.*

Sopprimere la classificazione delle pene, lasciando uno spazio in bianco perchè il compilatore scriva la pena inflitta.

*Bologna.*

Dovrebbe modificarsi la scheda in modo da poter indicare nei giudizi correzionali, la pena inflitta per ciascun reato.

*Aquila.*

Aggiungere la notizia se nel giudizio furono ammesse dimissioni, scusanti, attenuanti.

D. — PROPOSTE ACCESSORIE PER FACILITARE  
LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA.

*Bologna.*

Proporre ai ministeri dell'interno e della guerra di dare istruzioni agli uffici dipendenti affinchè si prestino a fornire le notizie richieste per la compilazione della scheda.

*Genova.*

Estendere la franchigia postale ai sindaci perchè rispondano senza spesa alla richiesta delle notizie.

*Genova.*

Ristampare a parte le istruzioni.

*Bologna.*

Proposta di foglio di notizie.

*Genova.*

Redigere il cartellino di casellario anche per le ammonizioni.

*Bologna.*

Prescrivere sia partecipata alla regia procura la cessazione dell'ammonizione e della sorveglianza;...

*Aquila.*

...e il luogo dell'espiazione della pena e la data della sua cessazione.

*Aquila.*

Fare in modo che il Ministero della guerra fornisca ai comuni, perchè siano inserite nei registri anagrafici del luogo di nascita, le notizie relative al servizio militare.

*Bologna.*

Riordinare i registri di popolazione colle notizie necessarie per facilitare la compilazione della scheda.

ALLEGATO C.

**Relazione presentata dal Direttore generale della Statistica al Comitato esecutivo nell'ottobre 1885 sul numero degli impiegati che occorrerebbero per la compilazione della statistica penale col mezzo di schede individuali per ciascun imputato di crimine o di delitto.**

L'onorevole Ministro Guardasigilli accogliendo la proposta della Commissione pel riordinamento della statistica giudiziaria, volle introdotto negli Uffici giudiziari il sistema della scheda individuale per la raccolta delle notizie relative agli imputati di crimini o di delitti; e questo sistema fu attuato a cominciare dal 1° gennaio 1885.

Le schede individuali accompagnano gli imputati dall'aprirsi del procedimento a loro carico, sino al giudizio definitivo; ma siccome occorrono mesi, e talvolta vari anni, perchè si esauriscano tutti gli stadi della procedura sino al ricorso in cassazione, avverrà che molte schede, incominciate in questo primo anno della attuazione del sistema, non giungeranno all'Ufficio centrale della Statistica giudiziaria se non dopo due, o tre o quattro anni dall'inizio dell'azione penale. In capo a quattro anni si dovrebbero perciò riunire nell'Ufficio, solamente per questa parte della Statistica che rappresenta le notizie soggettive dei delinquenti, più di un milione e mezzo di schede a ragione di circa 380 mila ogni anno (a). Alla fine dei quattro anni le schede raccolte esigeranno

(a) Prendendo ad esame i dati degli anni 1880 a 1882 risulta quanto appresso:

	A n n i		
	1880	1881	1882
Imputati pei quali provvidero gli Uffici del P. M. ....	280, 000	258, 000	256, 000
Imputati di delitti di competenza pretoriale ritenuti tali sin dall'origine, giudicati dai Pretori. ....	110, 000 circa	100, 000 circa	100, 000 circa
	390, 000	358, 000	356, 000

uno sviluppo di scaffalatura di 40 metri di lunghezza per 4 metri di altezza, essendo necessario di avere sotto la mano tutto quel materiale, perchè si devono scegliere e studiare nella loro continuità i processi penali iniziati in un anno e proseguiti e compiuti negli anni successivi.

Frattanto, per collocare le schede già raccolte nel corrente anno, che sono circa 300 mila, e quelle che perverranno nel corso dell'anno prossimo, occorre un locale capace di 20 metri di scaffale dell'altezza di 4 metri. Finchè non si abbiano questi scaffali, non si può neppure principiare la classificazione delle schede già arrivate all' Ufficio.

Quando si fosse provveduto alla scaffalatura, converrebbe pensare al personale pei lavori di classificazione, di spoglio e di compilazione.

Premesso che la scheda individuale per gli imputati punibili con pena correzionale o criminale, accompagnando l'imputato dalla denuncia o querela fino al provvedimento definitivo, comprende i diversi stadi dell'istruttoria e del giudizio pei quali può passare un procedimento, per estrarne i dati elementari, occorrono le seguenti operazioni :

- a) rivedere le schede per accertarne l'esattezza ;
- b) rimandare quelle inesatte, indicando i punti da correggere o da completare ;
- c) separare tutte le schede che riguardano i procedimenti pei quali vi ha un solo imputato, da quelle che si riferiscono a procedimenti nei quali sono più coimputati ;
- d) riunire quelle tra queste ultime che portano lo stesso numero di procedimento, per avere il numero dei procedimenti e le notizie sulla correatà e complicità ;
- e) ripassare undici volte ciascuna scheda per estrarne le notizie personali degl'imputati che si trovano sul *recto* della scheda e classificarle : il che, trattandosi di 380,000 schede, è come se si dovessero passare una sola volta 4,180,000 schede ;
- f) fare lo spoglio delle notizie poste sul *verso* della scheda, le quali concernono l'andamento del giudizio, dalla denuncia alla sentenza d'appello, ed eventualmente anche al ricorso in Cassazione, e quelle del tempo e luogo del commesso reato, della libertà individuale e delle causali nei reati di sangue e d'incendio. Le schede nelle quali le notizie si arrestano al n° XII, cioè al periodo

istruttorio, possono calcolarsi a 80,000, corrispondenti ad altrettanti imputati pei quali gli Uffici d'istruzione o le Sezioni d'accusa dichiararono non farsi luogo a procedimento (78,000 dei primi, 2000 dei secondi). Gli imputati chiamati al giudizio si riducono quindi a 300,000. Di questi, 10,000 sono giudicati dalle Corti di assise, e per essi le notizie si arrestano alla prima parte del n° XIII della scheda, se sono prosciolti (2,000 circa), o si estendono anche alla specie e misura della pena, se sono condannati (8,000 circa). Così si arrestano allo stesso punto gli altri imputati giudicati, meno i 28,000 circa che ricorrono in appello dalla prima sentenza e pei quali bisogna attendere l'esito del secondo giudizio per esaurire le notizie richieste nella scheda.

Riassumendo le osservazioni ora esposte sotto la lettera *f*) rispetto ai 380,000 imputati pei quali fu fatta la scheda, risulta che ve ne sono:

- 1° 28,000 pei quali convien fare lo spoglio di tutte le notizie richieste nel *verso* della scheda, cioè ripassare ogni scheda 19 volte in media, il che forma un complesso di . . . . . 532,000 operazioni
- 2° 272,000 pei quali lo spoglio si riduce a 12 notizie in media, richiedendo così 3,264,000 »
- 3° 80,000 pei quali le notizie si arrestano al n° XII della scheda, onde non si ha per questi da fare lo spoglio che di 6 notizie in media, ciò che dà. 480,000 »

Per lo spoglio delle notizie contenute nella seconda parte della scheda (*verso*) dovranno quindi eseguirsi . . . . . 4,276,000 »

Aggiungendo le notizie che devono estrarre dalla prima facciata (*recto*), le quali, come si è detto alla lettera *e*) richiedono . . . . 4,180,000 operazioni si ha un totale generale di . . . . . 8,456,000 »

Ora, per le operazioni indicate alla lettera *a*), cioè per la revisione di 380,000 schede, occorrono, in ragione di 450 schede per ogni giornata di 9 ore di lavoro. . . . 814 gior.  
per quelle di cui alla lettera *b*) (rinvio di 190,000 schede) (*a*) a 300 il giorno. . . . . 633 »

(a) In base all' esperimento fatto si può ritenere che il 50%, delle schede dovrà essere rinviato per correzioni, quindi la cifra di 190,000.

per quelle di cui alla lettera <i>c</i> ) a 5000 il giorno	76 gior.
per quelle di cui alla lettera <i>d</i> ) a 5000 il giorno	76 »
per quelle di cui alla lettera <i>e</i> ) a 3000 il giorno (occupandovi simultaneamente due impiegati, l'uno a dettare e l'altro a scrivere) . . . . .	2,786 »
per quelle di cui alla lettera <i>f</i> ) (lettura e trascrizione di 4,276,000 notizie processuali lavorandovi simultaneamente due impiegati come sopra) a 3000 il giorno . . . . .	2,850 »
Allo spoglio devono poi tener dietro la classifi- cazione dei dati in circa 15 tavole e i riassunti nu- merici delle tavole stesse, lavori i quali, in base all'esperienza, si ha ragione di credere che possano occupare . . . . .	880 »
Alla revisione delle tavole manoscritte e alle ripetizioni eventuali di lavoro dovute a qualche errore sfuggito nella prima compilazione possono bastare .	640 »
Per la revisione delle bozze fino alla pubbli- cazione si ritengono sufficienti . . . . .	540 »
Per la preparazione della Introduzione che rias- sume ed illustra le tavole analitiche, e dei quadri e medie che vi si riferiscono, si calcolano . . . . .	475 »
Ciò che forma un complesso di . . . . .	9,800 gior.

E ritenendo che un impiegato lavori effettivamente 280 giorni l'anno, occorrerebbero 35 impiegati, solamente per le notizie della criminalità soggettiva.

Che se invece lo spoglio delle schede individuali venisse limitato agli imputati giudicati dalle Corti d'assise e dai Tribunali correzionali in primo grado, basterebbero 12 impiegati, come risulta dal seguente calcolo.

Si può ritenere che gli imputati giudicati dalle Corti d'assise e dai Tribunali non superino la cifra di 91,000 (10,000 giudicati dalle Corti d'assise (*a*) e 81,000 dai Tribunali) (*b*).

Convien riflettere che, mentre fra le 380,000 schede che servirono di base al calcolo fatto superiormente, ve ne sono 80,000

(*a*) Nel 1890 gli imputati giudicati dalle Corti d'assise furono 10,581.

(*b*) Nel 1892 quelli giudicati dai Tribunali furono 80,979.

che si arrestano al n° XII, ossia al periodo istruttorio, per le 91,000 che riguardano i soli imputati giudicati, le notizie si estendono tutte più avanti, e per un considerevole numero di schede anche sino alle ultime rubriche, per circa un terzo dei giudicati dai Tribunali, avendo luogo un secondo giudizio in sede di appello.

Ne segue che per lo spoglio di queste 91,000 schede occorre un tempo maggiore di quello che, in proporzione, dovrebbe impiegarsi per lo spoglio di tutte le 380,000 accennate prima; ciò che spiega la diversità delle medie del lavoro eseguibile in una giornata, che prenderemo per base di questo secondo calcolo.

Per le operazioni di cui alla lettera <i>a</i> ) (revisione di 91,000 schede a 400 il giorno) occorrono . . . . .	227 gior.
per quelle di cui alla lettera <i>b</i> ) (rinvio di 45,500 schede) a 300 il giorno . . . . .	152 »
per quelle di cui alla lettera <i>c</i> ) a 4000 il giorno . . . . .	23 »
per quelle di cui alla lettera <i>d</i> ) a 4000 il giorno . . . . .	23 »
per quelle di cui alla lettera <i>e</i> ) a 2000 il giorno (lavorandovi simultaneamente due impiegati uno a dettare e l'altro a scrivere) . . . . .	1,001 »
per quelle di cui alla lettera <i>f</i> ) a 2000 il giorno (lavorandovi due impiegati come sopra) . . . . .	1,288 »
per la classificazione dei dati sulle tavole e riassunti numerici delle stesse . . . . .	220 »
per la revisione delle tavole manoscritte e ripetizione eventuale di lavoro . . . . .	160 »
per la revisione delle bozze fino alla pubblicazione . . . . .	140 »
per la preparazione della Introduzione che riassume ed illustra le tavole analitiche, e dei quadri e medie che vi si riferiscono . . . . .	125 »

Ciò che forma un complesso di 3,359 giornate di lavoro.

Calcolando che un impiegato lavori effettivamente 280 giorni in un anno, per 9 ore al giorno, occorrono 12 impiegati.

Le osservazioni ed i calcoli fatti dimostrano adunque che col l'attuazione del sistema della scheda individuale occorrerebbero 35 impiegati (cioè un aumento di 29 sul numero di 6 che sono attualmente occupati nella statistica penale per le notizie soggettive), qualora si volesse fare lo spoglio di tutte le schede degli imputati

di crimini o di delitti, compresi quelli giudicati dai Pretori e quelli pei quali fu dichiarato non farsi luogo a procedimento nel periodo istruttorio; mentre basterebbero 12 impiegati (ossia soltanto 6 in più) ove si limitasse il lavoro di spoglio e di compilazione alle sole schede dei giudicati dalle Corti di assise e dai Tribunali correzionali.

Che se invece l'uso della scheda individuale si volesse restringere alla statistica degl'imputati di crimine, tanto se prosciolti nello stadio istruttorio per sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, quanto se rinviati al giudizio delle assise, od a quello dei tribunali, per correzionalizzazione, il numero medio annuale delle schede si ridurrebbe a 32,000 (a) circa, e basterebbe uno scaffale di 6 metri di lunghezza per 2 di altezza per contenere le schede di 4 anni.

Ridotta in questi confini l'applicazione della scheda, in base ai dati sperimentali testè indicati, il lavoro si potrebbe calcolare così:

per le operazioni di cui alla lettera a) (revisione di 32,000 schede a 400 il giorno) occorrono . . . . .	80 gior.
per quelle di cui alla lettera b) (rinvio di 16,000 schede a 300 il giorno) . . . . .	54 »
per quelle di cui alla lettera c) a 4000 schede il giorno . . . . .	8 »
per quelle di cui alla lettera d) a 4000 schede il giorno . . . . .	8 »
per quelle di cui alla lettera e) a 2000 operazioni il giorno (lavorandovi simultaneamente due impiegati, uno a dettare e l'altro a scrivere . . . . .	350 »
per quelle di cui alla lettera f) a 2000 operazioni il giorno (lavorandovi due impiegati, come sopra)	375 »
per la classificazione dei dati sulle tavole e riassunti numerici delle stesse . . . . .	105 »
per la revisione delle tavole manoscritte e delle bozze . . . . .	100 »
Ciò che forma un complesso di . . . . .	1080 gior.

(a) Queste 32,000 schede sono così distribuite approssimativamente: 4,500 riguardano imputati pei quali si dichiarò non farsi luogo a procedimento nel periodo istruttorio e 27,500 riguardano imputati inviati a giudizio delle Assise (8,000) e dei Tribunali correzionali per attenuanti (19,500).

Conclusione ultima : limitando l' uso della scheda individuale ai soli imputati di crimini, occorrono, per rivedere 32,000 schede, classificarle, farne lo spoglio e curare la stampa. 4 impiegati ad orario di 9 ore al giorno, colla spesa di circa 8 mila lire.

*(Terminati qui gli Allegati alla Relazione dell'onorevole Costa, continua la discussione sull'attuazione del sistema della statistica penale mediante la scheda individuale degli imputati.)*

BODIO. Ricorda che il sistema della scheda penale fu primamente adottato dall' ufficio imperiale statistico della Germania, coll' anno 1882, per la maggior parte dei crimini e delitti. Però in Germania la scheda si fa soltanto per i giudicati, e non per gl'imputati che vengono prosciolti nel corso dell'istruttoria ; e oltre a ciò, le registrazioni si arrestano al primo giudizio.

Gioverebbe considerare se non sia il caso di limitare anche presso di noi le schede al primo giudizio, al fine di non ritardare eccessivamente lo spoglio delle notizie individuali, poichè se si aspetta di conoscere l' esito dell' appello (pei crimini correzionalizzati) o del ricorso in cassazione, avremo il ritardo di tre o quattro anni per una gran parte delle schede. Per sapere poi quali modificazioni hanno subito le prime sentenze, in appello o in cassazione, si potrebbe sdoppiare la serie dei quesiti e fare una scheda suppletiva per queste cause che non si sono arrestate al primo giudizio.

COSTA. Svolgendo con maggior ampiezza le ragioni per le quali ha dimostrato non potersi limitare la scheda agli imputati giudicati, ed arrestarla al primo giudizio, spiega come per mancanza di correlazione obbiettiva e subbiettiva, riuscirebbe inutile una scheda separata pei giudizi di appello. L'esito definitivo dei giudizi non risulterebbe più nella statistica come un fatto positivo, ma dovrebbe essere apprezzato in base ad un calcolo di correlazione. L'unico risultato certo sarebbe un maggior lavoro di compilazione, dovendosi necessariamente ripetere le nozioni personali comprese nella prima parte, e un maggior numero di schede circa della metà, da spogliare: il che di fronte alle dichiarazioni della Direzione generale della statistica, anzichè giovare, peggiora

rerebbe la condizione. Se mancano, come si assicura, mezzi, strumenti e danari, non vi è altra via che restringere il campo delle schede, privarsi di meno, per ottenere con esito sicuro quello che può tornare più utile.

CURCIO. È di parere che non occorrono ricerche speciali per la sorveglianza e l'ammonizione, poichè gli Uffici di pubblica sicurezza, dai quali pervengono ordinariamente le denunce dei reati, possono fornire anche la notizia se l'imputato sia ammonito o sottoposto alla sorveglianza. Giova riflettere inoltre che quelle persone pregiudicate, non si possono allontanare senza darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza, se si tratta di ammoniti, o senza il permesso delle stesse autorità di pubblica sicurezza, se si tratta di sorvegliati.

Relativamente alla proposta n. 5, che riguarda le informazioni circa le eventuali imperfezioni per le quali può essere scemata o tolta la colpabilità dell'imputato, ritiene che sia bene collocata dove si trova attualmente.

Pei crimini commessi nei paesi di giurisdizione consolare, avverte che è stata istituita una Commissione per la riforma della legge consolare, e propone che si facciano conoscere alla medesima le deliberazioni che saranno adottate dal Ministero circa l'uso della scheda.

FERRI. Non crede sarebbe opportuno di limitare la scheda individuale ai risultati del primo giudizio, come avrebbe proposto il comm. Bodio, e si associa alla conclusione proposta dal relatore Costa, mentre raccomanda di nuovo che si abbiano speciali incaricati presso gli Uffici giudiziari per raccogliere le notizie statistiche. Desidera che nel verbale si faccia menzione di tale sua proposta. Frattanto vorrebbe che il Ministero accordasse qualche gratificazione ai cancellieri che fanno questo lavoro.

Desidera altresì che venga richiamata l'attenzione sul metodo di Alfonso Bertillon per accertare l'ammonizione, la sorveglianza e l'identità personale degli imputati; e crede sarebbe opportuno studiare se codesto metodo potesse convenire anche da noi. Ricorda a questo proposito che lo stesso signor Bertillon ha esposto e dichiarato praticamente il suo sistema al congresso di antropologia criminale testè chiuso; e che quel sistema è già da un anno in esperimento presso il deposito di polizia a Parigi.

INGHILLERI. Osserva al collega Ferri come per il servizio della scheda non abbisognino speciali funzionari e non sia nemmeno il caso di concedere gratificazioni ai cancellieri. Si potrebbe soltanto, con una circolare, far raccomandazione ai Procuratori generali perchè invigilino a che il servizio proceda regolarmente. Desidera poi che venga determinato quale debba essere il carattere della scheda, se cioè subbiettivo od obbiettivo. Si dichiara d'accordo coll'on. Costa nella proposta da votarsi dalla Commissione.

OLIVA. Dice, per conoscere l'ambiente morale del paese bisogna mirare a tutti i reati, e non solo ai più gravi. Crede anzi che si debba badare di più alla media, che non alla alta delinquenza, tanto più che l'alta criminalità presenta una diminuzione progressiva, mentre crescono la media e la piccola. Vorrebbe quindi che la scheda si compilasse anche per i delitti. Se per questo maggior lavoro occorre un aumento di personale si facciano le proposte e si chiedano i mezzi.

DE' NEGRI. Accenna alle difficoltà pratiche che si oppongono all'attuazione della proposta dell'on. Oliva. Se di fronte a tali difficoltà pratiche l'on. Oliva e gli altri commissari potranno ottenere dal Ministero di grazia e giustizia i fondi necessari, egli assicura che la Direzione di statistica, sarà ben fortunata di accingersi al lavoro proposto.

Quanto al fare due schede per il processo che non termina col primo giudizio, egli è dispiacente di non trovarsi d'accordo col suo amico e superiore comm. Bodio; poichè l'utilità della scheda unica, è quella di mettere in correlazione le notizie personali dei singoli imputati con tutti i momenti giuridici dell'azione penale.

COSTA. Persiste a credere che per ora è bene limitarsi alla scheda per i soli crimini: ma non esclude che si possa ottenere più tardi ciò che ora sembra inattuabile.

Per soddisfare al desiderio espresso da alcuni commissari, acconsente quindi che alle prime proposte, dopo la parola « *limitata* » si aggiunga « *per ora.* » In questo modo la limitazione della scheda ai soli crimini non apparirà adottata in via definitiva, cioè colla definitiva esclusione della parte concernente la delinquenza correzionale.

Propone anche un'aggiunta al n. 7, cioè in questi termini: « il Comitato terrà presente nei suoi studî che lo scopo della scheda è principalmente subbiettivo, ma senza trascurare neppure

il punto di vista obbiettivo e processuale.» Con questa aggiunta crede anche di aver risposto al desiderio manifestato dal collega Inghilleri.

**PRESIDENTE.** Dichiara chiusa la discussione sulla scheda individuale pei crimini e delitti e mette ai voti la seguente proposta del Comitato, colle aggiunte sovra accennate.

LA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA,

Udita la relazione fatta a nome del Comitato intorno ai risultati ottenuti dall'istituzione della scheda individuale pei crimini e delitti;

Confermando il concetto fondamentale di tale istituzione e raccomandando che ne sia curata l'attuazione;

Delibera:

I. Che la compilazione della scheda sia limitata, per ora, agli imputati noti di crimine, detenuti o contro i quali venne rilasciato mandato di comparizione o di cattura, compresi quelli giudicati, in seguito a correzionalizzazione per circostanze scusanti o attenuanti, dai Tribunali correzionali o dai Pretori.

II. Che la compilazione della scheda abbia luogo durante la istruzione del processo e mano mano che esso si svolge, e venga affidata, per quanto riguarda la prima parte contenente le nozioni relative alla persona dell'imputato, ai cancellieri addetti all'Ufficio d'istruzione sotto la sorveglianza del giudice istruttore, e per quanto riguarda le nozioni relative al processo ed al giudizio al Pubblico Ministero.

III. Che per facilitare la compilazione della scheda, sia raccomandato a S. E. il Guardasigilli di provvedere affinchè:

a) copia dei verbali di ammonizione o cartellini che li riassumano, nonchè dei verbali che ne hanno dichiarata la cessazione, siano rimessi alla Pretura o al Tribunale del circondario nel quale è nato l'ammonito, e quivi descritti in apposita rubrica e conservati;

b) l'autorità politica che ha provveduto per l'espiazione della pena accessoria della sorveglianza della polizia dia notizia al Procuratore del Re cui spetta l'esecuzione della sentenza, della cessazione di essa;

c) l'autorità dirigente lo stabilimento penale al quale fu assegnato un condannato a pena restrittiva della libertà personale, dia notizia all'ufficio del P. Ministero presso l'autorità giudiziaria dalla quale è emanata la sentenza del fine della pena e della avvenuta liberazione;

d) siano date istruzioni alle autorità politiche, militari, amministrative, per mezzo dei Ministeri dai quali dipendono, di corrispondere con diligente sollecitudine alla richiesta delle notizie per la compilazione della scheda.

IV. Che la compilazione della scheda sia estesa anche agli imputati di crimine nei processi istruiti da consoli con giurisdizione nei paesi fuori di cristianità, deferiti alla cognizione dei Tribunali del Regno.

V. Che la richiesta relativa alle « eventuali imperfezioni per quali può essere scemata o tolta la responsabilità dell'imputato, » si per la sua redazione, e si pel posto in cui deve essere collocata, sia diretta ad esprimere non un apprezzamento formato sulle risultanze delle informazioni, ma il risultato del pronunciato del giudice nell'ordinanza o nella sentenza definitiva.

VI. Che nella parte della scheda relativa al giudizio venga aggiunta una rubrica diretta ad indicare se e quali circostanze dirimenti, scusanti od attenuanti siano state ammesse a favore dell'imputato nell'ordinanza o nella sentenza.

VII. Che colla scorta di queste norme e tenendo conto delle osservazioni fatte dai Procuratori generali sulla scheda ora vigente, il Comitato introduca nelle rubriche e nelle forme e distribuzione di essa le modificazioni dimostrate necessarie dall'esperienza, procurando che vengano attuate pel 1° gennaio 1886.

Il Comitato terrà presente, ne' suoi studi, che lo scopo della scheda è principalmente subbiettivo, ma senza trascurare neppure il punto di vista obbiettivo e processuale.

La proposta è accettata ad unanimità.

**Seduta del 28 novembre 1885.**

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari : AURITI, BODIO, COSTA, CURCIO, DE'NEGRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, NOCITO, OLIVA, PARENZO, TAMI, TONDI ; ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

PRESIDENTE. Invita il cavalier De' Negri a riferire sul programma di una statistica degli affari notarili.

**RELAZIONE DE' NEGRI sulla statistica notarile.**

Siccome non tutti gli attuali componenti la Commissione ne facevano parte allorchè si discusse per la prima volta dell'ordinamento di una statistica notarile, stimo necessario riandare brevemente quanto esposi nella precedente sessione circa l'origine e gli scopi di questa statistica, innanzi di proporre risoluzioni concrete sui modi migliori di assicurarne l'esecuzione.

La legge sul notariato dispone che presso l'archivio notarile di ogni distretto sia costituito un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali. Ed il regolamento per l'esecuzione della legge determina che la statistica deve dare annualmente ragguaglio : quanto all' esercizio del notariato, di tutti i movimenti che avvengono nel personale dei notai, del numero e della qualità degli atti da essi ricevuti, delle copie, degli estratti e dei certificati degli atti medesimi, delle autenticazioni di firme, degli onorari percepiti delle multe e tasse pagate allo Stato, agli archivi ed ai consigli notarili ; e quanto al servizio degli archivi,

degli atti, delle copie, dei repertorii e dei sigilli depositati negli archivi stessi, dei lavori eseguiti per registrazioni, spedizione di copie, estratti e certificati, lettura ed estensione d'atti, dei diritti ed emolumenti percepiti e delle spese fatte. D'onde appare che se parecchie di tali notizie hanno soltanto importanza per l'Amministrazione, quelle riguardanti il movimento degli atti notarili presentano un alto interesse economico e sociale.

Queste disposizioni della legge e del regolamento non erano però state tradotte in atto fin qui, essendosi nel frattempo dovuto procedere alla sistemazione degli archivi notarili, l'ordinamento dei quali era una novità per molte parti d'Italia e si è quindi effettuato assai lentamente.

Ma nello scorso anno, trovandosi già aperti al pubblico servizio 132 dei 137 archivi istituiti in adempimento della legge organica, il Ministero di grazia e giustizia pensò che fosse tempo di avvisare al modo migliore di dare esecuzione alle disposizioni succitate; ed all'uopo si rivolse alla Direzione generale della Statistica invitandola ad incaricarsi anche della compilazione della statistica notarile, ed a preparare innanzi tutto i modelli da distribuirsi poi agli archivi per la raccolta delle notizie.

L'Ufficio per la statistica giudiziaria si accinse tosto al lavoro e nella sessione dello scorso febbraio sottopose alla Commissione i modelli predisposti, affinché, esaminatili e arrecaatevi quelle migliori che avesse reputate opportune, li presentasse, confortati dell'autorevole suo voto, all'approvazione del ministro Guardasigilli.

Tali modelli trovansi stampati nell'ultimo volume (pagine 132 e segg.) degli Atti della Commissione, distribuito già da qualche mese e di cui ciascun commissario ha innanzi a sè un esemplare. Essi constano di tre distinte tavole statistiche: una riguardante il Personale dei notai; la seconda i loro lavori; la terza il servizio degli archivi. La prima e l'ultima non richiedono particolare illustrazione, i dati da registrarvisi essendo quelli tassativamente prescritti dal regolamento notarile. La seconda invece merita una speciale considerazione, siccome la più importante sotto l'aspetto giuridico ed economico, e quella ad un tempo in cui l'Ufficio di statistica poteva governarsi a sua posta, il regolamento non ponendo altri capisaldi, rispetto agli atti notarili, fuori del numero e della qualità loro.

Questa tavola è divisa in sei parti, indicanti: la 1<sup>a</sup> gli atti concernenti sponsali e convenzioni matrimoniali; la 2<sup>a</sup> quelli riguardanti donazioni e successioni; la 3<sup>a</sup> i diversi contratti, sia rogati, sia autenticati soltanto; la 4<sup>a</sup> tutti gli altri atti di varia natura che devono o possono eseguirsi per ministero di notaio; la 5<sup>a</sup> le copie, gli estratti ed i certificati spediti; la 6<sup>a</sup> gli onorari percepiti e le tasse pagate. Ciascuna parte suddividesi poi in un numero più o meno grande di rubriche, comprendenti alla propria volta parecchie colonne, a fine di distinguere le diverse specie e sotto specie di atti e contratti, le principali loro modalità, e l'entità loro in rapporto al valore.

Il concetto di una statistica degli atti notarili non è nuovo. Fino dall'anno 1852 la Commissione incaricata dal Ministro Guardasigilli Deforesta di studiare l'ordinamento di una compiuta statistica giudiziaria per gli Stati Sardi, aveva disposta ed iniziata la compilazione di una statistica notarile, intesa a rappresentare anno per anno la circolazione della proprietà immobiliare ed il movimento delle contrattazioni e degli altri atti civili avvenuti per ministero di notaio; ministero che, giusta la legislazione allora vigente in quelle provincie, era richiesto per la massina parte degli atti tra vivi e per tutti quei di ultima volontà.

Quell'esempio, però, non ebbe sèguito nel nuovo Regno. E fu solo tre anni or sono che il Ministro Zanardelli, inaugurando i lavori di questa nostra Commissione, nel delineare a grandi tratti il programma che proponeva alla sua operosità, espresse il desiderio che fosse ripresa e continuata, anche per questo capo, la tradizione delle celebrate statistiche sarde.

La Commissione, plaudendo a tale divisamento, imprese tosto a studiare i mezzi più opportuni di condurlo ad effetto. E considerando che una statistica del movimento successorio e contrattuale desunta dai repertorii notarili non avrebbe potuto riuscire che molto incompleta, (poichè l'intervento obbligatorio del notaio nella formazione degli atti è stato ristretto dalle patrie leggi a pochissimi casi), avvisò che, tanto dei passaggi di beni mobili ed immobili avvenuti sia per atti fra vivi o di ultima volontà sia per disposizione di legge, quanto di ogni altra contrattazione civile o commerciale, si avesse piuttosto a ricavare la notizia dagli Uffici del Registro, ai quali devono essere comunicati non solo tutti gli atti pubblici celebrati dai notai e gli atti privati da loro autenticati, ma anche gli atti

privati non autenticati e le denunce di contratti verbali. E siccome dal Ministero delle Finanze si pubblicano già alcuni prospetti abbastanza estesi dei prodotti delle tasse sugli affari, nei quali sono pure indicati il numero e la qualità delle successioni e dei contratti assoggettati a tassa, si iniziarono pratiche con quell'Amministrazione, per modificare ed ampliare i prospetti anzidetti in guisa che potessero servire anche agli intenti giuridici ed economici. Ma le difficoltà incontrate non furono poche, poichè da un lato si allegava che gli Uffici del Registro, già sovraccarichi di lavoro, non avrebbero potuto prestarsi a fornire tutti i dati richiesti dalla Commissione, e dall'altro non si era disposti a sacrificare notizie senza delle quali la nuova statistica avrebbe perduto gran parte della sua utilità ed importanza; cosicchè, anche per il concorso di altre circostanze poco favorevoli, le avviate trattative, se non rotte intieramente, furono sospese, nè più riannodate fino a qui.

Però è intendimento dell' Ufficio di riprenderle tra non molto, e, havvi ragione di credere, con migliore successo; poichè la deliberata compilazione della statistica notarile permetterà di ridurre il numero delle richieste cui avrebbero dovuto rispondere i funzionari del Demanio, e di eliminare così il principale ostacolo che si era fin qui frapposto all' effettuazione del primo disegno della Commissione.

Le molteplici e svariate notizie contenute nella statistica dei lavori dei notai riusciranno di utilissimo, per non dire necessario, sussidio ai dati numerici più sommarii ma ad un tempo più completi somministrati dall' Amministrazione finanziaria, ed insieme uniti forniranno una cognizione abbastanza sicura dell'importanza e dei caratteri del movimento economico del paese, in quanto può essere indicato dalle successioni testamentarie e legittime e dalle private contrattazioni.

La Commissione, nella precedente sessione aveva già proceduto a un esame sommario delle tabelle predisposte dall' Ufficio per la compilazione della nuova statistica, approvandone in massima la distribuzione ed il contenuto. Ma essendo sorto il dubbio che i notai, oltrechè sugli atti da essi rogati, potessero anche fornire notizie particolareggiate su quelli rispetto ai quali l'opera loro si limitasse alla semplice autenticazione delle firme dei contraenti, e che non fosse quindi possibile avere una esatta e completa statistica

degli affari in qualunque modo passati per le mani dei notai, il Presidente, considerando che erasi al termine della sessione e che mancava il tempo di approfondire l'argomento, propose, ed i colleghi acconsentirono, di rimandare ogni risoluzione in proposito alla più prossima riunione, incaricando il relatore di studiare nel frattempo la questione in tutti i suoi particolari, e di sottoporre poi alla Commissione proposte concrete e definitive.

Io ho procurato di adempiere come meglio ho potuto l'onorevole incarico, e sono oggi in grado di assicurare la Commissione che le difficoltà pratiche, contro le quali si è da taluno temuto che potesse rompere la divisata statistica, sono molto minori di quanto si credeva e possono essere agevolmente superate con provvedimenti meramente amministrativi.

Infatti non può revocarsi in dubbio che i notai debbono prender nota nei loro repertorii di tutte scritture private presentate loro per l'autenticazione, indicando anche per esse non solo la *natura* dell'atto stipulato dai contraenti, ma eziandio i beni o le cose che ne formarono oggetto ed il loro prezzo o valore.

L'unico inconveniente che si abbia a lamentare è questo: che per *natura* dell'atto non tutti i notai intendono la stessa cosa. Taluni erroneamente credono che con quella espressione siasi voluto alludere alla *forma* dell'atto, cioè se pubblico o privato; altri, ed a giusta ragione, che si intenda accennare invece alla *specie*, cioè all'essenza dell'atto. Ma, anche tra questi ultimi, parecchi non si curano di porre nel repertorio indicazioni sufficienti a ben determinare la *specie* dell'atto, e quindi notano, ad esempio, *procura*; senza aggiungere se *generale*, *speciale*, o *alle liti*; ovvero *locazione*, senza dire se *di case* o *di fondi rustici*.

Ognuno intende di leggieri che, ove non si ponesse riparo a questa discordanza d'interpretazione e di applicazione delle disposizioni della legge, non potrebbe avversi una statistica veramente completa e tale da rispondere agli intenti giuridici ed economici che la informano.

Laonde è indispensabile, per adempiere insieme ai fini della legge notarile ed a quelli che la Commissione fino dalla sua prima sessione ebbe in mira di raggiungere, che con appropriate istruzioni sia chiarito il significato da attribuirsi alle espressioni della legge anzidetta circa la *natura* dei singoli atti rogati ed autenticati dai notai.

Riassumendomi, concludo coll'invitare la Commissione :

1° ad esaminare particolareggiatamente le tavole statistiche preparate, suggerendo quelle modificazioni ed aggiunte che reputasse opportune, affinchè nella forma definitiva che sarà loro data possano essere prontamente sottoposte all'approvazione del Ministro Guardasigilli ;

2° a pregare il Guardasigilli stesso di volere con apposita Circolare dichiarare il significato delle parole « *natura dell'atto* » contenute nell'articolo 53 della legge notarile, e, conseguentemente, prescrivere che sia dai notai annotata nei loro repertorii, per ciascun atto da essi rogato od anche soltanto autenticato, la specie e, quando ne sia il caso, anche la sotto specie giuridica dell'atto.

PRESIDENTE. Si dovrebbero ora prendere in esame i moduli delle tavole statistiche allegate alla Relazione De' Negri, ma ciò richiederebbe molto tempo. Queste tavole furono già minutamente esaminate dal Comitato. Basterebbe, forse, che la Commissione ne prendesse cognizione sommaria, per fissare i punti che dovrebbero formare oggetto della Circolare da rivolgersi ai notai, allo scopo di assicurare la compilazione di una statistica fedele e completa degli *atti* loro.

AURITI. Esprime il dubbio che il Ministro abbia facoltà d'imporre con Circolare delle annotazioni e specificazioni nei repertorii notarili, le quali non siano prescritte dalla legge o dal regolamento.

MAZZUCHELLI. Si associa al dubbio espresso dal commissario Auriti, ed opina che non sia possibile ricavare dai repertorii notarili tutte le notizie che si domandano nei moduli presentati.

TONDI. Propone la sospensione della proposta De' Negri concernente il voto da manifestarsi al Ministro.

Le tavole statistiche presentate non si sono potute esaminare dai commissari quanto sarebbe stato necessario, epperò importa studiarle ancora, per suggerire, ove occorresse, le modificazioni opportune.

GUALA. Ha sentito accennare ad una doppia statistica, di cui una si farebbe dal Ministro delle finanze, il quale la pubblicherebbe nel suo Annuario. Ora egli non vorrebbe che le due statistiche,

come è avvenuto per altre, attinte parimenti a fonti diverse, non avessero poi a coincidere; ciò che torna sempre a discredito delle pubblicazioni ufficiali. Chiede poi se la legge attuale sul notariato contenga tali disposizioni che permettano di ottenere le notizie che si domanderebbero per questa nuova statistica, cosa di cui egli dubita assai.

PARENZO. Si associa alla sospensiva proposta dell'on. Tondi sembrandogli, allo stato delle cose, la risoluzione più pratica. Desidererebbe poi che la nuova statistica fosse fatta per Comuni e che tutti gli atti i quali riferiscono ad immobili si classificassero secondo la loro maggiore o minore estensione.

TONDI. Non vedrebbe un grave inconveniente nel fatto che i risultati della statistica notarile non avessero a corrispondere pienamente con quelli della statistica fatta dal Ministero delle finanze, gl'intenti essendone diversi. Quando si esamineranno le tabelle presentate dal relatore, si vedrà quali dati dovranno essere chiesti al Ministero delle finanze per completare le notizie che possono attingersi dai notai.

Riguardo agli atti autenticati, sembragli che basterebbe mettere nelle tavole statistiche una colonna in cui si notassero tutti gli atti dei quali non fosse specificata la forma nei repertorii.

CURCIO. Si unisce egli pure alla proposta Tondi, di sospendere, cioè, ogni deliberazione rispetto alla Circolare interpretativa fino a quando non siasi compiuto l'esame delle tabelle.

Del resto, per poter farsi un esatto concetto dei vari contratti e trarne materia di utili raffronti crede che gioverebbe distinguergli in ragione del valore.

DE' NEGRI. Spera dissipare i dubbi manifestati sulla possibilità di avere alcune delle notizie richieste nelle tabelle.

Circa agli atti autenticati, risponde innanzi tutto all'onorevole Tondi che, ove si conglobassero tutti insieme sotto una sola rubrica delle tavole numeriche, mancherebbe pressochè intieramente la utilità giuridica ed economica della statistica notarile, perchè i contratti rogati dai notai non sono che una parte, e non la maggiore, di quelli nei quali essi intervengono in qualche modo.

Ripete poi che anche degli atti meramente autenticati si può attingere completa e sicura cognizione dai repertorii notarili, senza andare incontro ad inconvenienti di sorta nè a gravi difficoltà.

Cita in prova della sua affermazione l'art. 53 della legge notarile, così concepito:

« Il notaio deve tenere due repertorii a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, *non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati*, e dei protesti cambiari.

« Il repertorio degli atti tra vivi per ciascun articolo conterrà :

« 1° il numero progressivo,

« 2° la data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura.

« 3° il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle Parti.

« 4° l'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formano oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore, e quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione.

« 5° la nota delle seguita registrazione dell'atto. »

Soggiunge che se la legge fosse stata appositamente formulata dal Comitato, meglio non potrebbe rispondere agli intenti e ai bisogni della statistica. Chiarisce quindi che i notai non devono fare alcun lavoro speciale per la nuova statistica e che anzi restano affatto estranei alla sua compilazione. Essi non hanno altro carico che quello di ubbidire alla legge vigente, la quale li obbliga già a comunicare i loro repertorii agli archivi; e dai repertorii l'ufficio di statistica costituito in ciascun archivio trae le notizie che si riferiscono al numero e alla qualità degli atti, siano essi atti pubblici oppure scritture private, e le comunica in appositi quadri al Ministero di Grazia e Giustizia.

Al dubbio espresso dall'onorevole Guala, sulla probabile contraddizione colla statistica del Ministero delle finanze, risponde che le due statistiche non potranno mai concordare esattamente, poichè non sono identici i momenti in cui un atto è rogato dal notaio ed è registrato dall'Ufficio apposito; onde accadrà, non di rado, che un atto rogato, ad esempio, negli ultimi giorni del 1885

non sia registrato che nei primi giorni del 1886, essendovi 20 giorni per farlo, e che perciò figuri nella statistica notarile per il 1885, ma non in quella del Ministero delle finanze per l'anno stesso. Però le differenze non potranno che essere lievi. Fa poi avvertire che i moduli statistici in uso negli Uffici del registro comprendono già circa 200 colonne e che perciò non potrebbero essere aumentati di molto, come sarebbe necessario ove la statistica delle contrattazioni civili si volesse desumere dagli Uffici di registro. Infatti le notizie richieste attualmente nei predetti moduli sono per la massima parte preordinate alle esigenze dell'amministrazione finanziaria e non servono agli scopi legislativi ed economici.

Quanto al distinguere gli atti secondo il valore, ciò si è già fatto, come risulta dai moduli stampati negli Atti dell'ultima sessione, tutte le volte che la natura dell'atto lo permetteva e che la notizia poteva avere qualche importanza; e così la si chiede per le doti, per le donazioni, per le vendite, per le enfiteusi, per le locazioni di case e gli affitti di fondi rustici, pei mutui e per le costituzioni di rendita.

Non si potrebbe invece dare alcun ragguaglio circa l'estensione degli immobili contrattati, perchè i repertorii non contengono questo dato e ci vorrebbe una modificazione della legge per ottenerlo; senza dire che l'utilità ne sarebbe spesse volte problematica, due fondi di eguale estensione potendo avere valore differentissimo.

Non sarebbe poi agevole fare la statistica degli atti notarili per Comuni. A tacere che in parecchi Comuni non vi ha notaio, occorrerebbero non poco lavoro nei singoli Archivi per sceverare e distribuire per Comuni o per gruppi di Comune le notizie somministrate dai singoli notai; e il dispendio non sarebbe forse compensato dal vantaggio che se ne potrebbe trarre. La suddivisione per distretti notarili, corrispondenti in massima alla circoscrizione dei Tribunali civili e correzionali, è già abbastanza larga e basta a dare un'esatta rappresentazione del movimento contrattuale nelle diverse parti del Regno.

Rispondendo poi ai commissari Auriti e Mazzucchelli, insiste su questo punto: che con la Circolare da lui proposta non si tratterebbe già di fare una aggiunta alla legge notarile, ma solo di chiarire autorevolmente il significato preciso, e il solo razionale, della parola « *natura dell'atto* », visto che non è uniformemente interpretata da tutti i notai.

**CURCIO.** Desidererebbe che si cercasse modo di evitare il dualismo possibile a nascere nella compilazione della statistica notarile, tra alcune delle notizie che si vorrebbero raccogliere ora per iniziativa del Ministero di Grazia e Giustizia, e quelle che già sono richieste e pubblicate dal Ministero delle Finanze, avviando a quest'uopo opportune trattative con quest'ultimo.

Osserva che gli Archivi notarili hanno già molto lavoro; ed inoltre che molti atti, i quali sono rilasciati in brevetto dai notai non vanno agli archivi; per esempio i protesti cambiarii, le procure, ecc. Perciò è da riflettere, secondo lui, se non giovi fondare la statistica delle contrattazioni civili, anzichè sulle notizie raccolte dagli Archivi notarili, su quelle che possono desumersi dagli Uffici del Registro.

**TONDI.** Crede egli pure che una Circolare sia sufficiente per chiarire la natura degli atti.

Iusiste per la sospensiva, ritenendo importante di studiare prima i modelli, onde presentare utili proposte al Ministro di grazia e giustizia, il quale deve formulare la Circolare.

**COSTA.** Constata che tutto quanto fu detto precedentemente dagli oratori, rende manifesto il proposito di non perdere di vista la legge notarile, che dovrebbe essere il punto principale di partenza nella compilazione della statistica.

Ora il regolamento notarile agli articoli 115 e 116 determina quanto appresso:

« Art. 115. La statistica del notariato comprende non solo quanto può riflettere il personale dei notari, cioè nomine, traslocazioni, cessazioni d'ufficio per morte, rinunzia, decadenza o punizioni disciplinari e riabilitazioni, ma principalmente quanto riguarda il numero e le qualità degli atti da essi ricevuti, le copie, gli estratti, i certificati e le autenticazioni di firme, gli onorari percepiti, le multe e le tasse pagate all'erario dello Stato ed agli archivi od ai consigli notarili.

A tale oggetto, e per quanto può riflettere il personale dei notari, il presidente del consiglio notarile dovrà somministrare all'archivio le notizie che riguardano il consiglio stesso od il collegio notarile.

Art. 116. La statistica del servizio degli archivi comprende :

1° ciò che riguarda gli atti, le copie, i repertori e sigilli depositati negli archivi stessi ;

2° i lavori eseguiti durante l'anno, sia per registrazioni, spedizioni di copie, estratti, certificati, lettura o l'ostensione d'atti, sia per il disbrigo di ogni altra incombenza relativa al servizio dell'archivio ;

3° i diritti e gli emolumenti percepiti, le spese erogate, sia per bisogni ordinari e straordinari del servizio stesso, sia per compenso ai notari ed ai loro eredi, della metà spettante ai medesimi sulle tasse e diritti d'archivio ».

A lui pareva che a norma di queste disposizioni si dovessero limitare le ricerche statistiche alla natura e qualità degli atti, dicendo, ad esempio, atto di vendita, di locazione ecc., senz'altra aggiunta.

Ma discutendo, la questione si è estesa ad esaminare se fosse possibile richiedere ai notai delle nozioni esplicative e complementari di quelle che debbono risultare dai loro repertorii. Egli ritiene dubbio se, a' termini della legge notarile si possa imporre quest'obbligo ai notai, e se esso possa per avventura conciliarsi coll'economia dei repertorii medesimi.

Applicando questo criterio generale alle scritture private autenticate, e prescindendo anche dall'osservare che non tutte le scritture vengono sottoposte all'autenticazione, è necessario di ricordare che l'autenticazione è una formalità estrinseca all'atto — che il notaio, attestando le veridicità delle firme, rimane affatto estraneo a ciò che l'atto contiene — che quindi sul repertorio deve notare soltanto la formalità compiuta, senza indicazione dell'atto cui si riferisce — che l'imporgli quest'obbligo equivarrebbe ad aggiungere alla legge e ad attribuirgli una responsabilità non indifferente, estranea all'indole delle sue funzioni ; senza dire che si andrebbe anche contro al codice civile, il quale non obbliga ad autenticare le scritture private.

Passando ad altro ordine di idee, e nell'intento di facilitare la compilazione della statistica complessiva, riterrebbe necessario di far raccogliere in subcentri locali, per esempio, dalle Procure generali, i prospetti mensili compilati dagli Archivi, e provvedere perchè ivi siano riassunti in prospetti quadrimestrali e semestrali per distretto di Corte d'appello. In questa guisa, di molta minor mole

e già verificato e coordinato sarebbe il materiale che perverrebbe all'ufficio centrale; e più facile e più pronta potrebbe essere la compilazione complessiva. Conviene nondimeno che l'argomento meriti di essere ancora studiato e non si oppone a che sia rinviata la discussione delle tabelle.

DE' NEGRI. Fa avvertire all'on. Curcio che non puossi assolutamente fare ciò ch'egli domanda: attingere, cioè, agli Uffici del registro, esclusivamente, le notizie sul movimento degli atti civili. Ciò potrebbe farsi se si trattasse di una statistica facoltativa, vale a dire di una nuova ricerca che si reputasse opportuno iniziare per iscopi puramente scientifici. Qui invece trattasi di un'indagine resa obbligatoria da una legge organica, la quale non si è limitata a disporre genericamente che si faccia una statistica notarile, ma ne ha determinato per linee generali il contenuto e ha stabilito anche le fonti d'onde debbono attingersi i dati; le quali sono gli Archivi notarili.

Alla Commissione non compete altro ufficio da quello infuori di studiare e proporre il modo migliore di attuare il concetto del legislatore, delineandone tutti i particolari di esecuzione, in guisa da far servire, per quanto è possibile, questa nuova statistica, principalmente predisposta a fini amministrativi, anche agli intenti giuridici ed economici.

In risposta poi all'affermazione dell'on. Curcio medesimo, che i notai non tengano nota nei loro repertorii dei protesti cambiali, ricorda che i notai devono invece annotarli, e non una ma tre volte; perchè, oltre all'iscriverli nel repertorio generale come dispone esplicitamente l'art. 53 della legge notarile, devono anche segnarli nel repertorio prescritto dall'art. 110 della legge sulle tasse di registro ed in quello appositamente ordinato per tali atti dall'art. 262 del codice di commercio.

Rispondendo all'on. Costa, ripete un'altra volta ancora come le precise e tassative disposizioni della legge sul notariato (articolo 53) escludano assolutamente che per gli atti autenticati il notaio abbia ad annotare nel repertorio generale soltanto la formalità compiuta, senz'altra indicazione, e gli imponga anzi di indicare la natura dell'atto ed inoltre le cose che ne formarono oggetto ed il loro valore. Quanto poi all'osservazione che il codice civile non obbliga a far autenticare le scritture private e che

perciò si andrebbe contro il medesimo esigendo delle notizie sul contenuto delle scritture medesime, non gli sembra esatta, perchè, se il codice civile non impone espressamente l'obbligo dell'autenticazione di tutte le scritture private, lo impone implicitamente in moltissimi casi, cioè ogni qual volta si voglia che la scrittura sia legalmente considerata come riconosciuta nei rapporti fra i contraenti, o che abbia efficacia rispetto ai terzi. Ma fosse pur vero che il codice non obbligasse in alcun modo a far autenticare gli atti privati, ciò non influirebbe in alcun modo l'argomento in discussione, poichè una legge organica posteriore al detto codice, la quale non lo contraddice ma lo completa e che, in ogni caso, la Commissione è chiamata non a discutere ma ad applicare, ha tassativamente prescritta ai notai la iscrizione a repertorio delle scritture private da essi autenticate e la registrazione loro.

Fa quindi avvertire come il nodo della questione stia esclusivamente nel vedere se e come possa dai repertorii notarili desumersi notizia della natura o specie dell'atto privato meramente autenticato. Ora è incontrastabile, a suo credere, che il notaio, dovendo curare *personalmente* la registrazione delle scritture private delle quali abbia autenticate le sottoscrizioni, poichè così vuole la legge sulle tasse di registro, nel tempo durante il quale le scritture restano presso di lui per il compimento di quella formalità, può agevolmente desumerne le caratteristiche principali e trascriverle nel repertorio generale, come è determinato dalla legge sul notariato. Cade quindi anche il dubbio che poteva sorgere sulla pratica attuabilità delle disposizioni in detta legge contenute.

Quanto al modo di raccogliere i dati, dice che giusta il suo concetto essi dovrebbero venir forniti, separatamente per ciascun distretto notarile, dai 145 archivi distrettuali del Regno, i quali farebbero lo spoglio delle notizie avute dai singoli notai, trascrivendole ordinatamente e per specie di atti nei modelli approvati dal Guardasigilli, che sarebbero poi trasmessi all'Ufficio centrale di statistica, il quale ne curerebbe la pubblicazione.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, mette ai voti la proposta Tondi di rinviare ad un'altra seduta il seguito della discussione sulla Statistica notarile.

Tale proposta è approvata.

Il Presidente, quindi, riferendosi al desiderio espresso da S. E. il Guardasigilli, avverte che la Commissione dovrebbe ora occuparsi delle notizie statistiche da allegarsi al progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

Questo argomento, però, non è all'ordine del giorno e del resto mal può essere esaminato in riunione plenaria. Perciò occorrerebbe nominare una sotto-commissione, oppure, giacchè esiste il Comitato permanente, si potrebbe deferire a questo l'incarico di rispondere ai quesiti formulati dal Guardasigilli.

La Commissione approva quest'ultima proposta del Presidente e la seduta è sciolta.

## Seduta del 29 novembre 1885.

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari : AURITI, BODIO, CURCIO, DE' NEGRI, FERBI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, OLIVA, TAMI, TONDI ; ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

Il PRESIDENTE apre la discussione sul programma di una statistica degli atti notarili, sul quale riferì nella seduta precedente il commissario De' Negri.

AURITI. Dice di avere esaminato i moduli statistici proposti dal Comitato per raccogliere i dati relativi alla statistica notarile e ritiene risolto il dubbio sollevato in seguito alla Relazione De' Negri, cioè se i notai siano in grado di fornire tutte quelle notizie che a loro si chiedono, e se tali notizie non pecchino per difetto o per eccesso. Sorse dubbio se ai notai si possano chiedere tutte le notizie indicate nelle tabelle, e se sia sufficiente una Circolare a spiegare la *natura dell'atto*, tanto se rogato, quanto se autenticato soltanto. *Natura dell'atto* significa la definizione, il concetto giuridico dell'atto : ed egli ritiene che possa il Guardasigilli, mediante Circolare, dare istruzioni per obbligare i notai a specificare gli atti, dichiarando, per esempio, ove trattasi di enfiteusi, se essa sia temporanea o perpetua ; ed ove si tratti di locazione, se ecceda i nove anni o no. Per l'uniformità dell'esecuzione propone che oltre la Circolare intesa a determinare che cosa debba intendersi *natura dell'atto*, si diano istruzioni molto particolareggiate, per ben chiarire con numerosi ed opportuni esempi le *specie e sotto specie* degli atti delle quali si dovrà dare precisa indicazione nei repertorii.

Venendo alle tabelle, non trova accettabile la distinzione delle donazioni in universali ed a titolo particolare.

DE' NEGRI. Ricorda che nella precedente seduta furono sollevati dei dubbii sulla possibilità che i notai potessero fornire tutte le notizie che colla nuova statistica si richiederebbero loro, specialmente quanto agli atti privati autenticati. Dopo le osservazioni dell'on. Auriti non tratterà più la tesi in generale, nessuno potendo dubitare che la divisata statistica esiga notizie maggiori di quelle che i notai siano in grado di fornire. L'on. Costa chiese d'onde gli archivi avrebbero tratte le notizie; è facile la risposta: i notai sono obbligati a trasmettere mensilmente all'archivio una copia esatta di tutte le annotazioni fatte nei loro repertorii durante il mese precedente, e quindi non solo degli atti rogati, ma anche di quelli semplicemente autenticati, secondo che fu deciso dal Ministero di grazia e giustizia, inteso il Consiglio di Stato, fino dal 1876, in risposta ad alcuni dubbii sollevati sull'argomento. Ripete poi come le disposizioni degli art. 117 e 118 del regolamento notarile diano già norme particolareggiate circa la formazione di questa statistica: gli elementi raccolti saranno inviati alla fine del primo semestre di ogni anno alla Direzione generale della Statistica e da questa pubblicati innanzi la fine dell'anno successivo in appendice alla statistica giudiziaria civile. Si associa alla proposta Auriti quanto alla opportunità di dare istruzioni minute e precise ai notai sul modo di specificare la natura dei singoli atti rogati od autenticati; anzi stimerebbe utile, per dare maggiore autorità e solennità alle istruzioni medesime, che si chiedesse in proposito l'avviso del Consiglio di Stato.

Quanto alla distinzione fatta nelle tabelle di donazioni a titolo universale e particolare, conviene coll'on. Auriti che sia meglio toglierla.

A questo punto sorge una lunga ed animata discussione sui modelli statistici preparati per la raccolta dei dati elementari. Alla discussione prendono parte i commissari Auriti, Curcio, Inghilleri, Mazzucchelli, Tondi, col relatore De' Negri; ed in seguito ad essa la Commissione delibera che siano introdotte nei modelli le seguenti modificazioni:

1° dare le notizie del numero dei *praticanti iscritti* e

*dei notai esercenti* (colonne 1 e 4 del modello I) in relazione al primo gennaio dell'anno al quale si riferisce la statistica ;

2° citare sotto ogni rubrica gli articoli di legge che vi hanno relazione ;

3° togliere la distinzione delle donazioni in universali e particolari dalle colonne 4 a 16 del modello II, parte 2<sup>a</sup> ;

4° distinguere anche gli atti di locazione di fondi rustici in rogati ed autenticati (modello II, parte 3<sup>a</sup>) ;

5° togliere la rubrica delle colonne 157, 158 del modello II, parte 3<sup>a</sup> che si riferisce alle offerte reali di pagamento e di deposito ;

6° sopprimere la rubrica *adozione* (colonna 2 del modello II, parte 4<sup>a</sup>), la quale figura nelle tabelle per un errore materiale.

MAZZUCHELLI propone che nelle istruzioni ai notai si prescrivano anche di specificare i singoli contratti che entrano in un atto.

Tale proposta è approvata.

Il relatore DE'NEGRI, da ultimo, presenta alla presidenza la seguente proposta:

#### LA COMMISSIONE

Viste le Relazioni presentate nella sessione del febbraio 1885 ed in questa, sopra un programma di statistica notarile ;

Udite le ulteriori spiegazioni fornite dal relatore ;

#### DELIBERA:

1° di approvare il programma della statistica notarile quale è esposto nelle Relazioni sovraccennate e svolto nei modelli che le accompagnano, i quali sono stampati nel terzo volume degli Atti della Commissione, delegando il suo Comitato permanente di studiare tutti quegli altri particolari di esecuzione che possano meglio conferire al buon esito della nuova indagine statistica, tenuto conto della discussione avvenuta sull'argomento ;

2° di pregare il Ministro Guardasigilli a rivolgere una

Circolare ai notai, intesa a spiegare come nel repertorio generale, sotto la rubrica *natura degli atti*, essi debbano dichiarare la specie ed i caratteri principali di ogni atto rogato od autenticato, porgendo loro a quest'uopo particolareggiate istruzioni in correlazione ai modelli anzidetti.

Il Presidente mette ai voti la proposta del relatore De' Negri la quale è approvata; rinvia poi la continuazione dello svolgimento dell'ordine del giorno alla seduta di domani.

---

## Seduta del 1° dicembre.

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Sono presenti i commissari: AURITI, BODIO, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, OLIVA, TAMI, TONDI ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

Il Presidente dà la parola al prof. Ferri per una comunicazione.

FERRI. Partecipa alla Commissione che il signor Alfonso Bertillon, costretto a partire per la Sardegna, assieme ad altri membri del Congresso penitenziario, si dichiarò dispiacente di non potere intervenire alla odierna seduta, mentre avrebbe desiderato fornire spiegazioni sul modo con cui funziona in Francia il suo sistema per accertare le condizioni personali degli imputati.

PRESIDENTE. Prega l'onor. Ferri di ringraziare, a nome della Commissione, il signor Bertillon per la sua cortese risposta e invita quindi l'on. Tondi a riferire sui discorsi pronunciati dai procuratori generali presso le corti d'appello per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, nella parte concernente l'amministrazione della giustizia civile.

### **RELAZIONE TONDI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per gli affari civili.**

TONDI. Eseguitosi il sorteggio prescritto dall'articolo 6 del regio decreto 20 aprile 1882, l'egregio avvocato commendatore Domenico Giuriati cessava di far parte della nostra Commissione, ed il Comitato per lettera del ministro Guardasigilli, in sostituzione di lui, com-

metteva a me di riferire limitatamente alla parte civile sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1885. Nell'adempimento dell'accennato incarico io, tra per l'esempio di ciò che nei passati anni erasi fatto, e per fuggire inutili ripetizioni, mi son tenuto d'insistere intorno ai dati numerici, dei quali ciascun Procuratore generale suole, giusta le istruzioni ricevute, corredare la propria esposizione. Mi è sembrato invece che a me spettasse piuttosto disporre in ordine e rassegnare le osservazioni e gli apprezzamenti che in quelle relazioni sparsamente si rinvencono e possono riuscire utili, sia a rendere sempre più regolare e spedita l'amministrazione della giustizia, sia a suggerire le proposte sulle quali possa parere opportuno di provocare l'opera del potere legislativo. Nè questo fu il solo limite che ravvisai imposto al mio compito. In osservanza di quanto la Commissione deliberava nelle sue ultime sedute, reputai dovermi astenere da giudizi e deduzioni, che avessero potuto nella sostanza loro far perdere al nostro Istituto l'indole sua per tramutarlo in corpo meramente scientifico ed accademico, e nella forma mentire ed usurpare a favore di apprezzamenti individuali quell'autorità che solo è propria dei voti della Commissione.

Con questi intendimenti mi diedi alla lettura dei lavori accennati, nei quali primieramente mi si offerse come molti Procuratori generali prendessero le mosse dal riconoscere lo scopo delle esposizioni annuali, alle quali essi sono dalla legge chiamati. Ben avvertono gli ufficiali del Pubblico Ministero che i discorsi inaugurali, perchè riescano conformi alla intenzione delle leggi e dei regolamenti, non debbono togliere ad obbietto una qualunque tesi giuridica, scelta a talento dell'oratore, e svolta con argomentazioni più o meno sottili ed erudite.

Queste rassegne, così condotte per l'addietro, alla fin fine si risolvevano in isfogo di accademica vanità, secondato dal facile plauso degli ascoltatori, senza che alcun vantaggio ne venisse all'Amministrazione della giustizia ed al savio ed opportuno progresso della legislazione. Oggi per converso se le rassegne annuali non debbono contenersi nella nuda ed arida enumerazione dei procedimenti e dei giudizi, iniziati o compiuti nel corso dell'anno caduto, non vogliono neppure divagare per l'ampiezza dei campi speculativi in cerca di teoriche e postulati che non sieno frutto e commento dei fatti stessi che si vengono esponendo.

Dopo essersi così enunciato quello da cui i discorsi inaugurali debbono tenersi lontano come da cosa mal rispondente ai fini dell'Istituto, si afferma che la inaugurazione dell'anno giuridico debba principalmente provvedere a che anche negli ordini della giustizia diventi possibile la condizione essenziale alla vita organica della società moderna, qual'è il sindacato di tutti sull'esercizio di ciascuna funzione dello Stato. Nè debbe parere che poco o nullo interesse possa destare nei cittadini la pubblicità circa il modo onde l'Amministrazione della giustizia procede; imperocchè non vi ha chi non ami conoscere quanta sia, nel consorzio in cui egli vive e si muove, la sicurezza delle persone, delle libertà e degli averi, ed aver notizia certa di quanto gli dia quiete e tranquillità e di quanto in ciò gli resti ancora a desiderare e legalmente domandare. Nè la rassegna annuale deve apparire meno importante per gli stessi funzionari dell'ordine giudiziario, giacchè, dinanzi ai definitivi risultati del lavoro di giorno in giorno fornito pel corso d'un anno intero, il magistrato trova materia per ripiegarsi sopra sè stesso in un esame coscienzioso e retrospettivo e trarne argomento di conforto su ciò che siasi bene operato, lena e coraggio a proseguire, e prudente consiglio in tutto quanto possa perfezionare il lavoro avvenire e renderlo più proficuo ed efficace di fronte agli scopi supremi della pubblica giustizia. E la utilità di rassegne annuali così fatte non isfuggerà soprattutto a chiunque voglia dar mente che per esse si rende ragione del corso dei fatti giudicati, delle cause d'onde scaturiscono, delle manifestazioni in cui s'incarnano e del modo come debbano condegnamente estimarsi. Imperocchè a questa guisa si ritrae nel miglior modo possibile la figura dei costumi d'un popolo e delle sue condizioni economiche e civili, sulla quale il legislatore e lo statista possono fondare nuove e sicure basi allo studio dei più importanti problemi sociali. (a)

Designati così gli alti fini, ai quali, secondo gli agenti del Pubblico Ministero, le rassegne annuali dovrebbero mirare ed intendere, tosto si aggiunge, come non sia da sperare che quegli scopi possano essere conseguiti nello stato in cui oggi le inaugurazioni dell'anno giuridico si preparano e si effettuano.

Imperocchè fra gli ufficiali del Pubblico Ministero, altri lamenta

(a) Discorso inaugurale Trani, pag. 7 — Torino 5 — Cagliari 7 — Macerata 6 — Lucca 4 — Perugia 4 — Ancona 3 — Casale 9 — Palermo 6.

l'indirizzo dei lavori statistici, altri si duole che breve sia il tempo che si lascia allo studio ed alla meditazione sulle cifre raccolte, ed altri finalmente si rammarica di dover commentare procedimenti e giudizi, ai quali egli non ha in alcun modo partecipato.

Infatti dalla statistica giudiziaria in materia civile, secondo alcuni, l'Amministrazione della giustizia dovrebbe tenersi paga di suggerimenti limitati alla parte regolamentare, all'ordine ed alla distribuzione del servizio, alla scelta ed all'apparecchio dei mezzi per renderlo ordinato e spedito. Imperocchè a niuno, si dice, debbe sfuggire come qualunque statistica di simil genere non valga a ritrarre secondo la realtà delle cose neppure il numero totale delle infrazioni all'ordine giuridico, in quanto che i poteri sociali non dovendole ricercare di ufficio, non ne hanno altra notizia tranne quella che piaccia darne ai privati nel momento stesso in cui invocano i provvedimenti del giudice. Oggi però dalla statistica vogliansi ammaestramenti non solo per quel che amministrativamente possa essere di giovamento al paese, ma anche per tutto ciò che occorre ad una scienza statistica ideale che ci metta in grado di gareggiare in perfezionamenti scientifici con altre nazioni; e così accade che si domandano dati e notizie molto più copiose e minute di quel che per l'addietro non facevasi. Onde è che agli Uffici giudiziari cui non furon mai concessi impiegati specialmente adatti a siffatti lavori, si distribuiscono, perchè sieno compilate, numerose tavole sinottiche complicate e lunghissime, le quali per giunta di anno in anno si modificano e talvolta vengono anche con qualche ritardo dagli Uffici centrali trasmesse. Sicchè bene è facile argomentare quante cure e quanta diligenza debbano adoperarsi dai capi degli Uffici e da coloro, che intorno ai risultamenti statistici debbono discorrere, affinchè le compilazioni riescano quali vengono domandate e diano una qualche garanzia di esattezza<sup>(a)</sup>. Non è però solamente dalla gravità del lavoro in raccogliere i dati che apprestano la materia alle annuali rassegne, ma ostacoli e difficoltà vengono pure dal tempo in cui l'anno giuridico deve inaugurarsi. E veramente gli ufficiali del Pubblico Ministero per l'articolo 150 della legge di ordinamento giudiziario debbono leggere la loro Relazione ai rispettivi collegi, raccolti in adunanza gene-

(a) V. Trani 11 — Ancona 5 — Parma 5 — Casale 9.

rale, nei primi cinque giorni dell' anno che immediatamente succede a quello di cui rendono conto. Ora, siccome le notizie statistiche debbono arrivare sino al 31 dicembre, nessuno è che non veda, quanto breve spazio resti al Procuratore generale per coordinare i dati trasmessigli, studiarne il significato ed illustrarli con analisi minuta ed accurata. La difficoltà di maggior momento però sorge per la statistica civile dal fatto che l' opera della magistratura debbe in questa parte essere esposta ed analizzata da coloro i quali in nulla o poco vi concorsero. La legge del 28 novembre 1875 sconosceva la necessità dell' intervento del Pubblico ministero nei giudizi civili. A questo modo si crede essersi tolto al potere sociale un mezzo efficacissimo per compiere una delle sue principali funzioni, qual' è la tutela della legge e la vigilanza perchè la lotta pel dritto proceda vigorosa e spedita sino alla restaurazione dell' ordine. Per la esclusione del Pubblico Ministero più non si ode nei giudizi civili quella voce calma e spassionata la quale veniva opportuna per sottoporre all' esame del giudice circostanze ed osservazioni o sfuggite o trascurate nella discussione dei contendenti ispirata sempre ad opposti interessi. Nè sarebbe stato senza profitto mantenere in onore presso gli Uffici del Pubblico Ministero gli studi e l' esercizio intorno al diritto civile, poichè da quegli Uffici per molteplici e diverse cagioni non raramente occorre rifornire le file della magistratura giudicante. Ed è questa stessa disposizione legislativa quella che trae seco la conseguenza che le osservazioni del Pubblico Ministero sui dati statistici in materia civile non possano essere nè molte nè improntate di quella autorità che deriva dalla perizia di chi esamina i fatti e dalla perfetta conoscenza di essi propria a colui soltanto che vi abbia direttamente cooperato. A rimuovere almeno in parte gli ostacoli accennati, i quali nuocciono alla serietà degli studi del Pubblico Ministero sul risultamento dell' Amministrazione della giustizia in ciascun anno, non mancano nei discorsi inaugurali del 1885 voti e proposte. Primamente si spera che possa per legge essere richiamato in vigore l' obbligo ai Procuratori generali d' intervenire nei giudizi civili, come accadeva innanzi alla legge del 28 novembre 1875. Si crede in secondo luogo non essere costituzionalmente malagevole introdurre nell' articolo 150 della legge organica una modificazione per la quale l' anno statistico si estenda dall' uno all' altro ottobre, oppure coincida con l' anno amministrativo ; od

almeno che si assegni altro tempo alla lettura dei discorsi inaugurali di guisa che al Pubblico Ministero resti spazio sufficiente a maturare il suo lavoro. E questo fatto, si dice, non sarebbe senza esempio, poichè la legge organica fu già altre volte modificata, come per la nomina dei Pretori e dei Conciliatori, per la costituzione delle Corti di assise, pei giurati, per gli uscieri ed ultimamente anche per le cancellerie e segreterie. E volendo ora completare il novero dei provvedimenti che si reputano idonei a far più fruttuosa la inaugurazione dell'anno giuridico, piace riferire come siavi tra i Procuratori generali chi vien proponendo: 1° « Che l'incarico della « futura rassegna venga dal capo del Pubblico Ministero, o rite- « nuto o affidato ad un membro dell'ufficio in principio dell'anno « insieme alla distribuzione delle altre incombenze. 2° Che la Com- « missione superiore di statistica la quale ha sotto gli occhi i ge- « nerali risultamenti del passato, additi specialmente ed in ante- « cedenza all'attenzione dei Pubblici Ministeri del Regno un solo « quesito uniforme, sia nel caso di cifre concordanti che denotino « la generale persistenza, il rialzo, o la minorazione di taluni fatti « statistici, ovvero il caso di cifre discordanti o contraddittorie « sopra un medesimo fenomeno fra i diversi territori del Regno, « le quali accennino a turbamenti parziari di un luogo, o della « funzione fisiologica di un qualche istituto. » (a)

Dalle cose sin qui esposte ben è facile prevedere come nei discorsi inaugurali non sia da aspettarsi larga copia di osservazioni e proposte intorno alla giustizia civile. Ciò non pertanto non può dirsi che ve ne sia assoluto difetto e che qualcosa non trovisi a spigolare sia circa la costituzione degli organi giudiziari, sia circa le loro funzioni e la materia sulla quale queste si spiegano. E se alcuna osservazione potrà sembrare non nuova, pure il ricordo non ne sarà inutile, affinchè dalla perseveranza in esse possa dedursi almeno la necessità e l'urgenza della soddisfazione.

Vi ha tra i Procuratori generali cui parve dovere, il pubblicamente riconoscere e notare come il buon collocamento del potere giudiziario nella vita organica dello Stato non siasi presso di noi ancora ottenuto: e che, se non può onestamente e con verità affermarsi che negli ordini giudiziari più non si riscontri nè dot-

(a) V. Lucca 4 e 13 — Macerata 9 — Casale 11 — Torino 14 — Messina 22 — Catania 16 — Roma 13 — Cagliari 37 — Milano 16 — Perugia 6 — Palermo 6.

trina nè virtù, è certo che vi ha difetto almeno nel senso che la toga del magistrato o dell'avvocato non copra sempre un giureconsulto. E sebbene questo lamento, come già mi è accaduto rilevare, non si raccolga manifesto che in uno o due delle relazioni in esame, e più che altro come eco di quel che fuori le aule giudiziarie si va ripetendo, pure non può negarsi che esso risponda ad un sentimento che travaglia ed angoscia il petto di quanti sono dal dovere chiamati a studiare ed esporre le condizioni della magistratura. Infatti tra le proposte che si van facendo ve n' ha di quelle che evidentemente mirano a porre un argine allo scadimento ed impedire che anche negli ordini giudiziari prevalga la sprezzante e superba mediocrità. Di tanto danno la prima radice si ripone nella depressione degli studi universitari, massime per le facoltà giuridiche. In sino a tanto, si dice, che nella educazione scientifica italiana non si avrà il coraggio d'ignorare quella infinità di cose che sono inutili, è ingiusto far colpa alla magistratura di non accogliere nelle sue file soli giureconsulti. Questo difetto, che vogliamo così dire primordiale, non si spera che possa essere riparato o supplito dallo studio posteriore, congiunto all'esercizio del sentenziare. Imperocchè gli uffici giudiziari per essere oltremodo numerosi in Italia si trovano spesso impiantati in centri poco importanti ed attivi, e gli stipendi assegnativi sono molto assai sottili ed esigui. Di guisachè i titolari di essi non possano avere nè i mezzi bastevoli a procacciarsi ciò che è indispensabile alla istruzione ed alla coltura, nè le occasioni frequenti per esercitarsi nelle discipline giuridiche e mantener viva almeno la ricordanza di quanto una volta siasi per avventura imparato. E quel che è peggio ancora, il danno si risente in più larga misura negli ordini della magistratura, inquantochè sia poco men che impossibile in tanta povertà di studi rinvenire sì gran numero di giovani, i quali possano onorevolmente coprire tutte le sedi dei nostri Uffici giudiziari. D'altro canto poi i migliori rifuggono dall'entrare in carriera, e n' hanno ben donde. Imperocchè a prima giunta ne vengono stornati dal facile confronto tra quel che essi han ragione di aspettarsi nell'esercizio del libero foro, ed il meschino stipendio che per la prima volta in magistratura si consegue dopo non breve servizio gratuito, e che solo scorsi lunghi anni acquista possibilità di aumento, per restare però sempre, anche nelle contingenze più

fortunate, insufficiente ai bisogni della vita. Nè tanta disparità può aversi almeno in parte compensata da serie garanzie, le quali affidino il magistrato che in carriera non gli sarà mai negato quel che possa competergli, e che estranee influenze, malvolere o capriccio non varranno giammai a turbare o mettere in pericolo il possesso di quanto vi abbia meritamente conseguito. Se questi ostacoli fossero rimossi forse non sarebbe vana la speranza che i giovani d'ingegno eletto e colti più non isdegnerebbero di far parte della magistratura, e si toglierebbe persino di mezzo la facile occasione all'ingiurioso sospetto che in Italia ai giudici manchi o la dottrina o l'indipendenza. (a)

I Procuratori generali cui era innanzi agli occhi questo stato di cose, che, come ognuno sente, è gravissimo e bisognevole di pronti rimedi, prescindendo dagli ordinamenti degli studi universitari, cercano riparo e si confortano nel pensiero di men triste avvenire, mediante alcune riforme nelle leggi e nei regolamenti giudiziari. In ciò nondimeno essi osservano come non sia con la distruzione degli attuali e con la sostituzione di nuovi istituti che l'organismo giudiziario debba doventar migliore e meno infelice la sorte di coloro che vi appartengono. Non è veramente a credere che tutto quel nuovo, il quale speculativamente o per esperienza fattane in altri paesi, apparisca probabile ed utile debba riuscire a bene, attuato o trapiantato in Italia. D'altronde non è prudente consiglio far getto di quel che siasi già provato; sol perchè vi si scorga qualche cosa da emendare. A dir breve, gli ordinamenti giudiziari non possono prescindere dalle tradizioni, dai costumi, dalle condizioni economiche, ed in genere da tutto quell'insieme che costituisce lo stato della società in cui la giustizia deve amministrarsi. In quest'ordine d'idee si afferma che le innovazioni e le riforme vogliono essere limitate a quel che la necessità richiede, senza mai scordare che i frutti migliori e più squisiti si raccolgono non dagli alberi giovani, ma dai rami innestati su vecchio tronco. (b)

Per quanto concerne la costituzione organica della magistratura in parecchi discorsi inagurali si fa voti perchè diasi mano a nuova circoscrizione giudiziaria, sopprimendo quelle sedi che

(a) V. Catania pag. 4 e ss. Milano 11 — Modena pag. 26 e ss.

(b) V. Catania pag. 8 — Napoli 83 — Firenze 11 — Potenza 16.

sono inutili, ed a migliorare la condizione economica del giudice, richiamando anche ai suoi veri principi il concetto della inamovibilità. Che una nuova circoscrizione venga opportuna, ne sarà persuaso chiunque meni l'occhio ai quadri statistici, d'onde appare quanto inegualmente sia oggi distribuito il lavoro tra le diverse sedi delle Preture e dei Tribunali. Vi ha dove le cause sovrabbondano di maniera che riesce poco men che incredibile come mai possano essere seriamente discusse e decise. D'altra parte non sono pochi i centri giudiziari, nei quali è impossibile che la ordinaria attività d'un magistrato trovi per un anno intero oggetto e materia su cui esercitarsi. Ora una circoscrizione, la quale fosse informata tra gli altri al criterio che viene dalla sperimentata quantità del lavoro annuale, menerebbe seco il vantaggio di una giustizia meglio e più ponderatamente amministrata, ed impedirebbe ad un tempo che non pochi magistrati poltrissero in ozio con scapito individuale e dell'ordine al quale appartengono. Nè vuolsi reputare che a questo modo si verrebbero a sconfessare tutti i motivi e le ragioni che determinarono lo stabilimento di quelle sedi giudiziarie, che oggi si dichiarerebbero inutili. Imperocchè niuno potrà sconoscere quanto da quel tempo ad oggi le comunicazioni sieno divenute più facili e spedite e quale molteplicità di rapporti siasi svolta fra città, villaggi e province, che allora forse appena e solo per nome tra loro conoscevansi. In quest'opera che diremo così di perequazione nei lavori giudiziari si farà ancor più manifesta la convenienza di abolire non picciol numero di quelle sedi che per la nessuna loro importanza, non han proprio ragione di essere nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. E di qui sarebbe anche scemata la difficoltà che per la scelta di buoni magistrati nasce dal gran numero che se ne richiede, e si agevolerebbe sotto il rispetto finanziario l'aumento degli stipendi, tanto necessario alla dignità, alla indipendenza ed al decoro della magistratura. Nè dagli autori di tali proposte si giudicano di gran momento gli obietti che la soppressione di alcuni Uffici giudiziari possa offendere una molteplicità d'interessi e che l'accrescimento degli stipendi possa più e più aggravare le ristrettezze del pubblico erario. Imperocchè la soppressione, tenuta nei giusti limiti, realmente non offenderebbe che la vanità di qualche piccola città, nè l'erario, ove si voglia tener conto di quel risparmio derivante dalle

sedi sopresse, andrebbe incontro a carichi insopportabili. Ad ogni modo poi in argomento di tanta importanza, nè la vanità offesa, nè lo spendio dovrebbe sgomentare, poichè è sola la retta amministrazione della giustizia che nei liberi reggimenti costituisce la guarentigia vera del diritto. (a)

La riforma che è pure largamente caldeggiata concerne la inamovibilità del magistrato. A nulla approderebbe l'aver fatto al giudice una posizione economicamente più decorosa se egli non avesse la coscienza e gli amministrati non fossero convinti che il giudice pronunziando *ex sententia animi sui* non abbia nulla a temere nella sua carriera. Si va ricordando qual'è la inamovibilità della magistratura, e quali benefici effetti essa abbia prodotto nella nazione inglese, per la quale potè con verità affermarsi che il sistema politico e gli organi suoi, l'erario, la flotta, le due camere e via dicendo sono mezzi ad un solo fine, che è la conservazione e la libertà dei dodici grandi giudici d'Inghilterra. Nè si omette rilevare che in Italia la inamovibilità concessa nello statuto di Re Carlo Alberto fu sanamente interpretata e tradotta nella legge organica del 1851, e che solo nel 1859, in tempo di pieni poteri, erasi reputato conveniente per utilità di servizio applicare quella guarentigia all'ufficio e non alla sede del magistrato. E sotto questo rispetto largamente è lodato il governo del Re pel provvedimento del 14 dicembre 1884, il quale ravvivando e migliorando il precedente decreto del 4 gennaio 1880, garantiva le nomine, le promozioni e i tramutamenti dei giudici, mediante il voto consultivo di speciale commissione, composta di magistrati della Cassazione. Ma poichè la fede nella magistratura non sarà mai piena ed intera ed il cittadino non si sentirà sicuro sino a tanto che non siavi la certezza che la coscienza del giudice non possa essere turbata da qualsiasi preoccupazione della sua sorte, parecchi ufficiali del Pubblico Ministero si agurano che la inamovibilità nel nostro ordinamento si estenda anche alla sede e torni qual'era per la legge del 1851. (b)

Fin qui delle riforme che nelle relazioni annuali si proclamano non solo utili ma anche necessarie ed urgenti; non è tra-

(a) V. Milano pag. 15 — Parma 14 — Modena 37 — Casale 20 — Potenza 20 — Palermo 7 — Aquila 8 — Messina 12 — Ancona 13.

(b) V. Lucca pag. 6 — Firenze 14 e 15 — Brescia 15 — Milano 11.

scurato però la rassegna di altre riforme che diconsi già designate ma che si ritengono o pericolose o inopportune.

L'abolizione del Pretore i cui uffizi in mezzo alle nostre popolazioni possono riguardarsi quasi piccoli centri di civiltà, romperebbe una tradizione e sopprimerebbe quella giustizia locale e poco costosa, così necessaria per risolvere prontamente tante minute contese con gran vantaggio della quiete pubblica e privata. Di forma che per taluno sarebbe gravissimo errore non solo abolire i Pretori, ma persino restringerne notabilmente il numero, contenendone le attribuzioni a competenze più estese e più elevate. E contro a tale proposta si ritiene che miglior partito sarebbe concedere al Pretore in primo grado la competenza sino a L. 2000. (a)

La sostituzione del giudice unico al collegio per rendere ragione in prima istanza sopra interessi di qualsiasi gravità, è anche essa giudicata una innovazione non accettabile. Imperocchè il giudice unico fu dai migliori reputato sempre mal rispondente alla natura dei liberi reggimenti e proprio soltanto dei governi dispotici; non ha base nella nostra storia giuridica, gli esempi presso altre nazioni ne sono scarsi e non imitabili, ed infine esso sopprime il confronto delle varie opinioni nel quale il vero si manifesta ed appura. Onde è che ritiensi perfettamente vero quel che altra volta fu già notato che il giudice unico in Italia, volendo pure passarci del maggior ritardo nella spedizione degli affari e nella carriera dei funzionari, non avrebbe nè autorità, nè indipendenza sufficiente, i suoi pronunziati ispirerebbero poco o nulla fiducia e spesso mancherebbero della maturità richiesta alla risoluzione delle grandi questioni. (b)

Della terza istanza infine vi è tra i Procuratori generali chi rilevando essere un Istituto, il quale ha qualche fondamento nelle nostre tradizioni giudiziarie e trova ancor oggi propugnatori non pochi ed autorevoli, si contenta di ammettere che sia un problema complesso e meritevole di studio sotto tutti i suoi aspetti, prima che se ne sancisca la introduzione nei nostri ordinamenti. (c) Altro invece, quale il Procuratore generale di Potenza, vi si dichiara recisamente contrario.

L'Istituto della terza istanza, si dice, nelle legislazioni italiane

(a) V. Cagliari pag. 24 — Brescia 12.

(b) Napoli pag. 19 a 25 — Firenze 12, 13 — Potenza 8, 9.

(c) Firenze pag. 13.

si offri come un'apparizione più o meno fuggevole, secondo i vari stati, nei quali la penisola era sminuzzata, e non giunse mai a consolidarsi in tradizione giuridica. Oggi, qualora la terza istanza si rinnovasse o per sostituire la Cassazione, o per contemperarsi con essa, sarebbe Istituto grave d'inconvenienti e segnerebbe un regresso nella storia del diritto italiano. Imperocchè la terza istanza, in luogo della Cassazione, sarebbe la distruzione del lavoro con tanta utilità diviso tra chi giudica e chi la sentenza rivede.

Essa toglierebbe alla legge un custode che, con occhio sgombro dalle nebbie del fatto, può meglio comprenderne la forza e la potestà, e mantenerne nei singoli casi costante la osservanza per modo da conseguire quella uniforme giurisprudenza, la quale, se non si sottrae alla virtù del progresso che investe l'universo, vale però di garanzia contro la volubilità dell'arbitrio e del capriccio. E tutto ciò si farebbe per fondare la presunzione di verità della cosa giudicata sopra due pronunziati conformi. La qual conformità o dovrebbe trascinar seco una profonda offesa al libero convincimento del terzo giudice, cui non paresse ragionevole nè l'una, nè l'altra sentenza ; o, perchè non si riducesse ad una semplice apparenza, dovrebbe sopprimere la facoltà di nuove prove ed eccezioni in secondo grado. E quali frutti da tutto ciò dovremmo aspettarci, ne porge eloquente testimonio il tribunale di terza istanza a Venezia e la Rota in Roma, dove le liti si perpetuavano con iattura della giustizia e con immensa rovina delle fortune private. Quando poi la terza istanza volesse istituirsi accanto della conservata Cassazione non avremmo fatto altro che più e più complicare questo organico giudiziario, che con tanta insistenza da tutte parti si vorrebbe ridotto a maggiore semplicità ed a minore dispendio.

Lo stesso ufficiale del Pubblico Ministero non crede neppure che dalla unificazione delle cinque Cassazioni esistenti in Italia, possa venire la speditezza degli affari, la uniformità nella giurisprudenza e la economia che i fautori di quella unificazione si lusingano ottenere (a).

Quasi a compimento di quanto nei discorsi inaugurali mi venne spigolato circa la costituzione degli organi giudiziari mi piace di aggiungere quel che particolarmente si accenna pei Conciliatori e pel gratuito patrocinio.

(a) Potenza pag. 16 e ss.

In luogo di togliere ai Conciliatori la competenza contenziosa e conservar loro il solo ufficio di pacieri, come fu talvolta vagheggiato, i Procuratori generali ai quali non isfuggiva qual nuovo carico si sarebbe addossato ai Pretori propongono invece che la loro competenza si accresca. In qualche distretto si opina che ai Conciliatori potrebbe accordarsi la competenza di maggior valore tra le cinquanta alle cento lire, ritenendosi che a questo modo, mentre si renderebbe possibile la estensione della competenza pretoriale di primo grado fino a lire duemila, il lavoro dei Conciliatori, avuto riguardo al numero di essi, non oltrepasserebbe la giusta misura. Anzi vi ha chi crede che questo accrescimento di competenza possa senza inconvenienti spingersi addirittura sino alla somma di cento lire. Di fronte a questi voti però si osserva che i Conciliatori, per rispondere degnamente alla loro missione conciliatrice ad un tempo e giudiziaria, abbiano mestieri di condizioni morali ed intellettuali, delle quali non è facile il concorso in qualche cittadino di tutti quei comunelli dove oggi il conciliatore risiede. Aumentata la competenza sarebbe pure opportuno che non fosse negato contro i loro pronunziati il rimedio ordinario dell'appello affinchè non venga meno qualunque freno all'arbitrio in danno dei diseredati dalla fortuna. Per la qual cosa si opina che alla costituzione dell'ufficio del Conciliatore si richiederebbe: 1° garanzia di speciale capacità in chi debba esservi nominato; 2° più estesa giurisdizione territoriale; 3° competenza di maggior valore; 4° infine appellazione dalle sue sentenze. Altri poi aggiunge che la gravità del compito assegnato ai Conciliatori dovrebbe consigliare i municipi a risparmiare nei loro bilanci qualche piccola somma per gratificare il giudice ch'è veramente comunale, e il governo dovrebbe dall'altra parte usare verso i più meritevoli qualche segno di onore che valga a soddisfarne almeno l'amor proprio. È così che la ricerca di individui volenterosi e capaci alle non lievi funzioni diventerebbe meno difficile e la scelta potrebbe farsi anche con criteri più sottili e rigorosi (a).

Da ultimo qualcuno degli oratori, avendo sott'occhio la durata ed i risultamenti delle cause agitate nell'interesse dei poveri, prese occasione per ripetere la storia del gratuito patrocinio in Italia e fuori, e mettere in luce come l'istituzione degli avvocati dei poveri

(a) V. Parma pag. 6 e 7, Roma 10 e 11, Aquila 7, Casale 14, Brescia 7, Cagliari 14 a 20.

in Piemonte fosse organata e disciplinata in modo che i nazionali n' erano orgogliosi e gli stranieri si studiavano di imitarla.

Si deplora quindi che senza neppure l'onore di una discussione e senza alcun motivo apprezzabile l'istituto sia scomparso dai nostri ordinamenti del 1866 e si fa voto che restaurato esso possa trovar posto nel novero delle promesse riforme organiche. Intanto, se ciò non avvenisse, ad altri pare che sarebbe prudente consiglio che nuova legge obbligasse i richiedenti il gratuito patrocinio al preventivo sperimento della conciliazione, il cui verbale, in caso di insuccesso, corredato delle informazioni del Pretore dovrebbe da costui essere trasmesso alle commissioni (a).

Raccolte così per sommi capi le osservazioni che i procuratori generali nelle loro rassegne sull'anno 1884 presentarono alle rispettive Corti di appello intorno alla costituzione della magistratura, è tempo omai di venire a quanto essi notarono sui risultamenti del lavoro giudiziario.

Si lamenta dapprima quel che già fu sopra rilevato come fondamento alla proposta di una nuova circoscrizione, cioè che il lavoro dell'anno apparisca molto inegualmente sostenuto dalle diverse Preture e dai vari Tribunali posti nello stesso distretto. Così per levare un saggio delle prove che ce ne offrono gli stessi discorsi inaugurali, ben'è da rammentare come nel distretto di Messina s'incontri il Pretore che nell'anno pronunzia 364 sentenze, e quello che ne fa a mala pena 17; e nel distretto di Casale dalla Pretura di Alessandria che diede 491 sentenze si scende fino a quella che ne proferì 7 soltanto. E mentre il Tribunale di Catania decide su 1282 cause, e quello di Casale su 935, Nicosia pronunzia solo 198 sentenze e Bobbio appena settantuna. E ben si avverta che l'esempio addotto non toglie che disparità anche maggiori possono rinvenirsi, laddove somiglianti confronti si volessero spingere in altri distretti o tra diverse giurisdizioni.

Infatti nel distretto della Corte di appello di Milano fu notato come vi sieno preture che nelle statistiche dell'anno presentano dalle 400 alle 700 sentenze, mentre non meno di 42 preture dello stesso distretto non sorpassano la decisione di 30 cause ed il lavoro di altri sette Pretori si contiene dalle dieci sino a tre sole sentenze

(a) V. Torino pag. 16 a 26, Perugia 27.

La seconda osservazione attiene al tempo che nei procedimenti giudiziari corre tra la introduzione e la definizione delle liti. Su questo tema alcuni Procuratori generali riconoscono che in qualche sede giudiziaria i procedimenti avrebbero potuto svolgersi con celerità alquanto maggiore e lasciare in fin d'anno un minor numero di cause pendenti. Ma ancor essi convengono che ciò non possa in generale attribuirsi a poca solerzia ed attività del Magistrato. La mole degli affari svariati, le leggi processuali, i differimenti richiesti dagli stessi litiganti son tante ragioni alle quali devesi riportare la lentezza che, talvolta meritamente, si lamenta nell'amministrazione della giustizia civile. È perciò che a taluno tarda che, oltre ad una più equa ripartizione di lavoro, il procedimento civile nella parte sua più intralciata sia rifatto semplice e piano; che si accorcino i termini delle perenzioni e delle più lunghe prescrizioni, si stabiliscano decadenze per la trascurata discussione e si migliori la legge della espropriazione forzata. Soprattutto poi s'insiste che sia messo un freno alla frequenza dei differimenti. Ed in ciò è ben degno di nota che mentre molti Procuratori generali sotto questo rispetto plaudiscono alla prevalenza che presso le nostre magistrature si dà al procedimento sommario sul formale; altri per contrario tiene che l'aver voluto trasformare in regola il rito sommario, che secondo legge dovrebbe essere una eccezione, sia appunto non ultima delle cause che rendono necessari i tanti deplorati aggiornamenti. La controversia di non facile soluzione trattata sommariamente porta seco di necessità il rinvio ed una serie di proposizioni e riproposizioni successive. Ed a prova si ricorda che dai Tribunali del distretto di Napoli in cause trattate con rito sommario furono accordati 16975 aggiornamenti, e 903 ne vennero consentiti dalla Corte di appello, mentre delle 20873 cause in primo e secondo grado, sole 231 furono condotte con procedimento formale (a).

Il lavoro giudiziario del 1884 dimostrò come, salvo poche eccezioni, in ciascun distretto il numero delle liti civili si trovi in diminuzione. Di questo fatto il quale da qualche anno va manifestandosi nelle nostre statistiche, in molti discorsi inaugurali si cerca studiare la importanza e trovare la spiegazione. S'indaga dapprima se possa con qualche fondamento affermarsi che la fre-

(a) Potenza pag. 20, Napoli 30 a 41.

quenza dei litigi civili sia indizio di operosità cresciuta nei commerci e nelle industrie, e se noi abbiamo a dolerci perchè nel 1884 le liti in Italia non sorpassarono nè raggiunsero le cifre statistiche degli anni anteriori. Su questo argomento la risposta fu negativa, avvegnachè le statistiche francesi e le belghe ammoniscono come in quei paesi fiorenti per industria e commercio la litigiosità in materia civile stia molto assai al disotto di quel che è in Italia. E nessuno oserebbe dire che nei commerci e nelle industrie la Sardegna, la Basilicata, le Calabrie e la stessa provincia romana agguagliano e superino i distretti di Milano e di Brescia; eppure le cause si trovano nella proporzione persino dal 130 al 14. E così è che per contrario si reputa che la scarsità delle liti in un paese venga piuttosto a testimoniare la cresciuta possibilità di far fronte ai propri impegni, la buona fede nei contratti, e il leale e volontario adempimento delle assunte obbligazioni, ed in generale la integrità del carattere ed il rispetto pei diritti e le ragioni altrui. Quale che ne sia però il valore, si è d'accordo nel ritenere che, avuto riguardo alla speciale sua manifestazione, il fenomeno non abbia sufficiente e completa spiegazione nella sola legge del 29 giugno 1882 sul bollo. E per vero il decrescimento delle cause civili si annunziò nelle nostre statistiche sin dal 1880, ed è proprio nei risultamenti del 1884, che, non ostante la piena efficacia di quella legge, già comincia a scernersi un accenno all'aumento. La opinione che può in ciò riguardarsi prevalente è che il fenomeno in esame sia effetto e conseguenza del concorso di molteplici fattori. Tali sarebbero la scarsezza di alcuni raccolti agricoli, i provvedimenti igienici contro la invasione colerica che produssero ostacoli alle comunicazioni, allo scambio di alcuni prodotti, alle fiere ed ai mercati, la progredita coltura intellettuale e morale ed anche il positivismo dei nostri tempi che all'incertezza delle liti fa preferibili gli amichevoli componimenti. E dal novero di queste congetture non dovrebbe essere del tutto esclusa la gravezza delle tasse giudiziarie, poichè la diminuzione delle liti innanzi alle Preture ed ai Tribunali par che proceda di conserva con qualche aumento dei giudizi presso i Conciliatori, ed accenni, come sopra è detto, a divenir meno considerevole di quel che non fosse nel precedente biennio. Le quali modalità, là dove furono avvertite, si ebbero come indizio che i crediti si fossero volontariamente ridotti e le domande di più capi a bello studio separate e divise per

far si che ricadendo nelle minori competenze, sfuggissero ai pagamenti fiscali; e che gli esagerati timori per la legge del 1882 andassero man mano dissipandosi in presenza dell'attuazione della legge stessa. A petto di congetture così varie spunta il consiglio dei più cauti e prudenti, i quali, respingendo qualunque criterio esclusivo, credono che, iniziatosi un movimento opposto a quel che in parecchi anni erasi avverato, tutto persuade a differirne gli apprezzamenti sino a che l'uno o l'altro non si affermi ed assuma dignità di vero fatto statistico, il quale non vuolsi confondere con una di quelle oscillazioni che sogliono nelle cose umane a quando a quando riscontrarsi (a).

Nel discorrere particolarmente dei lavori delle varie magistrature le rassegne annuali, quasi generalmente, lodano lo zelo e l'attività dei Conciliatori, sia nel prevenire i litigi, sia nel giudicare. Ciò nonpertanto pei distretti di Trani e di Perugia affermasi che, quantunque nel 1884 il numero delle conciliazioni sia cresciuto, pure non si conseguì tutto quanto eravi ragionevole motivo a sperare. E nei distretti di Catanzaro, Messina, Potenza ed Aquila si lamenta addirittura la penuria degli amichevoli componimenti ed una sconcertante sproporzione tra le sentenze ed i verbali di conciliazione. E qui ben è d'uopo non lasciare in dimenticanza una osservazione la quale investe tutto il lavoro di conciliazione. Questa ordinariamente cadde e si effettuò sopra valori non eccedenti la competenza contenziosa del Conciliatore, ma fu quasi nulla per le vertenze al disopra delle lire trenta. E da ciò potrebbe indursi che nei rispetti dell'accordo e del componimento il Conciliatore non abbia tutta intera compresa l'ampiezza della sua missione e che in questa parte l'opera sua non abbia superato i risultati ottenuti dai Pretori, ai quali precipuamente spetta il giudicare. Nell'esercizio della competenza meramente giudiziaria pel distretto di Palermo si avverò un gran numero di contumacie nelle quali si crede ravvisare le tracce della crisi agraria, e pel distretto di Torino accadde osservare che l'Istituto nato colà rigoglioso e promittente, oggi minaccia degenerare ed isterilire. Imperocchè l'abusivo adempimento d'istruttorie lunghe e dispendiose, le inutili discussioni legali sostenute da patrocinatori e le dilazioni a provvedere tendono a togliere ogni vera ragione di essere all'ammi-

(a) V. Macerata pag. 13 — Perugia 18 — Bologna 11 e 39 — Modena 10 — Firenze 22 — Casale 15 — Milano 17 — Parma 12 — Brescia 21 — Lucca 12.

nistrazione della giustizia negli Uffici di conciliazione. A' questi difetti e pericoli portasi opinione che sarebbe in parte almeno riparato, laddove, scossa la indifferenza e vinta la stanchezza dei migliori, l'incarico fosse commesso non a' legali esercenti, ma a persona che abbia nel Comune la fiducia e la stima dei suoi concitadini e sia dotata di bastevole accorgimento per contenere coloro che, usurpando il titolo di uomini di legge, sogliono vivere delle altrui discordie (a).

Il lavoro delle Preture non diede luogo nei discorsi inaugurali a particolari osservazioni. In alcuni distretti, dal rapporto tra le sentenze e le appellazioni, tra le conferme e le riforme, si deduce ora che i pronunziati dei Pretori furono informati a principii di tanta giustizia e legalità che agli stessi contendenti parve mancare ogni motivo di doglianza presso il Giudice superiore; ed ora che quei magistrati sentenziarono usando cura e diligenza tale e siffatta da non lasciar luogo ad attacchi e censure fondate. Quando però dal non lieve numero delle riforme, in altri distretti, si affacciò il dubbio che ciò potesse porgere argomento a sfavorevole estimazione della opera pretoriale, fu tosto avvertito che, ammessa nel nostro diritto processuale la facoltà di produrre in appello nuovi documenti ed eccezioni, dal numero delle riforme mal potevasi argomentare se queste dovessero attribuirsi ad errori ed illegalità incorse dal primo giudice, o piuttosto alla mutata fisonomia della lite in seguito a migliori svolgimenti ed a prove più complete.

I Procuratori generali non restano dagli eccitamenti e dai conforti affinchè ciascun Pretore cerchi sempre per quanto è in lui di conciliare le vertenze e di provvedere alla tutela degli orfani e degli incapaci. Nel tempo stesso però quasi in tutti i distretti giudiziari essi riconoscono con compiacimento come nel 1884 il numero delle conciliazioni per opera dei Pretori sia salito sopra quello degli anni anteriori e che più frequenti e numerosi sieno state le istituzioni e le convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela. Non può tacersi intanto che su questo argomento le rassegne intorno a' distretti di Aquila, di Ancona, di Catania e di Messina, suonino più che un semplice eccitamento (b).

(a) V. Trani pag. 16 — Perugia 16 — Catanzaro 10 — Messina 10 — Potenza 22 — Aquila 6 — Palermo 12 e p. — Torino 10

(b) V. Milano pag. 15, Brescia 23, Casale 13, Lucca 9 e 10, Perugia 19, Parma 13, Catanzaro 11 e 13, Firenze 18, Cagliari 22, V. Aquila pag. 12, Ancona 16 Catania 11, Messina 12.

In merito al lavoro dei colleghi tre osservazioni mi vennero raccolte che si riferiscono tutte al diritto familiare ed al commercio.

Nei distretti di Brescia, Milano e Perugia primamente richiama l'attenzione il numero dei provvedimenti presidenziali, pel ricovero forzoso dei figliuoli minorenni, ed in quel di Firenze anche per tener costoro lontani dalla casa paterna. Questo fatto che si reputa degno quanto altro mai dello studio e delle cure del governo, affinchè il male più e più non dilati per irrompere poi da ogni parte, si raccoglie e commenta come un sintomo di scemata autorità paterna e di educazione scarsa e viziata. E vi ha bene chi crede gli affetti famigliari essersi oramai così affievoliti che non tanto la pervicacia ed incorreggibilità dei giovanetti quanto il desiderio nei parenti di sottrarsi all'obbligo di mantener la prole sproni e sospinga ad invocare dalla pubblica autorità provvedimenti che dovrebbero essere riservati a partiti estremi. Ed oltre a ciò si sospetta che al fatto non sieno estranei i principii della nuova scuola la quale insinua che la prole debba essere mantenuta ed educata a pubbliche spese (a). A Milano si segnala un numero considerevole di domande per separazione personale di coniugi; mentre in tutta Italia le istanze di questo genere si proporzionano al 2.20 per 100,000 abitanti, nel distretto Milanese la proporzione si estende fino al 16.73, superando così quanto si verifica e in Francia e nel Belgio. Per la qual cosa quel Procuratore generale mestamente considera « Come si stringono con imprevidenza e come si spezzano con leggerezza « legami che dovrebbero essere duraturi! Molta influenza su questo stato di cose hanno i costumi odierni i quali tendono a distruggere tutta la poesia del focolare domestico, e a combattere « il culto e l'amore alla famiglia il quale poi dovrebbe alimentare « l'amore alla patria. » Per contrario nei distretti di Messina e di Potenza si nota il numero estremamente esiguo di domande in separazione, e di ciò si presagisce che, anche quando il divorzio diventasse presso di noi un istituto legale, non avrebbe mai in quelle contrade larga applicazione. Ed in proposito si vien specialmente rilevando che il divorzio, quantunque abbia un fondamento storico antichissimo e possa riguardarsi quasi una conseguenza logica e legale del matrimonio civile, pure, qualora lo si

(a) Vedi Brescia pag. 20, Perugia 12, Milano 18, Firenze 20.

volesse introdurre nella nostra legislazione, non dovrebbesi giammai perdere di vista che il divorzio è solo un rimedio ad unioni irreparabilmente infelici, ed è rimedio non del tutto immune da inconvenienti e pericoli. Di qui il voto che nell'apposito disegno di legge sottoposto all'approvazione del parlamento la possibilità di divorziare sia rinchiusa in più stretti confini e che al nuovo istituto venga preparata la via con altra legge, la quale faccia necessariamente precedere al matrimonio chiesastico il civile (a).

Finalmente nei distretti di Milano e Messina, nel circondario di Orvieto e in quel di Perugia, la magistratura ebbe nel 1884 a pronunziare dichiarazioni di fallimento più numerose di quel che non erasi per lo addietro avverato. Ben è certo che la origine di questo fatto possa in parte ripetersi dalle condizioni sanitarie del Regno, ma deve pure ammettersi che ai giorni nostri la ingordigia dei subiti guadagni stimoli alle più arrischiate imprese, donde poi le catastrofi commerciali, nelle quali la buona fede e la onestà soltanto restano malconce o schiacciate, mentre che la turpe speculazione e la frode trovano nelle macerie della stessa rovina la fonte di nuova e più larga fortuna. In presenza di si triste spettacolo si plaude alla severità del nuovo codice di commercio contro ai colpevoli di bancarotta, e si sospetta persino che l'istituto della *moratoria* possa tornar dannoso, sospendendo il celere corso alle procedure di fallimento. Si spera d'altronde che nel circondario di Orvieto senza indugio vadano ad impiantarsi banche mutue popolari cooperative che sottraggano quel piccolo centro di attività commerciale al flagello degli scontisti, e che nel tempio della giustizia non facciasi più luogo ad una indulgenza, che la legge davvero non consente, verso gli autori di tanti disastri e di tante sciagure (b).

Ed ora del gratuito patrocinio, dello stato civile, e del notariato.

Lo zelo e la diligenza delle Commissioni di gratuito patrocinio e degli avvocati deputati alla difesa dei poveri in molti distretti si palesano al fatto, quali la nobiltà e l'importanza dello scopo li richiede. Nè questo favorevole giudizio, per confronto delle cifre tra le ammissioni alla pubblica clientela in prima ed in seconda istanza, deve modificarsi riguardo alle Commissioni presso i Tri-

(a) V. Milano pag. 19, Potenza 26, Messina 14.

(b) V. Milano 19 - Messina 16 e 17 - Perugia 13 - Lucca 11.

bunali, quasi ch  esse sieno troppo corrive alle concessioni. Impe-  
rocch  a chi ben vi ripensi parr  manifesto che presso le Corti  
di appello le domande di patrocinio gratuito arrivano pi  ampia-  
mente istruite e precedute sempre da una sentenza nella quale  
le vicendevoli ragioni dei litiganti gi  sono, almeno in gran parte,  
esposte ed asaminate.   ben naturale quindi che le deliberazioni  
delle Commissioni di secondo grado riescano pi  mature e meglio  
conformi all'indole dell'istituto. Se non   questo per  un vero e  
reale inconveniente, non   da negar che in parecchie giurisdizioni  
i ricorsi per ammissione al beneficio della pubblica clientela sieno  
doventati pi  frequenti e che sia anche cresciuto il numero delle  
deliberazioni negative da parte delle Commissioni. Ed in ci  si  
ravvisa da un lato l'effetto delle gravi spese giudiziarie e l'indi-  
zio delle non liete condizioni economiche; e dall'altro s'induce  
come non siasi ancora abbastanza divulgato il vero concetto che  
governa la pubblica clientela. La quale, se debbe impedire che  
la giustizia resti un privilegio del ricco, non deve nemmeno  
essere un incitamento a' temerari litiganti. N  sembra giusto che  
le mogli ed i minorenni i quali nulla attualmente posseggono in  
proprio nome, litighino innanzi ai Tribunali col beneficio del patro-  
cinio gratuito, non ostante che appartengano a famiglie agiate  
dalle quali han diritto di assistenza e di mantenimento. E perch   
nulla sia omissa di quel che fu detto, bisogna ricordare come a  
Cagliari si muova doglianza che i certificati degli Agenti delle im-  
poste sieno molto laconici e tali da non chiarire perfettamente la  
posizione economica dei richiedenti il patrocinio gratuito; mentre  
che ad Ancona si ritiene che quei certificati si accordino con so-  
verchia facilit . Si desidera a Lucca che le Commissioni diano pi   
larghi frutti nell'opera di conciliazione sui litigi cui accennano le  
stesse domande per la difesa officiosa. A Catanzaro poi si nutre  
la speranza che venga meno per lo innanzi ogni cagione ai recla-  
mi degli ammessi alla pubblica clientela contro la poca alacrit   
dei propri difensori; e da Macerata istantemente si chiede che, in  
alcuni dei circondari dipendenti, le cause di gratuito patrocinio  
sieno pi  sollecitamente definite (a).

Sugli atti che conservano lo stato civile, il Procuratore gene-

(a) V. Torino pag. 16, Cagliari 3, Macerata 13, Palermo 23, Casale 24, Lucca  
13, Perugia 23, Ancona 25, Catanzaro 17, Milano 2, Aquila 15, Brescia 25.

rale di Catania è di credere che i matrimoni contratti solo chie-sasticamente diminuirebbero, laddove la legge non privasse la vedova della pensione di cui possa essere in godimento, pel solo fatto del secondo matrimonio. Il Procuratore generale di Potenza d'altronde ritiene che i matrimoni esclusivamente religiosi, dei quali anche da Venezia si segnalò un aumento nel 1884, non cesseranno in sino a che una legge non venga ad imporre che all'ecclesiastico debba precedere il matrimonio civile.

Le statistiche dei nati e dei morti poi porsero la prova che in alcuni comuni della sezione di Perugia le morti ragguagliano le nascite, e nel comune di Norcia a petto di 133 nati si contarono 199 morti. Per la qual cosa il Procuratore generale inaugurando l'anno giuridico si tenne in dovere di manifestare la necessità di ogni possibile espediente per migliorare le condizioni igieniche di quelle malsane campagne (a).

Finalmente nella rassegna annuale pel distretto di Napoli fu affermato quanto al notariato che gli archivi mandamentali sorgano lentamente e che molti notari non osservino l'obbligo della residenza (b).

AURIFI. Avendo rilevato dalla Relazione del collega Tondi come alcuni Procuratori generali lamentino le difficoltà che s'incontrano nel raccogliere per i primì giorni dell'anno i dati statistici relativi al movimento degli affari fin al 31 dicembre antecedente, manifesta il desiderio che la Commissione faccia presente questa circostanza al Guardasigilli, suggerendo un provvedimento per il quale nei discorsi inaugurali si debba solo render conto dell'amministrazione della giustizia nelle sue linee generali, e che posteriormente, in altra relazione destinata unicamente alla stampa, si faccia la rassegna particolareggiata dei dati statistici e si illustrino i risultati che ne emergono.

Vorrebbe che la Commissione, e per essa il Presidente, avesse ad informare il ministro Guardasigilli di quelle tra le osservazioni dei Procuratori generali che giudicasse meritevoli di attenzione.

TAMI. Avverte che, secondo il progetto di riforma giudiziaria presentato dal Guardasigilli alla Camera, le Relazioni annuali sa-

(a) Perugia pag. 10, Potenza 33, Venezia 37, Catania 9.

(b) V. Napoli pag. 44 e 46.

rebbero limitate ai soli Procuratori generali presso le Corti di appello, senza che però sia fatta alcuna innovazione circa la data stabilita dall'attuale legge organica per l'inaugurazione dell'anno giuridico.

FERRI. Fa notare che alcuni Procuratori generali non si estendono molto nella esposizione delle cifre, da che fu loro prescritto di allegare alle relazioni annuali prospetti statistici sommari.

CURCIO. Ricorda che anche altra volta fu sollevata la questione del tempo in cui i rappresentanti del Pubblico Ministero dovrebbero pronunciare i loro discorsi d'apertura, e che egli, per incarico avutone dalla Commissione, riferì al Guardasigilli di quel tempo, l'on. Zanardelli, il voto espresso dalla Commissione stessa, che consisteva nel ritardare l'inaugurazione dell'anno giuridico. Soggiunge che l'on. Zanardelli non era alieno dal proporre in questo senso un progettino di legge modificativo delle disposizioni contenute in proposito nella vigente legge sull'ordinamento giudiziario.

Ora che fra i Commissari vi è l'on. Inghillieri, il quale, per la sua posizione di Direttore generale, ha frequenti occasioni di avvicinare il ministro Guardasigilli, sarebbe opportuno di premurarlo acciò egli medesimo voglia far conoscere a S. E. il voto della Commissione.

INGHILLERI. Rispondendo alle osservazioni contenute nella relazione del comm. Tondi circa i troppo frequenti rinvii delle discussioni delle cause civili, ricorda come il Ministero di grazia e giustizia abbia già più volte raccomandato alle Autorità giudiziarie di trovar modo di non accordare rinvii se non in casi estremi.

Quanto poi all'incarico che l'on. Curcio propone di affidargli non avrebbe difficoltà ad accettarlo, ma osserva che dal momento che nella Commissione ci sono dei Deputati, gli parrebbe più opportuno che uno di essi ne presentasse la proposta alla Camera, allorchè verrà in discussione il progetto per la riforma giudiziaria, presentato dall'on. Guardasigilli.

TONDI. Risponde al Commissario Auriti circa alla proposta di presentare al Ministro di grazia e giustizia le osservazioni dei

Procuratori generali meritevoli di considerazione. Egli crede che a ciò possa essere bastevole che nella relazione siano riassunte tutte quelle osservazioni che mettono capo ai risultamenti statistici.

AURITI. Replica al relatore citando il disposto della lettera F dell'articolo 4 del decreto 20 aprile 1882 che riordinò il servizio della statistica giudiziaria, e per il quale si fa obbligo alla Commissione di presentare in ciascun anno al Guardasigilli una Relazione sui risultamenti principali delle statistiche, che vengono pubblicate e sui punti che dall'esame delle medesime e dei resoconti del P. M. apparissero meritevoli di particolari considerazioni.

PRESIDENTE. Assicura il commissario Auriti, che nella Relazione da presentarsi al Ministro sui lavori eseguiti dalla Commissione nella presente sessione, accennerà alle osservazioni fatte dai Procuratori generali nelle loro rassegne per l'anno giuridico 1885.

La seduta è levata.

---

## Seduta del 2 dicembre.

*Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, OLIVA, TAMI, TONDI; ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera del giovane Francesco Casorati, figlio del compianto Luigi, colla quale ringrazia, a nome anche della madre, la Commissione dei sentimenti di condoglianza espressi per la morte del proprio genitore; dà poi la parola al commissario De'Negri, perchè riferisca sull'istituzione dei registri giornalieri per la statistica penale delle preture.

### **BELAZIONE DE' NEGRI sulla istituzione di registri giornalieri per la statistica dei lavori penali delle Preture.**

La Commissione per la statistica giudiziaria fin dal 1878 aveva deliberato di sostituire, al sistema dei prospetti numerici riassuntivi da riempirsi alla fine dell'anno, dei registri giornalieri appositi per la raccolta delle notizie concernenti la giustizia penale, e ciò perchè coi prospetti riepilogativi, desunti affrettatamente dai registri amministrativi e dagli atti processuali conservati negli archivi, non si aveano sufficienti guarentigie di esatta raccolta dei dati statistici. I registri giornalieri furono istituiti in tutti gli Uffici giudiziarii, fatta eccezione delle Preture, a cominciare dall'anno 1879, e finora fecero buona prova: per essi si hanno notizie sicure e molto particolareggiate intorno all'amministrazione della giustizia ed al movimento della criminalità. Ed è appunto per queste

considerazioni che il Comitato propone ora alla Commissione di pregare il Ministro Guardasigilli a disporre l'istituzione di un registro in ogni Pretura, a somiglianza di quelli in uso presso gli altri Magistrati inquirenti e giudicanti per raccogliere in ordine cronologico e giorno per giorno le notizie statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia penale ed il movimento della minore delinquenza.

Dopo che la Commissione ha deliberato di limitare, almeno per i primi anni, la compilazione della scheda penale individuale ai soli imputati di crimini abbandonandola rispetto ai delitti, ove si mantenesse inalterato il metodo attualmente in uso per riunire i dati riguardanti il movimento degli affari penali presso le Preture, per tutti i delitti attribuiti al giudizio dei Pretori non si avrebbero che notizie scarse e mal sicure e quindi mancherebbe quella rappresentazione completa ed esatta della criminalità nelle diverse sue forme e manifestazioni, che sola può fornire sicuri criterii per giudicare delle condizioni morali del paese.

A rimuovere questo grave inconveniente occorre appunto l'estenzione dei registri giornalieri alle Preture.

Secondo il vigente ordinamento giudiziario, duplice è la funzione dei Pretori: pei reati denunciati loro direttamente essi hanno attribuzioni analoghe a quelle dei Procuratori del Re e, in parte, anche dei Giudici istruttori; per tutti i reati poi che sono di loro competenza, o che pel concorso di circostanze scusanti ed attenuanti sono dichiarati tali dagli Uffici d'istruzione o dalle Sezioni d'accusa, esercitano l'ufficio di magistrati giudicanti.

D'onde ne consegue che per rispondere convenientemente al suo fine il nuovo registro statistico deve cogliere e rappresentare fedelmente questi due momenti od aspetti diversi dell'opera dei Pretori. E il Comitato ha fatto del suo meglio per riuscirvi.

Da un lato il registro ci dirà quante denunce, querele, relazioni, o notizie di reati pervennero direttamente al Pretore, quanti e quali erano i reati dal Pretore stesso riconosciuti sussistenti, e se per essi poté iniziarsi procedimento contro individui noti, o se gli autori ne rimasero ignoti; e integrando con queste cifre dei reati denunciati ai Pretori, che presentemente sfuggono alle indagini statistiche, quelle dei reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero somministrategli dagli appositi registri in uso da più anni, potremo farci così un preciso concetto del movimento

annuale della delinquenza, in quanto può essere esattamente raffigurato dal numero e dalla specie dei reati denunciati e ritenuti sussistenti dai Magistrati ai quali incumbeva d'iniziare il corrispondente procedimento.

Dall'altro canto il registro medesimo ci farà conoscere: quanti procedimenti penali siano stati definiti in ciascun anno, sia senza sentenza, per prescrizione o altro motivo d'estinzione dell'azione penale, sia in seguito a formale giudizio, e fossero essi stati iniziati direttamente dal Pretore, oppure a lui rimessi dal Pubblico Ministero e dai Magistrati inquirenti superiori per competenza o per attenuanti; quante persone fossero implicate in questi procedimenti, e quali fossero i natali, il sesso, l'età, lo stato civile, il grado d'istruzione, la condizione economica e la professione od occupazione loro; quali le vicende e l'esito del giudizio rispetto agli imputati medesimi, indicando per i condannati la specie e la misura della pena inflitta loro e l'eventuale recidività; quanti e quali i reati per i quali fu pronunciata condanna; quale infine la durata dei procedimenti dalla denuncia o querela al provvedimento definitivo del Pretore.

Taluno dei componenti il Comitato avrebbe desiderato che fosse data distinta notizia delle qualità personali degli imputati prosciolti e dei condannati; ma ciò avrebbe accresciuto di troppo la mole del registro già abbastanza esteso, onde, per ragioni di pratica opportunità, si è dovuto rinunciare a questo perfezionamento.

Il registro, così come il Comitato si onora di presentarlo per mio mezzo alla Commissione, consta di 172 colonne.

Esso non è quindi più lungo di quello attualmente in uso presso i tribunali correzionali per i giudizi in primo grado, sebbene debba, a differenza di quest'ultimo, soddisfare il doppio scopo di dar conto dell'opera dei Pretori non come giudici soltanto, ma ben anco come magistrati requirenti ed inquirenti. Ed è poi molto più breve del modello statistico riepilogativo che le Preture debbono presentemente compilare in fin d'anno.

Ciò non ostante è innegabile che a primo aspetto il nuovo registro può parere soverchiamente esteso: ma, senza dire che, dovendosi in esso considerare tutti i casi possibili, non si sarebbe mai potuto ridurre a proporzioni molto più ristrette delle attuali, importa tener presente che per ciascun procedimento non si avranno

in genere da riempire che 25 colonne o 30 al massimo, e che per procedimenti contro ignoti la registrazione si limiterà anzi a due colonne sole; cosicchè il tenerlo in corrente non richiederà molto lavoro, fatta eccezione di pochissime Preture sovraccariche di affari. Lo provano le seguenti cifre delle sentenze in materia penale, emesse annualmente dalle varie Preture del Regno nel quinquennio 1880-84.

La prima Pretura urbana di Napoli emanò in media 6548 sentenze;

quattro altre Preture urbane e quella mandamentale di Bisdene (dove il gran numero di sentenze dipende dalle moltissime contravvenzioni forestali cui dà luogo il vasto bosco del Montello) ne emisero da 3118 a 3960;

tre, tutte urbane, da 2685 a 3000;

quattro, pure urbane, da 1444 a 1907;

dodici, tra le quali una urbana, da 514 a 795;

quindici, da 400 a 476;

trentasei da 300 a 388;

centottantanove da 200 a 299;

tutte le altre ne pronunciarono meno di 200 (a).

In base a queste cifre si può stabilire che nella 1<sup>a</sup> Pretura urbana di Napoli si dovranno registrare in media 20 procedimenti al giorno, e da 9 a 13 nelle altre otto Preture aventi maggior lavoro; ma per la massima parte, cioè per altre 1700, non vi sarà da registrare nemmeno un procedimento per giorno. Ciò vuol dire che, fatta eccezione di nove preture al massimo, nelle quali la tenuta del registro potrà richiedere l'opera di un impiegato per qualche ora del giorno, in tutte le altre l'aumento di lavoro sarà minimo, onde la proposta istituzione non aggraverà sensibilmente i funzionarii di cancelleria, mentre li dispenserà da un lungo, affrettato e faticoso lavoro, qual'è quello cui oggi debbono sobbarcarsi per compilare i riassunti statistici annuali. Quanto alle pochissime Preture nelle quali il registro sarà realmente cagione di aggravio, il Comitato, inteso il Commissario Tami che rappresenta in esso il Ministero della Giustizia, propone di pregare il Guardasigilli a comandarvi un vice-cancelliere o un alunno di cancelleria, appositamente per tenere in corrente il registro, distaccandoli da qualche Pretura dove sia più scarso il lavoro.

(a) Questi dati sono tratti dalla tabella IX A allegata al disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario presentato alla Camera dei Deputati dal Guardasigilli Tajani nella XIV Legislatura.

## REGISTRO GIORNALIERO PER LE PRETURE

### Udienze dei Pretori.

*Distretto del Tribunale di*

*Pretura di*

I. NUMERI DEL PROCEDIMENTO		II. COGNOMI E NOMI DEGLI IMPUTATI
<p>Nella col. 1 si porrà il numero progressivo dell'iscrizione.</p> <p>Nella col. 2 si trascriveranno i numeri che si desumono dalla copertina del processo.</p>	<p>Si scriverà nella medesima linea cognome e nome. Se gli imputati sono più si scriverà il cognome e nome del primo solamente e si porrà in cifra il numero degli altri nella stessa linea. così: Alessi Vincenzo ed altri 5.</p> <p>Se la querela, la denuncia, il rapporto che perviene al Pretore fa menzione di un reato di cui è ignoto l'autore, in questa Sezione II si scrive la parola <i>ignoti</i>, e nella col. 5 della Sezione III si scrive in cifra 1, che indica non già che vi è un colpevole ignoto, ma che vi è un procedimento a carico d'ignoti.</p> <p>Nel caso che giungano nuovi rapporti, o denunce ecc. rivelanti autori di reati, pei quali si era precedentemente iniziato il processo contro ignoti, se ne farà annotazione nella colonna <i>Osservazioni</i> sulla medesima linea.</p> <p>Prima di procedere alle iscrizioni statistiche delle giornate, si porranno in questa colonna le date: giorno, mese ed anno.</p>	
1	2	3

### III. PROCEDIMENTI

È necessario che si sappia in qual modo il Pretore fu investito dell'affare e quindi le notizie che si richiedono nelle col. 4 a 14 non si riferiscono agli imputati, ma al processo.

Ordinari													
Primo atto introduttivo del procedimento													
Contro autori noti od indiziati		nei reati denunciati direttamente al Pretore, che esso ritiene fino dall'origine di propria competenza.					negli altri reati						
Contro autori ignoti		Querela della Parte lesa	Denuncia di privati	Rapporto, verbale, notizia, ecc. di Uffiziali di polizia giudiziaria	Invio dal Pubblico Ministero	Rinvio dal giudice istruttore o dalla Camera di consiglio		Rinvio dalla Sezione d'accusa	Rinvio da altra Autorità	In grado di opposizione			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						per competenza	per attenuanti						

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NELL'ANNO

15	Liberi o latitanti	Ammessi a libertà provvisoria		
			16	Con cauzione
			17	Senza cauzione
			18	Con altre condizioni
19	Detenuti			
20	Totale (col. 15 a 19)			
21	Ammessi al gratuito patrocinio	Senza sentenza		
22	Per prescrizione			
23	Per recesso dalla querela			
24	Per altra causa d'estinzione dell'azione penale			
25	Totale (col. 22 a 24)			

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NELL'ANNO

Segue IV

Senza sentenza		Con sentenza	
26	Denunciati direttamente al Pretore, che esso ritenne fino dall'origine di propria competenza	Per reati punibili con pene di polizia	Per reati punibili con pene correzionali
28	Denunciati direttamente al Pretore, che esso ritenne fino dall'origine di propria competenza	di competenza pretoriale	
30	Di competenza superiore, rinviati per attenuanti		
31	In contraddittorio	Giudicati	Qualità personali degli imputati giudicati
32	In contumacia		
33	Legittimi	Natali	
34	Illegittimi		
35	Imputati dei quali si ignorano i natali		

*Segue IV*  
**IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NELL' ANNO**

Con sentenza

Qualità personali degli imputati giudicati

E T À

In questa sezione si segnerà in cifre non l'età degli imputati, ma il numero degli imputati che hanno l'età designata nelle diverse colonne.

minori degli anni 14		dai 14 compiuti ai 18		dai 18 compiuti ai 21		dai 21 compiuti ai 35		dai 35 compiuti ai 50		dai 50 compiuti ai 70		oltre i 70 anni		Imputati dei quali s'ignora l'età
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

*Segue IV*  
**IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NELL' ANNO**

Con sentenza

Qualità personali degli imputati giudicati

Stato di famiglia						Istruzione				
Celibe o nubile	Coniugato con prole	Coniugato senza prole	Vedovo con prole	Vedovo senza prole	Imputati dei quali s'ignora lo stato di famiglia	Analfabeta	Sa leggere	Sa leggere e scrivere	Ha un'istruzione maggiore	Imputati dei quali s'ignora il grado d'istruzione
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

*Segue IV*  
**IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NELL' ANNO**

Con sentenza

Qualità personali degli imputati giudicati

Condizione economica		Professione od occupazione	
62	Nullatenenti	67	Militari di terra e di mare e loro assimilati
63	Possidenti	68	Impiegati regi, provinciali, comunali e di società
64	Imputati dei quali s' ignora lo stato di fortuna	69	Agricoltori
65	Commercianti, industrianti, artefici capi-bottega	70	Operai, manovali, braccianti e diurnisti
66	Esercenti professioni liberali, artisti, studenti	71	Salariati, domestici e persone di servizio
67	Militari di terra e di mare e loro assimilati	72	Senza professione o arte o mestiere
68	Impiegati regi, provinciali, comunali e di società	73	Imputati dei quali s' ignora lo stato sociale
69	Agricoltori		
70	Operai, manovali, braccianti e diurnisti		
71	Salariati, domestici e persone di servizio		
72	Senza professione o arte o mestiere		
73	Imputati dei quali s' ignora lo stato sociale		

*Segue IV*  
**IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO NELL' ANNO**

Con sentenza

Esito dei giudizi

Prosciolti		Per reati punibili con pene reazionali	
74	Dichiarata l' incompetenza	79	Per reati punibili con pene reazionali
75	Perchè non provata od esclusa l'esistenza del fatto	80	Per reati punibili con pene reazionali
76	Perchè il fatto non costituiva reato	81	Per reati punibili con pene reazionali
77	Per difetto di discernimento (art. 83 e 92 c. p.)	82	Denunciati direttamente al Pretore, che esso ritenne fino dall'origine di propria competenza
78	Perchè l'azione penale era prescritta o in altro modo estinta	83	Rimessi dal Pubblico Minist. o dai magistrati inquirenti per competenza
79	Perchè l'imputato non era l'autore del fatto	84	Denunciati direttamente al Pretore, che esso ritenne fino dall'origine di propria competenza
80	Per insufficienza d'indizi	85	Rimessi dal Pubblico Minist. o dai magistrati inquirenti per competenza
81	Totale (col. 75 a 80)	86	Di competenza superiore, rinviati per attenuanti

**Seque IV**  
**IMPUTATI PEI QUALI S'È PROVVEDUTO NELL' ANNO**

Con sentenza

Esito dei giudizi

Condannati

Al carcere con o senza pena pecuniaria	87	Da sei giorni a un mese
	88	Da un mese a tre mesi
	89	Da tre a sei mesi (art. 346 cod. proc. pen.)
	90	All' esilio o al confine con o senza pena pecuniaria
	91	Alla sola multa
	92	Alla custodia (art. 89 e 95 c. p.)
	93	A sole pene di polizia
	94	Totale (col. 87 a 93)
Per reati punibili con pene di polizia	95	Denunciati direttamente al Pretore
	96	Rimessi dal P. M. o dai Magistrati inquirenti superiori
che si distinguono per sesso in	97	Maschi
	98	Femmine
che si distinguono per età in	99	sotto i 14 anni
	100	dai 14 ai 18
	101	dai 18 ai 21
	102	maggioresanni

**Seque IV**  
**IMPUTATI PEI QUALI S'È PROVVEDUTO NELL' ANNO**

Con sentenza

Esito dei giudizi

Condannati

Per reati punibili con pene correzionali

di competenza pretoriale di competenza superiore, rivisti per attendanti

recidivi

Denunciati direttamente al Pretore	103
Rimessi dal P. M. o dai Magistrati inquirenti sup.	104
Maschi	105
Femmine	106
sotto i 14 anni	107
dai 14 ai 18	108
dai 18 ai 21	109
maggioresanni	110
Maschi	111
Femmine	112
sotto i 14 anni	113
dai 14 ai 18	114
dai 18 ai 21	115
maggioresanni	116
da reato punibile con pena criminale a reato punibile con pena correzionale	117
Da reato punibile con pena correz. ad altro reato punibile con pena correzionale	118
Da reato punibile con pena di polizia, a reato punibile con pena correzionale e viceversa	119
Non recidivi	120

V.

DURATA DEI PROCEDIMENTI

dalla data

della denuncia o querela

121	Non oltre quindici giorni
122	Da quindici giorni a un mese
123	Da uno a tre mesi
124	Da tre mesi a sei
125	Da sei mesi a un anno
126	Più di un anno

VI.  
NOTIZIE VARIE

COSTITUZIONI DI PARTE CIVILE		Numero dei testimoni uditi	Numero dei periti assunti	Provvedimenti presi durante i dibattimenti
127	Costituzioni di parte civile			
128	Desistenze da querela in udienza			
129	A carico			
130	A discarico			
131	A carico			
132	A discarico			
133	Rinvio a dieci giorni			
134	Rinvio a tempo indeterminato			
135	Rinvio per procedere contro testimoni			
136	Numero delle sentenze profferite			
137	Numero delle udienze tenute			

VII. — REATI

Dannuciatì direttamente al Pretore, che esso ritenne fino dall'origine di propria competenza

Contro la pubblica tranquillità		Contro le persone ferite e percosse		Contro le persone		Contro le proprietà		Altri reati		Reati previsti da leggi speciali	
138	Punibili con pene correzionali	140	Punibili con pene correzionali	142	Punibili con pene correzionali	144	Punibili con pene correzionali	146	Punibili con pene correzionali	148	Punibili con pene correzionali
139	Punibili con pene di polizia	141	Punibili con pene di polizia	143	Punibili con pene di polizia	145	Punibili con pene di polizia	147	Punibili con pene di polizia	149	Punibili con pene di polizia
		142	Punibili con pene correzionali	143	Punibili con pene di polizia	146	Punibili con pene correzionali	147	Punibili con pene di polizia	148	Punibili con pene correzionali
		141	Punibili con pene di polizia	144	Punibili con pene correzionali	145	Punibili con pene di polizia	149	Punibili con pene di polizia	150	Punibili con pene correzionali
		142	Punibili con pene correzionali	143	Punibili con pene di polizia	146	Punibili con pene correzionali	147	Punibili con pene di polizia	151	Punibili con pene di polizia
		143	Punibili con pene di polizia	144	Punibili con pene correzionali	145	Punibili con pene di polizia	149	Punibili con pene di polizia		
		144	Punibili con pene correzionali	145	Punibili con pene di polizia	146	Punibili con pene correzionali	150	Punibili con pene correzionali		
		145	Punibili con pene di polizia	146	Punibili con pene correzionali	147	Punibili con pene di polizia	151	Punibili con pene di polizia		
		146	Punibili con pene correzionali	147	Punibili con pene di polizia	148	Punibili con pene correzionali				
		147	Punibili con pene di polizia	148	Punibili con pene correzionali	149	Punibili con pene di polizia				
		148	Punibili con pene correzionali	149	Punibili con pene di polizia	150	Punibili con pene correzionali				
		149	Punibili con pene di polizia	150	Punibili con pene correzionali	151	Punibili con pene di polizia				

*Segue VII. — REATI*

		<i>Pei quali seguita condanna</i>	
		<i>dal P. M. o da magistrati inquirenti secondo il titolo ritenuto nella sentenza del Pretore)</i>	
		<i>Contro la pubblica tranquillità</i>	
	porto d'armi	altri reati contro la pubblica tranquillità	
	insidiose	non insidiose	
152	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
153	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
154	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
155	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
156	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
157	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
158	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
159	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
160	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
161	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	altri reati contro le persone	
162	Di competenza pretoriale	campesetri	<i>Contro le proprietà</i>
163	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	furti	
164	Altri furti rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori		

*Segue VII. — REATI*

		<i>Pei quali seguita condanna</i>	
		<i>(sia denunciati direttamente al Pretore, sia rinviati dal P. M. o da magistrati inquirenti superiori secondo il titolo ritenuto nella sentenza del Pretore)</i>	
		<i>Contro le proprietà</i>	
	altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal codice penale	
165	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
166	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
167	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
168	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
169	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
170	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
171	Di competenza pretoriale	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	
172	Di competenza superiore rinviati per attenuanti al giudizio dei Pretori (art. 625 c. p.)	da altre leggi	
		<i>Reati previsti da leggi speciali</i>	
		<i>dalla legge sulla pubblica sicurezza</i>	
		<i>da</i>	
		<i>OSSEVVAZIONI</i>	
		173	

TAMI. Si crede in obbligo di avvertire la Commissione che, quando in Comitato si parlò del maggior lavoro che l'istituzione di questi registri avrebbe richiesto nelle Preture, egli dichiarò che per le sei od otto Preture urbane più importanti non sarebbe stato difficile provvedere, distaccando un vice-cancelliere od un alunno da quelle dove il lavoro fosse minore.

CURCIO. Opina che si incontreranno delle difficoltà per classificare gli affari che finiscono senza giudizio nelle preture.

INGHILLERI. A proposito di questa discussione, fa presente come sia compito della Commissione di dare delle disposizioni generali, e di indicare dei criteri di massima, l'applicazione dei quali spetta poi al Comitato.

GUALA. Crede che occorra semplificare le tavole, epperò innanzi di deliberare bisogna esaminarle e studiarle.

DE' NEGRI. Dà spiegazioni all'on. Curcio circa la classificazione degli affari che finiscono senza giudizio, e propone poi che la discussione sia rimandata, perchè i commissari possano studiare il modello di registro preparato dall'Ufficio di statistica.

PRESIDENTE. Rinvia la discussione particolareggiata del modello alla prossima seduta.

DE' NEGRI. Prima che sia tolta la seduta desidera di fare una proposta, che cioè la Commissione preghi il Ministro Guardasigilli di provvedere in qualche modo affinchè le Relazioni annuali sull'andamento dell'amministrazione della giustizia si facciano dai rappresentanti del P. M. verso la fine di febbraio. Questi potranno così aver sott'occhio l'intera serie dei dati statistici riferentisi all'anno anteriore e trarne quindi apprezzamenti più esatti e sicuri. Nella prima seduta di gennaio si dovrebbe soltanto inaugurare l'anno giuridico e leggere i decreti di costituzione della magistratura. Ove tale provvedimento fosse attuato, la Direzione generale di Statistica potrebbe anticipare la pubblicazione dei prospetti sommarii, e non si avrebbero a lamentare discordanze, talora non lievi, fra i prospetti stessi e le cifre riferite e commentate nei discorsi inaugurali.

AURITI. Osserva come in una delle ultime sedute egli abbia già richiamato l'attenzione della Commissione su questo argomento: egli vorrebbe che il discorso del rappresentante il Ministero pubblico volgesse sull'andamento generale dell'amministrazione della giustizia, ma che non si stampasse se non coi dati statistici completi e colle osservazioni analitiche sulla materia.

FERRI. Concorda col collega Auriti: ma desidera che si ovvii al pericolo che i discorsi inaugurali, come avviene in Francia, siano una monografia su una tesi non poche volte astratta. Egli vorrebbe che ogni anno si proponesse uno speciale argomento allo studio dei Capi del P. M., con invito di trattarne nelle loro Relazioni: in questo modo si raccoglierebbero non poche osservazioni utilissime. Accenna ad una Circolare del 17 aprile 1884 n.º 1095, colla quale il Guardasigilli Ferracciù raccomandava ai P. G. di fermare la loro attenzione, nei discorsi di inaugurazione dell'anno giuridico, sull'argomento dei Consigli di famiglia e di tutela, e crede che le osservazioni fatte dai P. G. abbiano sparso molta luce sul modo come procede attualmente questo ramo importante di servizio. Lo stesso si potrebbe fare in avvenire e per altri argomenti che venissero segnalati dalla Commissione; ad esempio, per la delinquenza dei minorenni in rapporto anche alla correzione paterna e alle case di custodia, per la recidiva, per la durata e l'esito delle istruttorie, ecc.

Sulla proposta De' Negri parlano il Presidente, ed altri commissari; però non si prende su di essa alcuna deliberazione, e la seduta è levata.

### Seduta del 3 dicembre.

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, NOCITO, OLIVA, TAMI; ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

PRESIDENTE. Ricorda che nella precedente tornata si cominciò la discussione sulla proposta del Comitato concernente l'istituzione di registri giornalieri presso le Preture per la raccolta dei dati statistici in materia penale, e che dopo la Relazione De' Negri la Commissione deliberò di rinviare alla seduta di oggi la continuazione di quella discussione, affinché i commissari avessero tempo di studiare il modello di registro presentato dal relatore: dichiara quindi aperta la discussione sul modello proposto.

GUALA. Premette essere suo intendimento lo studio di un mezzo per facilitare la compilazione del registro, del quale accetta in massima il principio, desiderando però che sia scemato il numero delle colonne, togliendo alcune delle notizie richieste, che a suo avviso possono abbandonarsi senza danno. Ad esempio egli ritiene inutili le due prime colonne, che richiedono « *il numero d'ordine del procedimento e quello del registro generale delle cause.* »

BODIO. Osserva che le notizie richieste nelle due prime colonne sono necessarie per poter avere, all'occorrenza, un controllo dell'esattezza dei dati scritti nel registro.

GUALA. In tal caso crede che possa farsi a meno della data della registrazione richiesta nella colonna terza, perchè quanto al controllo esso è assicurato dai dati richiesti colle prime due colonne.

DE'NEGRI. Avverte che la soppressione della data della registrazione non risparmierebbe neppure una colonna, e che la data è necessaria per distinguere le annotazioni fatte in ciascun giorno.

GUALA. Dice che le richieste di cui nelle colonne 9 a 13 relative alla provenienza del procedimento sono inutili, perchè già risultano dai registri delle singole Autorità giudiziarie, dalle quali i procedimenti furono rimessi al Pretore.

DE'NEGRI. Fa osservare come le notizie fornite dalle altre Autorità non possano corrispondere esattamente a quelle date dai Pretori, poichè le registrazioni si fanno in momenti diversi; ad ogni modo queste notizie attinte a diversa fonte, le quali, benchè non assolutamente identiche, devono però concordare all'ingrosso fra loro, servono di controllo l'una all'altra; e tale controllo è necessario all'Ufficio centrale per aver modo di assicurarsi della esattezza dei dati statistici prima di pubblicarli.

AURITI. Riferendosi alle indicazioni richieste nelle colonne da 6 a 13, riconosce l'importanza di quelle notizie, le quali esprimono l'origine del procedimento innanzi al Pretore; però non trova necessario che la richiesta di quelle notizie abbia a riprodursi in parecchie altre colonne successive: trova poi inutili, almeno dal lato oggettivo, le suddivisioni degli'imputati sottoposti al giudizio dei Pretori indicate nelle colonne 26 e 28, 27 e 29, nelle prime delle quali si richiede quali lo fossero « *per reati denunciati direttamente al Pretore* », e nelle seconde quali « *per reati rimessi per ragione di competenza dal P. M. o dai magistrati inquirenti* ». Osserva essere superfluo richiedere in quale modo il Pretore fu investito dei procedimenti di sua competenza, e che importa solo distinguere i reati secondo che erano di sua competenza, o che sarebbero stati di competenza superiore, ma che furono a lui rinviati per circostanze scusanti od attenuanti.

DE'NEGRI. Dimostra che quelle distinzioni furono introdotte nel registro giornaliero, perchè già richieste nei modelli statistici attualmente in vigore per le Preture, e quindi per avere una serie non interrotta di dati omogenei e comparabili. Desidera poi che le distinzioni siano mantenute per avere così il mezzo di cono-

scere per quanti imputati il Pretore fu direttamente investito della facoltà di giudicare e per quanti ne fu investito da altra Autorità: nel quale ultimo caso occorre anche suddistinguere se il rinvio avvenne per ragione di competenza, oppure per circostanze attenuanti.

PRESIDENTE. Riferendosi al metodo della discussione, fa presente essere ufficio del Comitato di esaminare le singole modalità delle tabelle statistiche e dovere a suo avviso la Commissione discutere soltanto le grandi linee, fissando i criterii di massima da tenersi presenti dal Comitato.

Sull'ordine e modo della discussione parlano anche i commissarii *Auriti*, *Ferri*, *Oliva* e *Nocito*, il quale non ritiene pratico il sistema di rinviare al Comitato la discussione sulle singole modalità del registro. Da ultimo si decide di continuare la discussione colonna per colonna.

NOCITO. Non trova esatta la locuzione della colonna 4 « *contro autori noti od indiziati* » la quale locuzione fa supporre che ci sia nella legge una categoria di *autori indiziati*, oltre alla categoria degli autori noti. Quando si tratta di procedimenti penali l'azione penale è sempre esercitata o contro persone delle quali si conosce il nome, o contro individui sconosciuti, dei quali si va in traccia. L'*indizio* non è che un modo più o meno probante della conoscenza degli autori del reato, ed è una ricerca inutile il sapere se si vada in traccia degli autori d'un reato in base ad un indizio, che è una semi-prova od un fumo di prova, ovvero in base ad una vera prova. D'altronde nel moderno rito penale non ci sono più prove legali e la forza probante dei fatti non può stabilirsi nel periodo istruttorio, ma riposa tutta nella coscienza dei magistrati di merito. Egli propone quindi di togliere la frase « *od indiziati* ».

DE' NEGRI. Spiega l'origine ed il senso della distinzione, che trovasi già negli attuali registri giornalieri del P. M. e degli Uffici d'istruzione; ad ogni modo dichiara non avere difficoltà di accettare la proposta Nocito.

La Commissione approva la proposta Nocito, e perciò la colonna 4 deve essere corretta in questo modo « *contro autori noti* ».

CURCIO. Domanda se coll'attuazione del registro giornaliero si possa sopprimere quello generale delle cause penali indicato alla lettera A n. 1. dell' articolo 400 del regolamento generale giudiziario; ed espone il desiderio che i nuovi registri siano provveduti a spese del Ministero di grazia e giustizia.

TAMI. Dichiaro non essere ammissibile la proposta dell'on. Curcio, di abolire cioè il registro generale delle cause penali, essendo questo il registro dal quale deve risultare tutto il movimento dei processi e che non potrebbe essere supplito da un registro inteso soltanto a scopi statistici. Avverte poi che alle spese di ufficio delle preture fino dal 1° gennaio 1883 provvede il Governo, il quale stanziò a tal fine in bilancio oltre 3 milioni di lire, e che anche i nuovi registri saranno provveduti con questi fondi.

INGHILLERI. Crede che si possa fare a meno delle notizie richieste nella colonna 9, poichè nel caso ivi preveduto, la competenza è sempre propria del pretore.

PRESIDENTE. Propone che alla parola « *invio* » si sostituisca l'altra « *proveniente* » intestando così la rubrica della colonna 9 « *proveniente dal P. M.* »

La Commissione approva la modificazione.

CURCIO. Nella colonna 8 si accenna al « *rapporto, verbale, notizia di ufficiali di polizia giudiziaria* » ma le denunce possono essere trasmesse da altre Autorità, ad esempio dagli *ufficiali postali*; propone quindi si aggiunga « *o di altra Autorità* ».

La Commissione, sentito il relatore De' Negri, approva la proposta Curcio.

In seguito poi a considerazioni degli onorevoli *Auriti, Curcio, Nocito*, ai quali si associa il relatore *De'Negri*, delibera di riunire sotto una sola rubrica, suddivisa in due colonne, le in-

dicazioni richieste nelle colonne 10 a 13, e che la nuova rubrica sia così intestata: « *rinvio dal Giudice istruttore, dalla Camera di consiglio, dalla Sezione di accusa, o da altra Autorità* », distinguendo poi se il rinvio abbia avuto luogo per ragione di competenza o per concorso di circostanze attenuanti.

Alle 11 1/2, il Presidente prega il senatore Auriti, con l'assenso della Commissione, di assumere la presidenza, dovendosi allontanare per ragioni di ufficio.

Il senatore AURITI assume la presidenza.

Dopo brevi osservazioni di qualche commissario, la Commissione approva alcune modificazioni nella disposizione delle colonne del modello, e delibera di aggiungere alla rubrica « *giudicati* », che comprende le colonne 31 e 32, le parole « *in primo grado* » e di aprire subito dopo la 32 una colonna speciale per i « *giudicati in grado di opposizione* ».

DE'NEGRI. Fa avvertire come il registro giornaliero per la raccolta dei dati statistici in materia penale presso le Preture debba essere in correlazione con i registri in vigore presso i vari Collegi giudiziari; che con questi criteri appunto fu compilato lo schema di registro comunicato alla Commissione; e che le modificazioni che ora si introdurrebbero in parecchie colonne dello schema proposto esigono siano modificati anche gli altri registri, per avere omogeneità nella raccolta dei dati statistici.

PRESIDENTE. Dice che il Comitato nella revisione dello schema di registro terrà presente le modificazioni da apportarsi nella collocazione delle colonne sovra indicate, e che, ove sia necessario, si potranno modificare anche gli altri registri: ad ogni modo assicura il commissario De'Negri che il Comitato concilierà i nuovi registri con quelli attualmente in vigore, e ciò per non alterare i modi di raccogliere i dati statistici, i quali richiedono stabilità nelle ricerche. Insiste poi sull'opportunità di sopprimere le colonne 26 e 28 « *denunciati direttamente al Pretore, che esso ritenne sin dall'origine di propria competenza* » e le colonne 27 e 29 « *rimessi dal P. M. o dai magistrati inquirenti per competenza.* »

BODIO. Si oppone alla soppressione delle colonne suddette, le notizie delle quali vanno parallele con quelle delle colonne 6 ad 8 e 9 a 10 rispettivamente. Dichiara essere necessario indicare almeno una volta quanti fra gli imputati di reati di competenza pretoriale fossero stati rimessi al giudizio dei Pretori da altra Autorità, per poter determinare le correlazioni che intercedono tra procedimenti, reati ed imputati.

La Commissione delibera che nelle rubriche suindicate e nelle ulteriori resti soppressa la distinzione degli imputati di reati di competenza del Pretore, secondo che erano stati ad esso denunciati direttamente, o gli erano stati rimessi dai Magistrati superiori, lasciando al Comitato di formare due colonne in cui sia segnata una volta sola, in corrispondenza ai procedimenti, questa stessa distinzione per rapporto agli imputati.

GUALA. Osserva che i limiti di età indicati nelle colonne 36 a 49, (cioè: *minori degli anni 14; dai 14 compiuti ai 18; dai 18 compiuti ai 21; dai 21 compiuti ai 35; dai 35 compiuti ai 50; dai 50 compiuti ai 70; oltre i 70 anni*) sono troppo frazionati ed eccessivi; onde propone che per l'età non si ammettano che le distinzioni del codice penale, cioè *minore degli anni 14; da 14 compiuti ai 18; dai 18 compiuti ai 21 e dai 21 in poi*.

La Commissione approva.

La Commissione, su proposta del Presidente e dei commissarii Curcio e Guala, ai quali si associa il relatore De'Negri, delibera che il Comitato coordini le colonne comprese nelle sezioni « *stato di famiglia, istruzione, condizione economica, professione od occupazione* » colle notizie che secondo il codice di procedura penale si possono attingere dal processo.

CURCIO. Osserva che nella classificazione delle professioni vi sono delle lacune, mancando le notizie relative ad alcune professioni: ad esempio quelle per i ministri del culto, per i pastori, e per le professioni delle donne, le quali ultime non è regolare che tutte compariscano senza professione. Nella colonna 70 invece della parola « *diurnisti* » vorrebbe si usasse quella di « *giornalieri* ».

La Commissione, udito il relatore, incarica il Comitato di tener presente nella formazione del registro le osservazioni presentate dall'on. Curcio.

CURCIO. Osserva ancora come nella colonna 75 « *perchè non provata od esclusa l'esistenza del fatto* » è confusa insieme la « *non provata* » colla « *esclusa esistenza del fatto* », mentre è fuori di dubbio che tra l'una e l'altra ipotesi corre una differenza grandissima.

PRESIDENTE. Fa presente alla Commissione come la rubrica della colonna 78 « *perchè l'azione penale era prescritta o in altro modo estinta* » comprenda anche il caso contemplato nella colonna 128 « *desistenza di querela in udienza* » che perciò diviene superflua.

La Commissione delibera, in conseguenza, di sopprimere la colonna 128.

CURCIO. Desidera che l'indicazione della colonna 79 « *perchè l'imputato non era l'autore del fatto* » si uniformi per la dicitura all'art. 344 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Fa prendere nota nel verbale del desiderio del commissario Curcio, ed accennando all'enunciazione delle pene inflitte, osserva essere conveniente di segnare distintamente soltanto la *maggiore*, ed in apposita colonna, da aggiungersi al modello, di indicare in complesso le pene aggiunte alla maggiore.

La Commissione accetta tale proposta, ed inoltre, dopo osservazioni del Presidente e dei commissarii Curcio e Guala, delibera di sopprimere le colonne 133 « *rinvio a dieci giorni* » 134 « *rinvio a tempo indeterminato* » e 135 « *rinvio per procedere contro testimoni.* »

Le colonne 136 a 172 sono approvate senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dà poi lettura della seguente mozione proposta dal relatore De' Negri.

#### LA COMMISSIONE

Udita la Relazione sulla opportunità di estendere anche alle Preture i registri statistici giornalieri dei procedimenti penali.

DELIBERA :

Di proporre al Ministro Guardasigilli l'istituzione in ogni Pretura di un registro a somiglianza di quelli già in uso presso gli altri Uffici giudiziarii, per raccogliervi in ordine cronologico e giorno per giorno le notizie statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia penale ed il movimento della minore delinquenza; il qual registro dovrebbe rispondere al doppio scopo di far conoscere:

a) quante querele, denunce, dichiarazioni, e notizie ecc., pervennero ai Pretori per reati di loro competenza, quali provvedimenti essi dettero in proposito, quale fu la specie ed il numero dei reati denunciati secondo il titolo ritenuto nel provvedimento dato, e di quanti rimasero ignoti gli autori;

b) quante cause i Pretori ebbero a giudicare, sia per reati di propria competenza ad essi direttamente denunciati o rimessi loro dal P. M., dagli Uffici d'istruzione e dalle Sezioni d'accusa, sia per reati di competenza superiore deferiti al loro giudizio per circostanze attenuanti; quante e quali le persone furono sottoposte a giudizio e con quale esito; quante e quali tra esse furono condannate e per quali reati, secondo il titolo ritenuto nella sentenza; quale, infine, fu la durata dei procedimenti condotti a termine; ed a quest'uopo approva il modello presentato dal relatore, con le lievi modificazioni ad esso apportate.

PRESIDENTE. Propone siano aggiunte all'ultimo capoverso le parole seguenti: « incaricando il Comitato di esaminare e decidere se e come possano soddisfarsi i voti espressi da taluni commissarii. »

La proposta De' Negri è approvata coll'aggiunta del Presidente Auriti, dopo di che la seduta è tolta.

---

## Seduta del 4 dicembre.

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: MESSEDAGLIA, AURITI, BODIO, COSTA, CURCIO, DE' NEGRI, FERRI, GUALA, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, OLIVA, TAMI ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

**PRESIDENTE.** Prima di invitare l'onorevole prof. Ferri perchè faccia la sua Relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte penale, dà la parola al cav. De' Negri per una dichiarazione a proposito dei registri penali presso le Preture, sui quali ha riferito in una delle precedenti sedute.

DE' NEGRI. Rammenta che, d'ordine del ministro Pessina, fu distribuito ai membri della Commissione un opuscolo del cancelliere di pretura Didaco Garau, nel quale veniva proposta l'istituzione di un registro statistico giornaliero pei giudizi penali delle Preture. L'Ufficio di statistica non mancò d'occuparsi di questo lavoro; ma non vi trovò nulla di speciale che potesse illuminare la Commissione. Nei moduli allegati alla proposta citata sono state riprodotte le rubriche dei registri attualmente in uso presso i diversi Collegi giudiziari, con qualche aggiunta di poca importanza. La classificazione dei reati è ristretta a pochissime rubriche, a quelle precisamente del modulo che servi finora a raccogliere i dati statistici delle Preture. L'autore poi non si è fatto un giusto criterio di ciò che dev'essere un registro giornaliero, perchè vi ha messo delle richieste che non si potrebbero avere soddisfatte che a fine d'anno, quali sono quelle dei procedimenti rimasti pendenti. Propone quindi che la Commissione prenda semplicemente atto della presentazione.

La Commissione approva la conclusione del relatore.

Il Presidente dà la parola al prof. Ferri, affinchè riferisca sulle Relazioni dei funzionari del P. M. per gli anni 1884 e 1885, parte penale.

**RELAZIONE FERRI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero (Parte penale) per gli anni 1884 e 1885.**

Dovendo riferire sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero, pronunziati nel gennaio 1884 e 1885, sebbene la mia prima intenzione fosse di riassumere anche tutti i discorsi dei Procuratori del Re, dovrò, per circostanze straordinarie, che quest'anno me lo impedirono, limitarmi a riassumere soltanto i discorsi dei Procuratori generali, che sono 23 (mancando Lucca) nel 1884 e 24 nel 1885.

Al quale scopo, credo opportuno distinguere il mio resoconto in tre punti principali: 1°. *Le risultanze statistiche*, quali sono raccolte nei prospetti uniformi, che, per iniziativa della nostra Commissione, accompagnano ora ciascun discorso e sono poi riassunti nel prospetto sommario annuale, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 giugno 1884 e 24 giugno 1885. — 2°. *Le osservazioni speciali* che sopra queste cifre statistiche sono state fatte dagli onorevoli rappresentanti il Pubblico Ministero. — 3°. *Infine le altre considerazioni*, d'indole diversa, che dai medesimi furono svolte in ordine all'amministrazione della giustizia penale in ciascuna Corte d'appello.

I.

Quanto alle risultanze statistiche, relative alla criminalità nel 1883 e nel 1884, io mi limiterò a riassumerne i dati più caratteristici, soprattutto dal punto di vista dell'attività giudiziaria, poichè sul movimento della criminalità e negli anni antecedenti, altro collega nostro (comm. Bodio) ebbe a riferire; e mi terrò necessariamente alle cifre raccolte nel prospetto del 1883, che è meno sviluppato di quello relativo al 1884.

§ 1. *Lavori degli Uffici del Pubblico Ministero.*

Seguendo l'ordine naturale della materia giudiziaria, tracciato anche nei prospetti sommari, noi troviamo anzitutto i *Lavori degli Uffici del Pubblico Ministero*, colle seguenti cifre totali:

Tav. I. (a)

Totale nel Regno		1883	1884
Affari .....	Pendenti al 31 dicembre prec.	6,543	5,485
	Sopravvenuti nell'anno.....	251,823	245,188
	Esauriti nell'anno.....	252,893	245,039
	Pendenti al 31 dic. dell'anno.	5,500	5,574
All' archivio.....	17,807	13,642	
Terminati con richiesta di citaz. diretta...	26,750	23,301	
» » direttissima.	4,031	3,654	

Da cui risulterebbe: 1° una diminuzione negli affari sopravvenuti nel 1884 in confronto al 1883. 2° una cifra anche proporzionalmente minore di affari terminati nell'anno, poichè mentre nelle cifre degli affari pendenti vi è diminuzione di 1000 al 31 dicembre 1883, vi è leggiero aumento al 31 dicembre 1884, in confronto al rispettivo 31 dicembre precedente. 3° un invio di affari all' archivio assolutamente e proporzionalmente maggiore nel 1884 che nel 1883. 4° un uso proporzionalmente un po' minore, nel 1884, di citazioni dirette (9.5 % invece di 10.5 %) ed uguale di citazioni direttissime (1.5 % e 1.6 %).

A questi risultati generali concorrono però in modo diverso le varie Corti d' appello, talchè, ad esempio, per gli affari sopravvenuti nel 1884, mentre si ha pure diminuzione in quasi tutti i distretti, e notevolmente a Milano, Roma, Napoli, Cagliari, e si ha pure aumento leggero a Perugia, Catania, Palermo e notevole a Torino, Potenza e Catanzaro.

## § 2. Periodo istruttorio.

Riguardo agli affari trattati dal Pubblico Ministero il prospetto del 1884 li distingue anche per reati, secondo il titolo dapprima ritenuto; ma, non essendo possibile confrontarne i dati col prospetto del 1883, che non aveva tale distinzione, passerò alle cifre riguardanti il *periodo istruttorio* nei lavori dei *Pretori*, degli

(a) In questa e in altre delle tabelline della Relazione Ferri le cifre degli affari pendenti alla fine di un anno non sempre corrispondono, come dovrebbero, a quelle degli affari trovati pendenti al principio dell'anno immediatamente successivo. Ciò deriva dal fatto che parecchi dati dei prospetti sommarii donde sono tolte le cifre della Relazione Ferri, vengono corrette posteriormente dai funzionari di cancelleria nel fornire le statistiche analitiche.

*Uffici d'istruzione presso i Tribunali correzionali e delle Sezioni d'accusa.*

Tav. II. (a)

		Totale nel Regno	1883	1884	
Pretori	Istruttorie.....	Pendenti al 31 dicemb. prec.	7,994	7,396	
		Sopravvenute nell'anno....	287,747	264,631	
		Esaurite nell'anno.....	238,282	264,999	
		Pendenti al 31 dic. dell'anno.	7,459	7,028	
Tribunali correzionali	Istruttorio.....	Pendenti al 31 dicem. prec.	11,583	11,411	
		Sopravvenute nell'anno....	187,720	184,609	
		Esaurite nell'anno.....	187,882	185,658	
		Pendenti al 31 dic dell'anno.	11,424	10,362	
Tribunali correzionali	Imputati.....	Liberi, liberati e scarcerati.	189,957	195,188	
		Detenuti.....	27,252	27,704	
		Latitanti.....	1,602	1,496	
		Totale.....	218,811	224,388	
Tribunali correzionali	Imputati, per cui si pronuciò ordinanza di.....	Incompetenza.....	959	955	
		Rinvio al pretore.....	107,053	113,241	
		Rinvio al tribunale correz.	16,349	17,120	
		Trasmes. di atti al Proc. gen.	29,804	23,907	
		Non luogo per	Inesist. di reato.	25,810	25,989
			Estinz. di az. pen. Insuff. d' indizii.	3,880	3,935
Istruttor. con ord. di non luogo per ignoti autori.		34,951	34,181		
Sezioni d'accusa	Procedure.....	Pendenti al 31 dicemb. prec.	683	1,073	
		Sopravvenute nell'anno....	18,836	18,243	
		Esaurite nell'anno.....	18,446	17,907	
		Pendenti al 31 dic. dell'anno.	1,073	1,409	
	Imputati, per cui si pronuciò sentenza di.....	Non luogo a procedere.....	3,226	2,290	
		Rinvio alla Corte d'assise...	7,706	7,983	
		Rinvio ai Trib. C. {	per competenza..	868	4,236
			per circ. att.....	18,529	14,991
		Rinvio ai Pretori.....	276	148	
		Rinvio ad altre Autorità....	187	206	
Totale.....	30,742	29,854			

(a) V. Nota a pag. 197.

Riguardo ai *Pretori*, da questa tabella risulta una diminuzione di istruttorie sopravvenute nel 1884, (dovute in parte alle condizioni sanitarie ed ai relativi provvedimenti nel Regno) con un lavoro press' a poco eguale nei due anni, (in relazione agli affari sopravvenuti) e conducente quindi alla diminuzione degli affari non terminati alla fine di ogni dicembre in confronto a ciascun dicembre precedente. Notandosi pure, nei prospetti sommari, che la diminuzione di istruttorie sopravvenute nel 1884 si è verificata in quelle assunte per l' articolo 75 C.P. P. (da 124,419 a 123,446) e soprattutto in quelle per delegazione del giudice istruttore (da 64,848 a 62,533), mentre in quelle per informazioni richieste dal Pubblico Ministero vi fu leggiero aumento (da 78,480 a 78,652).

Ed anche a questo risultato concorsero piccole diminuzioni negli affari sopravvenuti in quasi tutti i distretti, e soprattutto il notevole decremento nel distretto di Cagliari, insieme tuttavia ad aumento nei distretti di Torino, Lucca, Perugia, Catanzaro.

Riguardo ai *Tribunali correzionali* si è ripetuta la stessa non grande diminuzione di istruttorie, sopravvenute nel 1884, con eguale attività, scemante sempre più il numero delle istruttorie non terminate a fine d' anno; verificandosi le più notevoli diminuzioni di istruttorie sopravvenute nei distretti di Genova, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Catanzaro, Cagliari.

Senonchè, di fronte alla diminuzione delle istruttorie anche esaurite, si ha nel 1884 un notevole aumento del numero degli imputati pei quali provvidero gli Uffici d'istruzione, (da 218,811 a 224,333) che si è verificato soprattutto negli imputati liberi o liberati (rimanendo press' a poco eguale la cifra dei detenuti e diminuendo quella dei latitanti) come si è pure verificato quasi esclusivamente negli imputati rinviati al Pretore (da 107,053 a 113,241), avendosi solo un leggero aumento in quei rimasti al Tribunale correzionale ed altrettanta diminuzione in quelli per cui furono trasmessi gli atti al Procuratore generale e rimanendo quasi del tutto stazionario il numero di quelli per cui si ebbe ordinanza di non luogo. Con questo però, che si ebbe una notevole diminuzione nel numero delle istruttorie contro ignoti autori (da 57,108 a 52,273), che si spiega, in parte, trattandosi qui naturalmente di affari e non di imputati, colla diminuzione delle istruttorie sopravvenute ed anche esaurite; ma che, oltre di ciò, indica certamente un miglioramento, pel 1884, nell'attività giudiziaria, di

cui si ha un altro indizio concorrente nella diminuzione, dianzi accennata, delle istruttorie assunte dai Pretori per delegazione dei giudici istruttori; poichè, come dirò anche più innanzi, quasi tutti i Procuratori generali additano in questa frequenza delle delegazioni di istruttoria ai Pretori, una delle cause della proporzione sempre alta dei reati, di cui rimangono ignoti gli autori.

Riguardo alle *Sezioni d' accusa* si ha una leggera diminuzione nelle procedure sopravvenute durante il 1884, e quindi nel totale degli imputati per cui si pronunciarono sentenze; ma si ha pure una diminuzione di attività, per la quale ogni dicembre dei due anni ha lasciato un numero di procedure non terminate, superiore a quello del dicembre precedente, elevandosi le procedure non esaurite da 683 nel 31 dicembre 1882 a 1409 nel 31 dicembre 1884; risultanza, che è dovuta in massima parte (per le condizioni sanitarie) alla Sezione d' accusa di Napoli, la quale invece di 15 sole procedure rimaste pendenti al 31 dicembre 1882 ne lasciò 473 alla fine del 1883 e 831 alla fine del 1884, all' inverso delle Sezioni d' accusa di Torino e Perugia che al 31 dicembre 1884 avevano esauriti tutti i loro procedimenti.

Quanto agli imputati, per cui si pronunciò sentenza dalle stesse Sezioni d' accusa, si ha nel 1884 una notevole diminuzione in quelli per cui si dichiarò non farsi luogo a procedere, con cifre invece quasi stazionarie per quelli rinviati alle Corti d' assise, e con cifre pure di poco variate nel totale degli imputati rinviati ai Tribunali correzionali (da 19,397 a 19,227), ma notevolmente modificate invece nella distribuzione loro. Infatti per questi imputati, nel 1884, mentre si ha un grande aumento in quelli rinviati ai tribunali correzionali per competenza propria (da 868 a 4236), si ha invece una corrispondente diminuzione in quelli rinviati ai Tribunali per circostanze attenuanti (da 18,529 a 14,991).

Ora di questo fatto, che indicherebbe un repentino cambiamento di criteri processuali, giacchè non è supponibile una simile improvvisa perturbazione nelle condizioni oggettive e soggettive della criminalità, passata dinanzi alle Sezioni d' accusa, io non so trovare alcuna spiegazione sufficiente. Piuttosto, osservando che tutta questa inversione di cifre si verifica, secondo i prospetti sommari, così spiccata soltanto nei due distretti di Napoli (da 126 per competenza propria a 2655 e da 3017 per circostanze attenuanti a 421) e di Cagliari (da 37 a 632 e da 948 a 247) ed

osservando che tuttavia nè il Procuratore generale Borgnini (Napoli) nè il Sostituto Procuratore generale Manduca (Cagliari), che pure hanno fatto due dei più accurati ed importanti discorsi, non hanno richiamata per nulla l'attenzione su questo fatto, io sarei nel dubbio trattarsi di un equivoco di compilazione nei due prospetti in questione. (a)

Se ora vogliamo distinguere le varie categorie di reati, che furono oggetto di istruttorie, possiamo riprodurre dai prospetti sommari le cifre seguenti, relative ai reati secondo il titolo ritenuto nelle ordinanze degli *Uffici d'istruzione presso i Tribunali correzionali*, riunendo i dati desunti da ordinanze contro autori noti od indiziati con quelli desunti da ordinanze contro autori ignoti, non avendosi pel 1883 questa distinzione introdotta nei prospetti del 1884.

Tav. III.

Totale nel Regno — Uffici d'istruzione — Reati secondo il titolo ritenuto nell'ordinanza	1883	1884
Contro la sicurezza dello Stato.....	133	122
Contro la religione.....	333	359
Contro la pubblica amministrazione.....	12,322	13,431
Contro la fede pubblica ed il commercio..	16,972	17,507
Contro la pubblica sanità.....	109	117
Contro il buon costume.....	1,044	1,146
Contro la pubblica tranquillità.....	13,719	15,633
Contro l'ordine delle famiglie.....	3,149	2,936
Contro le persone.....	54,500	53,155
Contro le proprietà.....	92,469	83,863
Reati di stampa.....	572	541
Contravvenzioni ed altri reati speciali. ...	10,021	12,084
Totale.....	205,393	205,899

(a) Si è verificato trattarsi appunto di una inversione di cifre per errore materiale sfuggito nei prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori generali di Napoli e Cagliari.

Da questa tabella risulta, secondo le ordinanze degli Uffici d'istruzione :

1. Che il totale dei reati (malgrado la diminuzione delle istruttorie) è uguale nel 1883 e nel 1884.

2. Che però a questa stazionarietà dei totali concorse nel 1884 una notevole diminuzione di *reati contro le proprietà* ed un notevole aumento di *reati contro le persone*, insieme ad aumenti minori nei reati contro la *pubblica amministrazione*, contro la *fede pubblica*, contro la *pubblica tranquillità* e soprattutto nelle *contravvenzioni ed altri reati speciali*, rimanendo quasi stazionari i reati contro la *sicurezza dello Stato*, la *religione*, la *pubblica sanità*, il *buon costume*, l'*ordine delle famiglie* e i *reati di stampa*.

3. Che dunque nei dati degli Uffici di istruzione presso i Tribunali correzionali si ha come risultato generale, che alla diminuzione delle istruttorie sopravvenute nel 1884 corrisponde invece un aumento notevole di imputati ed un numero di reati, stazionario nel totale ma diminuito grandemente in una sola categoria ed aumentato notevolmente in parecchie altre categorie.

Senonchè, come il totale dei reati nel Regno risulta da variazioni in più ed in meno nelle singole categorie, così queste variazioni in ciascuna categoria derivano da altre oscillazioni in più od in meno dei singoli distretti delle Corti d'appello.

Tenendoci, per questo, alle oscillazioni più importanti e nelle categorie più numerose, noi troviamo :

Che l'aumento nei reati contro la *pubblica amministrazione* (in massima parte ribellioni e violenze contro gli agenti della Pubblica Forza), si è verificato quasi del tutto nelle Corti di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Trani e Catanzaro.

Che per i reati contro la *pubblica fede* mentre si nota diminuzione nelle Corti specialmente di Venezia e Bologna, si ha notevole aumento in quelle di Genova e Torino, non verificandosi considerevoli variazioni nelle altre Corti d'appello.

Che nei reati contro il *buon costume* si nota diminuzione a Torino ed anche più a Roma, mentre vi fu notevole aumento a Firenze.

Che l'aumento totale nei reati contro la *pubblica tranquillità* (soprattutto oziosità, vagabondaggio e porto d'armi) risulta da diminuzione nei distretti di Casale, Venezia, Trani e più di Genova e Lucca e da aumento specialmente a Firenze, Bologna, Napoli, Catanzaro.

Che la lieve diminuzione totale dei reati contro l' *ordine delle famiglie* si è verificata specialmente nei distretti di Torino, Napoli, Trani, e più di Potenza e Catanzaro, avendosi tuttavia un certo aumento nei distretti di Casale, Milano e Cagliari.

Che il forte aumento di reati contro le *persone* si nota specialmente nei distretti di Milano, Potenza, Trani, Catania, Palermo e soprattutto di Brescia, Napoli e Catanzaro, pure avendosi diminuzione nei distretti di Venezia, Lucca, Firenze, Roma e Cagliari.

Che la grande diminuzione di reati contro le *proprietà* spetta in proporzione minore alle Corti di Genova, Milano, Modena ed in proporzione maggiore a quelle di Brescia, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Cagliari, pure avendosi aumento nei distretti di Potenza e Catanzaro.

Che nei reati di *stampa* si è avuto diminuzione specialmente a Milano e Messina, con aumento invece a Bologna ed anche più a Firenze.

Che infine il grande aumento totale nelle *contravvenzioni e reati speciali* si deve quasi esclusivamente al contingente di molto cresciuto delle Corti di Napoli e Catanzaro (oltre un aumento meno grande a Torino), mentre poi nella generalità delle altre Corti si è avuto piuttosto diminuzione, come a Genova, Milano, Brescia, Aquila e soprattutto Bologna, Lucca, Catania e Palermo.

### § 3. *Periodo decisivo.*

Passando ora ai dati statistici relativi al *periodo decisivo* degli affari penali, sarà opportuno occuparsi anzitutto dei GIUDIZI DI PRIMO GRADO, pronunciati dai *Pretori*, dai *Tribunali correzionali* dalle *Corti d' assise* e dalle *Corti d' appello*.

Cominciando dal lavoro giudiziario dei *Pretori*, noi abbiamo:

Tav. I V. (a)

Giudizi dei Pretori — Totale nel Regno		1883	1884	
	Pendenti al 31 dicembre precedente..	9,748	10,337	
	Sopravvenuti nell'anno.....	302,498	323,421	
Procedimenti..	Pendenti sopravvenuti nell'anno	Contravvenzioni.....	144,270	152,915
		Delitti { di comp.pret. per rinvio...	100,477	116,644
	Esauriti nel- l'anno		con sentenza.....	228,084
		passati all'archivio..	73,838	76,930
		Pendenti al 31 dicembre dell'anno..	10,369	12,897
Imputati giu- dicati.....	Prosciolti.....	108,199	95,099	
	Condannati.....	232,590	255,955	
	Totale.....	335,779	351,054	
Reati per cui segui con- danna.....	Contro le persone.....	51,545		
	Furti campestri.....	20,777		
	Altri reati contro le proprietà .....	24,456		
	Altri reati previsti dal Cod. Pen...	30,418		
	Altri reati previsti da Leggi speciali.	55,751		
	Totale.....	182,947	201,746	

Vale a dire: 1° vi fu un aumento notevole nel totale dei *procedimenti* sopravvenuti nell'anno, verificatosi in proporzione molto maggiore nei delitti di competenza pretoriale (16 %), che nelle contravvenzioni (6 %), mentre vi fu diminuzione nei delitti giudicati per rinvio; 2° l'attività giudiziaria dei Pretori fu minore nel 1884, avendo accresciuto il residuo delle cause non giudicate, da 10,337 a 12,897; 3° si ebbe però un aumento proporzionale di affari definiti con sentenza (7 %) superiore a quello degli affari passati all'archivio (4 %).

Quanto agli *imputati giudicati*, si ha naturalmente un corrispondente aumento totale, ma con una diminuzione, assoluta e proporzionale, dei prosciolti in confronto dei condannati, scemando i prosciolti dal 30 % dei giudicati nel 1883 al 27 % nel 1884.

(a) Vedi nota a pag. 197.

Quanto alle diverse *categorie di reati*, pei quali seguì condanna, non si può fare il confronto tra il 1884 e il 1883, essendosi nel 1884 distinti per categorie soltanto i delitti e non le contravvenzioni, mentre nel 1883 si era fatta la distinzione in categorie per i delitti e le contravvenzioni cumulativamente; e soltanto si può constatare nel 1884 un aumento nel totale dei reati, corrispondente a quello dei procedimenti sopravvenuti e degli imputati giudicati.

Passando ora ai giudizi in primo grado, pronunciati dai *Tribunali correzionali*, risulta quanto segue:

Tav. V. (a)

<i>Giudizi dei TRIBUNALI CORREZIONALI (in 1° grado) — Totale nel Regno</i>		1883	1884
Procedimenti.	Pendenti al 31 dicembre precedente.	4,865	4,755
	Sopravenuti nell'anno.....	51,992	49,686
	Esauriti nell'anno.....	51,985	49,445
	Pendenti al 31 dicembre dell'anno..	4,872	4,996
Imputati giudicati.....	Liberi.....		45,763
	In libertà provvisoria.....		7,051
	Detenuti.....		20,682
	Presenti al giudizio.....		65,521
	Contumaci.....		7,975
	Prosciolti.....	16,851	16,480
	Condannati.....	53,414	56,375
	Con dichiarazione d'incompetenza..	551	641
Totale.....	75,316	73,493	
Reati, secondo il titolo ritenuto nella sentenza, pei quali seguì giudizio	Contro la sicurezza dello Stato.....		60
	Contro la religione..		136
	Contro la pubblica amministrazione.		4,963
	Contro la fede pubblica e il comm..		1,581
	Contro la pubblica sanità.....		37
	Contro il buon costume.....		503
	Contro la pubblica tranquillità.....		13,080
	Contro l'ordine delle famiglie.....		898
	Contro le persone.....		13,469
	Contro le proprietà.....		13,634
	Reati di stampa.,		951
Contravvenzioni ed altri reati spec.		6,438	
Totale.....		55,843	

(a) V. Nota a pag. 197.

Questa tabella V non è completa se non per i dati relativi ai procedimenti ed agli imputati giudicati, giacchè nel resto le cifre del 1883 non sono comparabili con quelle del 1884, avendo, la Corte di Napoli riunito i giudicati in 1° e 2° grado, togliendo così il modo di un confronto preciso tra i giudicati in 1° grado (a).

Quanto al numero dei *procedimenti* si rileva; 1°. Un certo rallentamento di attività giudiziaria, che ha portato un aumento, sebbene non rilevante, nel numero degli affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1884. 2°. Una diminuzione del 4 % nei procedimenti sopravvenuti durante il 1884.

Quanto agli *imputati*, si nota: 1°. una diminuzione totale del 3 % nel totale degli individui giudicati, alquanto inferiore quindi alla diminuzione nel totale dei procedimenti; 2°. una diminuzione proporzionale dei condannati, in confronto ai prosciolti, press'a poco eguale alla diminuzione nel totale dei giudicati, vale a dire una proporzione percentuale di assolti, quasi identica (da 22.1 % nel 1883 a 22.3 nel 1884). Senonchè questa diminuzione totale nel numero dei procedimenti (e così può dirsi per gli imputati) non è uniforme in tutti i 24 distretti, ma risulta, da una generale e lieve diminuzione nella maggior parte di essi e da un notevole decremento a Lucca, Firenze, Aquila, Napoli e Cagliari, unito ad un aumento nei distretti di Casale, e soprattutto di Catanzaro e Roma.

Non potendo estendere i confronti alla condizione giudiziaria degli imputati, nè alle categorie di reati giudicati, rimangono, per esaurire i dati sul periodo decisivo di 1° grado, i giudizi nelle *Corti d' assise*.

Tav. VI. (b)

<i>Giudizi nelle CORTI D'ASSISE — Totale nel Regno</i>		1883	1884	
<i>Cause</i> .....	Pendenti al 31 dic. dell' anno prec.	1178	1161	
	Sopravvenute nell' anno... ..	4676	4736	
	Esaur. nell'anno. {	in contraddittorio.	4339	4107
		in contumacia....	293	340
	Pendenti al 31 dicem. dell' anno....	1172	1444	

(a) Le cifre relative ai giudicati nel 1883 mi furono date dalla Direzione generale di Statistica.

(b) V. Nota a pag. 197.

*Segue Tav. VI.*

<i>Giudizi nelle Corti d'Assise — Totale del Regno</i>		1893	1894
	Prosciolti.....	2379	2317
Accusati giudicati (in contraddittorio e in contumacia).....	a morte.....	91	53
	a lav. for. a v. o all'er.	528	311
	a lav. forzata a tempo.	976	863
	alla recl. o casa di for.	2306	2235
	alla relegazione.....	362	350
	all'int. dai pubb. uffic.	74	33
	a pene corr. e di poliz.	1635	1530
	Totale.....	5772	5375
	Totale.....	8151	7692
Accusati rimasti a giudicare al 31 dic. dell'anno...		2307	2857
	contro la Sicurezza dello Stato.....	15	9
	contro la religione.....	1	2
	contro la pubblica amministrazione.	134	110
	contro la fede pubblica e il comm..	472	568
	contro la pubblica sanità.....	..	..
	contro il buon costume.....	144	178
	contro la pubblica tranquillità....	127	122
	contro l'ordine delle famiglie.....	174	198
	Parricidii.....	14	43
	Assassinii.....	523	439
	Veneficii.....	26	22
Reati giudicati (secondo l'atto d'accusa e la citazione).	Infanticidii.....	60	70
	Omicidii volontari sempl.	1354	1511
	Ferimenti.....	503	312
	Altri reati contro le pers.	109	90
	Totale.....	2594	2437
	Grassazioni, } con omic. estors. rapine } senza om.	74 522	60 466
Furti.....	1224	1069	
Altri reati contro le prop.	57	51	
Totale.....	264	321	
	Totale.....	2141	1967
di stampa.....		73	132
preveduti da leggi speciali.....		12	32
Totale generale.....		5837	5805

Questa tabella mette in evidenza alcuni fatti di grande importanza. Quanto al numero delle *cause*:

1° si è verificato nel 1884 un aumento, nelle cause sopravvenute, che deve dipendere da quell'aumento di rinvii, che dalla tav. II abbiamo veduto essere stati fatti dalle Sezioni d'accusa alle Corti d'assise, poichè abbiamo pure veduto che il totale delle cause sopravvenute nel 1884 alle Sezioni d'accusa era inferiore a quello del 1883 ;

2° tuttavia il lavoro giudiziario delle Corti d'assise è stato nel 1884 notevolmente inferiore a quello del 1883, a causa certamente delle condizioni sanitarie di molte provincie e dei provvedimenti presi in tutto il Regno; talchè, mentre il 1883 lasciava una rimanenza di cause da giudicare eguale a quella ricevuta al 31 dicembre 1882, il 1884 invece lasciava una rimanenza superiore del 23 0/0 a quella avuta nel 31 dicembre 1883: notando pure che tra le cause esaurite furono in proporzione notevolmente maggiore quelle in contumacia in confronto a quelle in contraddittorio ;

3° che dunque tutti i dati relativi ai giudizi nelle Corti d'assise nel 1884 che segneranno una diminuzione avranno quasi esclusivamente il significato di una semplice conseguenza della minore attività giudiziaria; mentre i dati che segneranno un aumento avranno il grande significato, che, malgrado il minor numero delle cause esaurite, si è avuto tuttavia in certe cifre un aumento; ed è ciò appunto, che verificheremo tra poco, a proposito dei reati giudicati.

Prima però, osservando i dati relativi agli *individui giudicati* (in contraddittorio e contumacia) troviamo ancora la diminuzione notevole nel totale generale dei giudicati nel 1884 unita ad un aumento eguale nei rimasti a giudicare al 31 dicembre 1884, che è conseguenza, non già di migliorate condizioni dell'alta criminalità, ma della minore attività giudiziaria, che abbiamo dianzi constatata. E troviamo poi un aumento proporzionale di prosciolti nel 1884 (da 41 0/0 a 43 0/0).

Riguardo ai *reati giudicati* abbiamo questi fatti notevolissimi:

1° che nel 1884 malgrado la diminuzione delle cause esaurite e degli imputati giudicati, si ha invece un totale di reati giudicati press' a poco eguale nel 1884 e nel 1883;

2° che, sopra 21 categorie specificate nella tab. VI, 10 sono in diminuzione e 11 in aumento.

Ora, mentre la diminuzione, come dicevo, può anche dipendere dal diminuito lavoro giudiziario, l'aumento invece acquista,

appunto per questo, un valore raddoppiato, e si nota allora che le diminuzioni si sono avute soprattutto nei diversi reati contro le proprietà (meno l'ultima categoria di essi), negli assassinii e nei ferimenti, mentre gli aumenti si sono avuti nei reati contro la fede pubblica, il buon costume, l'ordine delle famiglie, col mezzo della stampa, e soprattutto negli altri reati contro le persone, massime nei parricidii e negli omicidii volontari semplici.

Quanto alla distribuzione per Corti d'appello, si nota che l'aumento delle cause sopravvenute nel 1884, si è verificato soprattutto a Milano, Genova e Napoli insieme a diminuzioni specialmente di Torino, Perugia e Catania, e che la maggiore rimanenza al 31 dicembre 1884 si è avuta a Roma, Napoli, Trani e Catanzaro, mentre si ebbe una forte diminuzione di cause pendenti nel distretto di Catania.

Il totale dei condannati è alquanto aumentato nel 1884 a Firenze e Perugia ed è diminuito a Casale, Torino, Milano e soprattutto a Palermo.

Per le categorie più numerose di reati, l'aumento nei reati contro la pubblica fede si è verificato specialmente a Genova, Casale, Brescia, Parma, Perugia e soprattutto a Cagliari, con qualche diminuzione a Torino, Milano, Venezia.

La diminuzione negli assassinii avvenne specialmente a Bologna, Perugia, Napoli e Catanzaro.

Gli omicidii semplici ecc. che aumentarono quasi in tutte le Corti, diminuirono però notevolmente a Roma e Catanzaro.

La diminuzione dei ferimenti si è verificata soprattutto a Napoli e Catanzaro (come gli assassinii).

La diminuzione delle grassazioni ecc. senza omicidio si nota specialmente a Napoli, Catanzaro e Cagliari, insieme ad un aumento a Bologna e soprattutto Aquila.

Infine i furti qualificati diminuirono quasi dappertutto, massime a Torino e Napoli.

D'onde si conferma che le diminuzioni tra le più costanti e numerose, essendosi verificate a Napoli, dipesero quasi esclusivamente dalla diminuita attività giudiziaria per le condizioni sanitarie di quel distretto.

Per completare i dati sul periodo decisivo in primo grado resta da accennare il lavoro delle *Corti d'appello*, per cause di loro cognizione diretta.

Tav. VII. (a)

Cause di cognizione diretta delle Corti d'appello -- Totale nel Regno		1883	1884
Cause.....	{ Pendenti al 31 dic. dell'anno preced.	49	86
	{ Sopravvenute nell' anno.....	1323	1378
	{ Esaurite nell' anno.....	1294	1384
	{ Rimaste pendenti al 31 dic. dell'anno.	78	80

Da cui risulta una cifra press' a poco eguale di cause sopravvenute nel 1883 e nel 1884, con un lieve aumento di attività giudiziaria nel 1884, essendo la rimanenza del 31 dicembre 1884 inferiore a quella del 31 dicembre 1883, mentre questa superava d' assai la rimanenza del 31 dicembre 1882.

Bisogna occuparsi ora del *periodo decisivo in secondo grado* presso i Tribunali correzionali e le Corti d'appello, tralasciando i dati sulle diverse categorie di reati, perchè non specificati nel prospetto del 1883.

Tav. VIII. (a)

Giudizi dei Tribunali Correzionali (in 2° grado) -- Totale nel Regno		1883	1884	
Cause.....	{ Pendenti al 31 dic. dell'anno prec..	1,666	1,895	
	{ Sopravvenute nell' anno.....	19,224	20,496	
	{ Esaurite nell' anno.....	19,158	20,240	
	{ Rimaste pendenti al 31 dic. dell'anno.	1,732	2,151	
Imputati per cui si pronun- ciò sen- tenza di.....	{ Inammissibilità d' appello.....	1,224	1,065	
	{ Annullamento del primo giudizio..	752	888	
	Riforma.....	{ parziale.....	6,571	7,700
		{ totale.....	5,158	5,128
	{ Conferma.....	10,632	11,407	
{ Totale.....	24,337	26,183		

(a) V. Nota a pag. 197.

Risulta da questa tabella: 1° che nel 1884 aumentarono le cause sopravvenute, per naturale conseguenza del maggior numero di cause giudicate dai Pretori; 2° che l'attività giudiziaria dei Tribunali correzionali, in grado d'appello, non solo è insufficiente al disbrigo normale degli affari, poichè si vede che nel 1883 e nel 1884 le cifre delle cause rimaste pendenti supera sempre quelle del 31 dicembre precedente, ma che poi nel 1884 questa attività è stata anche minore (forse per le condizioni sanitarie) giacchè l'aumento di cause rimaste pendenti è stato maggiore dal dicembre 1883 al dicembre 1884, che non dal dicembre 1882 alla fine del 1883.

Quanto agli imputati, per cui si pronunciò sentenza d'appello si trova che l'aumento naturale nel loro numero complessivo, risulta, pel 1884, da una diminuzione di sentenze dichiaranti inammissibilità d'appello e riforma totale, con aumento invece nelle sentenze di annullamento del primo giudizio, con riforma parziale e confermantì il giudizio precedente.

Questi risultati generali provengono, per il numero delle cause sopravvenute, dall'aumento soprattutto nei distretti di Venezia e Catanzaro con diminuzione a Napoli e Casale: e per il numero delle cause rimaste pendenti al 31 dicembre 1884, dalla diminuzione di esse nei distretti di Genova, Casale, Bologna e Napoli e dall'aumento nei distretti di Torino, Venezia, Firenze e Palermo.

Per gl' imputati, tralasciando le cifre piccole per ogni distretto delle sentenze con inammissibilità di appello e annullamento del primo giudizio, si ha che l'aumento delle sentenze con riforma parziale si è verificato soprattutto nei distretti di Napoli, Catanzaro, Palermo e Cagliari; e per le sentenze con riforma totale si è verificata diminuzione notevole a Brescia, Aquila, Napoli, Potenza e Palermo; e per quelle di conferma si è avuto aumento soprattutto a Genova, Venezia, Trani, Catanzaro e Catania con diminuzione notevole a Brescia e Napoli.

Risultati questi, che naturalmente, ristretti come sono a cifre scarse e di un solo anno, non possono dar luogo a induzioni generali e sicure, ma debbonsi limitare alla semplice constatazione di fatti.

Quanto agli *appelli correzionali* si hanno le cifre seguenti:

Tav. IX. (a)

Appelli Correzionali — Totale nel Regno		1883	1884	
Cause.....	Pendenti al 31 dic. dell'anno prec.	4,922	4,393	
	Sopravvenute nell'anno.....	18,768	17,991	
	Esaurite nell'anno.....	19,296	17,845	
	Rimaste pend. al 31 dic. dell'anno..	4,404	4,539	
Imputati per cui si pronun- ciò sen- tenza di....	Inammissibilità di appello.....	2,712	2,185	
	Annullamento del primo giudizio..	403	1,051	
	Riforma.....	{ parziale.....	6,187	7,239
		{ totale.....	3,063	2,812
	Conferma.....	12,279	11,842	
	Totale.....	24,644	25,159	

Vale a dire, nel numero delle cause sopravvenute diminuzione rispondente al numero diminuito, nel 1884, dei giudizi di primo grado nei Tribunali e perdita parziale nell'attività giudiziaria del 1884 del vantaggio, che si era ottenuto nel 1883, durante il quale le cause rimaste pendenti da 4900 erano scese a 4400 circa e alla fine del 1884 risalirono a 4500.

Riguardo agli imputati, si nota al contrario un aumento nel numero totale, verificatosi, malgrado la diminuzione nelle sentenze con inammissibilità d'appello, con riforma totale e di conferma per l'aumento notevole nelle sentenze con annullamento del primo giudizio e con riforma parziale.

I distretti di Trani, Catanzaro e specialmente di Roma segnano aumento nelle cause sopravvenute, mentre in quasi tutti gli altri si ebbe diminuzione nel 1884; ed è il distretto di Roma che segna, per conseguenza, il maggiore aumento nelle cause rimaste pendenti al 31 dicembre 1884.

L'aumento straordinario nelle sentenze di annullamento del primo giudizio si è verificato esclusivamente a Palermo (da 21 a 724), mentre quello nelle sentenze di riforma parziale è avvenuto specialmente nei distretti di Roma, Catanzaro e Palermo, con una

(a) V. Nota a pag. 197.

notevole diminuzione a Napoli; e la diminuzione delle sentenze di conferma si è avuta specialmente a Napoli e Cagliari, malgrado un notevole aumento a Catanzaro.

§ 4. *Durata delle istruttorie e del carcere preventivo.*

Cominciando dagli Uffici d'istruzione presso i Tribunali correzionali, risulta:

Tav. X.

Tribunali Correzionali — Totale nel Regno		1883		1884	
		Cifre assolute	o/o	Cifre assolute	%
Durata dell'istruttoria...	non oltre 2 mesi.....	161,829	86.1	160,297	86.3
	da 2 a 6 mesi.....	21,776	11.6	21,511	11.6
	da 6 mesi a 1 anno.....	3,140	1.7	2,996	1.6
	oltre un anno.....	1,137	0.6	854	0.5
	Totale.....	187,882	100	185,658	100

Tralasciando di fare qui, per conto nostro, delle osservazioni sulla soverchia durata del lavoro istruttorio presso i nostri Tribunali, specialmente in confronto a quella che si verifica in altri paesi, non resta da constatare che l'uguaglianza di questa durata nel 1884 come nel 1883, salvo un leggiero accenno di acceleramento nel 1884, per la minor cifra proporzionale d'istruttorie protratte oltre l'anno.

Tenendo conto delle cifre maggiori (non più di 2 mesi e da 2 a 6 mesi) si trova che nel 1884 vi fu un aumento di istruttorie esaurite entro i 2 mesi nei distretti dell'Italia meridionale (da Ancona a Palermo, eccettuato Cagliari) mentre per le istruttorie definite da 2 a 6 mesi ci fu diminuzione in questi distretti, ed aumento in quelli dell'Italia centrale (compreso Roma) e settentrionale (eccettuato Brescia e Venezia).

Quanto alla procedura d'istruzione presso le Sezioni d'accusa si hanno i dati seguenti:

Tav. XI.

Sezioni d'accusa — Totale nel Regno		1883		1884	
		Cifre as-solute	%	Cifre as-solute	%
Durata delle istruttorie..	non oltre un mese.....	6,467	34.9	7,408	41.4
	da 1 a 3 mesi....	8,792	47.5	7,879	44.0
	da 3 a 6 mesi.....	2,171	11.9	1,797	10.0
	da 6 mesi a 1 anno.....	808	4.5	600	3.3
	oltre 1 anno.....	208	1.2	223	1.3
	Totale.....	18,446	100	17,907	100

Onde risulta che l'acceleramento delle procedure presso le Sezioni d'accusa è stato notevole nel 1884 in confronto al 1883, massime per le istruttorie definite entro un mese (a).

Tuttavia in alcuni distretti si ebbe diminuzione nel numero delle procedure esaurite entro il mese, massime nell'Alta Italia (eccettuata Venezia) e specialmente a Torino oltre Aquila; mentre l'acceleramento più notevole si ebbe a Bologna, Roma, Catanzaro, Napoli e Palermo.

La durata del carcere preventivo non è registrata nei prospetti sommari che per i giudicati dalle Corti d'assise, per i quali risulta:

Tav. XII.

Corti d'assise — Totale nel Regno		1883		1884	
		Cifre as-solute	%	Cifre as-solute	%
Condannati-tenuti da....	3 mesi.....	735	13.9	734	15.0
	6 mesi.....	2,005	38.0	1,762	36.1
	1 anno.....	1,784	33.7	1,888	38.6
	2 anni.....	577	10.9	873	7.6
	oltre 2 anni.....	183	3.5	132	2.7
	Totale.....	5,284	100	4,889	100

(a) Nella *Statistica giudiziaria penale pel 1883* si trovano però cifre assolute e percentuali diverse (Introduzione, pag. XC) dovute all'accertamento fatto delle cifre più tardi.

Segue Tav. XII.

Corti d' assise — Totale nel Regno		1883		1884	
		Cifre as-solute	%	Cifre as-solute	%
Prosciolti detenuti da ...	3 mesi.....	413	19.8	441	24.0
	6 mesi.....	759	36.0	817	33.5
	1 anno.....	665	31.5	504	27.4
	2 anni.....	207	9.8	214	11.6
	oltre 2 anni.....	65	3.1	65	3.5
	Totale.....	2,109	100	1,841	100.

È impossibile non essere colpiti, in questa tabella, dalla osservazione dolorosa, che sopra a 100 giudicati dalle assise *poco meno della metà* erano detenuti da oltre un anno; il che, se è inconveniente grave per quelli che poi risultano condannati, è gravissimo poi, e dovrebbe essere intollerabile da un buon sistema procedurale, per coloro che dopo un anno, due anni ed anche più di due anni di detenzione preventiva vengono prosciolti.

Quanto al confronto dei due anni, risulta che, per i condannati, nel 1884 si ebbe un numero press'a poco eguale di detenuti da meno di un anno (52% nel 1883 e 51% nel 1884) ed una diminuzione in quelli detenuti da due anni o più (14.3% nel 1883 e 10.3% nel 1884), con aumento però in quelli detenuti da un anno (33.7% nel 1883 e 38.6% nel 1884).

Variazioni che si ripetono press'a poco eguali per i prosciolti con una qualche diminuzione tuttavia nella durata del carcere preventivo pel 1884.

Riguardo ai condannati l'acceleramento più notevole nel 1884 si è verificato nei distretti di Firenze, Napoli e Trani, mentre vi fu ritardo gravissimo nel distretto di Palermo, evidentemente per le condizioni sanitarie. E quanto ai prosciolti, si ebbe invece notevole acceleramento nei distretti di Palermo e di Cagliari.

§ 5. *Durata dei procedimenti.*

Rilevandone i dati contenuti nei prospetti sommarii si ottiene la seguente tabella :

Tav. XII.

Durata dei procedimenti — Totale nel Regno			1883		1884	
			Cifre as- solute	%	Cifre as- solute	%
Tribunali correzionali in 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> ist.	dalla denunz. o querela alla sentenza definitiva.....	meno di 1 mese.....	15,964	22.4	14,687	21.1
		da 1 a 3 mesi.....	30,547	43.0	30,612	43.9
		da 3 a 6 mesi.....	16,761	23.6	16,512	24.1
		oltre 6 mesi.....	7,849	11.0	7,554	10.9
		Totale.....	71,121	100.	69,665	100.
Tribunali correzionali in 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> ist.	dall'ordinan. o sentenza di rinvio o richiesta di citazione diret. dalla sentenza appellata alla sentenza definitiva.....	meno di 1 mese.....	37,393	52.6	34,108	49.0
		da 1 a 3 mesi.....	26,841	37.7	23,553	41.0
		da 3 a 6 mesi.....	5,254	7.4	5,213	7.5
		oltre 6 mesi.....	1,630	2.3	1,792	2.5
		Totale.....	71,121	100.	69,665	100.
Appelli correzionali.....	dall'interposizione d'appello alla sentenza definit.	meno di 1 mese.....	1,565	8.2	2,002	11.2
		da 1 a 2 mesi.....	11,458	59.6	9,498	53.3
		da 2 a 6 mesi.....	4,330	22.5	3,914	21.9
		da 6 mesi a 1 anno..	1,620	8.4	2,253	12.7
		oltre un anno.....	253	1.3	168	0.9
Totale.....	19,226	100	17,835	100		
Corti d'assise	dalla data della sentenza d'accusa....	meno di 1 mese.....	288	6.2	895	8.9
		da 1 a 3 mesi.....	1,637	35.0	1,672	37.6
		da 3 a 6 mesi.....	1,580	33.7	1,563	35.2
		da 6 mesi a 1 anno..	813	17.3	602	13.5
		oltre 1 anno.....	364	7.8	215	4.5
Totale.....	4,682	100	4,447	100		

I fatti più notevoli, che risultano da questo confronto, sono: una minima differenza nella durata dei procedimenti di I<sup>o</sup> e II<sup>o</sup> grado nei Tribunali correzionali, fra l'84 e l'83; una proporzione alquanto superiore nell'84 per gli appelli correzionali durati oltre 6 mesi; un notevole acceleramento nei procedimenti delle Corti d'assise nel 1884.

A questi risultati generali concorsero diversamente i vari distretti. Infatti, la durata dei procedimenti, nei Tribunali correzionali, ha segnato notevole acceleramento nel 1884, nei distretti di Torino, Firenze, Catanzaro e prolungamento invece in quelli di Napoli e Palermo.

Per la durata degli appelli correzionali sono ancora i distretti di Napoli e Palermo che segnano il più notevole ritardo nel 1884, mentre si ebbe notevole acceleramento nei distretti di Roma e Catanzaro.

Invece per i procedimenti nelle Corti d'assise, si è avuto un acceleramento nel 1884, nei distretti specialmente di Napoli e Palermo, mentre si è avuto un certo ritardo in quello di Roma.

### § 6. Ammonizioni.

Riguardo alle ammonizioni, i due prospetti del 1883 e 1884 non sono conformi e se ne possono quindi rilevare soltanto i dati seguenti:

Tav. XIII.

Ammonizioni — Totale nel Regno		1883	1884
Individui ammoniti.....	per oziosità, vagabondaggio o a sensi dell' art. 105 legge P. S...	6,462	6,273
	per sospetto di furti campestri o pascolo abusivo.....	2,141	2,932
	Totale.....	8,603	8,603
Ammonizioni revocate.....		13,085	12,774

Non essendovi gravi differenze fra un anno e l'altro, non resta da rilevare, che la diminuzione di ammonizioni revocate nel 1884.

Però, quanto ai vari distretti, risulta che nel 1884 si è avuto un aumento di ammonizioni specialmente a Bologna, Roma, Catanzaro e Cagliari, con notevole diminuzione invece a Napoli e Palermo.

E per le ammonizioni revocate, alla loro diminuzione notevole nei distretti di Bologna, Venezia, Aquila e Napoli corrisponde un

aumento grande di revoche nei distretti di Genova, Torino, Perugia, Catania e grandissimo poi in quello di Cagliari.

§ 7. *Recidivi.*

I dati sulla recidiva sono relativi soltanto agli accusati giudicati dalle Corti d'assise e si riassumono nei seguenti :

Tav. XIV.

Corti d' assise -- Recidivi -- Totale nel Regno		1883		1884	
		Cifre as-solute	%	Cifre as-solute	%
Recidivi(a)....	da crimine a crimine.....	432	29.8	385	20.8
	da crimine a delitto.....	92	6.8	220	11.6
	da delitto a crimine.....	737	50.8	854	45.1
	da delitto a delitto.....	190	13.1	437	23.0
	Totale.....	1,451	100.	1,893	100.

D' onde si rileva qualche variazione di poco conto nella distribuzione delle varie categorie di recidivi; ed un aumento notevole invece, nel loro totale, massime in proporzione del minor numero di accusati, nel 1884. Si ha infatti che il totale dei recidivi è stato il 17.8% degli accusati nel 1883, mentre ne è stato il 24.6% nel 1884.

A questo risultato totale concorsero il distretto di Palermo con una rilevante diminuzione e i distretti di Milano, Roma, Napoli e Cagliari con notevole aumento.

II.

Delineate così le principali risultanze statistiche, che sono contenute nelle cifre raccolte dai discorsi inaugurali del 1884 e del 1885, ci si presentano ora le osservazioni speciali, che sopra quelle risultanze sono state fatte dagli onorevoli Procuratori generali.

(a) Nei prospetti sommari sono distinti i recidivi fra gli *accusati*; nei volumi di statistica giudiziaria sono distinti i recidivi fra i *condannati*, ciò che giova meglio.

Osservazioni che si possono riunire in tre gruppi principali relativi: 1.° alla *statistica stessa giudiziaria*, circa alla sua attendibilità, ai criteri che debbono regolarla ecc. 2.° alle *considerazioni fatte sui dati statistici* esposti, sia per l'andamento delle criminalità, sia per le cause di esse, sia per le sue forme prevalenti nei vari distretti ecc. 3.° alle *considerazioni fatte sui vari istituti giudiziari*, per il modo e per gli effetti della loro esplicazione.

§ 1. *Sulle statistiche giudiziarie.* — Cominciando dall'*ordinamento delle statistiche giudiziarie*, alcuni P. G. occupandosi delle riforme introdotte dalla nostra Commissione, insistono (e secondo me molto a ragione) sulle difficoltà di una buona compilazione, come dice il S. P. G. *Hermite* (Parma, 1885, pag. 5) « per parte dei subalterni impiegati, ai quali in ultima analisi si è affidata la formazione ed è giocoforza lo sia nella *mancanza di speciali funzionari* dotati dell'attitudine necessaria a tali difficoltosi e delicati lavori in tutti, anche nei più importanti Uffici giudiziari ». Istituzione di funzionari speciali per la statistica, presso ciascuna Corte e Tribunale, che dev' essere, secondo me, la metà necessaria di ogni buon ordinamento statistico e che sarà la mia *delenda Carthago*, per quanto avrò l'onore di appartenere a questa Commissione. Basta infatti per convincersene, pensare un poco al lavoro statistico che ora incombe agli impiegati delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già carichi di altro lavoro, e così vivacemente descritto dal P. G. *Manfredi* (Casale 1885, pag. 10).

D'onde la proposta fatta e ripetuta da non pochi P. G. circa la modificazione da portarsi all'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, che io non istarò a discutere, già avendolo fatto altra volta la nostra Commissione ed avendosi ora un progetto di riordinamento giudiziario alla discussione del Parlamento. A me sembra tuttavia potersi, senza grave cambiamento, ridurre nei limiti loro più opportuni i discorsi inaugurali, collo stabilire: I° che l'epoca di questi discorsi sia ancora nei primi di gennaio; II° che i Proc. Gen. quanto alla statistica diano soltanto le linee più generali, e in modo non definitivo, sui dati raccolti e potuti studiare con agio (cioè all'incirca dei primi 11 mesi dell'anno), salvo a dare poi le statistiche complete nel prospetto che si pubblica solo nel febbraio; III° che i Proc. Gen. si occupino, nei loro discorsi, soltanto dei grandi fatti giudiziari e criminali dell'anno

decorso, senza entrare nelle minuzie statistiche e si occupino specialmente di certi problemi o ricerche, che loro si potrebbero additare dallo stesso Ministero, come già si è fatto per le cause delle più notevoli variazioni nella criminalità e per argomenti speciali di giustizia civile e penale, come la filiazione (circolare 1884), la delinquenza dei minorenni in rapporto alle leggi civili e penali sulla correzione paterna e sulle case di custodia e via dicendo (a).

Entrando a considerare il valore stesso dei dati statistici, si accenna da taluni P. G. e soprattutto dal collega *Costa*, nei suoi due magistrali discorsi di Ancona (1884) e Bologna (1885) alla loro imperfezione ed insufficienza.

Così egli ad Ancona (1884, pag. 72-74) notava come l' avere noi piuttosto una statistica dei procedimenti, nei vari momenti giudiziari, anzichè dei reati, porti ad avere delle notizie che hanno base diversa per quanto diverse sono le fasi procedurali delle registrazioni; ed accennava alla necessità di aggiungere ai reati denunciati alle regie Procure i reati direttamente denunciati alle Preture, che ora non si registrano quando sono di competenza diretta dei Pretori; al che la nostra Commissione ha pensato appunto di provvedere coll'istituzione degli appositi registri nelle Preture.

E soprattutto nel discorso di Bologna (1884, pag. 41-44) il P. G. *Costa* insistendo su questa insufficienza dei dati statistici e sulle cautele quindi necessarie a chi li studia, ricordava specialmente le discordanze verificate nei rilievi statistici criminali fatti dalle varie amministrazioni (giudiziaria, carceraria, di polizia). E ne indicava le principali cause nella *diversità del tempo*, in cui le fonti statistiche caratterizzavano ciascun fatto — il *modo stesso della registrazione*, istantaneo ed irrevocabile per alcuni, modificabile per altri — l'*apprezzamento individuale* nel definire certi fatti suscettibili di varia denominazione giuridica nei primordi dell'istruzione.

Ed egli aggiungeva ancora, che molti fatti, dapprima inviati all'archivio e come tali registrati, pure avendo in seguito dato luogo a procedimento per nuovi elementi acquisiti dall'istruttoria, non potevano più figurare nei registri dei reati denunciati, por-

(a) Proposta fatta anche dal S. P. G. *Floreno* (Palermo 1885, pag. 7).

tando così delle discordanze fra le statistiche di diverse Autorità e persino nei diversi registri della stessa Autorità giudiziaria.

Inoltre lo stesso P. G. *Costa* (Ancona 1884, p. 55) accennava nel numero delle ammonizioni altra incertezza, proveniente dalla imperfezione dei registri degli ammoniti, sopra cui la nostra Commissione ha pure proposto, in riguardo alla scheda individuale per gl'imputati, qualche provvedimento.

Queste ed altre osservazioni si sono fatte da altri P. G. tra i quali il S. P. G. *De Biase* (Trani 1885, p. 11) concludeva che le ricerche statistiche valgono ad erudire il legislatore assai più che il giurisperito e il giudice, non solo perchè molto imperfettamente registrano la realtà dei fatti avvenuti, ma anche perchè, pure enumerando meno incompletamente gli atti della magistratura, ne indicano la quantità e la lentezza, ma non possano indicare la intrinseca bontà.

E quanto allo stato della criminalità indicato dalla statistica il P. G. *Costa* (Ancona 1884, pag. 70) nota che esso non può desumersi dalla cifra dei reati denunciati, perchè molti di questi non sono reati, nè da quelli dei reati ritenuti nelle istruttorie e nei giudizi di cognizione, perchè essa non comprende i reati di cui rimasero ignoti gli autori e nemmeno dalla cifra dei reati per cui seguì condanna, aggiungendo essa al difetto degli ignoti quello degli assolti per insufficienza di prove.

Senonchè, come nota il P. G. *Bartoli* (Firenze 1884, pag. 19) accettando le distinzioni da me illustrate negli *Studi sulla criminalità in Francia*, pur distinguendo la criminalità *reale* (reati commessi) da quella *apparente* (reati denunciati) da quella *legale* (reati giudicati) devesi pur riconoscere che anno per anno si continua una certa relazione stretta fra l'uno e l'altro contingente di criminalità, tanto che le cifre dei reati denunciati e giudicati servono pure, come indizii prossimi (e non certamente per riproduzione fotografica della realtà), a rilevare lo stato delle criminalità di un popolo che abbia un buon ordinamento della statistica giudiziaria.

Stato delle criminalità, che secondo il S. P. G. *Sighele* (Milano 1885, pag. 44) si può anche meno incompletamente desumere da queste tre fonti: i procedimenti di esclusiva competenza pretoriale, giudicati dai Pretori — i reati di cui venne affermata la

sussistenza obbiettiva colle ordinanze dei giudici istruttori, delle Camere di consiglio, — i reati pei quali si è proceduto dai procuratori del Re con citazione diretta.

Sempre ricordando però, come già ho rilevato nello studio dei risultati statistici, e come parecchi P. G. fanno osservare, che le oscillazioni statistiche della criminalità (massime nei reati giudicati) possono dipendere dalle variazioni nell'attività giudiziaria, come si verificò nell'80, in cui all'aumento reale dei delitti certo si unì l'accelerato esaurimento dei processi pendenti, e negli anni successivi, in cui le diminuzioni o gli aumenti relativi al massimo dell'80 dipendono talvolta da rallentato od accelerato lavoro giudiziario

Così dicono infatti il P. G. *Serra* (Roma 1884, pag. 38) rilevando la continua diminuzione dei processi pendenti al 31 dicembre (da 171 nel 1879 a 12 nel 1882), il S. P. G. *Pisacane* (Catanzaro 1884, pag. 17), il P. G. *Costa* (Ancona 1884, pag. 72), il P. G. *Capelli* (Cagliari 1884, pag. 18) e il P. G. *Borgnini* (Napoli 1885, pag. 60-61), che dichiara doversi, nel suo distretto, la forte diminuzione di giudicati dalle Corti d'assise nel 1884 esclusivamente all'impedito lavoro giudiziario, avendovi le condizioni sanitarie fatto perdere più di 100 udienze.

§ 2. *Sulle risultanze statistiche.* — La nota generale, che predomina nella maggior parte dei discorsi inaugurali, è il rilievo di una diminuzione della criminalità, negli anni 1883-84, rispondente alle cifre che abbiamo già riassunte, fatta eccezione però per alcuni distretti (Cagliari 1883, Parma 1883, Milano 1883, Napoli 1883, Catanzaro 1883, Perugia e Napoli 1884).

Senonchè anche alla constatazione di decremento, molti P. G. aggiungono riserve o restrizioni, che sono veramente necessarie a rendere il fenomeno statistico nella sua fisionomia più precisa.

Così, per esempio, assai spesso si desume la diminuzione dal confronto degli ultimi anni col 1880, che si sa aver dato il massimo nell'ultimo decennio, (P. G. *Costa* ad Ancona 1884, pagina 52, 94 e Bologna 1885, pag. 47, 50, R. P. G. *Terreni* a Modena 1884, pag. 15); mentre è ovvio, che, prendendo come primo termine di paragone un massimo, necessariamente gli anni successivi devono segnare una diminuzione. Diminuzione poi, come osserva il P. G. *Sannia* (Messina 1884, pag. 27), che « potrebbe essere anche effetto di quelle consuete oscillazioni che si avverano sovente

nelle cifre della delinquenza per cause passeggere ed incidentali ». E così confermano i P. G. *Bartoli* (Firenze 1884, pag. 19) e *Marinelli* (Bologna 1884, pag. 18); ai quali si aggiunse il S. P. G. *Manduca* (Cagliari 1885, pag. 40), per osservare giustamente, che « è un errore statistico il ritenere decrescente la criminalità in uno stato, sol perchè per uno, due, tre anni il delitto presenta una linea descensionale. L'attività socialmente criminosa ha delle oscillazioni annuali, le quali non sono dei criteri sicuri della rigenerazione criminale di uno stato ».

Non solo; ma contemporaneamente alla diminuzione nelle cifre complessive, parecchi P. G. come il *Sighèle* (Milano 1885, pag. 46), il *Serra* (Roma 1884, pag. 30), il *Malaspina* (Brescia 1884, pagina 39) il *Masino* (Torino 1884, pag. 35) rilevano qualche dato, che indicherebbe invece un peggioramento nelle condizioni intime della vita sociale, qual è l'aumento dei delinquenti minorenni.

Ma soprattutto poi i P. G. sono concordi, per la massima parte, nel rilevare, che la diminuzione constatata non è generale a tutte le categorie di reati, ma si può dire che si riassume in un decremento dei reati contro le proprietà con aumento in quelli contro le persone, la pubblica amministrazione, i buoni costumi e l'ordine delle famiglie.

Così il P. G. *Gloria* (Trani 1884, pag. 50) osserva che non solo queste categorie di reati sono aumentate di numero, ma anche « di atrocità e perversità » tanto, soggiunge il S. P. G. *Serra* (Roma 1884, pag. 22), « da destare il più serio timore che la sicurezza cittadina ne vada grandemente compromessa ». Poichè, dice pel suo distretto il S. P. G. *Troise* (Aquila 1884, pag. 38) « fu tale una recrudescenza paurosa di omicidii e ferimenti gravissimi sotto forme molteplici, ma di rado meditate, e talune così gravi da rendere immagine di una strage, che sgomentati rimanemmo incerti delle ragioni di tanto sangue ». E così constatano il S. P. G. *Alessandrini* (Catania 1884, pag. 42), il R. P. G. *Bozzi* (Perugia 1884, pag. 20, 22) ed il S. P. G. *Ellero* (Perugia 1885, pag. 56).

Vero è, che il collega P. G. *Costa*, (Ancona 1884, pag. 96, 97) rilevando lo stesso fatto, affermava che « il vero segno caratteristico della criminalità si desume dal numero dei reati contro la proprietà » poichè, se eguale diminuzione non si è verificata in quelli contro le persone, « questa piaga, pur deplorabile, non è

tale da attribuire un carattere allarmante alla condizione della criminalità, grandemente affermata dal minor numero dei reati contro le proprietà ».

Io però credo che, massime nel nostro paese, il vero indice delle criminalità stia piuttosto nella maggiore o minor frequenza dei reati di sangue, perchè, come osserva il R. P. G. *Terreni* (Modena 1884, pag. 16) « furti commessi a decine non equivarranno mai alla quantità del delitto rappresentata da un solo omicidio, da una sola grassazione con ferimento e via dicendo ».

Talchè si può veramente ripetere la conclusione finale del P. G. *Sannia* (Messina 1884, p. 28), che « se non abbiamo peggiorato rispetto agli ultimi anni, non possiamo ancora sciogliere un inno di vittoria sul malefizio »; pur lasciando impregiudicata la questione del confronto fra il quinquennio susseguente al 1880 e quello precedente al 1880, che fu oggetto di un'altra discussione nella nostra Commissione.

Il secondo argomento, che ha occupato di più l'attenzione dei P. G., anche per espresso invito fatto loro dall'on. Ministro guardasigilli, in seguito alla proposta che io ebbi l'onore di presentare alla nostra Commissione, è quello relativo alle *cause della criminalità*. Intorno alle quali, naturalmente, mentre vi sono delle note comuni nei vari discorsi, perchè le cagioni generali si ripetono per le varie parti di uno stesso paese, come le cagioni fondamentali della natura umana si ripetono per tutti i paesi del mondo civile, vi sono però anche delle osservazioni speciali che riflettono le condizioni particolari di questo o quel distretto, massime nel nostro paese che offre così spiccate differenze fisiche, etniche e sociali da provincia a provincia.

Debbo notare, anzitutto, che nel 1885 molto minore è stato il numero dei P. G., che si sono occupati delle cause della criminalità, in confronto al 1884; e questo dico, per trarne una ragione di encomio, giacchè non essendosi avute gravi differenze nella criminalità dal 1883 al 1884 era naturale che sulle cause della delinquenza i P. G. non avrebbero potuto che ripetere le cose già dette nell'anno precedente e quindi hanno a ragione preferito il silenzio. Poichè dobbiamo ricordare che questa ricerca fu indicata dalla nostra Commissione non già per le manifestazioni comuni della delinquenza, ma soprattutto per le straordinarie va-

riazioni statistiche, delle quali appunto, in ispecial modo, si era trovato utile, com'è realmente, che i P. G. indicassero le cause positive e particolari.

Quanto alle cause generali della criminalità, su due principalmente si ferma l'attenzione dei P. G. :

*Il difetto di educazione ed istruzione* (1884 : S. P. G. Rossi, Genova, p. 27 — P. G. Sannia, Messina, p. 30 — S. P. G. Serra, Roma, p. 24 — S. P. G. Della Corte, Napoli, p. 32 — S. P. G. Mazzaresc, Palermo, p. 22 — 1885: R. P. G. Muzi, Ancona, p. 29 — S. P. G. Mezzadri, Aquila, p. 20 — P. G. Bussola, Catanzaro, p. 24 — S. P. G. Basile, Catania, p. 34 — P. G. Malaspina, Brescia, p. 53);

*La miseria* (1884: R. P. G. Biffi, Macerata, p. 25 — P. G. Noce, Venezia, p. 44 — R. P. G. Bozzi, Perugia, p. 21 — P. G. Malaspina, Brescia, p. 57 — S. P. G. Madio, Potenza, p. 35 — P. G. Marinelli, Bologna, p. 19 — P. G. Costa, Ancona, p. 98 — R. P. G. Terreni, Modena, p. 19 — P. G. Bruno, Parma, p. 29 — 1885: R. P. G. Marzi, Ancona, p. 29 — P. G. Bussola, Catanzaro, p. 24 — P. G. Malaspina, Brescia, p. 53 — S. P. G. Hermite, Parma, p. 28 — S. P. G. Sighete, Milano, p. 52 — S. P. G. Mezzadri, Aquila, p. 21);

A queste altre cause generali si aggiungono :

*L'indebolimento del senso morale nelle popolazioni* (S. P. G. Sighete, Milano 1885, p. 54 — P. G. Gloria, Trani 1884, p. 51);

*Il disagio sociale, la febbre dei subiti guadagni* (S. P. G. Troise, Aquila 1884, p. 19);

*Le cattive abitudini ereditate dai governi passati* (P. G. Boron, Genova 1885, p. 25);

*L'incertezza della repressione, i sistemi carcerari inadatti, la procedura tortuosa* (S. P. G. Basile, Catania 1885, p. 35);

*La speranza d'impunità* (P. G. Gloria, Trani 1884, p. 52);

*L'ozio* (R. P. G. Biffi, Macerata 1884, p. 25 — S. P. G. Mazzaresc, Palermo 1884, p. 22);

*La miscredenza* (R. P. G. Muzi, Ancona 1885, p. 29 — P. G. Sannia, Messina 1884, p. 30);

*La molteplicità delle leggi speciali, per i reati di mera creazione politica* (P. G. Bartoli, Firenze 1884, p. 21);

*I provvedimenti per le condizioni sanitarie, determinanti molte contravvenzioni* (S. P. G. Hermite, Parma 1885, p. 28 — P. G. Manfredi, Casale 1885, p. 32);

Oltre le cause generiche dell'età, sesso, clima, suolo, predisposizioni naturali ecc. (P. G. Sannia, Messina 1884, p. 30 — R. P. G. Muzi, Ancona 1885, p. 29).

Talchè, come ragioni naturali della notata diminuzione di criminalità negli ultimi anni, oltre quelle relative a speciali categorie di reati, che vedremo or ora, sono additate:

*La maggior vigilanza di polizia e la più energica azione della giustizia* (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 21 — P. G. Marinelli, Bologna 1884, p. 19 — S. P. G. Hermite, Parma 1885, p. 28 — S. P. G. Ellero, Perugia 1885, p. 58;

*La crescente emigrazione* (P. G. Noce, Venezia 1884, p. 55 — P. G. Malaspina, Brescia 1885, p. 29).

Come cause poi speciali ai singoli distretti, sono indicate:

*Il brigantaggio*, dipendente dallo stato economico della popolazione, dalla mancanza di viabilità (i boschi della Sila), dalla mancanza di lavoro e dalle soverchierie dei prepotenti (S. P. G. Pisacane, Catanzaro 1884, p. 10 — S. P. G. Mazzaresse, Palermo 1884, pag. 19);

*Il mantengolismo* (*idem*, Palermo 1884, p. 20);

*Il difetto di viabilità* (S. P. G. Mezzadri, Aquila 1885, p. 21);

*La vicinanza del confine*, per il contrabbando (P. G. Noce, Venezia 1884, p. 44 — S. P. G. Sighele, Milano 1885, p. 27);

*Le proprietà comunali contestate*, che inducono ai furti, come esercizio di un proprio diritto (P. G. Noce, Venezia 1884, p. 46 — P. G. Marinelli, Bologna 1884, p. 21);

*Il carattere specialmente eccitabile della popolazione* (S. P. G. Della Corte, Palermo 1884, p. 31 — R. P. G. Biffi, Macerata 1885, p. 21);

*Lo speciale spirito di vendetta* (S. P. G. Manduca, Cagliari 1885, p. 65);

*L'agglomerato straordinario di popolazione*, per i lavori ferroviari (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 32).

Quanto alle speciali categorie di reati, per la diminuzione nei delitti contro le proprietà le cause indicate sono:

*Il miglioramento delle condizioni economiche massime per i buoni raccolti*, (1884: P. G. Bruno, Parma, p. 29 — R. P. G. Terreni, Modena, p. 19 — P. G. Costa, Ancona, p. 98 — R. P. G. Bozzi, Perugia, p. 20 — P. G. Marinelli, Bologna, p. 19 — 1885: P. G. Bussolzi, Catanzaro, p. 21 — S. P. G. Hermite, Parma, p. 28);

*La migliorata ricompensa della mano d' opera.* (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 28 — R. P. G. Terreni, Modena 1885, p. 16);

*Gli inverni miti* (R. P. G. Terreni, Modena 1884, p. 19);

*L'aumento di lavori pubblici* (P. G. Marinelli, Bologna 1884, p. 19).

E nel distretto di Perugia, le cause della diminuzione del numero dei reati contro la proprietà, massime i più gravi, sono riassunte dal S. P. G. Ellero (Perugia 1885, p. 56) nelle seguenti:

*La crescente correzionalizzazione — la cessazione del Governo Pontificio* e quindi la più energica repressione — *lo sviluppo della viabilità* e delle ferrovie in ispecie — *lo sviluppo del credito*, che evita il trasporto di somme di danaro — *le condanne di lunga durata, le ammonizioni e sorveglianze, la limitazione di porti d'arme.*

Mentre poi il continuo ripetersi ed in alcuni luoghi l'aumentarsi di questi reati proviene:

*Dalla miseria* (R. P. G. Bozzi, Perugia 1884, p. 21 — P. G. Malaspina, Brescia 1884, p. 57 — S. P. G. Madia, Potenza 1884, p. 35 — S. P. G. Sighele, Milano 1885, p. 52 — S. P. G. Mezzadri, Aquila 1885, p. 21). Ciò che tuttavia è contestato dal S. P. G. *Della Corte*, (Napoli 1884, p. 30;

*Dalla cupidigia* (S. P. G. Serra, Roma 1884, p. 23 — S. P. G. Madia, Potenza 1884, p. 35);

*Dalle dottrine sovversive* sparse nel popolo (S. P. G. *Della Corte*, Napoli 1884, p. 31);

*Dall'agglomerato soverchio di contadini disobbligati o avventizi o braccianti* (S. P. G. Ellero, Perugia 1885, p. 42).

Per i reati d'incendio eccezionalmente frequenti nei distretti di Parma e Modena, le cause specifiche sono:

*Lo spirito di vendetta e l'invidia* — *gli speciali sistemi agricoli* — *l'abbondanza delle assicurazioni* nei luoghi di pianura — *la cupidigia dei proprietari* per frodare le compagnie di assicurazione (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 31 — S. P. G. Terreni, Modena, 1884, p. 30).

Nei reati di *ribellione*, il grave e generale aumento è determinato:

*Dal falso concetto di libertà* per cui non si rispettano le Autorità o si trattano come una volta gli agenti dei governi stranieri (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 21 — P. G. Costa, Ancona 1884, p. 97 — S. P. G. Sighele, Milano 1885, p. 53.

*Dallo scarso aiuto materiale e morale che i cittadini danno agli agenti della pubblica forza e dallo abuso di pubblicità che i giornali fanno delle ribellioni stesse, senza stigmatizzarle; dal parlare al popolo troppo di diritti e troppo poco di doveri* (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 21, 23);

*Dall' influenza delle dottrine sovversive e dalla irritabilità soverchia delle popolazioni* (S. P. G. Troise, Aquila 1884, p. 34);

*Dalle associazioni politiche* (P. G. Marinelli, Bologna 1884, p. 21);

*Dal soverchio numero delle osterie* (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 22 — S. P. G. Serra, Roma 1884, p. 24);

*Dal timor panico per il cholera contro i provvedimenti sanitari* (P. G. Bussola, Catanzaro 1885, p. 22 — R. P. G. Biffi, Macerata 1885, p. 21).

Infine l'aumento, pure costante, dei reati contro le persone dipende dalle cause seguenti:

*L' abuso di vini e liquori* (1884: P. G. Bruno, Parma, p. 25 — S. P. G. Rosa, Casale, p. 18 — S. P. G. Serra, Roma, p. 23 — P. G. Marinelli, Bologna, p. 23 — 1885: S. P. G. Sighelè, Milano, p. 52 — R. P. G. Muzi, Ancona, p. 29 — P. G. Manfredi, Casale, p. 41);

*Abuso del porto d' armi* (1884: P. G. Bruno, Parma, p. 25 — S. P. G. Rosi, Casale, p. 18 — S. P. G. Della Corte, Napoli, p. 31 — R. P. G. Biffi, Macerata, p. 25 — P. G. Sannia, Messina, p. 30 — P. G. Gloria, Trani, p. 51 — S. P. G. Troise, Aquila, p. 33 — 1885: S. P. G. Virzi, Roma, p. 24 — S. P. G. Mezzadri, Aquila, p. 20 — P. G. Borghini, Napoli, p. 50 — P. C. Bussola, Catanzaro, p. 20);

*I giuochi provocanti alle risse, come la passatella* (1884: S. P. G. Serra, Roma, p. 23 — R. P. G. Biffi, Macerata, p. 25, 27 — S. P. G. Troise, Aquila, p. 38 — 1885: R. P. G. Muzi, Ancona, p. 29 — S. P. G. Mezzadri, Aquila, p. 19);

*I pubblici ritrovi, balli ecc.* (P. G. Marinelli, Bologna 1884, p. 23 — P. G. Manfredi, Casale 1885, p. 41);

*Il poco conto che si fa della vita umana* (P. G. Gloria, Trani 1884, p. 51);

*Il carattere eccitabile delle popolazioni* (S. P. G. Della Corte, Napoli, 1884, p. 31);

*Il malinteso sentimento di dignità personale* (P. G. Bruno, Parma 1884, p. 25);

*Le passioni veementi*, massime le politiche (1884: R. P. G. Bozzi, Perugia p. 23 — S. P. G. Serra, Roma, p. 23 — S. P. G. Mada, Potenza, p. 35 — P. G. Bartoli, Firenze, p. 27);

*La mitezza delle pene* (S. P. G. Alessandrini, Catania 1884, p. 45 — S. P. G. Hermite, Parma 1885, p. 2) — S. P. G. Sighele Milano 1885, p. 35).

Diverse e molteplici cause, che, saranno naturalmente più o meno discutibili per la loro importanza effettiva, ma che sono certamente positive e concludenti, e sempre più lo diverranno, se i rappresentanti del P. M. daranno la loro attenzione speciale alle cause delle eccezionali oscillazioni in più od in meno ed a quelle cause soprattutto, che sono particolari a ciascun distretto (a). Non si è dunque, per questo argomento, avverata la previsione, che da qualche collega nostro erasi fatta, combattendo la proposta di richiedere ai rappresentanti del P. M. questo novero della cause della criminalità, che cioè si sarebbero avute delle frasi generiche e niente altro.

A proposito poi di queste ricerche sui fattori naturali della delinquenza, parecchi P. G. accennano, con diverso indirizzo e con diversa cognizione delle idee criticate, all'odierno indirizzo positivo della sociologia criminale; ed io credo opportuno riassumere, anche in questa parte, i loro discorsi, perchè per essa si dimostra la parte, che i nostri rappresentanti il P. M. prendono al movimento scientifico generale, oltre al disimpegno pratico delle loro funzioni.

Fra essi, alcuni si dichiarano del tutto contrari alla nuova scuola, ma per la massima parte, io credo, perchè non ne conoscono esattamente le conclusioni.

Così per esempio il P. G. Manfredi (Casale 1885, p. 27) che pure a pag. 52, in fatto di procedura, propone alcune riforme, di cui la scuola positiva da parecchi anni va sostenendo l'utilità, si mostra contrario alle nuove teorie, soprattutto perchè negano il libero arbitrio, « mentre, egli dice, il libero arbitrio, cioè la facoltà

(a) Così, per es., il P. G. Manfredi (Casale 1885, p. 35) parlando della spequazione grande e costante nel lavoro delle varie Preture del suo Distretto, accenna alla utilità di determinarne le cause. Ed utili davvero sono sempre le ricerche di questo genere, purchè basate sui fatti, non sulle considerazioni astratte.

*di fare o non fare un'azione qualunque*, è cosa che si sente senza bisogno di dimostrazioni ». Ora è facile vedere, che nelle molte pagine stampate, in cui si è sostenuta quella negazione, si è più e più volte avvertito e spiegato, che per libero arbitrio non si intende già la libertà *di fare o non fare* una data cosa (che nessuno nega, perchè davvero è evidente) ma s' intende tutt' altra libertà, che gli egregi avversari dovrebbero esattamente comprendere, prima di confutare. Senza notare, che, nello stesso discorso, si ripetono come dimostrazioni *a consequentiariis* dell' esistenza del libero arbitrio, non mai confutate, i soliti argomenti, che senza di esso non sarebbero più possibili le pene e perciò crescono sempre i verdetti di assoluzione per forza irresistibile; come se altri, da parecchio tempo, a questi argomenti, non avessero opposte lunghe e positive considerazioni, in molteplici scritti, che sembrano del tutto ignoti agli egregi avversari: e la colpa non è nostra.

Così, per esempio, ho potuto vedere, che nel gennaio 1886 qualcuno dei rappresentanti il P. M. ha stigmatizzato gli intendimenti della nuova scuola, perchè « troppo favorevoli all' impunità dei malfattori » quasi ch'è non fosse più evidente (sebbene altrettanto inesatta) l'accusa opposta che ci viene fatta, di propugnare una soverchia severità per i delinquenti e quasi ch'è, nel novembre precedente, tutti i giornali non avessero parlato del congresso antropologico-criminale, in cui parecchi positivisti avevano persino proposto l'approvazione della pena di morte.

Così, ancora, il S. P. G. *Troise* (Aquila 1884, pag. 4) si oppone « alle funeste dottrine, che proclamano l'impunità del delitto sia negando l'umana libertà, sia *disconoscendo l'umana intelligenza* » che saranno funeste dottrine, ma non sono, e troppo ci corre, le dottrine della scuola positiva, a cui si allude. E così debbo dire del S. P. G. *Della Corte* (Napoli 1884, pag. 35) che si scaglia pure contro le teorie, secondo le quali « per l'uomo libero non vi è e non deve esservi alcun Dio ed alcun governo, che le leggi stesse ne diminuiscono il libero arbitrio (?), *che la ricompensa e la pena sono idee assurde* »: e del P. G. *Bussola* (Catanzaro 1885, pag. 23), unico del resto fra gli oratori del gennaio 1885, il quale dichiara che « ligio alla scuola del libero volere, ai cui *dogmi* mi ispirai fin dai miei più verdi anni ed alla quale mi glorio di appartenere io non sono di coloro che simboleggiano nel delitto l'inevitabile effetto di una forza sovrumana e fatale (?), il derivato dei climi.

e delle meteore, un satanico privilegio di razza (?), una conseguenza o cronica o ereditaria, e perfino una valvola di sicurezza (?), tanto comoda pei delinquenti e tanto calamitosa al prossimo, che salva talvolta dalla demenza e dal suicidio ».

All'infuori di queste negazioni, rispettabili come tutte le opinioni, ma che provengono da troppo inesatta nozione delle teorie positive, le quali sostengono *ben altre conclusioni*, altri P. G., avendone invece acquistata cognizione, giungono a giudizi ben diversi.

Così il S. P. G. *Sighete* (Milano 1885, pag. 6), pure opponendosi ai criminalisti positivi, perchè « sente che le loro teorie ripugnano ad una voce interna e che tutto l'essere suo (cioè l'abitudine di pensare a un dato modo) si ribella contro le medesime », riconosce però, che « contengono un programma intiero e studiato del rinnovamento del diritto penale ». E così il S. P. G. *Serra* (Roma 1885, pag. 23).

Ed alcuni P. G. riproducono anzi, nei loro discorsi, qualche parte più o meno estesa delle induzioni propugnate dalla scuola positiva, come il S. P. G. *Manduca* (Cagliari 1885, pag. 10, 11, 41, 42), il quale riconosce anche « i nuovi splendidi orizzonti, che si aprono al giureconsulto filosofo per i progressi delle scienze naturali e sociali, in un momento, che una nuova scuola ha portato una vera rivoluzione scientifica nel campo del diritto » (pag. 9) e così il S. P. G. *Bozzi* (Ancona 1884, pag. 23) e il S. P. G. *Galimberti* (Messina 1885, pag. 46).

Oppure ammettono, più o meno completamente, le conclusioni della sociologia criminale, come il S. P. G. *Mulia* (Potenza 1884, pag. 5), che attesta come « gli studi psichiatrici o fisiologici, senza mai disconoscere la piena responsabilità dell'arbitrio umano, non mancarono di rilevare la indomabile pervicacia di certe prave tendenze originarie, per segnalarle specialmente all'attenzione dei legislatori e dei magistrati ». E così il senatore P. G. *Bartoli* (Firenze 1885, pag. 36) dice della scuola positiva, che « sotto alcuni punti di vista e partendo da principii affatto opposti, viene a certe conclusioni, che noi pure accettiamo »: e il S. P. G. *Mazzarese* (Palermo 1884, pag. 22) riconosce, che « ormai la criminologia sociale ha potuto riaffermare la grande influenza, che hanno gli elementi fisici e morali sull'umana natura, pur tenendo conto della costituzione e dell'indole ». E infine il senatore G. Manfredi, nei suoi discorsi alla Cassazione di Firenze, riconosciuto

che la teoria positiva, meglio delle scuole classiche, assicura la difesa sociale (Firenze 1884, pag. 23), dichiarava poi « primo dovere del legislatore apprestare i mezzi, che dalla novella scuola positiva del diritto penale sono chiamati sostitutivi penali, a distruggere i fattori sociali del delitto » (Firenze 1885, pag. 19).

Per esaurire le osservazioni dei P. G. sui dati statistici, rimangono da accennare due principali argomenti: la speciale criminalità prevalente nei vari distretti ed i rapporti fra litigiosità civile e criminalità.

È noto come la diversa costituzione fisica, etnica e sociale delle varie parti d'Italia si rifletta nelle molteplici forme così della attività onesta come dell'attività criminosa con quella fisionomia più generale che è data dalla maggiore frequenza dei reati contro le persone, massime di sangue nelle provincie meridionali ed insulari, e dei reati contro le proprietà nelle provincie settentrionali.

Più particolari prevalenze sono notate da alcuni P. G.; come quella dei reati contro l'ordine delle famiglie, nei distretti di Ancona e Trani (1883); dei reati contro la pubblica fede nei distretti di Trani e Roma (1883); degli omicidii nei distretti di Cagliari e Potenza (1883), Lucca, Macerata, Aquila (1884); degli incendi a Parma e Modena (1883 e 1884); dei reati sessuali a Torino (1883) e dei reati contro le proprietà a Venezia e Firenze (1883) a Parma e Casale (1884).

A proposito poi dei rapporti fra litigiosità civile e criminalità è notevole, che mentre il P. G. *Costi* (Ancona 1884, pag. 91) rilevava, nel suo distretto, un parallelismo, dipendente da « molteplicità dei rapporti di interessi, attività nel crearli, energia nel mantenerli, tenacità nel difenderli, esuberanza in una parola della vita economica non ancora temperata dal freno di una proporzionata civiltà » il P. G. *Noce*, invece, (Venezia 1884, pag. 49) riscontrava, un antagonismo, per « l'enorme differenza, che si appalesa nel numero e movimento degli affari civili in relazione al numero e movimento degli affari penali, ponendola in raffronto con quelle delle altre Corti d'appello d'Italia ».

E l'apparente contraddizione si può forse conciliare, considerando, che, se è legge generale che litigiosità civile e criminalità

procedano in senso inverso, perchè quanto più facilmente, efficacemente ed economicamente possono i cittadini ricorrere alla giustizia civile, per le difese dei loro diritti, tanto più difficilmente sono trascinati per le vie traverse del delitto; può anche darsi però che particolari condizioni locali e carattere speciale della popolazione determinino la litigiosità e la delinquenza colla stessa frequenza; significando allora la litigiosità civile piuttosto lo sfogo di rancori, quasi forma attenuata di attività criminosa, anzichè la fiducia del cittadino nel presidio delle leggi civili.

### § 3. *Sugli istituti giudiziari.*

Seguendo l'ordine della procedura, noi troviamo che un argomento, sul quale insistono i P. G. è quello relativo agli *autori ignoti*.

In alcuni distretti la cifra proporzionale degli ignoti sale al 40 0/0 (Catania 1881, pag. 51), al 53 0/0 (Modena 1884, pag. 34) e, sommando anche gli autori non processati per insufficienza di indizi, si arriva alla cifra enorme del 62 0/0 (Firenze 184, pag. 24), e del 63, 5 0/0 (Ancona 1884, pag. 57) dei reati *scoperti*, rimasti impuniti, senza aggiungere quelli impuniti perchè non scoperti e quelli di cui, pur constando la loro natura criminosa, furono assolti gli imputati nel giudizio, per prove insufficienti. Talchè riesce davvero evidente l'affermazione del Minzloff, che anche attualmente la punizione dei reati commessi costituisce l'eccezione rarissima, anzichè la regola prevalente.

Su queste cifre gravissime, varie sono le considerazioni dei Procuratori Generali.

Così il collega P. G. *Costa* (Ancona 1884, pag. 58, 85) osserva che a spiegare quel fatto « molta parte deve lasciarsi all'ordine naturale degli eventi, che, specialmente nei reati contro le proprietà, favoriscono l'impunità dei colpevoli; ma non poca è la responsabilità di popolazioni, che per apatia, per ispirito di ritrosia all'autorità della legge, per difetto di coraggio, mentre affermano altamente i diritti della civiltà, dissimulano a se stesse, che primo fra i doveri dei popoli civili è rendere omaggio alla verità, che primo fondamento e più sicuro baluardo della civiltà è la giustizia ».

E vi concordano il P. G. *Bruno* (Parma 1884, pag. 34), il P. G. *Capelli* (Cagliari 1885, pag. 21), il P. G. *Noce* (Venezia 1884, pag. 43), il P. G. *Marinelli* (Lucca 1884, pag. 22), il P. G. *Boron* (Genova, 1885, pag. 28).

A cui si aggiunge, che la proporzione degli ignoti varia pel solo fatto « che gli agenti della polizia sieno più o meno proclivi ad accettare queste indicazioni, a discutere questi soggetti nelle richieste e deliberazioni loro » (P. G. *Costa*, Bologna 1885, pagina 77).

E, per riguardo alla Sardegna, i motivi particolari degli insuccessi nelle istruttorie, sono, secondo il P. G. *Manduca* (Cagliari 1885, pag. 61) i seguenti: la tendenza degli abitanti alla vendetta personale, anziché alla denuncia in giustizia — il manutengolismo molto sentito — le condizioni topografiche, che rendono difficile l'azione dei r. carabinieri — il difetto di strade rotabili — la miseria molto generale, che nei reati contro la proprietà impedisce che vi siano testimoni disposti a certificare i fatti — le fazioni politiche, per una ragione analoga — le false testimonianze.

A queste ragioni però devesi pure aggiungere l'imperizia degli agenti di polizia giudiziaria e l'ordinamento meno efficace di questa, per quanto non a quelli nè a questa soltanto si voglia attribuire la responsabilità del fatto.

Ed a proposito degli istituti giudiziari e del loro modo di funzionare per rispetto alla scoperta dei delinquenti, il S. P. G. *Virzi* (Roma 1885, pag. 22) osserva che spesso « quella studiata apparenza di sollecitudine, che alcuni vogliono mettere nello espletamento delle istruzioni, nuoce al risultato positivo di esse. Spesso, ricevutosi un rapporto di reato, del quale ignorasi il reo, si esamina la parte lesa, che il più delle volte non può fornire alcun lume; si chiede allora all'autorità politica se ne abbia essa acquistato e avutasi immediatamente risposta negativa, il processo è seppellito; gli stati mensili son là che aspettano d'essere mandati alle autorità superiori, alle quali devesi offrire il conforto di sapere che assai poche sono le istruzioni, che restan pendenti. Codesta non è sollecitudine per la giustizia, bene spesso può essere fretta che la strozza. »

Ma la causa, che, quasi a voce unanime, è additata dai P. G. come principale nell'alta proporzione degli autori ignoti, risiede

nella sempre soverchia frequenza, onde i giudici istruttori delegano le prime e più decisive indagini sui reati scoperti ai Pretori, che oltre ad essere sopraccarichi di altro lavoro sono molto spesso inesperti in simili ricerche e danno quindi, fino da principio, un indirizzo sterile o sbagliato a tutta l'istruttoria che perciò rimane senza risultato positivo.

Così infatti sostengono il P. G. *Bonelli* (Torino 1885, pag. 30, 31), il S. P. G. *Manfredi* (Casale 1885, pag. 37), il S. P. G. *Basile* (Catania 1885, pag. 37) il P. G. *Bussola* (Catanzaro 1885, pag. 21), il S. P. G. *Mezzadri* (Aquila 1885, pag. 26), il S. P. G. *Floreno* (Palermo 1885, pag. 32. 33), il S. P. G. *Manduca* (Cagliari 1885, pag. 63), il S. P. G. *Masino* (Torino 1883, pag. 34), il R. P. G. *Bozzi* (Perugia 1884, pag. 29).

Senonchè la cifra degli autori ignoti si riduce in realtà a proporzioni meno gravi, quando si consideri col S. P. G. *Rossi* (Genova, 1884, pag. 20). che « parte delle ordinanze contenenti dichiarazioni di non farsi luogo per autori ignoti, si riferiscono a fatti, che del reato non hanno che l'apparenza, e che fin dai primissimi atti dell'istruttoria svanisce per essi ogni idea di delitto, per quanto ad ogni modo sia pronunziata ordinanza, di non farsi luogo, la quale viene ad ingrossare il numero di questi provvedimenti ». E quando ancora si consideri col S. P. G. *Costantini* (Milano 1884, pag. 44) che l'uso frequente della citazione diretta e direttissima aumenta la cifra degli autori ignoti, perchè se quelle cause fossero state comunicate agli Uffici d'istruzione, avrebbero concorso ad aumentare il numero delle procedure riuscite ».

L'uso della *citazione diretta e direttissima*, reso più frequente dal 1881 in poi per le reiterate raccomandazioni dei guardasigilli, è divenuto ormai costante presso i nostri Tribunali, talchè, presso alcuni di essi, la proporzione dei processi sommari col numero delle istruzioni formali raggiunge il 57 0/0 (Perugia 1884, pag. 34), il 78 0/0 (Catanzaro 1885, pag. 35), l'80 0/0 (Genova 1885, pag. 35), e presso il Tribunale di Belluno persino il 95 0/0 (Venezia 1884, pagina 45).

Ed è unanime, presso i P. G., l'opinione che questa forma spedita e pronta di giudizio sia molto utile alla difesa sociale, senza per questo sacrificare i diritti della difesa individuale, come taluni sentimentalisti vanno dicendo. Naturalmente di tutto si può

abusare; ma non è l'abuso atto a dimostrare la falsità di un principio; e quando si vede, per esempio, che nelle citazioni direttissime le assoluzioni sono in proporzione superiore che nelle citazioni dirette, si ha già un indizio concludente, del rigore probabile usato dai giudici, se là dove più difficile, perchè più affrettata, riesce la prova, più facile danno l'assoluzione. Senza dimenticare poi le garanzie dell'appello correzionale.

Citazioni dirette e direttissime, che aggiungono pure il vantaggio di sollevare da molto lavoro gli Uffici d'istruzione; per cui, nel constatare le diminuzioni del numero delle istruttorie, non bisogna dimenticare che esse provengono, per una parte, anche dall'uso crescente della citazione diretta e direttissima e bisogna quindi confrontarle col lavoro definitivo dei giudici.

E per queste ragioni che tutti i P. G., che parlano in modo speciale di questo istituto giudiziario, non fanno che approvarlo.

Così dicono infatti il P. G. *Noce* (Venezia 1884, pag. 51), il S. P. G. *Rosa* (Casale 1884, pag. 13), il S. P. G. *Troise* (Aquila 1884, pag. 27), il S. P. G. *Rossi* (Genova 1884, pag. 25), il S. P. G. *Costantini* (Milano 1884, pag. 49), il S. P. G. *Virzi* (Roma 1885, pag. 32) il S. P. G. *Hermite* (Parma 1885, pag. 30), il R. P. G. *Terreni* (Modena 1885, pag. 22), il P. G. *Boron* (Genova 1885, pag. 37), il P. G. *Bussola* (Catanzaro 1885, pag. 35).

Un altro istituto giudiziario che richiama spesso l'attenzione dei P. G. è la Sezione d'accusa, massime in quella sua funzione di rinvio ai Tribunali, che è detta della *correzionalizzazione*.

Un fatto che si rileva in molti distretti, è la frequenza sempre maggiore di questa correzzionalizzazione per la quale si ha un'altra delle illusioni statistiche, da cui talvolta non sanno guardarsi quelli, che, constatando una diminuzione nei reati giudicati dalle Corti d'assise, proclamano affrettatamente che essa indica un miglioramento nella criminalità e nelle più gravi forme di essa. Mentre è facile vedere, come già da molti statisti fu avvertito, che spesso quella diminuzione non è che uno spostamento di cifre determinato da una maggiore correzzionalizzazione consigliata sovente alla Sezione d'accusa dalla preferenza di una condanna minore ma più probabile nei Tribunali alla condanna più grave ma più aleatoria nelle Corti d'assise. Talchè, per esempio, quando si parla di ferimenti, di falsi e soprattutto di furti è inesatto proclamare la diminuzione delle loro forme più gravi sol perchè se ne vedano

scemate le cifre nei giudizi delle Corti d'assise: talvolta osservando le cifre relative nei giudizi dei Tribunali correzionali si trova il rovescio della medaglia, dovuto unicamente alla correzionalizzazione.

Specialmente il collega P. G. *Costa* (Ancona 1884, p. 63 e Bologna 1885, p. 95) e il S. P. G. *Ellero* (Perugia 1885, p. 56) si sono occupati di questo fatto giudiziario, del quale è generalmente ammessa dai P. G. così l'utilità e rispondenza alle esigenze della giustizia come la frequenza notevole e spesso crescente. Così dicono infatti il P. G. *Sannia* (Messina 1884, p. 43), il S. P. G. *Mazzarese* (Palermo 1884, p. 26), il S. P. G. *Madia*, (Potenza 1884, p. 34, e Potenza 1885, p. 40), il P. G. *Manfredi*, (Casale 1885, p. 47), ed il R. P. G. *Muzi*, (Ancona 1885, p. 40).

Il collega P. G. *Costa*, nei suoi due discorsi, ha dichiarata la necessità di uno studio speciale sulla correzionalizzazione e lo ha in parte compiuto, con dati statistici relativi all'ultimo quinquennio nel distretto di Bologna.

Egli rileva naturalmente, come alcuni altri P. G., che bisogna anzitutto distinguere i rinvii della Sezione d'accusa ai Tribunali correzionali per ragione di competenza naturale, da quelli per vera e propria preferenza della giurisdizione inferiore per sole circostanze attenuanti. Ed osserva inoltre che l'aumento della correzionalizzazione può dipendere anche da una reale diminuzione di gravità nei reati giudicabili, augurandosi ad ogni modo che un codice nazionale, coordinato ai principii della scienza e fondato sul concetto della classificazione dei reati secondo l'indole loro, renda inutile ed inattuabile l'istituto del rinvio, per circostanze scusanti od attenuanti subbietive, al magistrato inferiore.

E conclude che la correzionalizzazione « nella condizione attuale delle cose, è istituzione indispensabile; ed affidata com'è alla coscienza del giudice, anzichè fonte di abuso è guarentigia di giustizia. »

Comunque si opini su ciò, sta il fatto che nella correzionalizzazione stessa vi è un aumento continuo, che possiamo augurarci dipenda da decrescente gravità nei reati maggiori, ma che le voci di molti P. G. proclamano anche semplice provvedimento istruttorio per accrescere le probabilità di condanna.

Infatti, il P. G. *Costa*, (Ancona 1884, p. 63) notava per l'anno 1883 un aumento dei processi rinviati dalla Sezione d'accusa ai tribunali da 59 a 62%, talchè, in quel distretto per ogni 100

imputati furano rinviati dalle Sezioni d'accuse alle Corti d'assise 30 nel 1881, 29 nel 1882, 27 nel 1883.

E nel distretto di Bologna il totale dei reati rinviati ai Tribunali correzionali per circostanze scusanti od attenuanti (art. 400 C. P. P.) fu di 34% nel 1880, nel 1881, nel 1882, nel 1883 e 37% nel 1884. Notandosi però un aumento grande soprattutto nei reati contro la pubblica fede (14% nel 1880 e 1881 — 8% nel 1882 — 21% nel 1883 — 27% nel 1884) e nei furti qualificati e appropriazioni indebite (49% nel 1880 — 53% nel 1881 — 60% nel 1882 e 1883 — 64% nel 1884.

Ma la dimostrazione più eloquente di questo continuo aumento della correzionalizzazione si ha in un prospetto statistico compilato dal S. P. G. *Ellero* (Perugia 1885, p. 56) per 22 anni, in quel distretto: donde risulta che gl'imputati rinviati dalle Sezioni d'accusa alle Corti d'assise furono 320 nel 1863 e sono andati sempre diminuendo fino a 171 nel 1884, mentre quelli rinviati ai Tribunali correzionali da 217 nel 1863 crebbero fino a 477 nel 1884.

Del ritardo nei processi che già abbiamo constatato nei rilievi statistici, si occupano alcuni P. G. come P. G. *Gloria* (Trani 1884, p. 29, 45, 38, 41); il S. P. G. *Virzi* (Roma 1885, p. 34) e il P. G. *Borgnini* (Napoli 1885, p. 60.

Le cause di questa lentezza nei giudizi, così dannosa alla energica prontezza che è l'anima della repressione, consistono principalmente nella facilità di accordare proroghe alla difesa (Trani), nella scarsezza di personale (Trani), nelle lunghissime discussioni alle assise con soverchio numero di testi e frequenti rinvii (Trani), nel metodo speciale seguito in alcuni procedimenti, come quelli relativi alle trasgressioni contro la sorveglianza speciale della P. S. stabilita in sentenza di Corti d'assise, e giudicati, per competenza diretta, dalle Corti d'appello (Roma) e finalmente nelle condizioni sanitarie, che nel 1884, nel distretto di Napoli, scemarono di 101 le udienze tenute dalle Corti d'assise.

Un istituto giudiziario che fu pure oggetto delle osservazioni di molti P. G. è quello del *giurì*.

Quattro soli, in due anni, hanno approvato senza riserve lo andamento di tale istituto: il S. P. G. *Rosa* (Casale 1884, p. 21) il S. P. G. *Bozzi* (Perugia 1884, p. 44, il P. G. *Noce*, Venezia 1884, p. 72 e il P. G. *Bussola* (Catanzaro 1885, p. 41).

Gli altri molti, che ne hanno parlato, sono concordi nel lamentarne i gravi inconvenienti, alcuni di essi proponendo anche adeguate riforme.

In genere però tutti i P. G. sono per il mantenimento del giuri, opportunamente corretto; e questo, se dipende da convinzioni scientifiche ed anche da quelle preoccupazioni politiche, che sono inevitabili parlando del giuri, proviene, certo, anche dal rispetto naturale soprattutto nei funzionari pubblici per l'ordinamento costituito, all'infuori delle discussioni teoriche: sebbene il S. P. G. *Basile* (Catania 1885, p. 33) ed il P. G. *Gloria* (Trani 1884, p. 48) lascino travedere la loro propensione per l'abbandono del giuri.

A questo proposito non dovendo esprimere opinioni mie, che sono contrarie all'istituzione del giuri per i reati comuni, ma che ad ogni modo concludono alla sua abolizione *soltanto dopo* che siansi attuate serie e radicali riforme nella magistratura, poichè altrimenti il giuri rappresenta il meno male, mi limiterò dunque a riassumere le principali osservazioni dei P. G.

Gli inconvenienti maggiori e più costanti, che si lamentano nel giuri, sono :

*La formazione poco scrupolosa delle liste*, che non dà garanzia di capacità nei giurati (1834: P. G. *Gloria* Trani, p. 45 — S. P. G. *Mazzarese*, Palèrmo, p. 32 — S. P. G. *Della Corte*, Napoli, p. 27 — R. P. G. *Biffi*, Macerata, p. 34 — P. G. *Bartoli*, Firenze, p. 34 — 1885: S. P. G. *Mezzadri*, Aquila, p. 35 — S. P. G. *Sighete*, Milano 1884, p. 33 — R. P. G. *Biffi*, Macerata, p. 41 — S. P. G. *Galimberti*, Messina, p. 47 — P. G. *Costa*, Bologna, p. 101);

*L'avversione dei cittadini al servizio dei giurati* e le arti adoperate per sottrarsene (1884: S. P. G. *Della Corte*, Napoli, p. 27); — 1885: S. P. G. *Sighete*, Milano, p. 37 — S. P. G. *Leicht*, Venezia, p. 34 — P. G. *Boron*, Genova, p. 42);

*Il diritto di ricusa* usato troppo spesso per escludere i giurati più intelligenti o più indipendenti (1884: R. P. G. *Biffi*, Macerata' p. 35). 1885: S. P. G. *Mezzadri*, Aquila, p. 35 — P. G. *Malaspina*, Brescia, p. 42 — P. G. *Manfredi*, Casale, p. 53 — P. G. *Bonelli*, Torino, p. 42);

« *L'assoluto difetto di ogni cognizione giuridica* » (S. P. G. *Della Corte*, Napoli 1884, p. 27);

*L'assurdità di parecchi verdetti*, di cui è inutile riferire esempi da questi discorsi inaugurali dopo i tanti conosciuti (1884:

P. G. *Gloria*, Trani, p. 39 — S. P. G. *Madia*, Potenza, p. 36 — P. G. *Bruno*, Parma, p. 47 — R. P. G. *Bozzi*, Perugia, p. 41 — S. P. G. *Alessandrini*, Catania, p. 67 — P. G. *Sannia*, Messina, p. 44 — P. G. *Bartoli*, Firenze, p. 34 — 1885: S. P. G. *Hermite*, Parma, p. 32 — S. P. G. *Galimberti*, Messina, p. 44 — P. G. *Manfredi*, Casale, p. 55 — R. P. G. *Biffi*, Macerata, p. 38 — R. P. G. *Muzi*, Ancona, p. 55);

*I criteri del verdetto estranei alle ragioni della giustizia*, e dipendenti piuttosto « dalle influenze estrinseche, dall'umore dei giurati, dalla pressione dell'opinione popolare e dall'indole speciale dei reati » (S. P. G. *Troise*, Aquila 1884, p. 44 — P. G. *Gloria*, Trani 1884, p. 45 — S. P. G. *Masino*, Torino 1884, p. 44 — R. P. G. *Muzi*, Ancona 1885, p. 56);

*La lunghezza soverchia dei dibattimenti* (P. G. *Capelli*, Cagliari 1884, p. 37 — S. P. G. *Troise*, Aquila 1884, p. 40);

*La spettacolosità dei dibattimenti* (S. P. G. *Mazzarese*, Palermo 1884, p. 33 — P. G. *Boron*, Genova 1835, p. 43);

*L'abuso delle circostanze attenuanti* 1884: P. G. *Marinelli*, Bologna, p. 28 — P. G. *Noce*, Venezia, p. 76 — P. G. *Bartoli*, Firenze 1883, p. 33 — S. P. G. *Della Corte*, Napoli, p. 27 — 1885: P. G. *Marinelli*, Lucca, p. 29 — S. P. G. *Sighele*, Milano, p. 35 — R. P. G. *Biffi*, Macerata, p. 34 — R. P. G. *Muzi*, Ancona, p. 55) per quanto alcuni P. G. notino tale abbondanza soverchia anche nella magistratura togata.

*Le arti ed i maneggi per turbare o preoccupare la coscienza dei giurati* (S. P. G. *Della Corte*, Napoli 1884, p. 27 — P. G. *Gloria*, Trani 1884, p. 42 — P. S. *Manfredi*, Casale 1885, p. 54).

« Nè questi sono mali ipotetici od effimeri; sono invece pur troppo inerenti all'istituzione » (S. P. G. *Della Corte*, Napoli 1884, p. 27); per i quali non si sa veramente se possano attuarsi riforme atte a modificarne l'indole essenziale.

Riforme che, secondo il P. G. *Manfredi*, (Casale 1885, p. 52) si potrebbero ridurre alle seguenti:

Nel caso di parità di voti, far ripetere la votazione sino ad ottenere una vera maggioranza;

Considerare nulle le schede bianche o illeggibili;

Estendere l'articolo 509 C. P. P. anche al caso di verdetto assolutorio;

Diritti di ricorso in Cassazione da parte del P. M. anche nel caso di assoluzione;

Revisione del processo in caso di falsi testimoni a difesa;

Eliminazione di alcune nullità riflettenti circostanze accidentali e di pura forma (e così il P. G. *Bonelli*, Torino, 1885, p. 41);

Disciplinare meglio il diritto di ricusa dei giurati da parte del P. M. e della difesa.

Il S. P. G. *Mezzadri* (Aquila 1885, p. 35) « invece di molte riforme radicali, che sono proposte ma che urtano in difficoltà pratiche insormontabili » proporrebbe le seguenti riforme:

Aggiunta del Sindaco o del Conciliatore nelle giunte distrettuali per la formazione delle liste;

Esclusione dei medici e avvocati dalle liste dei giurati;

Motivazione delle ricuse;

E secondo il P. G. *Bonelli* (Torino 1885, p. 41);

Tolto il sistema dei presidenti d'assise viaggianti da una ad altra città;

Correzionalizzati per legge i crimini minori;

Curata la giustizia nella sua essenzialità, senza eccessivo umanitarismo per la situazione del giudicabile;

Riforma del diritto di ricusa.

In fine il S. P. G. *Manduca*, (Cagliari, 1885, p. 75), dopo avere ammesso che la scienza non s'indovina col buon senso popolare, e che (come io dissi altrove) la riunione di giurati anche di buon senso non è arra della capacità complessiva e definitiva del giuri, propone le seguenti riforme:

Maggior coltura nel giuri e quindi riforma radicale nella formazione delle liste;

Riforma del diritto di ricusa;

Motivazione del verdetto;

Revisione del verdetto, anche di assoluzione sotto certe condizioni.

Non è mio compito discutere queste riforme, delle quali talune sono propuguate anche dalla scuola criminale positiva ed altre invece mi sembrano contrarie all'indole stessa del giuri, e perciò inattuabili, come ad esempio la motivazione del verdetto. Mi limiterò invece a dire, che anche in alcuni di questi discorsi, si manifesta evidente l'influenza predominante che esercita il carattere politico del giuri, che viene appunto come istituzione li-

berale calorosamente difeso, mentre se ne riconoscono i gravi, essenziali difetti come istituzione giudiziaria (S. P. G. *Madia*, Potenza 1884, p. 37 — R. P. G. *Muzi*, Ancona 1885, p. 54).

E dirò, che non arrivo, per esempio, a comprendere il valore *pratico* di certi voti, come quello del P. G. *Costa* (Bologna 1885 p. 102 che dice: « Pensa taluno, che occorrono riforme legislative atte a sottrarre il giuri ad ogni contatto esteriore. Io non credo nè alla necessità nè alla efficacia del rimedio. Credo invece ad un mezzo più ovvio di cui il paese sente imperioso il bisogno e che pur dipende soltanto da un atto del suo volere; credo nel grido di riprovazione degli onesti, nella autorevole e riparatrice influenza della pubblica opinione: ed ove sia d'uopo, l'invoco ». Che è certamente un voto nobilissimo ed utilissimo; ma soltanto resta a sapere come, con quali mezzi pratici si possa effettuare questo grido di riprovazione degli onesti.

E lo stesso debbo dire di un altro voto, espresso dal P. G. *Bonelli*, (Torino 1885, p. 40), il quale scrive: « Vero e primo rimedio però, principale bisogno, indispensabile temperamento, utile a ridonare la propria vitalità all' istituzione, sarebbe a mio modo di vedere, il risveglio di questa specie di assopimento di tutti, e così il ritorno, se non all' entusiasmo, che non è buon consigliere e non dura, *al buon volere* almeno con cui adempiere al santo mandato di amministrare la giustizia — *disposizione ad essere compresi nelle liste* — *pazienza* per rimanere ai dibattimenti — *volontà* di scoprire il vero — *cuore di ferro* per resistere alle sensazioni della pietà e della compassione ed *energia* nel reprimere quando si ha la convinzione della colpeabilità ».

Ancora una volta, sono ottime doti e forze morali, da cui certo si rimedierebbero molti inconvenienti del giuri (senza toglierne ancora il difetto delle cognizioni); ma tutto sta a sapere come, con quali mezzi pratici si possano infondere ne' giurati, che rappresentano una media non molto elevata, il buon volere, la pazienza, il cuor di ferro e l'energia.

### III.

Per compiere questa rassegna, non rimangono da riassumere che le osservazioni fatte dai P. G. su questioni diverse, riflettenti l'amministrazione della giustizia penale.

Oltre i processi più gravi, risolti nell'anno che spesso richiamano l'attenzione de' P. G. per le controversie giuridiche, cui diedero luogo o per la soluzione giudiziaria ricevuta, un argomento, che ormai si può dire quasi abbandonato, almeno nei discorsi del 1884 e 1885 (prima cioè che il Congresso antropologico-criminale ravvivasse la questione) è quello della pena di morte.

Nel 1884 il S. P. G. *Serra* (Roma, pag. 26, 28), senza pronunciarsi pro o contro l'abolizione dell'estremo supplizio, « pur con frequenza inflitta dai giurati, che devono ritenersi interpreti più sinceri della coscienza popolare », approvava ad ogni modo, e con ragione, che, non applicandosi ormai più le sentenze capitali, il progetto di Codice penale togliesse almeno « l'assurdo giuridico » di una pena minacciata e non mai eseguita.

Quasi le stesse idee erano contemporaneamente esposte dal S. P. G. *Mazzarese* (Palermo 1884, pag. 36, 37) ed il S. P. G. *Masino* (Torino 1884 pag. 43) insisteva sull'argomento che i verdetti, senza circostanze attenuanti, « sono una risposta agli abolizionisti, tanto savia quanto quella analoga che dava Solone agli Ateniesi suoi censori ».

Nel 1885 il solo P. G. *Manfredi* (Casale pag. 58) ha toccato cotesta questione, associandosi a quelli che ritengono illogico l'attuale sistema di una pena scritta e non mai applicata, invocando o l'esecuzione o la riforma della sanzione legislativa, ed aggiungendo poi che i verdetti capitali non sono da prendersi come prova dell'opinione dei giurati per la conservazione della pena di morte, perchè tali verdetti sono dati colla preventiva certezza che la pena non sarà poi eseguita e « se in fondo al loro verdetto affermativo avessero intraveduto un patibolo in attività, nessuno può assicurare quale sarebbe stata la decisione dei giurati ».

Più numerosi sono gli oratori, che si occuparono di due altri argomenti: le *ammonizioni* e la *recidiva*.

Quanto all'ammonizione sono però tutti d'accordo i P. G., che questo provvedimento preventivo anzichè essere abolito debba essere usato con molta circospezione (S. P. G. *Mazzarese*, Palermo, 1884 p. 28 — S. P. G. *Alessandrini*, Catania 1884, p. 56) e soprattutto sia circondato da più sicure garanzie, sostanziali e di procedura, per la libertà individuale (P. G. *Costa*, Bologna 1885, pag. 56 e Ancona 1884, p. 56 — S. P. G. *Manduca*, Cagliari 1885, p. 55 — P. G. *Boron*, Genova 1885, p. 33 — P. G. *Bartoli*, Firenze 1885,

p. 29). Ed alcuni anzi (P. G. *Capelli*, Cagliari 1884, p. 15 — S. P. G. *Ellero*, Perugia 1885, p. 39), che l'ammonizione sia decretata da uno speciale giuri, come espressione solenne della pubblica coscienza sulla condotta del cittadino.

Riguardo alla *recidiva*, il S. P. G. *Manduca* (Cagliari 1885, p. 65) ed il S. P. G. *Sighele* (Milano 1885, p. 48) ne constatano l'aumento superiore a quello dei condannati per la prima volta e quest'ultimo ne attribuisce la causa « all'indurimento del colpevole, all'inefficacia della repressione, ed all'incompleto ordinamento del sistema carcerario; » mentre il S. P. G. *Manduca* (e così il S. P. G. *Hermite*, Parma 1885, p. 33), più chiaramente si riferisce alla indole speciale dei delinquenti incorreggibili, rivelati dall'antropologia criminale, ed all'influenza della miseria, che fa cadere e ricadere nei reati contro le proprietà. Il P. G. *Capelli* (Cagliari 1884 p. 25) ritiene però che la maggiore causa della *recidiva* ostinata sia « la soverchia mitezza delle pene applicate »; talchè soggiunge il S. P. G. *Della Corte* (Napoli 1884 p. 60) bisognerebbe che i giudici proporzionassero la pena veramente al danno e al dolo del reato anzichè essere indulgenti alle circostanze personali dei giudicabili, quando queste non s'impongano per legge come attenuanti o scusanti.

Ad ogni modo però è evidente la necessità di efficaci provvedimenti contro questo aumento continuo delle *recidive*. A questo proposito il S. P. G. *Ellero* (Perugia 1885, p. 61) plaude al provvedimento della deportazione, preso contro i *recidivi* da una recente legge francese, mentre il S. P. G. *Sighele* (Milano 1885, p. 48) crede « provvedimento efficacissimo per combattere la *recidiva* le società di patronato per i liberati dal carcere; ciò che l'esperienza ormai prolungata non sembra confermare, almeno finchè le società di patronato non vorranno discernere nella catterva dei liberati quella categoria di delinquenti occasionali, che soli danno probabilità di emenda ed ai quali veramente l'opera loro può evitare la ricaduta, senza prodigare invece le proprie cure, indistintamente, anche ai delinquenti incorreggibili, che rispondono ai beneficii colle ostinate *recidive*.

Alcuni P. G. additano poi, nei loro discorsi, talune *errate o dannose disposizioni di legge*, che si possono riassumere nelle seguenti:  
*la soverchia mitezza delle pene*, nella legge e nei giudici (P. G. *Gloria*, Trani 1884, p. 54).

*la necessità della querela privata negli stupri*, che, nelle provincie meridionali (dove è richiesta) rende molto più difficile la punizione di questi delitti (P. G. *Gloria*, Trani 1884, p. 60 — S. P. G. *Mezzadri*, Aquila 1881, p. 43).

*la responsabilità fittizia dei gerenti responsabili nei reati di stampa* (P. G. *Gloria*, Trani 1884, p. 65).

*l'ozio nelle carceri* (P. G. *Gloria*, Trani 1884, p. 66).

*la difficoltà nelle vittime di ottenere il risarcimento dei danni* (S. P. G. *Serra*, Roma 1884, p. 43).

*la necessità della querela nelle ingiurie e diffamazioni contro pubblici funzionari per fatti relativi alle loro funzioni*, mentre dovrebb'essere pubblica l'azione ed ammessa senz'altro la prova dei fatti imputati (S. P. G. *Virzi*, Roma 1885, p. 27,28).

*la necessità di continuare il carcere preventivo, fino al giudizio definitivo, dopo la sentenza di rinvio*, quand'anche nel frattempo si scopra l'innocenza de' detenuti sotto processo (S. P. G. *Virzi*, Roma 1885, p. 37).

*l'inesigibilità delle sentenze di condanna, pure confermate in appello*, solo perchè sia interposto ricorso in cassazione, favorendo così molte fughe di condannati (R. P. G. *Biffi*, Macerata 1885 p. 26 — S. P. G. *Saporiti*, Catania 1885, p. 39).

*la sproporzione delle pene* per alcuni fatti solo perchè una circostanza indipendente dalla volontà dell'agente li fa classificare fra i delitti anzichè fra i crimini: per es. il ferimento punito col carcere se la ferita fortuitamente era guaribile entro 30 giorni e colla reclusione o lavori forzati se invece portò pericolo di vita o morte: e così del furto di un portafogli, secondo che in questi il ladro trova meno o più di 500 lire, ecc. (S. P. G. *Mezzadri* — Aquila, 1885, pag. 29).

L'ultima serie di osservazioni speciali, fatte dai P. G. riguarda le diverse *riforme giudiziarie*, che si ritengono più o meno necessarie ed urgenti per una migliore amministrazione della giustizia penale.

*Dei difetti del Pubblico Ministero*, com'è istituito da noi, si è occupato il P. G. *Costi* (Ancona 1884, pag. 108-110) osservando che le parziali riforme introdottevi tempo fa « aggravarono gli antichi difetti e ne aggiunsero di nuovi », che si riducono a questi principali; rivalità e dualismo colla magistratura giudicante, come stromento del potere esecutivo incuneato nell'amministrazione

della giustizia — ristrettezza soverchia della carriera — impossibilità di temprare con nuovi elementi uffici che hanno d'uopo di vigore ed attività singolari nelle lette quotidiane cui sono chiamati.

*Il tirocinio nella magistratura* fu pure oggetto di critiche e di proposte da parte del collega P. G. *Costa* (Ancona 1884, p. 111-115) e del S. P. G. *Pisacane* (Catanzaro 1884, p. 4) e del S. P. G. *Terreni* (Modena 1885, p. 27); dimostrandosi la necessità di una severa scelta nei magistrati e di una carriera, che sia premio adeguato allo studio ed al lavoro; aboliti gli uffici superflui, disciplinate le promozioni con norme certe, che garantiscano i timidi e modesti, spesso negletti, e assicurino gli onesti, premiando i più distinti; retribuzione conveniente e riforma della legge sulle pensioni, che non falcidii la retribuzione, quando concesso lo stato di riposo, maggiori sono i bisogni; inamovibilità di grado e di sede.

Sulla scelta e le condizioni di vita e dipendenza dei *Pretori* specialmente si fermarono il P. G. *Gloria* (Trani 1884, p. 12) il S. P. G. *Floreno* (Palermo 1885, p. 32) ed il P. G. *Manfredi* (Casale 1885, p. 36), insistendo sulla necessità di rialzare il prestigio di questi magistrati.

*L'avvocatura dei poveri* fu illustrata nella sua storia dal P. G. *Bonelli* (Torino 1885, p. 16 e seg.), mostrandone i vantaggi, ben superiori all'attuale patrocinio gratuito ed augurandone la sollecita risurrezione nel futuro riordinamento della magistratura, da tutti invocato.

*L'individualità del giudice*, che recenti progetti legislativi propongono di sostituire alla collegialità, è contrastata dal P. G. *Borgnini* (Napoli, 1885, p. 19 e seg.), dal P. G. *Bartoli* (Firenze 1885, p. 12) e dal S. P. G. *Madia* (Potenza 1885, p. 8 e seg.). Per l'*abolizione della Sezione d'accusa* si è pronunciato il S. P. G. *Manduca*, (Cagliari 1885, pag. 74) e sull'*appello correzionale* soprattutto si è fermata l'attenzione dei P. G.

Fra i quali molti sono d'accordo nel rilevare gli inconvenienti più gravi degli appelli correzionali, come il ritardo nella giustizia correzionale, e specialmente nell'esecuzione delle sentenze, l'incongruenza di accordare beneficio d'appello ai minori reati (delitti), negandola ai maggiori (crimini), la necessità di pronunciare il giudizio d'appello pei soli verbali del primo giudizio, insufficiente riproduzione della realtà, la mitigazione abituale delle condanne

come effetto di questo esame rinnovato con elementi incompleti ed altrettali (1884: S. P. G. *Mazzarese*, Palermo, p. 30 — P. G. *Sannia*, Messina, p. 41 — S. P. G. *Troise*, Aquila, p. 39 — S. P. G. *Masino*, Torino, p. 36 — S. P. G. *Alessandrini*, Catania, p. 63 — P. G. *Noce*, Venezia, p. 57 — 1885: S. P. G. *Manduca*, Cagliari, p. 70 — P. G. *Manfredi*, Casale, p. 45 — S. P. G. *Basile*, Catania, p. 29 — S. P. G. *Floreno*, Palermo, p. 42).

Onde risulta la necessità di adeguate riforme, come osservano il S. P. G. *Rosa*, (Casale 1884, pag. 19), il S. P. G. *Mazzarose*, (Palermo, 1884, pag. 30), il P. G. *Bonelli*, (Torino 1885, pag. 35) ed il S. P. G. *Manduca*, Cagliari 1885, pag. 70); quando pure non si voglia sostenerne l'abolizione, come fa il P. G. *Boron* (Genova 1885, pag. 37).

Compiuto così il riassunto dei discorsi inaugurali, non mi resta che concludere colla presentazione di alcune proposte, che a me furono suggerite dallo studio di essi e che credo di ridurre alle quattro seguenti:

1.<sup>o</sup> Che la Commissione nostra non metta, per l'avvenire, così grave ritardo nel riferire sui discorsi inaugurali e sui dati in essi contenuti, ma dedichi una sessione di primavera principalmente a questo scopo, ritraendo così il vantaggio portato dalla riforma proposta ed attuata di un prospetto statistico uniforme.

2.<sup>o</sup> Che appunto in questi prospetti sommari non si introducano ulteriori variazioni, ritenendo che lo sviluppo dato al prospetto del 1885 risponda sufficientemente ai bisogni di una prima statistica e si continui perciò la comparabilità su questi dati sommari di statistica giudiziaria.

3.<sup>o</sup> Che, come già ebbi ad accennare, pur mantenendo l'epoca attuale per i discorsi inaugurali, si raccomandando ai sigg. P. G. di dare soltanto le linee statistiche più generali, lasciando il rilievo delle cifre meno importanti alla osservazione del prospetto sommario, occupandosi nella ricerca delle cause della criminalità, soltanto delle variazioni notevoli in più od in meno, restando inutile ripetere il novero delle stesse cause consuete quando il movimento della delinquenza prosegue senza salti. E si potrebbe invece additare, di volta in volta, all'attenzione dei sigg. P. G. qualche argomento speciale, che più si presenti spiccato, affinché ne studino positivamente le manifestazioni e le cause.

4.° Che si raccomandi ai sigg. P. G. di adottare il sistema già tenuto da alcuno di loro (P. G. *Noce*, Venezia, 1884 — R. P. G. *Biffi*, Macerata 1885), di riassumere, nel loro discorso, le osservazioni di fatto contenute nei discorsi dei sigg. procuratori del Re, per ciascuna Corte d'appello, ritardando di qualche giorno l'inaugurazione della Corte e ricevendo in anticipazione quei discorsi manoscritti. Poichè importa infatti non tanto l'evitare le contraddizioni fra l'uno e l'altro oratore nella osservazione di uno stesso fatto, quanto invece avere riassunti nel discorso del P. G. i dati particolari più salienti, che meglio determinano la fisionomia della criminalità nelle varie parti di uno stesso distretto, che talora offrono condizioni e manifestazioni speciali, degne di studio, anche nella vita criminosa.

GRALA. Desidera che il relatore Ferri tenga conto anche nei reati giudicati dalle Corti d'Assise delle condanne in confronto alle assoluzioni e che, ove si possa, si confrontino le cifre delle condanne e delle assoluzioni nei giudizi con giurati con quelle dei Tribunali correzionali.

COSTA. Accetta generalmente le conclusioni e le proposte del collega Ferri; esprime il desiderio che l'Ufficio di statistica, coadiuvato dal comitato esecutivo, modifichi il registro delle Sezioni d'accusa in modo da diminuire le difficoltà che si presentano ai compilatori. Suggestisce di distinguere i processi che riguardano veri imputati giudicabili, da quelli che riguardano solamente provvedimenti di altra natura, quali sarebbero declaratorie d'ammnistia domande di riabilitazione ecc.

Concorda col professor Ferri sul punto che i P. G. abbiano, a valersi nelle loro Relazioni delle osservazioni dei Procuratori del Re e fa voti che vengano dispensati questi ultimi dal fare i resoconti annuali, che riescono di poca importanza, dovendosi trarre apprezzamenti da piccole cifre. Crede che non sarebbe senza pericolo invitare i P. G. a formulare delle proposte concrete sopra istituti che reclamano delle riforme legislative, attesochè in tali discorsi solenni occorre un grande riserbo di parole.

DE'NEGRI. Rispondendo al commissario Ferri, fa osservare che i prospetti sommari non hanno subite modificazioni tali da

poter impedire un confronto coi dati dei prospetti in uso negli anni precedenti.

L'Ufficio di statistica chiese notizie più particolareggiate, sdoppiando alcune colonne, ma i dati di queste si possono facilmente riassumere.

Quanto ai ritardi verificatisi nello scorso anno nella spedizione dei modelli statistici, assicura che fu provveduto affinché, a cominciare da quest'anno, le Autorità giudiziarie abbiano da ricevere tutti gli stampati occorrenti, non più tardi del mese di novembre.

Rispondendo all'on. Costa circa il registro delle Sezioni d'accusa, dichiara che già vi furono introdotti parecchi miglioramenti e li accenna, ma avverte ad un tempo che quel registro essendo opera della Commissione precedente, l'Ufficio non credette di poterlo mutare totalmente. Alle altre osservazioni di Ferri, egli o il Direttore generale Bodio daranno particolareggiata risposta domani.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione all'adunanza successiva, e toglie la seduta.

---



previste dal codice penale ed in quelle previste da leggi speciali. Nel 1883, invece, le singole specie di reati erano distinte in delitti e contravvenzioni; ma i compilatori della statistica si trovavano spesso innanzi al dubbio, se le contravvenzioni punibili con pene correzionali dovessero essere poste fra i delitti o fra le contravvenzioni, e se tutti i reati punibili con pene di polizia dovessero essere classificati tra le contravvenzioni.

Tale incertezza ha indotto l'Ufficio a stabilire nei moduli per l'anno 1885, un'altra e più chiara classificazione dei reati, distinguendoli secondo che sono punibili con pene correzionali o con pene di polizia.

Circa la divergenza notata tra i dati dei due anni 1883 e 1884 riguardanti gli imputati rinviati dalle Sezioni di accusa di Napoli e Cagliari ai Tribunali correzionali, secondo che lo furono per competenza o per attenuanti, dice, che la distinzione non è fatta nei registri giornalieri, ma è semplicemente richiesta nei prospetti sommari.

Le cancellerie delle Corti d'appello di Napoli e di Cagliari, nel fare questa distinzione nei prospetti sommari del 1884, hanno invertito le cifre, segnando nella colonna dei rinvii per competenza quelle che dovevano segnare nella colonna dei rinvii per attenuanti e viceversa.

Ciò appare evidentemente dal confronto delle cifre seguenti che rappresentano gl'imputati rinviati dalle Sezioni d'accusa al giudizio dei Tribunali negli anni 1883 e 1884 per i titoli suindicati.

		1883	1884
Napoli	per competenza . . . . .	126	2.655
	per attenuanti . . . . .	3.017	421
Cagliari	per competenza . . . . .	37	632
	per attenuanti . . . . .	948	247
Regno	per competenza . . . . .	888	4.236
	per attenuanti . . . . .	18.529	14.991

Del resto, chiunque abbia pratica dei nostri ordinamenti processuali intende di leggieri che le cifre riferite nei prospetti sommari per l'anno 1884, non sono attendibili; essendo assolutamente improbabile che imputati rimessi dagli Uffici d'istruzione alle Sezioni d'accusa perchè ritenuti rei di crimine, siano rimandati in così gran numero innanzi ai Tribunali correzionali per diversa definizione di titolo.

Nè deve poi dimenticarsi che i prospetti sommari non possono dare che cifre provvisorie, le quali ricevono l'ultima verifica nelle tavole analitiche della statistica annuale.

FERRI. Ringrazia il collega Bodio delle spiegazioni date, e d'accordo col collega Costa presenta la seguente proposta di deliberazione:

LA COMMISSIONE,

Udita la Relazione del Prof. Ferri sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero (parte penale) per gli anni 1884 e 1885, ed approvandola in massima come anche nelle conclusioni finali, esprime il voto :

1° che negli anni venturi le Relazioni sui discorsi inaugurali siano assegnate ad una sessione da tenersi in primavera;

2° che le eventuali modificazioni ai prospetti sommari mantengano sostanzialmente il sistema adottato per il 1884 e siano a questo coordinate, in modo da permettere sempre i confronti cogli anni precedenti;

3° che i discorsi inaugurali, rimettendo al prospetto sommario l'esposizione delle singole cifre statistiche, si svolgano specialmente sull'apprezzamento complessivo e sulle principali risultanze di esse, estendendosi all'esame dei più importanti fatti giudiziari e criminali avvenuti nell'anno, alle cause delle più notevoli variazioni verificatesi, ed a quegli speciali argomenti indicati annualmente dal Ministero, che possano chiarire le più notevoli risultanze della statistica penale;

4° che i Procuratori generali si valgano opportunamente nei propri discorsi delle osservazioni, specialmente di fatto, loro presentate in anticipazione dai Procuratori del Re;

5° che, per assicurare l'esattezza delle risultanze statistiche concernenti i lavori della Sezione d'accusa, sia preso dal Comitato in attento esame il corrispondente registro giornaliero, modificandolo in modo da classificare e distinguere esattamente i dati concernenti i processi ad essa deferiti in grado di istruzione per il rinvio al giudizio, da quelli relativi agli altri affari di sua speciale giurisdizione.

Dopo alcune osservazioni dei Commissari Auriti, Inghillieri, Mazzucchelli e dei proponenti Costa e Ferri, si passa alla votazione della surriferita proposta, la quale è approvata.

**PRESIDENTE.** Annunzia che si deve ora trattare della scheda singolare per le cause civili e prega il collega De' Negri a riferire in proposito.

**RELAZIONE DE' NEGRI sulla scheda singolare per le cause civili.**

Per la chiara intelligenza dello stato presente della questione riguardante l'istituzione della scheda singolare per le cause civili, reputo necessario riandare brevemente i precedenti dell'argomento.

La proposta di ricorrere, per la raccolta delle notizie statistiche concernenti i giudizi civili e commerciali, ad apposite schede descrittive, compilate per ciascuna causa dal magistrato estensore della sentenza, fu fatta nella prima sessione della Commissione, dalla Sotto-commissione incaricata di studiare il riordinamento della statistica civile e composta degli onorevoli Curcio, Giuriati, Oliva e Parenzo, ma limitatamente alle controversie decise dai Collegi giudiziari.

Innanzi di approvare definitivamente questo nuovo sistema, la Commissione stimò opportuno e il Guardasigilli dispose che ne fosse fatto un esperimento trimestrale presso alcuni Collegi.

Questa prova, se, presa nel suo complesso, riuscì in massima favorevole al sistema della scheda, riuscì però difettosa in parecchi punti, parte per il modo col quale erano formulati taluni quesiti, ma più specialmente per la novità dell'istituzione e per il poco favore con cui era stata accolta da molti magistrati, i quali, a scanso di fatica e contrariamente alle istruzioni ricevute, si erano scaricati della compilazione delle schede sui funzionari di cancelleria.

Il quesito al quale si erano avute risposte meno proprie era quello con cui si richiedeva il sunto dei motivi e del dispositivo della sentenza, allo scopo di conoscere l'oggetto vero del giudizio, ricerca che ha tanta importanza legislativa e sociale; il più delle volte questo sunto era così prolisso e confuso che riusciva impossibile all'impiegato incaricato di far lo spoglio delle schede di desumerne tale oggetto.

In conseguenza la Commissione deliberò di riformare le schede in quelle parti che erano apparse oscure o manchevoli, e

•di richiedere, in luogo del sunto dei motivi l'oggetto della domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite e l'enunciazione sommaria delle questioni di fatto e di diritto decise dalla sentenza.

Delle schede così modificate fu fatto un secondo e più largo esperimento. Ma anche questo non dette risultati soddisfacenti appieno, e per gli stessi motivi che avevano influito sull'esito del primo; molte schede rivelando un'assoluta mancanza di criterio giuridico, o una negligenza inescusabile.

Anche qui le risposte che lasciarono maggiormente a desiderare furono quelle riguardanti l'oggetto della domanda originaria principale e l'enunciazione delle questioni decise dalla sentenza. Rispetto al primo quesito, pare non si fosse inteso da tutti che « oggetto della domanda » stava a significare la specie del diritto, l'istituto giuridico cui si riferiva la lite. Taluni poi, che pur mostravano d'averlo inteso, nel caso di sentenza interlocutoria o incidentale avevano posto l'oggetto della domanda accessoria o subordinata che ne aveva formato argomento, anziché quello della domanda principale fondamento dell'azione originaria. Non di rado, ancora, l'oggetto era indicato troppo sommariamente con una o due parole; oppure troppo diffusamente, facendo una esposizione storica altrettanto particolareggiata quanto inutile delle vicende della controversia. Questo difetto, della manifesta insufficienza o della troppa prolissità, riscontravasi pure nell'enunciazione delle questioni decise; onde riusciva malagevolissimo lo stabilire se una sentenza era definitiva o no, e se l'oggetto del giudizio era quello stesso cui si riferiva la domanda principale formulata nell'atto introduttivo della lite, o se non si era invece deciso un'altro punto controverso, accessorio alla questione principale.

I risultati della seconda prova e le conclusioni presentate dal Relatore, il quale proponeva qualche ulteriore riforma nella scheda ma in principal modo che fosse fatto obbligo assoluto e indeclinabile ai magistrati di compilare personalmente le schede delle sentenze stese da loro, diedero luogo ad una lunga e vivace discussione. Da qualche Commissario fu anche proposto di rinunciare definitivamente alla scheda e di migliorare invece ed ampliare i registri numerici; ma questo partito fu rigettato con otto voti contro quattro, due dei presenti essendosi astenuti, e fu deliberato che i singoli membri della Commissione i quali avevano

interloquito sull'argomento, e gli altri pure se lo desideravano, comunicassero al Comitato uno schema di scheda più semplice e di più facile compilazione, e che questo, comparati i diversi schemi e sceltone definitivamente uno, lo proponesse poi alla Commissione nella più prossima sessione, che è appunto l'attuale.

Io dovrei quindi riferire oggi, quale delegato del Comitato, sulle proposte fatte dai singoli Commissari e sul modello di scheda da esso raccomandato all'approvazione della Commissione. Ma a questa parte della mia esposizione, che avrebbe dovuto essere la principale, è venuto meno l'argomento, dal Comitato non essendosi ancora presa alcuna definitiva risoluzione sul tema della scheda, e non per sua colpa.

Infatti sino a questi ultimi tempi nessuno dei Commissarii, fatta eccezione del prof. Lucchini, estratto a sorte poco dopo, si fece vivo, benchè reiterati inviti fossero stati rivolti a ciascuno dal Presidente del Comitato. E soltanto pochi giorni innanzi l'apertura della sessione giunsero le proposte dell'on. Tondi.

Cosicchè al Comitato mancò in parte la materia degli studii onde era stato incaricato, e non gli rimase poi tempo sufficiente per compierli ed esporne i risultamenti alla Commissione nella presente sessione.

Ma se il Comitato si è trovato nella impossibilità di adempiere l'incarico ricevuto e di presentare proposte ben maturate e concrete, ha però stimato opportuno di ragguagliarvi, per mio mezzo, delle principali modificazioni fin qui proposte alla scheda; il che io farò in modo sommario, tanto che la Commissione abbia come una traccia nella discussione che andrà ad impegnarsi sull'argomento.

Il prof. Lucchini non propone che poche modificazioni ai moduli attuali, e per la massima parte di forma (*V. Appendice*): la più importante è quella, di eliminare dalla scheda ogni quesito sul dispositivo o contenuto della sentenza, la notizia del quale sarebbe invece desunta da un casellario o massimario delle sentenze, che dovrebbe istituirsi presso il Ministero della Giustizia, adibendovi appositi funzionarii tratti dai gradi inferiori della magistratura. Senza dire che la Commissione, per ragioni d'ordine scientifico e pratico, si è già mostrata poco favorevole a questo concetto, stato posto innanzi dal Lucchini fin dalla passata sessione, occorre avvertire che dalla massima non si potrebbe

sempre dedurre l'oggetto della domanda originaria principale: ad esempio, nei giudizi incidentali, i quali sono circa un terzo del numero totale dei giudizi che hanno luogo annualmente presso i vari Collegi.

Anche il Commissario Tondi suggerisce modificazioni d'importanza secondaria (*V. Appendice*) salvo una, che è di togliere dalla scheda qualsiasi indicazione del dispositivo, cioè a dire delle questioni trattate e decise dalla sentenza; ma, a differenza del Lucchini, egli non vi sostituisce nulla, ritenendo forse sufficiente il cenno dell'oggetto della domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite e della riconvenzionale. Ora, nel caso di sentenze preparatorie, interlocutorie, od incidentali non si potrebbe mai conoscerne e classificarne l'oggetto speciale.

Per contro, l'on. Giuriati ha presentato una scheda radicalmente differente da quelle sperimentate finora; o, per dir meglio, insiste nella sessione decorsa perchè il Comitato prendesse in esame anche un modello di scheda da lui proposto sino dal 1879 al Guardasigilli di allora (*V. Appendice*).

Questa scheda contiene quarantadue domande, è in forma di registro e fornirebbe numericamente, anzichè descrittivamente, le notizie caratteristiche delle sentenze stese mensilmente da ciascun magistrato. Conseguentemente, invece di esservi uno spazio in bianco per trascrivervi l'oggetto dei singoli giudizi, vi sono classificati i possibili oggetti di controversia in pochissimi e sommarissimi gruppi (dodici e non più), specificando quelli soltanto che hanno una qualche relazione col diritto di famiglia e col tema del divorzio, di cui, come è noto, l'on. Giuriati è strenuo ed infaticabile propugnatore. Ma un modello di scheda che serva veramente allo scopo non può essere compilato con criterii così soggettivi ed unilaterali, e deve fornire elementi di studio più particolareggiati ed estesi.

Un altro modello di scheda è stato presentato da me sino dalla precedente sessione, in appendice alla Relazione sul secondo esperimento della scheda singolare per le cause civili (*Vedi Atti della Commissione — Sessione del febbraio 1885 — pag. 108*). In quello schema, tenendo conto delle mende poste in luce, dalla novella prova e senza mutare sostanzialmente il contenuto della scheda sperimentata, i vari quesiti venivano disposti altrimenti e secondo l'ordine rigorosamente cronologico; oltre l'oggetto della domanda originaria principale, nel caso di sentenze preparatorie

provvisoriale o incidentale si richiedeva pure quello della domanda accessoria o subalterna che aveva formato argomento di speciale giudizio; infine, per tacere d'altre migliorie di minore entità, con talune brevi istruzioni inserite nel testo della scheda, o con note poste in calce ad essa, si spiegavano il senso e la portata delle singole richieste.

Havvi finalmente una serie di proposte fatte dall'on. Costa, in una lettera al compianto collega Casorati pubblicata nell'ultimo volume degli Atti della Commissione (pag. 159-175), le quali meritano una particolare menzione, sia perchè costituiscono il più accurato e profondo studio che fin qui siasi fatto dell'argomento, sia perchè contengono parecchie innovazioni, taluna delle quali felicissima, a mio giudizio, e tutte importanti, benchè rispetto ad alcune io mi permetta di fare qualche riserva, fino a più ampie dilucidazioni.

Trascurando i particolari, le innovazioni principali caldeggiate dall'on. Costa si possono riassumere: nell'estendere la scheda alle sentenze dei Pretori e possibilmente anche alle cause definite con formale transazione avanti ad essi; e nel suddividere la scheda medesima in due parti distinte, la prima delle quali dovrebbe fornire le notizie occorrenti a identificare la causa come pure la indicazione dei suoi caratteri e delle diverse fasi del procedimento, e la seconda le nozioni relative all'oggetto sia dell'azione come della contestazione nella specie e nel valore, al titolo giuridico sul quale si fondano l'azione e la contestazione, all'esito finale dell'una e dell'altra secondo la sentenza, e alla ragione giuridica di questa. La prima parte verrebbe riempita dal cancelliere, la seconda dal giudice che stese la sentenza.

Nè io nè altri potrebbe disconoscere la grande utilità che vi sarebbe, tanto sotto l'aspetto giuridico quanto sotto l'economico, a compilare la scheda anche per le cause definite dai Pretori con sentenza o mediante verbale di transazione; ma ragioni finanziarie si oppongono all'attuazione di questo concetto. Nell'ultimo triennio queste cause furono 340,000 in media; ora lo spoglio di un così rilevante numero di schede richiederebbe l'opera assidua di venti impiegati appositi, ciò che vuol dire una maggiore spesa annua di circa 35,000 lire; e le condizioni del bilancio, dalle quali l'Amministrazione non può prescindere, non consentono quest'ulteriore dispendio per la statistica giudiziaria.

Cosicchè è forza limitare, almeno per i primi anni, alle sentenze dei Collegi giudiziari la compilazione della scheda; senza escluderne quelle rese in grado d'appello dalle decisioni dei Pretori, per non avere una rappresentazione monca ed insufficiente della quantità e della qualità del lavoro fatto dai Tribunali civili e di commercio.

Faciliterà poi certamente la compilazione della scheda il ripartirne l'onere fra i funzionari di cancelleria ed i magistrati giudicanti, lasciando a questi la sola parte veramente giuridica delle notizie richieste. Ma questa parte, se mal non mi appongo, è dall'on. Costa allargata di soverchio, ove si guardi non all'utilità ed importanza delle notizie in sè, ma al partito che se ne potrà praticamente ritrarre.

Infatti le notizie che si riferiscono all'azione, alla contestazione, e al dispositivo della sentenza rispetto all'una ed all'altra, hanno un valore solo in quanto sono poste in relazione tra loro, cioè in quanto se ne vede la concatenazione, il legame; in altre parole, quando si considera ogni scheda isolatamente. Esse possono anche servire per un qualche determinato e ristretto lavoro monografico.

Ma quando avremo da esporre complessivamente i risultati dello spoglio di migliaia e migliaia di schede in tabelle numeriche riassuntive, dove le diverse specie di azioni e di eccezioni e l'esito loro dovranno forzatamente classificarsi in un numero, sia pure grandissimo, ma determinato di colonne, come si potrà fare a mettere in rilievo, per esempio, a quali specie d'azioni sia stata opposta la tale specie di eccezioni; come si potrà cioè mettere ciascuna notizia in funzione di tutte le altre (ciò che sarebbe necessario affinchè tali notizie avessero realmente un valore ed un'utilità e rispondessero agli scopi del proponente) senza aprire migliaia e migliaia di colonne, cosa che non è certo negl'intendimenti dell'on. Costa?

E qui faccio punto, per non impegnarmi in una discussione unilaterale, che sarebbe fuori di luogo in questa Relazione; mi basta proporre questi dubbi all'insigne Magistrato, lietissimo se egli saprà dissiparli.

Esaurita così l'esposizione sommarissima delle varie proposte presentate in diversi tempi e sotto diverse forme per migliorare il sistema della scheda singolare per gli affari contenziosi civili e

commerciali e per assicurarne la facile attuazione, non mi resta che porre a disposizione della Commissione i documenti originali e particolareggiati che sono venuto riassumendo, affinchè essa, avocando direttamente a sè l'opera di comparazione e di scelta che aveva delegata al Comitato e che questo non potè portare a compimento, prenda una risoluzione terminativa su questo argomento che pende indeciso da quasi tre anni.

AURITI. Dichiaro che avendo conosciuto da poco gli studi fatti sulla scheda singolare per le cause civili, non può far altro che esporre i dubbi che a tutta prima gli si sono affacciati alla mente su questo ordinamento non ancora sperimentato da alcuna altra nazione, e di cui anche tra noi non si sono fatti sino ad ora che parziali esperimenti per tempo non lungo. Egli crede, che per quanto la scheda singolare delle cause penali è facile a compilare e di evidente grandissima utilità, altrettanto sia difficile la compilazione della scheda singolare delle cause civili e di una utilità che è dubbio se corrisponda alla quantità e qualità del lavoro necessario. Ed infatti, nelle cause penali si agisce di ufficio; il processo è unico ed è sempre in mano dell'Autorità; gli stadii successivi della denuncia, dell'istruzione e del giudizio, come pure i diversi stadi del giudizio, primo grado, appello, se v'è luogo, e ricorso in cassazione si svolgono distintamente senza mai intrecciarsi tra loro; gli atti si compilano dalle stesse Autorità che debbono redigere la scheda; ed il termine della causa non resta ignoto, potendosi calcolare anticipatamente la durata massima ad un triennio.

Al contrario, nelle cause civili si agisce ad istanza delle Parti che formulano gli atti della contestazione della lite, i processi sono molteplici quanto le Parti rappresentate da diversi procuratori, ed i processi stessi scompaiono poi dalla cancelleria appena pronunciata la sentenza. Quando gli atti si riproducono per altre sentenze nello stesso giudizio, non sempre contengono le carte relative ad incidenti già risolti la notizia dei quali non sia più necessaria per le pronunce ulteriori. Emanata in prima istanza una sentenza interlocutoria, si può produrre appello e poscia andare in Corte di cassazione; il che si può ripetere per ciascuna sentenza, con intreccio nello stesso periodo di tempo, se il *gravame* non è sospensivo. Talora anche, prodotto appello da sentenza interlocutoria, il magistrato superiore, revocata la sentenza di prima istanza ed

usando di una facoltà accordata dalla legge, avoca a se la causa e la decide in merito, mancando così la sentenza definitiva di prima istanza. Da ultimo la durata delle cause, per comprendervi il maggior numero, deve calcolarsi almeno ad un quinquennio; ma di moltissime, transatte od abbandonate, l'esito non si conosce dalle autorità giudiziarie.

Ciò posto, o la scheda si compila ad un certo momento del giudizio, quando, per esempio, in tutto o in parte sia stata accolta o rigettata la domanda principale o la riconvenzionale, o quella in *garantia*, o quando sia stata pronunciata dichiarazione di nullità di citazione, o di incompetenza, o assoluzione dall'osservanza del giudizio, ed allora l'Autorità non è sicura che nel processo si trovino gli atti relativi a tutte le notizie richieste dalla scheda, e il rintracciarle (se vi sono) sarà improbo lavoro; o la scheda si redigerà per ciascuna sentenza, non escluse le preparatorie, interlocutorie, od incidentali, ed il lavoro diventerà complicatissimo, non tanto per la compilazione di ciascuna scheda, quanto per la riunione di tutte quelle relative alla stessa causa.

Bisognerebbe allora distinguere la prima scheda, da redigere dopo la prima sentenza, la quale deve contenere ciò che risulta dal caposaldo della citazione originaria o dall'atto di appello, e le schede intermedie, come ancora la scheda ultima dopo la sentenza definitiva, scheda che dovrebbe riassumere tutte le antecedenti.

Le schede poi dovrebbero centralizzarsi nelle cancellerie di prima istanza, ove dovrebbero mandarsi anche quelle de' gradi ulteriori e la identificazione e coordinazione dovrebbero farsi mercè note caratteristiche distinte e repertori alfabetici che col crescere degli anni diventerebbero voluminosissimi e di difficile ricerca.

Ad onta di questi dubbi sull'ordinamento in esame, egli, concludendo, non si attenda di proporre una risoluzione definitiva e molto meno l'introduzione della scheda singolare per le cause civili, ma crede che il tema debba essere ancora studiato dal Comitato per la redazione dei moduli e per la determinazione del tempo in cui le schede debbono essere redatte, e sul modo come riunire e coordinare quelle relative alle stesse cause, e come estrarre le notizie da raggruppare in corrispondenti quadri statistici numerici.

TONDI. Dichiarò che egli aveva ritenuto che la scheda dovesse essere unica per ciascuna causa decisa con sentenza defini-

tiva, e che quindi essa dovesse segnare, prima di essere trasmessa all' Ufficio centrale, tutte le fasi del giudizio. Questa è la ragione per la quale egli suggerì l'abolizione del sunto dei motivi, perchè i motivi sarebbero risultati chiaramente dalla scheda stessa, quando avesse raccolto tutte le notizie concernenti il movimento della lite nelle diverse sue fasi.

Si oppone al progetto di istituire una scheda anche per le sentenze incidentali, protestando l'impossibilità, per parte delle Autorità giudiziarie, di attendere a questo lavoro. Ha difeso la scheda come un controllo e non vuole che ad essa abbia a chiedersi più di quanto danno i quadri statistici attualmente in vigore.

COSTA. Osserva che le opinioni sono molto divise circa lo scopo e i limiti che dovrebbero avere le schede per le cause civili. Alcuni vorrebbero che le schede si facessero per le sole cause decise con sentenza definitiva; altri le vorrebbero anche per quelle in cui intervenne sentenza non definitiva. Chi vuole l'enunciazione dei motivi e del dispositivo della sentenza, e chi si appagherebbe di una indicazione sommaria dell'oggetto del giudizio. Altri infine propone un più maturo studio della scheda; e questo è pure il concetto che egli espone nella lettera scritta al compianto Comm. Casorati, senza farsi illusione sull'estensione grande del lavoro che avrebbe richiesto l'adozione della scheda civile a scopo statistico.

Si conferma sempre più nell'idea che non sia ancora abbastanza studiato questo metodo nei suoi multiformi aspetti e ritiene che una deliberazione definitiva non possa prendersi allo stato attuale delle cose. Non è però d'avviso che si debba senz'altro rinunciare alla scheda civile.

In questo senso presenta una proposta di deliberazione, colla quale la Commissione incaricherebbe il Comitato di continuare gli esperimenti e gli studi per presentare definitive conclusioni in altra sessione (a).

Dopo di che il Presidente rimanda la continuazione della discussione alla seduta susseguente e toglie la seduta.

(a) Vedasi pag. 257.

## Seduta del 6 dicembre 1885.

*Presidenza del senatore MESSEDADGLIA.*

Sono presenti i commissari: AURITI, BODIO, COSTA, CURCIO, DE' NEGRI, INGHILLERI, MAZZUCHELLI, OLIVA, TAMI, TONDI, ed i segretari BRUSCHETTI e BORGOMANERO.

PRESIDENTE. Dà facoltà al commissario Oliva di parlare sulla istituzione della scheda civile.

OLIVA. Accenna alle discussioni sollevate nelle precedenti sessioni intorno alla scheda civile, la quale venne dapprima elaborata con concetti corrispondenti a quelli esposti nella mozione Costa.

Se vogliono fare esatte indagini sul movimento delle schede civili, non si può trascurare la giurisdizione pretoriale, innanzi a cui si svolge il maggior numero di controversie. Quindi, per provvedere a questo, bisognerà o estendere l'applicazione della scheda anche ai pretori, o trovare un succedaneo coll'istituzione dei registri giornalieri secondo la mozione Costa.

Non crede che alla magistratura si addossi un troppo grave onere coll'attuazione della scheda, nè essa può offendere la dignità del magistrato, poichè si tratta di un lavoro di mente; nè altri potrebbe più fedelmente riprodurre lo spirito della controversia, di chi infuse nella sentenza il concetto che l'ha dettata.

Presenta la seguente proposta:

### LA COMMISSIONE.

Ritenuto essere utile che si continui l'esperimento della scheda singolare degli affari contenziosi civili e commerciali, estendendone l'applicazione anche alla giurisdizione dei pretori;

che la scheda dovrebbe modellarsi in modo da riprodurre più completamente le vicende processuali, e contenere in riassunto le nozioni relative alla specie e alla natura della controversia,

desunte dalle azioni e dalle contestazioni onde risulta il soggetto delle controversie stesse, ed alla decisione sul merito ;

che la prima parte dovrebbe essere compilata per cura delle cancellerie, e la seconda affidata all'estensore della sentenza ;

Delibera :

di affidare al Comitato lo studio e la proposta di un modello di scheda sulle basi suindicate, aggiungendovi a tale scopo tre altri membri della Commissione che passa a nominare.

AURITI. Non dissente che sia continuato l'esperimento della scheda singolare per le cause civili, ma raccomanda che il Comitato, nel prendere le risoluzioni definitive sulle modalità, tenga presenti le osservazioni ch'egli fece nella precedente seduta.

Se si richiedesse una scheda per ciascuna sentenza, senza distinzione, comprese le interlocutorie, le preparatorie e le incidentali, il lavoro sarebbe eccessivo per la redazione e per gli spogli, senza ricavarne un vantaggio corrispondente.

Si potrebbe, invece, limitare le schede alle sole sentenze che in tutto od in parte abbiano deciso il merito delle cause; ma siccome, per le notizie degli atti intermedi, non basteranno sempre i processi presentati dalle Parti, occorrerebbe all'uopo il sussidio dei registri giornalieri di cancelleria, che segnassero il corso degli atti principali delle cause civili. Similmente, se le diverse schede relative alla stessa causa, nel suo svolgimento anche nei gradi successivi, rimanessero isolate senza coordinamento tra loro, sarebbe perduta l'utilità precipua, sarebbe frustrato lo scopo essenziale della scheda singolare. Bisogna quindi stabilire un metodo di collegamento, che sia possibilmente completo e di esecuzione non molto difficile.

Crede che preparati già nella presente discussione gli elementi per le risoluzioni ultime da prendere sui nuovi moduli, possano queste essere rimesse al Comitato, il quale avrà anche tempo di raccogliere e di vagliare le osservazioni dei commissarii che non sono ora presenti.

CURCIO. Si permette di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, tanto se si deve ritornare al sunto della motivazione, quanto se si vuole sostituire a questo altra cosa, bisogna

tener conto dell'essenza intima della causa in modo positivo e concreto. Benchè la compilazione della scheda sia grave compito pei magistrati, pure non crede che il lavoro per se stesso possa offendere la loro dignità. Si tratta di un lavoro di mente, facile per essi che hanno seguito le controversie del giudizio ed hanno pronunziato e redatto la sentenza.

DE' NEGRI. Non consente nell'opportunità di limitare le schede alle sole sentenze che abbiano deciso il merito della causa. Innanzi tutto riuscirebbe difficilissimo, in molti casi, stabilire se una sentenza avesse deciso del merito e quindi se si dovesse o no compilare la scheda, potendosi il merito decidere anche indirettamente. In secondo luogo si verrebbe a trascurare tutta quella parte di controversie giudiziali che trae origine dalle leggi di rito e che è raffigurata dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie; cosicchè, mentre si vuole, e giustamente, che la statistica giudiziaria s'adoperi a mettere in luce, per quanto è da essa, in qual modo funzionino i diversi istituti giuridici, si abbandonerebbero tutte quelle notizie di cui potrebbe avvantaggiarsi lo studio delle riforme da introdursi nella procedura civile. Aggiungasi che, limitando in tal guisa l'applicazione della scheda, non si avrebbe una rappresentazione fedele e compiuta dell'attività dei magistrati e del movimento della litigiosità.

Ricorda poi come le liti si trascinino non di rado anche per lustri attraverso i diversi gradi di giurisdizione; onde, se si dovesse attendere, per compilare la scheda, che una lite fosse terminata, le statistiche si pubblicherebbero col ritardo di parecchi anni, e con notizie scarsissime. Infatti il termine di una lite non può risultare legalmente che in pochissimi casi, epperò non si potrebbe quasi mai compilare la scheda, ben raramente il giudice essendo in grado di dire con sicurezza: questa mia sentenza pone fine alla lite.

Di qui la necessità di considerare ciascuna sentenza in sè e da sè, indipendentemente dagli effetti che potrà produrre sull'azione giuridica principale spiegata nel primo atto introduttivo della lite; poichè una sentenza apparentemente non definitiva può porre termine alla lite, ed una definitiva essere seguita da reiterati giudizi di appello e di cassazione.

Compilando la scheda per tutte le sentenze, si potrà pubbli-

care sollecitamente una statistica annuale completa della giustizia civile, senza che perciò si tolga il mezzo di conoscere la storia di ciascuna causa. Il richiamo in ogni scheda delle sentenze definitive e non definitive emesse precedentemente nella medesima lite e nei varii gradi di giurisdizione già attraversati, dà appunto il modo di vedere ad ogni nuova sentenza proferita le vicende precedenti e la durata della lite fino a quel momento.

AURITI. Non accetta la proposta d'estendere la scheda ai pretori, poichè, se si volesse vedere l'andamento di tutte le cause civili della società italiana, si avrebbe una vastità di dati enorme. Oltre a 840,000 cause si svolgono annualmente davanti ai pretori; la scheda quindi non può essere utilmente adoperata a questo riguardo, ma vi può essere un succedaneo nei registri giornalieri.

COSTA. Ricorda che la questione della scheda civile si dibatte da due anni, onde vorrebbe che si avesse a fare un passo avanti.

Dalla discussione ha rilevato come quasi tutti i presenti siano d'accordo, perchè si proseguano gli studi.

La maggior divergenza cade sulla persona che dovrebbe compilare le schede; egli è del parere che tale incarico debba affidarsi, per la massima parte almeno, ai cancellieri.

Trova necessario di estendere la scheda anche alle preture, per poter formarsi un esatto concetto della statistica civile ed economica, altrimenti forse quattro quinti delle cause sfuggirebbero agli studi statistici. Insiste che per le cause dei pretori, contemporaneamente alle schede, si faccia un esperimento coll'istituzione dei registri giornalieri, ed in questo punto è d'accordo coll'on. Oliva.

TONDI. Non ha alcuna avversione per la scheda civile, solamente desidera che per il nuovo esperimento abbiano a farsi proposte basate su possibilità di attuazione.

L'istituzione della scheda deve essere unicamente coordinata agli scopi statistici, epperò non ammette la rubrica concernente il riassunto del dispositivo e la enunciazione dei motivi, perchè ciò eccederebbe il compito assegnato alla statistica.

Opina che si debba rimettere al Comitato la decisione se la scheda abbia da limitarsi alle sole sentenze definitive od estendersi anche alle interlocutorie e preparatorie.

Finalmente non trova attuabile la proposta di estendere la scheda anche alle preture. Però, se un esperimento si deve fare, lo si faccia sopra una pretura media ed una di grande importanza. Ad ogni modo ritiene che mediante l'istituzione dei repertori giornalieri si potrà conoscere l'importante movimento delle preture.

CURCIO. Dichiaro con rincrescimento di non essere d'accordo con il collega Costa, riguardo allo estendere la scheda anche ai pretori. Lo sgomenta l'enorme lavoro che tale sistema richiederebbe nell'Ufficio centrale per raccogliarlo e coordinarlo. Ritiene che siano sufficienti per i giudizi dei pretori i moduli attualmente in vigore.

INGHILLERI. È del parere che non si potrà fare un passo innanzi se non si decide di limitare la scheda alle sole sentenze definitive. Accenna alle difficoltà d'attuare la scheda individuale per le cause civili e dice che la istituzione dei registri giornalieri non si dovrebbe restringere alle preture, ma estendere anche alle Corti ed ai Tribunali.

Egli è d'opinione che in qualche Tribunale d'importanza si abbia a fare un esperimento dei registri giornalieri, seguendo le cause in tutte le loro vicende.

DE'NEGRI. Crede utile di rimandare al Comitato l'esame della questione, se sarebbe opportuno di estendere la scheda a tutte le sentenze, modificando in questo senso la mozione Costa.

AURITI. Non approva la parte della proposta Costa dove si afferma la bontà del sistema della scheda.

COSTA. Difende la redazione del primo paragrafo della sua mozione nel quale, egli dice, si accenna soltanto in astratto alla utilità che avrebbe il sistema della scheda; il che non si può contrastare.

TONDI. Opina sia difficile trovare un ordine del giorno che appaghi tutti i desideri manifestati durante il corso della discussione. Circa l'utilità della scheda, dice che astrattamente nessuno nè dubita, ma che in concreto nessuno la afferma.

Sostiene che la scheda civile non deve essere eliminata sen-

z'altro dalle istituzioni statistiche, perchè finora<sup>3</sup> gli esperimenti non hanno confermato il dubbio che la scheda non sia attuabile, tanto più che in principio i moduli erano soverchiamente complicati. Propone, adunque, che si continuino gli studi finchè la scheda possa essere praticamente attuabile e propone anche si deleghi il Comitato di tener conto delle osservazioni fatte nella Commissione.

COSTA. Accenna come la questione abbia fatto cammino e desidera che si venga ad una deliberazione di massima e di indirizzo dei futuri studi, non potendosi per ora nè prendere una decisione definitiva nè affermare che essa non debba rimanere nelle istituzioni; prega quindi sia messa a partito la risoluzione da lui presentata.

I commissari Auriti, Tondi, Curcio e De' Negri discutono ancora brevemente su lievi emendamenti da introdursi nella proposta Costa.

OLIVA. Ritira la sua mozione, perchè sembragli che essa coincida con quella presentata da Costa, alla quale si associa.

PRESIDENTE. Mette ai voti, colle introdotte modificazioni, la proposta Costa che rimane formulata così:

LA COMMISSIONE,

Confermando in massima le deliberazioni precedenti intorno all'utilità di una scheda singolare per gli affari civili contenziosi;

Ritenuto che le esperienze e gli studi fatti finora debbono essere completati:

1° estendendo, a titolo di esperimento, la scheda singolare alle cause dei pretori;

2° esaminando se sia opportuno limitare le schede alle sentenze definitive;

3° riprendendo in esame le diverse forme di schede finora sperimentate e modificandole, secondo i risultati dell'esperienza, in quelle parti nelle quali si sono manifestate incomplete, inesatte, o sovrabbondanti;

4° concretando ed esperimentando, contemporaneamente agli antichi modificati come sopra, un nuovo modulo di scheda formu-

lato, specialmente per ciò che riguarda l'oggetto dei giudizi, secondo i concetti espressi nella lettera Costa in data 25 febbraio 1885, inserita nel volume 15 degli *Annali di statistica*;

Ritenuto che a facilitare tali esperimenti conviene affidare la compilazione della prima parte della scheda, relativa allo svolgimento dei giudizi, ai cancellieri, riservando all'opera del magistrato la sola parte sostanziale relativa all'oggetto ed all'esito del giudizio;

Ritenuto che è importante volgere l'esperimento anche alla traduzione in cifre ed in colonne dei dati raccolti nelle schede, compilando all'uopo i necessari modelli, e redigendo un saggio della relativa statistica in base alle schede compilate secondo le norme suindicate;

Ritenuto che, contemporaneamente a questi esperimenti, sarebbe opportuno farne un altro d'indole diversa, studiando se, colla istituzione presso le varie Magistrature di registri giornalieri per le sentenze civili, analoghi a quelli ordinati per gli affari penali, si possa più facilmente, più economicamente e con eguale efficacia, specialmente nelle preture, provvedere ad una ben ordinata statistica civile:

#### Delibera

di affidare al Comitato la continuazione degli esperimenti e degli studi nei sensi suindicati, coll'incarico di riferire intorno all'esito di essi e di presentare proposte concrete nella sessione autunnale del prossimo anno.

La Commissione approva all'unanimità questa risoluzione.

**PRESIDENTE.** Avendo l'on. Curcio espresso il desiderio di sapere quale sèguito abbiano avuto le deliberazioni prese dalla Giunta centrale di Statistica negli anni 1872 e 1879 circa la compilazione di una statistica dei culti, prega il Direttore generale della Statistica di dare su ciò qualche informazione alla Commissione.

**BODIO.** Rammenta gli studi preparatorii già fatti per avviare una statistica dei culti in Italia.

L'on. Curcio, come membro della Giunta centrale di Statistica aveva proposto sin dal 1872, che si iniziasse una statistica dei culti e più tardi, nella sessione del 1879, ripresentò la sua

proposta esponendo un programma assai esteso di tale statistica, che trovasi stampato nel volume 15 della 2<sup>a</sup> serie degli *Annali di Statistica*.

Era allora Ministro d'agricoltura e commercio e presiedeva la Giunta centrale di Statistica l'on. Miceli, il quale con lettera del 31 gennaio 1880 diede comunicazione al suo collega il Guardasigilli, on. Villa, del programma tracciato, aggiungendo che la Giunta centrale aveva approvato in massima l'idea di intraprendere una statistica dei culti, massimamente per lo studio dei beni e delle rendite; e soggiungeva che, qualora il Ministero di grazia e giustizia volesse assecondare la iniziativa dell'on. Curcio, si sarebbero già trovati parecchi materiali presso alcune Amministrazioni centrali.

Il Ministro Guardasigilli rispose il 7 febbraio successivo nei seguenti termini: « Condivido con la E. V. il pensiero dell'utilità che potrà arrecare per il nostro paese una statistica dei culti ed apprezzo il programma che della medesima mi è comunicato. In prova della mia soddisfazione, ed altresì nell'intento di favorirne la esecuzione, mi unirò alla E. V. onde assecondare il desiderio della Giunta centrale di Statistica, col fornire a questo oggetto tutte quelle nozioni e informazioni che potranno desumersi dagli archivi dipendenti da questo Ministero. »

Il Ministro di agricoltura fece nuovi uffici presso il Guardasigilli affinchè si entrasse nella fase esecutiva.

Si domandava perciò comunicazione dei documenti raccolti dal Ministero della giustizia, mediante le Circolari ai prefetti del 3 novembre 1865 e del 4 marzo 1868, intorno alle circoscrizioni parrocchiali e diocesane ed ai seminarî; e si chiedeva che fossero raccolte ulteriori e più complete notizie su questi e su altri argomenti.

Quel Ministero, però, fece delle obiezioni circa il grado di autenticità che avrebbero potuto avere le notizie, dovendosi richiederle alle Autorità ecclesiastiche, le quali sono in lotta col Governo, ovvero oppongono ad esso una resistenza passiva. Sarebbe a suo avviso, venuto meno un mezzo legale e sicuro di riscontro dei dati e, mancando le firme dei vescovi e delle altre superiori Autorità ecclesiastiche, facilmente avrebbero potuto revocarsi in dubbio l'autenticità e l'esattezza dei dati a gran fatica riuniti.

Onde le pratiche avviate non ebbero altro seguito.

Avverte che riguardo alla statistica dei culti si ha presentemente qualche cosa di più di quanto si possedeva al tempo in cui l'onorevole Curcio faceva la sua mozione.

Il censimento del 1881, a vero dire, non comprese nella scheda di famiglia la domanda del culto professato, e sarebbe qui fuor di luogo spiegarne i motivi. Però speciali indagini furono fatte per conoscere, almeno approssimativamente, il numero dei protestanti e quello degli israeliti. La statistica dei protestanti è pubblicata negli Annali, vol. 7 serie 3<sup>a</sup>, e quella degli israeliti nel vol. 9 della stessa serie.

Per i protestanti il Ministro Berti aveva indirizzato una Circolare il 15 luglio 1882 ai direttori delle missioni evangeliche italiane ed ai pastori delle chiese forestiere. Se ne trovarono 32 mila italiani, e 22 mila stranieri con dimora stabile, oltre a 8 mila di passaggio, cioè in complesso 62 mila. Nel censimento del 1871 i protestanti, dichiarati tali nelle schede di famiglia, sommarono a 58 mila, e nel 1861, quando ancora il Veneto e Roma non facevano parte del Regno, il censimento aveva noverati 32 mila protestanti. Sul totale di 32 mila italiani protestanti nel 1881, circa 26 mila sono i Valdesi del Piemonte. La statistica del 1881 non si limita a contare le persone ascritte alle varie Denominazioni e Confessioni evangeliche, ma determina i caratteri di ciascuna di queste, indicandone le sedi (anche coll'aiuto di una carta grafica), e fa cenno delle società bibliche, delle scuole e degli istituti di beneficenza mantenuti dalle associazioni protestanti.

Riguardo agli israeliti la statistica approssimativa del 1881 fu fatta coll'aiuto dei presidenti delle comunità israelitiche e dei rabbini, come pure di alcuni privati cittadini noti per lavori storico-statistici.

Si ebbe notizia per siffatta guisa di circa 38 mila ebrei, dimoranti per la massima parte in città nelle quali è costituita una comunità ovvero un'università israelitica, e solo in piccolo numero sparsi in altre città dove non esiste una rappresentanza legale della loro religione.

Solamente un centinaio di Comuni contano israeliti in numero considerevole; in capo di essi sta Roma (che ne ha circa 6,200) e vengono appresso Livorno (4,050), Torino (2,500), Venezia (2,450), Firenze (2,000), Ferrara (1,780), Ancona (1,700), Mantova (1,430), Milano (1,120), Modena (1,110), Padova (1040), Verona (975),

Casale Monferrato (830), Pisa (640), Vercelli (575), Genova (550) Bologna (500) ecc.

Le cifre degli ascritti al culto israelitico furono riscontrate con quelle de' nati da genitori israeliti e de' circoncisi, e colle cifre dei morti seppelliti nei cimiteri israelitici. Fanno seguito alla statistica numerica alcune monografie storiche sugli israeliti di Roma nel Medio Evo per cura di Riccardo Rocca, sulle comunità israelitiche di Venezia, Mantova, Padova, Bologna, Rovigo e delle provincie Parmensi, delle Marche e dell' Umbria scritte dai sigg. A. Ravà, Zamorani, Cavalieri. Tali monografie recano pure notizie sulle condizioni economiche delle comunità, sui loro istituti di beneficenza, ospedali, scuole, asili.

Più recentemente si è stampata la statistica delle circoscrizioni ecclesiastiche, confrontate colle circoscrizioni amministrative, prendendone gli elementi dal censimento del 31 dicembre 1881. È un volume di oltre 300 pag., che indica come i Comuni si dividano in parrocchie, come una parrocchia si sovrapponga a più Comuni o parti di territorio di più Comuni, come le parrocchie si riuniscano in diocesi e via dicendo.

Le parrocchie nel Regno sono 20,465, mentre sono 8259 i Comuni. La media popolazione di una parrocchia sarebbe di 1391 abitanti.

Le diocesi sono 274, comprese 11 Abbazie o prelature *nul-lius Dioceseos*. Queste ultime e 73 tra le diocesi dipendono immediatamente dalla Santa Sede; 183 sono raggruppate in 37 provincie ecclesiastiche rette da altrettanti arcivescovi; vi hanno infine le 6 diocesi suburbicarie, e quella di Roma retta direttamente dal Pontefice col mezzo del Cardinal Vicario.

Le diocesi di Milano e Como estendono la loro giurisdizione nella Svizzera, sopra 54 parrocchie la sede di Milano, e sopra 219 quella di Como. In media una diocesi ha 103,800 abitanti e si spartisce in 75 parrocchie distribuite sul territorio di 30 Comuni. La metà delle 274 diocesi non vanno fuori delle provincie amministrative in cui hanno sede; le altre si stendono sopra più provincie e precisamente 98 diocesi in due provincie, 25 in tre, 14 in 4 e 3 in 5.

La carta geografica delle circoscrizioni ecclesiastiche riesce grandemente interessante per la storia, come quella che rappresenta presso a poco la ripartizione dell' Italia nel Medio Evo.

Il programma dell' on. Carcio era troppo esteso e dettagliato. Esso non si limitava a domandare quanti fossero gli enti eccle-

siastici, quanti i sacerdoti, a quanto ammontassero le rendite, ecc; ma, prendendo per base la triplice divisione del diritto, che considera le persone, le cose e gli atti, intendeva prender nota di molti fatti che non lasciano traccia legale. Il relatore, a un certo punto del suo programma, si esprimeva così: « tutti gli atti esterni di culto della massa della popolazione appartenente alle varie confessioni potrebbero formare anche l'oggetto di indagini statistiche ricercando, sia per la frequenza, sia per l'importanza, tutte le pratiche di culto esterno, le devozioni, le feste religiose, le processioni e anche quegli usi che spesso rivelano pregiudizi più che buone qualità. »

Crede sia necessario di risecare molto da questo programma, per ridurlo ad una indagine statistica effettuabile. [Converrà che la Commissione inviti il Comitato esecutivo a formulare un programma più modesto, più limitato; a indicare i mezzi di esecuzione e le spese che importerebbe l'inchiesta.

Nel raccogliere i dati necessari si potranno avere parecchi aiuti. Così il Fondo per il culto ha fatto indagini circa le congrue parrocchiali. E per l'importanza dei beni ecclesiastici si troveranno dei riscontri presso gli Uffici di finanza, cioè, presso la Direzione generale delle imposte dirette riguardo ai beni immobili e presso la Direzione generale del Demanio per la tassa di manomorta.

Ricorda poi gli studi diligentissimi dell'ing. Bertozzi sui beni degli enti soppressi, pubblicati nel vol. 4, serie 2<sup>a</sup>, degli *Annali di Statistica*; e la Relazione fatta nel 1882 dall'on. Merzario sulle congrue parrocchiali. Vi sono infine le Relazioni della Commissione di vigilanza sul Fondo per il culto. Ma tutti i documenti accennati non forniscono che notizie parziali, lontane dal poter rappresentare nel loro insieme una vera e propria statistica del patrimonio ecclesiastico.

Infatti, anche recentemente, nelle discussioni avvenute in Parlamento durante il 1884, in occasione dello stanziamento di un fondo di 300 mila lire per sussidi ai parroci, si è lamentato il difetto di una buona statistica del patrimonio ecclesiastico.


Egli è persuaso che il tema indicato dall'on. Curcio, quando venga meglio circoscritto, sia degno di tutta l'attenzione della Commissione e che, ove questa lo raccomandi al Ministro con una serie di proposte precise e pratiche, l'on. Guardasigilli non mancherà di ordinare che il programma si eseguisca.

Quanto alle spese che richiederà questa esecuzione, crede che non dovrebbe riuscire impossibile di farvi contribuire gli Economati generali, trattandosi di ricerche che dovranno riuscire di particolare utilità per la polizia dei culti e per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche.

INGHILLERI. Dichiara che il Ministero di Grazia e Giustizia, darà al Comitato ed alla Commissione tutte quelle notizie delle quali dispone, per facilitare la compilazione della nuova statistica.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la sessione ordinaria della Commissione per la statistica giudiziaria, ringraziando gli intervenuti, anche a nome del Ministro.

---



## APPENDICE

---

CIRCOLARE concernente la compilazione della scheda individuale penale.

(N. 1154 del Reg. Circ.)

Roma, 20 dicembre 1885.

La commissione per la statistica giudiziaria civile e penale, considerate le difficoltà che incontra la compilazione della scheda penale individuale nei casi di citazione diretta e direttissima, e atteso l'enorme lavoro che richiederebbe lo spoglio delle schede, ove questo metodo di raccolta dei dati che si riferiscono alla delinquenza soggettiva continuasse ad applicarsi per tutti gli imputati di crimini e di delitti, mi ha proposto ed io ho approvato:

1° che la scheda, a cominciare del prossimo anno 1886, si compili per i soli imputati di *crimine* detenuti, o contro i quali fu spiccato mandato di comparizione o di cattura, compresi quelli rinviati al giudizio dei tribunali correzionali o dei pretori, in seguito a correzionalizzazione per circostanze scusanti od attenuanti;

2° che la prima parte della scheda, contenente le nozioni relative alla persona dell'imputato, sia riempita durante la istruzione del processo dai funzionari di cancelleria addetti all'ufficio d'istruzione sotto la sorveglianza del giudice istruttore, e la seconda parte, che comprende le notizie concernenti l'istruttoria ed il giudizio, dal Pubblico ministero;

3° che la compilazione della scheda sia estesa anche agli imputati di crimine nei processi istruiti dai consoli aventi giurisdizione nei paesi fuori di cristianità e deferiti al giudizio dei tribunali del Regno.

In conseguenza, dal 1° gennaio p. v. non sarà più compilata alcuna scheda per gl'imputati di delitti, siano questi di competenza dei pretori, dei tribunali o delle corti d'assise, e commessi prima o dopo la detta data.

Ho già disposto che siano prontamente spedite a ciascun Ufficio del P. M. presso le corti ed i tribunali un sufficiente numero di schede per il servizio dell'anno 1886. Il modello in uso fino ad ora fu in qualche parte modificato, sia per meglio chiarire alcune rubriche, sia per eliminare quelle notizie che per la deliberata limitazione della scheda agl'imputati di crimine, divenivano superflue. Ma fino all'arrivo delle nuove schede, gli uffici potranno valersi ancora dei moduli precedentemente distribuiti.

Mi riservo di far conoscere con successiva circolare alcuni altri provvedimenti che ho in animo di prendere allo scopo di facilitare la compilazione della scheda, specialmente per quanto ha riguardo all'ammonizione, alla sorveglianza della pubblica sicurezza ed alla espiazione dell'ultima pena detentiva.

*Agli Ill. signori Primi Presidenti e Procuratori generali delle corti d'appello, Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali civili e correzionali ed ai Pretori.*

*Il Ministro*  
**TAJANI.**

(PER I MASCHI.)

N° del procedimento .....

(secondo il Registro generale del P. M.)

N° progressivo della scheda .....

(all'atto della spedizione al Ministero)

# SCHEDA INDIVIDUALE

PER GLI IMPUTATI DI CRIMINI

## NOTIZIE PERSONALI.

Ufficio che inizia il procedimento: ..... di .....

nella giurisdizione della Corte d'appello di .....

Causa contro (Cognome e nome del giudicabile primo nominato nel Registro) .....

ed altri (Numero dei coimputati) .....

Data della iscrizione nel Registro generale addì ..... 18.....

**NB.** — Le seguenti richieste si riferiscono al tempo del commesso reato. Sono escluse le risposte per sì o per no.

I. **Cognome e nome dell'imputato** cui si riferisce la Scheda. ....

II. **Giorno, mese ed anno di nascita.** Nato il ..... 18.....

III. **Luogo di nascita e di abituale residenza.** Nato nel Comune di ..... Provincia di .....

Residente nel Comune di ..... Provincia di .....

(Per lo straniero) Stato d'origine ..... (Per l'italiano dimorante all'estero) Stato di residenza .....

IV. **Stato civile.** Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato: .....

(Pel minorenni) Se aveva genitori, o altri ascendenti, e quali, ovvero tutore: .....

e con chi conviveva: .....

Se era celibe, vedovo, coniugato, o unito soltanto in matrimonio religioso: .....

..... e se aveva figli, quanti: .....

(Pel coniugato) Se conviveva col coniuge: ..... ; e, non convivendo col coniuge, se ne

era separato giudizialmente o stragiudizialmente: .....

V. **Grado d'istruzione.** Era (analfabeta) ..... ; sapeva (leggere) ..... ; ed anche (scrivere) .....

aveva frequentato scuole (elementari, secondarie, superiori) .....

VI. **Condizione economica.** (Indigente; aveva il solo necessario per vivere; mezzanamente agiato; agiato o ricco): .....

VII. Professione od occupazione principale. Specie: .....

in condizione di (padrone o principale, ovvero impiegato, commesso, operaio, giornaliero, ecc.): .....

(Pel minore) Se era senza professione od occupazione, indicare quella della persona con cui conviveva: .....

se, al tempo del reato, trovavasi in un istituto, indicarne il nome, la sede e la qualità (di educazione, di correzione o di custodia, e se governativo o privato): .....

VIII. Servizio militare. Se l'imputato aveva prestato servizio militare e dove (esercito; marina militare; volontari): .....

per la durata di ..... compiuto il ..... 18..... e se era in congedo (illimitato; assoluto) .....

IX. Ricovero forzato. Rinchiuso per (correzione punitiva; oziosità o vagabondaggio; crimine o delitto commesso senza discernimento) .....

in ..... (indicare il nome, la sede e la qualità dello stabilimento, e se governativo o privato) ..... il ..... 18.....

uscito il ..... 18.....

X. Ammonizione. (\*) Inflitta il ..... 18..... per titolo di .....

cessata per ..... il ..... 18.....

XI. Domicilio coatto. (\*) Relegato in (indicare il luogo) ..... per la durata

di ..... terminati il ..... 18.....

XII. Sorveglianza della Polizia. (\*) Cominciata il ..... 18..... cessata il ..... 18.....

per .....

XIII. Condanne precedenti irrevocabili a pena detentive (indicare i reati secondo le rubriche o intestazioni dei paragrafi, sezioni, o capi del codice penale e degli altri codici e leggi speciali);

a) correzionali: con n° ..... sentenze, per la durata complessiva di .....  
....., per n° ..... reati contro .....

b) criminali a tempo: con n° ..... sentenze, per la durata complessiva di .....  
....., per n° ..... reati contro .....

c) perpetue: con n° ..... sentenze, per n° ..... reati contro .....

Aveva finito di espiare l'ultima pena detentiva de .....

il ..... 18..... nel ..... (carcere giudiziario o stabilimento penale) .....

di ..... inflitti per reato di .....

in forza de ..... articolo ..... del ..... (indicare se codice o legge speciale, e quale) .....

Il Cancelliere del ..... (Tribunale o Corte) ..... di .....

(Firma) .....

(\*) Per le condanne all'ammonizione, al domicilio coatto e alla sorveglianza della Polizia, quando siano state più di una, non si darà notizia che dell'ultima.

# NOTIZIE PROCESSUALI.

Cognome e nome dell'imputato cui si riferisce la scheda.....

**XIV. ISTRUZIONE PREPARATORIA. — 1. Primo atto introduttivo (se querela, denuncia o altro):**.....

Data: il ..... 18.....

**2. Reato imputato; provvedimenti ed esito dell'istruzione.**

(Indicare il titolo del reato o dei reati, con la indicazione dei corrispondenti articoli del codice penale o degli altri codici e leggi speciali. Se a crimini sono connessi delitti notare anche questi. Trattandosi di più e diversi reati, registrarli uno sotto l'altro; se di più reati di una stessa specie segnarli una volta sola, premesso in lettere il numero loro. Se il reato è tentato o mancato, indicarlo: se l'imputato è complice, indicarlo pure.)

Imputazione	Provvedimento definitivo	
Titolo del reato imputato, secondo ..... (mandato di comparizione, o di cattura, od ordinanza che provvede sull'arresto)..... in data del .....	Magistrato che lo emise (Camera di consiglio o Sezione d'accusa): ..... Data: il..... Dispositivo (indicare di fronte a ciascun reato la ragione legale del provvedimento di non luogo, o del rinvio, e il Giudice cui fu rinviato l'imputato).	Titolo del reato ritenuto provato in genere nell'ordinanza definitiva o nella sentenza d'accusa (ancorchè non siavi stato rinvio a giudizio e il titolo primitivo non abbia subito modificazioni).
a) .....	a) .....	a) .....
b) .....	b) .....	b) .....
c) .....	c) .....	c) .....
d) .....	d) .....	d) .....

**3. Luogo e tempo del commesso reato, secondo l'ordinanza o sentenza con cui si chiuse l'istruzione.**

(Registrare le notizie di fronte alla lettera alfabetica con cui il reato al quale si riferiscono è contrassegnato nella 3ª colonna della sezione XIV-2)

REATO	Luogo (Comune e Provincia)	Tempo (Indicare soltanto la data dell'ultimo fatto, se il reato è continuato, successivo, o abituale)				
		Data			Indicare se il reato avvenne	
		Giorno	Mese	Ann	di giorno o di notte (Art. 613 C. P.)	in giorno di festa (civile o religiosa), di fiera, o di mercato
a)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d)	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**4. Notizie sulla libertà personale dell'imputato.**

Sempre a piede libero..... Latitante.....  
Arrestato in forza di (mandato di cattura, o atto di polizia giudiziaria)..... il ..... 18.....  
Dimesso dal carcere per (scarcerazione, libertà provvisoria, ecc.)..... il ..... 18.....  
colla cauzione di..... a condizione di.....  
Ricostituito in carcere in forza di..... il ..... 18.....

**5. Informazioni speciali riguardanti l'istruzione preparatoria.**

Opposizione da parte del..... con esito di.....  
Ricorso in cassazione da parte del..... ".....  
Riaperta l'istruttoria il ..... 18..... ".....  
Avocatoria alla Sezione d'accusa il ..... 18.....  
Remissione della causa a..... per (motivi di sicurezza pubblica, di legittima sospizione).....  
ordinata dalla Corte d..... di.....

**XV. PRIMO OD UNICO GIUDIZIO.**

1. Prima citazione od ordinanza d'apertura. *Data della notificazione: il* ..... 18.....
2. L'imputato fu giudicato (in contraddittorio, in contumacia) ..... ; ed era (libero, detenuto, latitante) .....
3. Magistrato che pronunciò la sentenza (se Tribunale, Corte d'appello o d'assise) .....  
di (luogo) ..... in data del ..... 18.....
4. Dispositivo della sentenza, rispetto a ciascuno dei reati indicati nella colonna 3<sup>a</sup> della sezione XIV-2.

Formula del giudicato e ragione legale di esso	Titolo del reato ritenuto provato in genere (Ripetere il titolo per cui vi fu rinvio a giudizio, se conforme; indicare il nuovo titolo, se modificato).	Circostanze dirimenti, scusanti od attenuanti ammesse a favore dell'imputato	Pene pronunciate, principali ed accessorie (Indicarne la specie e, oltre a ciò, la durata se temporanee, l'ammontare se pecuniarie).
a) .....	.....	.....	a) .....
b) .....	.....	.....	b) .....
c) .....	.....	.....	c) .....
d) .....	.....	.....	d) .....

**XVI. SECONDO GIUDIZIO.**

*promosso da* ..... *in data del* .....

1. Natura del giudizio (se d'appello, d'opposizione, o di purgazione di contumacia) .....
2. L'imputato fu giudicato (in contraddittorio, in contumacia) ..... ; ed era (libero, detenuto, latitante) .....
3. Magistrato che pronunciò la sentenza (se Tribunale, Corte d'appello o d'assise) .....  
di (luogo) ..... in data del ..... 18.....
4. Dispositivo della sentenza, rispetto a ciascuno dei reati giudicati nel primo giudizio.

Formula del giudicato e ragione legale di esso	Titolo del reato ritenuto provato in genere (Ripetere il titolo risultante dalla prima sentenza, se conforme; indicare il nuovo titolo, se modificato).	Circostanze dirimenti, scusanti od attenuanti ammesse a favore dell'imputato	Pene pronunciate, principali ed accessorie (Indicarne la specie e, oltre a ciò, la durata se temporanee, l'ammontare se pecuniarie).
a) .....	.....	.....	a) .....
b) .....	.....	.....	b) .....
c) .....	.....	.....	c) .....
d) .....	.....	.....	d) .....

**5. Causale apparente nei reati contro la vita e l'integrità personale e in quelli d'incendio.**

(Esporre, con l'indicazione delle circostanze di fatto, lo scopo propositosi dal reo nel commettere il reato; ma per i soli reati rispetto ai quali vi fu condanna)

**XVII. RICORSO IN CASSAZIONE. — Interposto da** .....

*Data della sentenza: il* ..... 18.....

**ESITO (dispositivo della sentenza):** .....

*Data del completamento della scheda: il* ..... 18.....

**Il Procuratore** (generale o del Re) ..... di .....

(Firma) .....

CIRCOLARE colla quale si revoca la disposizione relativa alla trasmissione al Ministero degli elenchi mensili dei detenuti nelle carceri giudiziarie

(N. 1157. del reg. circ.)

Roma, 18 gennaio 1886.

Con le circolari del 17 maggio 1863, e 1° dicembre 1873, fu prescritto ai Procuratori del Re di trasmettere a questo Ministero in principio di ciascun mese un elenco dei detenuti nelle carceri giudiziarie dei rispettivi circondari alla fine del mese precedente.

Questi elenchi erano richiesti non solo allo scopo di raccogliere utili notizie statistiche, ma eziandio a quello di rendere facile la sorveglianza sull'amministrazione della giustizia penale, e perciò semestralmente se ne pubblicava il riassunto.

Però non occorrendo di fare ulteriormente quelle pubblicazioni semestrali, il comitato per la statistica giudiziaria mi ha proposto, ed io ho approvato che, a cominciare dal mese di gennaio corrente, cessi la trasmissione al Ministero degli elenchi mensili dei detenuti, restando fermo non di meno per le Regie procure l'obbligo d'inviarne una copia alle procure generali delle corti di appello affinchè serva allo scopo della sorveglianza sull'andamento dei processi penali.

*Ai Procuratori generali presso le corti  
d'appello, ed ai Procuratori del Re presso  
i tribunali civili e correzionali*

*Il Ministro*  
TAJANI.

CIRCOLARE *concernente le copie degli annotamenti ai repertori notarili.* (art. 53 n. 2, e 91 n. 2, della legge notarile).

N.  $\left\{ \begin{array}{l} 31933 \text{ della Div. 1.}^{\text{a}} \\ 1153 \text{ del reg. circ.} \end{array} \right.$

Roma, 12 dicembre 1885.

Venne sollevato il dubbio se le copie degli annotamenti a repertorio, che i notari trasmettono in ciascun mese agli archivi notarili ai termini dell'art. 91 n. 2, della legge sul notariato, debbano contenere anche le annotazioni degli atti rilasciati in originale e delle autenticazioni apposte agli atti privati.

Le copie, di cui sopra, non sono che una completa trascrizione degli annotamenti che il notaio fa nei repertori a termini dell'art. 53 e non un estratto di questi. Debbono perciò comprendere tutte le annotazioni fattevi, e quindi anche gli atti rilasciati in originale e le autenticazioni apposte alle scritture private, dovendosi in base agli articoli 65 e 66 della legge, ritenere tanto gli uni che le altre per veri atti notarili, pei quali è dovuta la corrispondente tassa agli archivi.

Consta poi a questo Ministero che non da tutti i notari si interpreta rettamente il citato art. 53 n. 2 nella parte concernente l'indicazione da apporsi nei repertori circa la natura dell'atto, ritenendosi da alcuni adempiuto all'obbligo del citato articolo con la semplice annotazione che l'atto fu rogato o soltanto autenticato dal notaio. Con ciò non si ottempera al disposto della legge che vuole venga indicata non solo la forma dell'atto, ma anche la sua indole e qualità intrinseca.

Dovranno pertanto i notari segnare nella relativa colonna dei repertori tutti i dati relativi all'atto che si riceve, sia che riguardino la sua forma che la sua indole e natura: e qualora un atto contenga più convenzioni distinte anche le qualità delle singole convenzioni.

Raccomando alle SS. LL. d'invigilare che venga dai notari ciò osservato, servendo le dette annotazioni, e così anche le copie, tanto pel dovuto riscontro coi repertori originali prescritto dal-

l'art. 100 del regolamento notarile, che per ricavarvene dal conservatore dell'archivio tutti i dati necessari per la statistica del notariato secondo il disposto del successivo art. 115.

*Agli Illustrissimi signori Procuratori  
generali presso le corti d'appello, e ai si-  
gnori Procuratori del Re e Presidenti dei  
consigli notarili.*

*Il Ministro*  
TAJANI.

---



**Schema di scheda singolare per gli affari civili contenziosi.**

proposta dal *Commissario* LUCCHINI.

(*Tribunali giudicanti in prima istanza*).

Corte d'appello di \_\_\_\_\_ Tribunale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

CAUSA (*civile o comm.*) \_\_\_\_\_ tra \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

INSCRITTA A RUOLO N° \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_

A PROCEDIMENTO (*formale o sommario*) \_\_\_\_\_

per (*legge o convenzione avvenuta*) \_\_\_\_\_

IN (*contradittorio o contum.*, e di qual parte) \_\_\_\_\_

ATTO INTRODUTTIVO (citaz., domanda ricon. od in garanz., inter. in c.):

— (*del primo giudizio*) \_\_\_\_\_ il (data) \_\_\_\_\_

— (*del presente giudizio*) \_\_\_\_\_ il (data) \_\_\_\_\_

GIUDICATI PRECEDENTI nella stessa causa (data):

— in 1<sup>a</sup> istanza \_\_\_\_\_

— in appello \_\_\_\_\_

— in cassazione \_\_\_\_\_

GRATUITO PATROCINIO a favore di \_\_\_\_\_

STATO di deliberazione della causa (data): \_\_\_\_\_

— di decisione (data): \_\_\_\_\_

OGGETTO della causa e del giudizio \_\_\_\_\_

Domande proposte  
nell'atto introduttivo della lite

Esito del giudizio  
(accolta, in tutto, in parte, o respinta).

Oggetto principale.

Oggetti subordinati.

**Schema di scheda singolare per gli affari civili contenziosi.**

Proposta dal *Commissario* TONDI.

(*Tribunali giudicanti in prima istanza*).

Tribunale (1) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_

Causa tra { a) \_\_\_\_\_ attore  
              { b) \_\_\_\_\_ convenuto

Numero e data dell' iscrizione a ruolo \_\_\_\_\_

Se la causa { a) civile \_\_\_\_\_  
              { b) commerciale \_\_\_\_\_  
              { c) opposizione a sentenza contumaciale \_\_\_\_\_

Se la causa { a) opposizione a sentenza contumaciale \_\_\_\_\_  
              { b) opposizione di terzo \_\_\_\_\_  
              { c) rivocazione \_\_\_\_\_

Oggetto della { a) principale \_\_\_\_\_  
domanda (2) { b) riconvenzionale \_\_\_\_\_

Natura del proce- { formale { per legge (Art. 155 Cod. proc. civ.) \_\_\_\_\_  
dimento { per conversione altrimenti avvenuta \_\_\_\_\_  
(si risponda un { sommario { per legge (Art. 155 e 389 Cod. proc. civ.) \_\_\_\_\_  
si al rigo corri- { per conversione altrimenti avvenuta \_\_\_\_\_  
spondente)

Data dell' atto di citazione (3) \_\_\_\_\_

Id. della domanda riconvenzionale \_\_\_\_\_

Id. della domanda in garanzia \_\_\_\_\_


Id. dell'intervento in causa { a) coatto \_\_\_\_\_  
                                      { b) volontario \_\_\_\_\_

(1) Civile o di commercio.

(2) Nell' indicare quest' oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola VII dei modelli per la statistica civile (oggetto dei giudizi).

(3) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata, si indichi la data tanto della prima quanto della nuova.





---

Il presente volume trovasi in vendita presso i  
principali librai di Roma al prezzo di **Lire 2.**

---